*Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale ,, n. 49 del 28 febbraio 1950*

Spedizione in abbonamento postale

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Martedì, 28 febbraio 1950** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

# REGIONE SICILIANA

# LEGGI, DECRETI LEGISLATIVI E REGOLAMENTI PUBBLICATI NELLA "GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA,, NEL 1° SEMESTRE DELL'ANNO 1949

## SOMMARIO

# LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 30 ottobre 1948, n. **31.**

**Provvedimenti per facilitare l'organizzazione dei servizi centrali della Regione.**

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n.* 2 *del* 14 *gennaio* 1949)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Viste le leggi regionali 1° luglio 1947, n. 1; 2 gennaio 1948, n. 1; 25 giugno 1948, n. 21;

Considerata l'improrogabile necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il trattamento economico da applicare al personale delle Amministrazioni centrali dello Stato, che viene comandato nella Regione con compiti organizzativi;

Vista la deliberazione della Giunta regionale;

Di concerto con l'Assessore per le finanze;

**Decreta:**

**Art. 1.**

La Presidenza della Regione e gli Assessorati Regionali hanno facoltà di richiedere alle Amministrazioni centrali dello Stato l'invio in missione temporanea, presso i rispettivi uffici, di funzionari statali di grado non inferiore all'8° con compiti di organizzazione dei servizi.

**Art. 2.**

I funzionari di cui all'art. 1, sempre che appartenenti a ruoli statali esclusivamente centrali, continuano a percepire a carico del bilancio della Regione, durante il periodo della temporanea missione nell'Isola, tutti gli emolumenti da essi goduti, a qualsiasi titolo presso l'Amministrazione di appartenenza.

Agli stessi, quando vengano riconosciuti in condizione di particolare disagio, potrà essere altresì corrisposta, pure a carico del bilancio della Regione e previa autorizzazione da concedersi, caso per caso, con decreto del Presidente della Regione, o dall'Assessore competente, di concerto con quello per le finanze, oltre alla indennità di missione prevista dalle tabelle in vigore, una maggiorazione globale di questa ultima, pari al 50 % di essa.

Tale trattamento è dovuto nella misura integrale risultante per il periodo iniziale della missione, durante tutta la durata di questa, salvo la limitazione di cui al primo comma dell'articolo seguente.

La maggiorazione è corrisposta anche ad altre categorie di appartenenti a ruoli centrali statali, quando essi, pur non prestando servizio presso gli uffici propri della Regione, abbiano dovuto trasferirsi a Palermo per esercitarvi funzioni connesse con la creazione della Regione.

La maggiorazione di cui al secondo comma del presente articolo è attribuita dal primo giorno della presa di possesso delle rispettive funzioni dei singoli assegnatari. Per coloro che si trovano già in servizio nel giorno della pubblicazione del presente decreto, la decorrenza non potrà essere anteriore al 1° luglio 1948.

Art. 3.

La durata dell'incarico conferito a ciascun funzionario con il trattamento economico speciale di cui all'art. 2 non potrà in nessun caso superare i dodici mesi.

Il numero dei funzionari contemporaneamente distaccati presso la Presidenza della Regione e presso ciascun Assessorato con il trattamento economico speciale di cui all'art. 2 non potrà superare il decimo dei posti complessivamente previsti dai rispettivi organici in vigore, con arrotondamento per eccesso all'unità.

Art. 4.

Le disposizioni del presente decreto legislativo cesseranno di aver vigore il 31 dicembre 1949.

**Art. 5.**

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge regionale 1° luglio 1947, n. 1.

**Art. 6.**

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 ottobre 1948

ALESSI

RESTIVO

*Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo Atti Presidenza regionale, Palermo,* 10 *gennaio* 1949, *registro n.* 1, *foglio n.* 31. — MAURO.

---

LEGGE 18 gennaio 1949, n. **1.**

**Istituzione dell'Ente siciliano per le case ai lavoratori.**

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n.* 3 *del* 21 *gennaio* 1949)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

**Art. 1.**

E' istituito, con sede in Palermo, l'Ente siciliano per le case ai lavoratori, persona giuridica di diritto pubblico.

**Art. 2.**

L'Ente ha lo scopo di provvedere alla costruzione nel territorio della Regione di alloggi a tipo popolare da assegnare a lavoratori in locazione o da destinare agli assegnatari con patto di futura vendita e di riscatto.

Art. 3.

I lavoratori ai quali gli alloggi possono essere assegnati sono i lavoratori manuali salariati che ne siano sprovvisti, a qualunque categoria appartengano e che — quando abbiano retribuzione a carattere continuativo — non percepiscano una paga superiore nella media giornaliera a quella del manuale nella zona, e non abbiano, nè in proprio nè tra le persone dei familiari conviventi, beni patrimoniali immobiliari il cui imponibile superi le L. 500.

Detti alloggi possono anche essere assegnati alle vedove non passate a nuove nozze ed agli orfani minori e non emancipati dei lavoratori di cui al comma precedente.

**Art. 4.**

Le case sono costruite su aree di proprietà comunale che devono essere cedute gratuitamente dai Comuni su richiesta dell'Ente, nella estensione ed ubicazione che saranno concordate.

Ove il Comune non disponga di aree, o quelle di cui dispone non siano dallo stesso o dall'Ente concordemente ritenute idonee, il Comune medesimo provvede, su richiesta dell'Ente ed a proprie spese, alla espropriazione di aree con le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e della legge 8 febbraio 1923, n. 422.

L'approvazione dei progetti tecnici equivale a dichiarazione di pubblica utilità e le relative opere sono considerate indifferibili ed urgenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 71 e seguenti della citata legge 25 giugno 1865, n. 2359.

**Art. 5.**

Gli alloggi sono composti di due o tre vani oltre gli accessori secondo progetti che devono rispettare le norme dei regolamenti comunali di edilizia e di igiene ed i piani regolatori vigenti ed essere approvati dalle autorità comunali competenti per territorio.

Art. 6.

Per il raggiungimento delle sue finalità l'Ente si avvale delle agevolazioni dallo Stato concesse con i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 8 maggio 1947, n. 399, e

22 dicembre 1947, n. 1600, e di ogni altra provvidenza che sarà per essere disposta dallo Stato a favore dell'edilizia popolare e della ricostruzione.

Art. 7.

Nello svolgimento della sua attività l'Ente può richiedere, ove lo creda, l'opera di assistenza tecnico-amministrativa dei Comuni interessati e degli Istituti autonomi per le case popolari competenti per territorio.

La gestione degli alloggi che, anche in caso di variazione per qualsiasi motivo della originaria concessione, sono assegnati a cura dell'Ente, è affidata, in base ad apposite convenzioni, agli Istituti autonomi per le case popolari o ai Comuni interessati.

Art. 8.

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

*a*) da un fondo di dotazione iniziale di L. 50.000.000 conferito dalla Regione;

*b*) dagli eventuali conferimenti da parte di Enti pubblici e privati;

*c*) dai beni che, a qualsiasi titolo, pervengono all'Ente.

Art. 9.

In relazione alle finalità indicate all'art. 2 è autorizzata la spesa di L. 6.000.000.000 da assegnarsi
per L. 3.000.000.000 nell'esercizio 1948-49;
per L. 2.000.000.000 nell'esercizio 1949-50;
per L. 1.000.000.000 nell'esercizio 1950-51.

Detta somma è destinata a coprire, nella misura e secondo criteri da fissarsi dal Governo Regionale, la quota del concorso della Regione nel costo di costruzione non coperto da concorsi dello Stato o di altri contributi.

Ove l'Ente ne faccia richiesta, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici di concerto con quello alle finanze, può autorizzare con suo decreto l'utilizzazione degli stanziamenti di cui al primo comma del presente articolo per l'immediata attuazione dei programmi di lavoro, in attesa dei concorsi statali e degli altri mezzi provenienti dal definitivo finanziamento delle opere.

In tal caso l'erogazione avrà luogo per uguale importo di lavori debitamente accertati.

Art. 10.

Il Governo della Regione è autorizzato a dare garanzia per i mutui che l'Ente potrà contrarre, ai sensi e nei limiti dell'ultimo capoverso dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 maggio 1947, n. 399 modificato dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1600.

Art. 11.

Sino alla misura massima del 50 % dell'importo di lavori effettuati, e sempre che la residuale metà di tale importo sia già coperta da concorso dello Stato o di altri enti, l'Ente ha facoltà di emettere, secondo norme da approvarsi con decreto dell'Assessore alle finanze, proprie obbligazioni fruttifere anche a premi, rimborsabili alla pari mediante sorteggio in conformità di appositi piani di ammortamento.

Tali obbligazioni sono garentite sussidiariamente dalla Regione e sono parificate a tutti gli effetti alle cartelle fondiarie.

Le obbligazioni stesse e gli eventuali premi sono esenti da qualsiasi imposta, tassa o tributo, presente e futuro.

Art. 12.

Gli atti pubblici, anche riguardanti mutui, ed i contratti in genere dell'Ente sono registrati con la tassa fissa.

Sono inoltre godute dall'Ente le seguenti agevolazioni fiscali:

*a*) l'esenzione da ogni imposta e tassa ipotecaria anche per le riduzioni o cancellazioni;

*b*) l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile sugli interessi dei mutui contratti;

(*la lettera* c) *e il comma che lo seguiva sono stati dichiarati inefficaci dall'Alta Corte per la Regione Siciliana con decisione del* 16 *gennaio* 1949).

Gli immobili costruiti dall'Ente sono esenti da tributi fondiari e relative sovrimposte per la durata di anni 25 decorrenti dalla dichiarazione di abitabilità.

Art. 13.

L'Ente è amministrato da un Consiglio nominato con decreto del Presidente della Regione e così composto:

*a*) da un presidente e da un vice presidente;

*b*) da due ingegneri o architetti scelti su terne proposte dagli organi professionali;

*c*) da due componenti scelti su terne proposte dagli enti finanziatori;

*d*) da tre componenti in rappresentanza delle categorie dei lavoratori dell'agricoltura, dell'industria e del commercio, da scegliersi su terne proposte dalle rispettive organizzazioni di categoria.

Il Consiglio dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

Art. 14.

E' costituito presso l'Ente un Collegio di sindaci composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Essi sono nominati con decreto dell'Assessore regionale alle finanze.

La designazione di uno dei sindaci effettivi e di uno dei supplenti è devoluta al Ministro per i lavori pubblici.

I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 15.

Il Governo della Regione vigila l'attività dell'Ente.

Ove dovessero ricorrere giustificati motivi il Presidente della Regione, sentiti gli Assessori ai lavori pubblici, alle finanze ed al lavoro, può sciogliere il Consiglio di amministrazione ed affidare l'amministrazione straordinaria ad un commissario.

Entro tre mesi da tale nomina il Consiglio di amministrazione dev'essere ricostituito.

Art. 16.

Il Governo della Regione, quando l'Ente avrà esaurito i compiti essenziali per i quali è stato istituito, predisporrà i provvedimenti legislativi per procedere allo scioglimento dell'Ente ed al trasferimento del relativo patrimonio alla Regione.

Art. 17.

Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo della Regione emanerà il regolamento per la esecuzione della presente legge e lo statuto dell'Ente.

Art. 18.

L'Assessore alle finanze è autorizzato ad apportare al bilancio le variazioni occorrenti all'attuazione della presente legge.

Art. 19.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 18 gennaio 1949

RESTIVO

LA LOGGIA — FRANCO

---

LEGGE 18 gennaio 1949, n. 2.

**Sgravi fiscali per le nuove costruzioni edilizie.**

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n.* 3 *del* 21 *gennaio* 1949)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Per la costruzione di edifici destinati ad abitazione civile o ad albergo, anche se comprendano ambienti a piano terreno destinati a negozio o ad altro uso, e per l'ampliamento o la sopraelevazione di edifici destinati agli stessi scopi, eseguiti da privati, società od enti pubblici — sempre che la costruzione sia iniziata e condotta a termine nel periodo decorrente dalla

data in cui andrà in vigore la presente legge a tutto il 31 dicembre 1953 — sono applicabili le agevolazioni tributarie di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Le imposte di registro e di trascrizione sugli atti di compra-vendita di aree ai fini di cui all'art. 1 sono dovute nella misura fissa.

E' parimenti dovuta nella misura fissa la tassa di iscrizione per le ipoteche a garenzia di prezzo insoluto costituite contestualmente all'atto di compravendita dell'area edificabile.

Art. 3.

(*dichiarato inefficace dall'Alta Corte per la Regione Siciliana con decisione del* 16 *gennaio* 1949).

**Art. 4.**

(*dichiarato inefficace dall'Alta Corte per la Regione Siciliana con decisione del* 16 *gennaio* 1949).

**Art. 5.**

(*dichiarato inefficace dall'Alta Corte per la Regione Siciliana con decisione del* 16 *gennaio* 1949).

**Art. 6.**

(*dichiarato inefficace dall'Alta Corte per la Regione Siciliana con decisione del* 16 *gennaio* 1949).

Art. 7.

(*dichiarato inefficace dall'Alta Corte per la Regione Siciliana con decisione del* 16 *gennaio* 1949).

**Art. 8.**

Alle stesse persone fisiche e giuridiche e per l'oggetto di cui all'art. 1 è concessa una riduzione nella misura del 50 % del dazio comunale sui materiali da costruzione.

**Art. 9.**

I fabbricati costruiti alle condizioni di cui all'art. 1 sono esenti dall'imposta relativa ed alle sovrimposte comunali e provinciali per il periodo di 25 anni a partire dalla data di dichiarazione di abitabilità rilasciata dalla competente autorità comunale, sempre che le relative opere siano state eseguite in conformità dei regolamenti edilizi comunali e dei piani regolatori.

Art. 10.

Le agevolazioni tributarie previste dall'art. 2 della presente legge sono estese alle compra-vendita di appartamenti la cui costruzione sia stata eseguita entro il termine di cui all'art. 1 e rispondano ai requisiti di esecuzione e di abitabilità di cui all'articolo precedente, limitatamente al primo trasferimento sempre che questo avvenga entro un anno dalla dichiarazione di abitabilità rilasciata dalla competente autorità comunale.

Art. 11.

(*dichiarato inefficace dall'Alta Corte per la Regione Siciliana con decisione del* 16 *gennaio* 1949).

Art. 12.

Su tutti gli atti che per le disposizioni della presente legge sono soggetti alle imposte ipotecarie in misura fissa, rimangono salvi gli emolumenti spettanti al conservatore del Registro immobiliare.

Art. 13.

L'Assessore alle finanze è incaricato di emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il regolamento nel quale devono essere disciplinate anche le garenzie ed i controlli degli uffici finanziari e dei Comuni.

Art. 14.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 18 gennaio 1949

RESTIVO

LA LOGGIA — FRANCO

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 30 ottobre 1948, **n. 32.**

**Applicazione nel territorio della Regione Siciliana del decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 375, concernente l'aumento delle tasse di bollo.**

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n.* 3 *del* 21 *gennaio* 1949)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Viste le leggi della Regione 1° luglio 1947, n. 1 e 25 giugno 1948, n. 21;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di estendere al territorio della Regione Siciliana l'applicazione dell'art. 4 del decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 375, concernente l'aumento delle tasse di bollo;

Vista la deliberazione della Giunta regionale in data 30 ottobre 1948;

Sulla proposta dell'Assessore alle finanze;

**Decreta:**

**Art. 1.**

L'aumento delle tasse di bollo, disposto dall'art. 4 del decreto legislativo n. 375 del 10 aprile 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 105 del 5 maggio 1948, si applica nel territorio della Regione Siciliana, con decorrenza dal 6 maggio 1948.

**Art. 2.**

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea legislativa per la ratifica ai termini e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della legge della Regione 1° luglio 1947, n. 1 e dell'art. 3 della legge della Regione 25 giugno 1948, n. 21.

Esso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 ottobre 1948

ALESSI

RESTIVO

*Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo Atti del Governo - Palermo,* 12 *gennaio* 1949, *registro n.* 1, *foglio n.* 34. — MAURO.

---

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 30 ottobre 1948, n. **33.**

**Applicazione nel territorio della Regione Siciliana del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 838, concernente agevolazioni fiscali in favore delle imprese nazionali di pesca e di piscicoltura.**

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n.* 3 *del* 21 *gennaio* 1949)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Viste le leggi della Regione 1° luglio 1947, n. 1 e 25 giugno 1948, n. 21;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di estendere al territorio della Regione Siciliana il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 838, concernente agevolazioni fiscali in favore delle imprese nazionali di pesca e di piscicultura;

Vista la deliberazione della Giunta regionale in data 30 ottobre 1948;

Sulla proposta dell'Assessore alle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni di cui all'articolo unico del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 838, concernente agevolazioni fiscali in favore delle imprese nazionali di pesca e di piscicultura, si

applicano nel territorio della Regione Siciliana con effetto dalla sua entrata in vigore nella restante parte del territorio della Repubblica.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea legislativa per la ratifica ai termini e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della legge della Regione 1° luglio 1947, n. 1 e dell'art. 3 della legge della Regione 25 giugno 1948, n. 21.

Esso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 ottobre 1948

ALESSI

RESTIVO

*Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo Atti del Governo Palermo*, 12 *gennaio* 1949, *registro n.* 1, *foglio n.* 33. — MAURO.

---

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 30 ottobre 1948, n. 34.

**Applicazione nel territorio della Regione Siciliana del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 luglio 1947, n. 693, contenente nuove garenzie per la riscossione dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra e dei relativi profitti avocabili, nonchè dei profitti eccezionali di contingenza.**

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n.* 3 *del* 21 *gennaio* 1949)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Viste le leggi della Regione 1° luglio 1947, n. 1 e 25 giugno 1948, n. 21;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di estendere al territorio della Regione Siciliana l'applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 luglio 1947, n. 693, contenente nuove garanzie per la riscossione dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra e dei relativi profitti avocabili, nonchè dei profitti eccezionali di contingenza.

Vista la deliberazione della Giunta regionale in data 30 ottobre 1948;

Sulla proposta dell'Assessore alle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Tutte le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 luglio 1947, n. 693, contenente garenzie per la riscossione della imposta straordinaria sui profitti di guerra e dei relativi profitti avocabili, nonchè dei profitti eccezionali di contingenza, si applicano nel territorio della Regione Siciliana, con effetti dal 1° agosto 1947.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea legislativa per la ratifica ai termini e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della legge della Regione 1° luglio 1947, n. 1 e dell'art. 3 della legge della Regione 25 giugno 1948, n. 21.

Esso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 ottobre 1948

ALESSI

RESTIVO

*Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo Atti del Governo Palermo*, 12 *gennaio* 1949, *registro n.* 1, *foglio n.* 32. MAURO.

---

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 30 ottobre 1948, n. 35.

**Applicazione nel territorio della Regione Siciliana del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1016, concernente aumento del limite per l'esenzione dei diritti e delle tasse riguardanti i giudizi e gli atti relativi nelle controversie individuali del lavoro.**

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n.* 3 *del* 21 *gennaio* 1949).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455;

Viste le leggi della Regione 1° luglio 1947, n. 1 e 25 giugno 1948, n. 21;

Considerata la improrogabile necessità ed urgenza di estendere al territorio della Regione Siciliana il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1016, concernente l'aumento del limite per l'esenzione dei diritti e delle tasse riguardanti i giudizi e gli atti relativi nelle controversie individuali del lavoro;

Vista la deliberazione della Giunta regionale in data 30 ottobre 1948;

Sulla proposta dell'Assessore alle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1016, si applicano nel territorio della Repubblica Siciliana.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea legislativa per la ratifica ai termini e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della legge della Regione 1° luglio 1947, n. 1 e dell'art. 3 della legge della Regione 25 giugno 1948, n. 21.

Esso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 ottobre 1948

ALESSI

RESTIVO

*Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo Atti del Governo Palermo*, 12 *gennaio* 1949, *registro n.* 1, *foglio n.* 36. MAURO.

---

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 30 ottobre 1948, n. 36.

**Applicazione nel territorio della Regione Siciliana del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1332, concernente agevolazioni in materia di imposte di ricchezza mobile e di imposte ipotecarie per la emissione di obbligazioni delle società azionarie.**

*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n.* 3 *del* 21 *gennaio* 1949).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455;

Viste le leggi della Regione 1° luglio 1947, n. 1 e 25 giugno 1948, n. 21;

Considerata la improrogabile necessità ed urgenza di estendere al territorio della Regione Siciliana il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1332, concernente agevolazioni in materia di imposte di ricchezza mobile e di imposte ipotecarie per la emissione di obbligazioni delle società azionarie;

Vista la deliberazione della Giunta regionale in data 30 ottobre 1948;

Sulla proposta dell'Assessore alle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1332, si applicano nel territorio della Regione Siciliana, con effetto dal 5 dicembre 1947.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea legislativa per la ratifica ai termini e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della legge della Regione 1° luglio 1947, n. 1 e dell'art. 3 della legge della Regione 25 giugno 1948, n. 21.

Esso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 ottobre 1948

ALESSI

RESTIVO

*Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo Atti del Governo Palermo, 12 gennaio 1949, registro n. 1, foglio n. 35.* — MAURO.

---

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 30 ottobre 1948, n. 37.

**Estensione al territorio della Regione Siciliana del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1444, sulla proroga dei termini di prescrizione e di decadenza in materia di imposte dirette.**

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n. 3 del 21 gennaio 1949*)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455;

Viste le leggi della Regione 1° luglio 1947, n. 1 e 25 giugno 1948, n. 21;

Considerata l'urgenza e l'improrogabile necessità di estendere al territorio della Regione Siciliana il decreto legislativo del Capo provvisorio della Stato 17 dicembre 1947, n. 1444, sulla proroga dei termini di prescrizione e di decadenza in materia di imposte dirette;

Vista la deliberazione della Giunta regionale in data 30 ottobre 1948;

Sulla proposta dell'Assessore alle finanze;

Decreta:

**Art. 1.**

Le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1444, si applicano nel territorio della Regione Siciliana, con effetti dal 31 dicembre 1947.

**Art. 2.**

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea Regionale per la ratifica, ai termini e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge regionale 1° luglio 1947, n. 1 e dell'art. 3 della legge regionale 25 giugno 1948, n. 21.

**Art. 3.**

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 ottobre 1948

ALESSI

RESTIVO

*Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo Atti del Governo Palermo, 17 gennaio 1949, registro n. 1, foglio n. 38.* — MAURO.

---

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 30 ottobre 1948, n. 38.

**Estensione al territorio della Regione Siciliana del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1947, n. 1464, sulla proroga dei termini di prescrizione e di decadenza in materia di tasse e imposte indirette sugli affari.**

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n. 3 del 21 gennaio 1949*).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455;

Viste le leggi della Regione 1° luglio 1947, n. 1 e 25 giugno 1948, n. 21;

Ritenuta l'urgenza e la improrogabile necessità di estendere al territorio della Regione Siciliana il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1947, n. 1464, sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari;

Vista la deliberazione della Giunta regionale in data 30 ottobre 1948;

Sulla proposta dell'Assessore alle finanze;

**Decreta:**

**Art. 1.**

Le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1947, n. 1464, si applicano nel territorio della Regione Siciliana, con effetti dal 31 dicembre 1947.

**Art. 2.**

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica, ai termini e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge regionale 1° luglio 1947, n. 1, e dall'art. 3 della legge regionale 25 giugno 1948, n. 21.

**Art. 3.**

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 ottobre 1948

**ALESSI**

RESTIVO

*Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo Atti del Governo Palermo, 17 gennaio 1949, registro n. 1, foglio n. 37.* — MAURO.

---

LEGGE 24 gennaio 1949, n. 3.

**Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1948-49.**

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n. 4 del 28 gennaio 1949*)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

**Art. 1.**

Con effetto dal 1° gennaio 1949 è prorogato, sino al 31 marzo 1949, il termine stabilito con la legge regionale 3 dicembre 1948, n. 41, per l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1948-49, secondo i relativi stati di previsione e l'annesso disegno di legge presentati alla Presidenza dell'Assemblea in data 12 giugno 1948.

**Art. 2.**

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 24 gennaio 1949

**RESTIVO**

LA LOGGIA

LEGGE 26 gennaio 1949, n. 4.

**Delegazione temporanea di potestà legislativa al Governo della Regione.**

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n. 4 del 28 gennaio* 1949)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

**Art. 1.**

Fino al 30 aprile 1949 è delegata al Governo della Regione la potestà di emanare su conforme parere delle Commissioni legislative permanenti dell'Assemblea, nei limiti delle rispettive competenze, norme aventi forza di legge esclusivamente:

1) in ordine all'organizzazione ed al funzionamento provvisorio degli uffici e dei servizi della Regione;

2) nei casi in cui sia opportuno provvedere con urgenza in rapporto alle condizioni particolari ed alle esigenze proprie della Regione.

**Art. 2.**

Le norme approvate ai sensi dell'articolo precedente sono promulgate dal Presidente della Regione, decorsi i cinque giorni di cui all'art. 3, con le modalità dell'art. 13 dello Statuto della Régione Siciliana nella forma del decreto legislativo.

Nell'atto di promulgazione è fatta menzione del conforme parere della Commissione mediante la seguente formula: « Su conforme parere della Commissione della Assemblea regionale per.... ».

**Art. 3.**

Qualora quattro membri della Commissione competente, o, nel caso di Commissioni riunite, quattro membri per ciascuna di esse. o dodici deputati, entro cinque giorni dal parere espresso dalla Commissione, lo richiedano con nota diretta al Presidente della Assemblea, gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono sottoposti all'Assemblea per seguire la procedura ordinaria di discussione ed approvazione dei disegni di legge.

**Art. 4.**

I decreti legislativi promulgati in conformità all'art. 2 devono essere muniti della clausola della presentazione alla Assemblea per la ratifica e devono essere, a pena di decadenza, presentati a tal fine, a cura del Governo, all'Assemblea, nella prima seduta successiva alla data della loro pubblicazione.

Della presentazione deve essere data immediata notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione.

I disegni di legge concernenti la ratifica hanno carattere di urgenza.

Se i decreti legislativi sono ratificati con emendamenti, la efficacia di questi decorre dal giorno della pubblicazione della legge di ratifica.

**Art. 5.**

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno dellasua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

RESTIVO

---

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 31 ottobre 1948, n. 39.

**Ordinamento ed organico provvisori dell'Assessorato igiene e sanità.**

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n. 4 del 28 gennaio* 1949)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Viste le leggi regionali 1° luglio 1947, 1, 2 gennaio 1948, n. 1, 25 giugno 1948, n. 21;

Visto il decreto legislativo di pari data, n. 30, recante modifiche agli organici provvisori dell'Amministrazione centrale della Regione;

Considerato che col decreto Presidenziale 10 maggio 1948, n. 47/A, venne istituito, con decorrenza dal 10 marzo 1948, l'Assessorato all'igiene e sanità, presso il quale, dalla stessa data, ha di fatto prestato servizio il personale resosi necessario per l'espletamento delle funzioni dell'Assessorato medesimo;

Considerata la improrogabile necessità ed urgenza di provvedere alla regolarizzazione della posizione amministrativa di detto personale;

Su proposta dell'Assessore per l'igiene e la sanità di concerto con l'Assessore per le finanze;

Vista la deliberazione della Giunta in data 31 ottobre 1948:

**Decreta:**

**Art. 1.**

Il decreto Presidenziale, di pari data, n. 30, recante modifiche agli organici provvisori dell'Amministrazione centrale della Regione e contenente norme per l'assunzione del personale non di ruolo e per la costituzione dei Gabinetti della Presidenza della Regione e degli Assessorati, per la parte riflettente il personale dell'Assessorato all'igiene e alla sanità, ha effetto, in via di sanatoria, dal 10 marzo 1948.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato all'Assemlea regionale, per la ratifica ai termini e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della legge regionale in data 1° luglio 1947, n. 1.

**Art. 3.**

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 31 ottobre 1948

**ALESSI**

RESTIVO

*Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo Atti del Governo Palermo,* 20 *gennaio* 1949, *registro n.* 1, *foglio numero* 43. — MAURO.

---

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 30 ottobre 1948, n. **40.**

**Variazione della data di decorrenza delle norme relative al trattamento tributario dei redditi di categoria C-2 stabilite dal decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 892 e variazione dell'aliquota delle imposte di ricchezza mobile sui redditi della stessa categoria.**

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n. 4 del 28 gennaio* 1949)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455;

Viste le leggi regionali 1° luglio 1947, n. 1 e 25 giugno 1948, n. 21;

Considerata l'improrogabile necessità ed urgenza di estendere al territorio della Regione Siciliana le disposizioni di cui ai decreti legislativi 14 ottobre 1947, n. 1150 e 1° aprile 1948, n. 300;

Vista la deliberazione della Giunta regionale;

Su proposta dell'Assessore per le finanze:

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 ottobre 1947, n. 1150 e 1° aprile 1948, n. 300 si applicano nel territorio della Regione Siciliana con effetto rispettivamente del 1° luglio 1947 e 1° aprile 1948.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica ai termini e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge regionale in data 1° luglio 1947, n. 1.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 ottobre 1948

ALESSI

RESTIVO

*Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo Atti del Governo - Palermo, 20 gennaio 1949, registro n. 1, foglio numero 39.* — MAURO.

---

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 31 ottobre 1948, n. **41.**

**Estensione alla Regione Siciliana della proroga dei termini di prescrizione e decadenza sancita dal decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 318, per l'applicazione delle imposte dirette a carico di enti e società tassabili in base a bilancio.**

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n. 4 del 28 gennaio* 1949)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Viste le leggi della Regione 1° luglio 1947, n. 1, 2 gennaio 1948, n. 1 e 25 giugno 1948, n. 21;

Considerata l'improrogabile necessità ed urgenza di estendere alla Regione Siciliana la proroga dei termini di prescrizione e decadenza sancita dal decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 318 per l'applicazione delle imposte dirette a carico di enti e società tassabili in base a bilancio;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 31 ottobre **1948;**

Sulla proposta dell'Assessore per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

La proroga dei termini di prescrizione e decadenza per l'applicazione delle imposte dirette a carico di enti e società tassabili in base a bilancio, sancita dal decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 318, si applica, nel territorio della Regione Siciliana, nei confronti dell'Amministrazione regionale.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge della Regione in data 1° luglio 1947, n. 1.

Art. 3.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 31 ottobre 1948

ALESSI

RESTIVO

*Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo Atti del Governo - Palermo, 20 gennaio 1949, registro n. 1, foglio numero 41.* — MAURO.

---

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 31 ottobre 1948, n. 42.

**Applicazione nel territorio della Regione Siciliana del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799 e della legge 19 agosto 1948, n. 1210, recanti nuovi provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata.**

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n. 4 del 28 gennaio* 1949)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Viste le leggi della Regione 1° luglio 1947, n. 1, 2 gennaio 1948, n. 1 e 25 giugno 1948, n. 21;

Considerata l'improrogabile necessità ed urgenza di dare applicazione nel territorio della Regione Siciliana al decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799 ed alla legge 19 agosto 1948, n. 1210, recante nuovi provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 1948;

Sulla proposta dell'Assessore per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni del decreto legislativo 3 maggio 1948, numero 799 e della legge 19 agosto 1948, n. 1210, si applicano nel territorio della Regione Siciliana con effetti dalla data della loro entrata in vigore nella restante parte del territorio dello Stato.

Art. 2.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge della Regione in data 1° luglio 1947, n. 1.

Art. 3.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 31 ottobre 1948

ALESSI

RESTIVO

*Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo Atti del Governo - Palermo, 20 gennaio 1949, registro n. 1, foglio n. 42.* — MAURO.

---

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 31 ottobre 1948, n. 43.

**Applicazione nel territorio della Regione Siciliana del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 771, recante modificazioni al testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette.**

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n. 4 del 28 gennaio* 1949)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Viste le leggi della Regione 1° luglio 1947, n. 1, 2 gennaio 1948, n. 1 e 25 giugno 1948, n. 21;

Considerata la improrogabile necessità ed urgenza di dare applicazione nel territorio della Regione Siciliana al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 771, recante modificazioni al testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 31 ottobre 1948;

Sulla proposta dell'Assessore per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 771, si applicano nel territorio della Regione Siciliana con decorrenza dal 9 luglio 1948.

Art. 2.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale, per la ratifica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge della Regione in data 1° luglio 1947, n. 1.

Art. 3.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 31 ottobre 1948

ALESSI

RESTIVO

*Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo Atti del Governo - Palermo, 20 gennaio 1949, registro n. 1, foglio n. 40.* — MAURO.

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 31 ottobre 1948, n. 44.

**Applicazione nel territorio della Regione Siciliana del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1058, recante nuove norme in materia di tasse di circolazione sugli autoveicoli.**

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n. 4 del 28 gennaio 1949*)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto l'art. 36 dello Statuto della Regione Siciliana;

Viste le leggi della Regione 1° luglio 1947, n. 1, 2 gennaio 1948, n. 1 e 25 giugno 1948, n. 21;

Considerata l'improrogabile necessità ed urgenza di dare applicazione nel territorio della Regione Siciliana al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1058, recante nuove norme in materia di tasse di circolazione sugli autoveicoli;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 31 ottobre 1948;

Su proposta dell'Assessore per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1058, si applicano nel territorio della Regione Siciliana con effetti dalla data della loro entrata in vigore nella restante parte del territorio della Repubblica.

Art. 2.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge della Regione in data 1° luglio 1947, n. 1.

Art. 3.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 31 ottobre 1948.

ALESSI

RESTIVO

*Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo Atti del Governo Palermo, 22 gennaio 1949, registro n. 1, foglio n. 44.* — MAURO.

---

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 31 ottobre 1948, n. 45.

**Applicazione nel territorio della Regione Siciliana dei decreti legislativi 15 aprile 1947, n. 458 e 3 maggio 1948, n. 768, recanti aumenti delle sopratasse venatorie e delle tasse erariali sulle riserve aperte di caccia.**

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n. 5 del 4 febbraio 1949*)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione Siciliana

Viste le leggi della Regione 1° luglio 1947, n. 1, 2 gennaio 1948, n. 1 e 25 giugno 1948, n. 21;

Considerata l'improrogabile necessità ed urgenza di dare applicazione nel territorio della Regione Siciliana ai decreti legislativi 15 aprile 1947, n. 458 e 3 maggio 1948, n. 768, recanti aumenti delle sopratasse venatorie e delle tasse ettariali sulle riserve aperte di caccia;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 31 ottobre 1948;

Su proposta dell'Assessore per le finanze, di concerto con l'Assessore per l'agricoltura e foreste;

Decreta:

Art. 1.

L'aumento delle sopratasse venatorie previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 aprile 1947, n. 458 e gli aumenti della tassa ettariale sulle riserve aperte di caccia e della sopratassa per le tabelle indicanti il divieto di caccia, previsti dal decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 768, si applicano nel territorio della Regione Siciliana con effetti dalla data della loro entrata in vigore nella restante parte del territorio dello Stato.

Art. 2.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge della Regione 1° luglio 1947, n. 1.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 31 ottobre 1948.

ALESSI

RESTIVO — LA LOGGIA

*Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo Atti del Governo Palermo, 29 gennaio 1949, registro n. 1, foglio n. 49.* — MAURO.

---

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 31 ottobre 1948, n. 46.

**Applicazione nel territorio della Regione Siciliana dei decreti Ministeriali 23 dicembre 1947 e 4 ottobre 1948, recanti speciali modalità di pagamento dell'imposta generale sull'entrata fino al 31 dicembre 1948.**

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n. 5 del 4 febbraio 1949*).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Viste le leggi della Regione 1° luglio 1947, n. 1, 2 gennaio 1948, n. 1 e 25 giugno 1948, n. 21;

Considerata l'improrogabile necessità ed urgenza di dare applicazione nel territorio della Regione Siciliana ai decreti Ministeriali 23 dicembre 1947 e 4 ottobre 1948 recanti speciali modalità di pagamento dell'imposta generale sull'entrata valevoli fino al 31 dicembre 1948;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 31 ottobre 1948;

Sulla proposta dell'Assessore per le finanze:

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni di cui al decreto del Ministro per le finanze del 23 dicembre 1947, pubblicato nel supplemento straordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 31 dicembre 1947, si applicano nel territorio della Regione Siciliana con decorrenza dal 1° gennaio 1948 e fino al 31 dicembre 1948.

Art. 2.

Le disposizioni di cui al decreto del Ministro per le finanze del 4 ottobre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 19 ottobre 1948, si applicano nel territorio della Regione Siciliana con decorrenza dal 19 ottobre 1948 e fino al 31 dicembre 1948.

Art. 3.

Il presente decreto legislativo sarà presentato alla Assemblea regionale per la ratifica, a termini e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge regionale 1° luglio 1947, n. 1.

Art. 4.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 31 ottobre 1948.

ALESSI RESTIVO

*Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo Atti del Governo – Palermo, 29 gennaio 1949, registro n. 1, foglio n. 48.* — MAURO.

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 17 febbraio 1949, n. 1.

**Istituzione di 500 corsi di Scuole popolari per l'anno scolastico 1948-49.**

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n.* 9 *del* 26 *febbraio* 1949).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4;
Considerata l'opportunità di provvedere con urgenza, in rapporto alle esigenze della pubblica istruzione nella Regione, alla istituzione di nuovi corsi per scuole popolari;
Sulla proposta dell'Assessore della pubblica istruzione, di concerto con l'Assessore delle finanze;
Su conforme parere delle Commissioni dell'Assemblea regionale per la pubblica istruzione e per le finanze;
Viste le deliberazioni della Giunta regionale del 3 e del 12 febbraio 1949;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno scolastico 1948-49 sono istituite nella Regione Siciliana, a carico dello stato di previsione della spesa dello esercizio finanziario 1948-49, n. 500 corsi di scuole popolari, in aggiunta a quelli che il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato, in esecuzione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1599, e dei tipi previsti nel predetto decreto.

Art. 2.

La ripartizione dei suddetti corsi nelle varie provincie è disposta dall'Assessore alla pubblica istruzione, tenute presenti le esigenze e le condizioni delle popolazioni.

Art. 3.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica ai termini e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge 26 gennaio 1949, n. 4.

Art. 5.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 17 febbraio 1949.

RESTIVO

ROMANO — LA LOGGIA

*Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo Atti del Governo Palermo,* 24 *febbraio* 1949, *registro n.* 1, *foglio n.* 51. — MAURO.

---

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 17 febbraio 1949, n. 2.

**Refezione scolastica per l'anno 1948-49.**

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n.* 9 *del* 26 *febbraio* 1949).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4;
Considerata la opportunità di provvedere con urgenza, in rapporto alle esigenze della popolazione scolastica della Regione, ad apposito stanziamento per la refezione scolastica;
Sulla proposta dell'Assessore per la pubblica istruzione, di concerto con l'Assessore per le finanze;
Su conforme parere delle Commissioni dell'Assemblea regionale per la pubblica istruzione e per le finanze;
Viste le deliberazioni della Giunta regionale del 3 e del 12 febbraio 1949;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, a carico del bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1948-49, la spesa di L. 90.000.000 per provvedere alla attrezzatura necessaria per la refezione scolastica ed alla confezione della refezione medesima, relativamente all'anno scolastico 1948-49.

Art. 2.

Per il raggiungimento dei fini di cui all'articolo precedente, l'Assessore della pubblica istruzione è autorizzato ad utilizzare anche i residui dello stanziamento disposto con legge regionale 6 giugno 1948, n. 10.

Art. 3.

L'Assessore della pubblica istruzione cura l'equa distribuzione della somma stanziata in rapporto alla popolazione scolastica, ed esercita il controllo delle spese eseguite.

Art. 4.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica ai termini e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge 26 gennaio 1949, n. 4.

Art. 6.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dall'inizio dell'anno scolastico 1948-49.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 17 febbraio 1949.

RESTIVO

ROMANO — LA LOGGIA

*Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo Atti del Governo Palermo,* 24 *febbraio* 1949, *registro n.* 1, *foglio n.* 50. — MAURO.

---

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 4 marzo 1949, n. 3.

**Autorizzazione della spesa di L. 100 milioni per la riattivazione, completamento e costruzione di abbeveratoi pubblici in Sicilia.**

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n.* 12 *dell'*11 *marzo* 1949).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4;
Ritenuta la necessità ed urgenza di un intervento per la riattivazione, completamento e costruzione di abbeveratoi pubblici nel territorio della Regione;
Sulla proposta dell'Assessore per l'agricoltura e foreste, di concerto con quello per le finanze;
Viste le deliberazioni della Giunta regionale del 12 e 26 febbraio 1949;
Su conforme parere delle Commissioni legislative della Assemblea regionale per l'agricoltura e l'alimentazione e per la finanza e patrimonio;

Decreta:

Art. 1

L'Assessore dell'Agricoltura e delle foreste è autorizzato a provvedere alla riattivazione, completamento e costruzione di abbeveratoi pubblici.

Art. 2.

Alla progettazione ed alla esecuzione degli abbeveratoi di cui al precedente articolo e relative opere accessorie provvede, per concessione della Regione, l'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano.

Art. 3.

La manutenzione degli abbeveratoi riattivati, completati o costruiti a norma del presente decreto, nonchè di quelli già costruiti a norma della legge 24 marzo 1942, n. 552, è a carico delle Amministrazioni comunali per territorio.

Art. 4.

La costruzione degli abbeveratoi pubblici di cui al presente decreto e delle opere accessorie è a totale carico della Regione.

A tal fine sarà inscritta nel bilancio della Regione la somma complessiva di L. 100 milioni di cui L. 40 milioni nell'esercizio finanziario 1948-49, utilizzando una quota del fondo « iniziative » inscritto nella rubrica dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio predetto e L. 60 milioni nell'esercizio 1949-50.

L'Assessore delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle conseguenti variazioni di bilancio

Art. 5.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica, nei termini e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4.

Art. 6.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana, ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 4 marzo 1949.

RESTIVO

MILAZZO – LA LOGGIA

*Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo Atti del Governo Palermo, 9 marzo 1949, registro n. 1, foglio n.* 54 — MAURO.

---

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 4 marzo 1949, n. 4.

**Modifica dei limiti massimi della tassa comunale di escavazione sulla pietra pomice nell'isola di Lipari.**

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n.* 12 *dell'*11 *marzo* 1949).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4;

Considerata l'opportunità di provvedere con urgenza alla modifica dei limiti massimi della tassa comunale di escavazione sulla pietra pomice nell'isola di Lipari;

Sulla proposta dell'Assessore all'industria ed al commercio, di concerto con l'Assessore alle finanze;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale in data 12 e 25 febbraio 1949;

Su conforme parere delle Commissioni legislative dell'Assemblea regionale per l'industria e commercio e per la finanza ed il patrimonio;

Decreta:

Art. 1.

I limiti massimi della tassa comunale di escavazione, cui all'art. 1 del dec eto legislativo del Capo p ovviso io dello Stato 18 dicembre 1946, n. 674, che il comune di Lipari ha facoltà di riscuotere sulla pietra pomice che si estrae dalle cave situate in quell'Isola, sono elevati:

*a*) da L. 30 a L. 90 al quintale per la pomice bastardoni;
*b*) da L. 14 a L. 42 al quintale per il pezzame e lapillo;
*c*) da L. 11 a L. 33 al quintale per la pomice macinata;
*d*) da L. 8 a L. 24 al quintale per l'alessandrina.

Art. 2.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica ai termini e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4.

Art. 3.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo sservare come legge della Regione.

Palermo, 4 marzo 1949.

RESTIVO

BORSELLINO CASTELLANA – LA LOGGIA

*Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo Atti del Governo Palermo, 9 marzo 1949, registro n. 1, foglio n* 52. — MAURO.

---

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 4 marzo 1949, n. 5.

**Modifiche alla legge regionale 22 marzo 1948, n. 3, recante provvedimenti concernenti l'A.S.T.**

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n.* 12 *dell'*11 *marzo* 1949).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4;

Considerata la necessità di provvedere con urgenza alla modifica dell'art. 5 della legge regionale 22 marzo 1948, n. 3;

Su proposta dell'Assessore per le finanze;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale del 12 e 25 febbraio 1949;

Su conforme parere delle Commissioni legislative dell'Assemblea regionale per i lavori pubblici, comunicazioni, rasporti e turismo e per le finanze ed il patrimonio;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 5 della legge regionale 22 marzo 1948, n. 3, è aggiunto il seguente comma:

« Ove anche quest'ultimo esperimento sia riuscito infruttuoso, si procederà alla vendita del lotto a trattative private in base a prezzi inferiori a quelli determinati ai sensi del precedente art. 3 che verranno stabiliti volta per volta dalla Commissione amministrativa su parere della Commissione tecnica ».

Art. 2.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica nei termini e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4.

Art. 3.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 4 marzo 1949.

RESTIVO

LA LOGGIA

*Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo Atti del Governo Palermo, 9 marzo 1949, registro n. 1, foglio n.* 53. — MAURO.

DECRETO PRESIDENZIALE 20 febbraio 1949, n. 6.

**Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge regionale 18 gennaio 1949, n. 1, istitutiva dell'Ente siciliano per le case ai lavoratori.**

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n.* 12 *dell'*11 *marzo* 1949).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Visto l'art. 17 della legge regionale 18 gennaio 1949, n. 1, concernente l'istituzione dell'Ente siciliano per le case ai lavoratori;
Sentito il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana;
Sentita la Giunta regionale;

Decreta:

*Articolo unico*

È approvato il regolamento per l'esecuzione della legge regionale 18 gennaio 1949, n. 1, istitutiva dell'Ente siciliano per le case ai lavoratori, nel testo annesso al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 20 febbraio 1949.

RESTIVO

FRANCO LA LOGGIA

*Registrato alla Corte dei conti. Ufficio controllo Atti del Governo Palermo,* 11 *marzo* 1949, *registro n.* 1, *foglio n.* 55. — MAURO.

ALLEGATO

**Regolamento per l'esecuzione della legge regionale 18 gennaio 1949, n. 1, istitutiva dell'Ente siciliano per le case ai lavoratori.**

CAPO I

*Lavoratori ammessi a godere degli alloggi dell'Ente*

Art. 1.

Sono lavoratori manuali agli effetti dell'art. 3 della legge regionale 18 gennaio 1949, n. 1, coloro che prestano abitualmente opera manuale subordinata con salario in denaro o in natura, anche se corrisposto sotto la forma di partecipazione agli utili.

Il salario medio è determinato per ogni provincia sulla base dei dati forniti dal competente ufficio provinciale del lavoro.

Le variazioni del salario medio, o gli aumenti di retribuzione conseguiti dai singoli lavoratori, concessionari di alloggi, non hanno effetto sulle assegnazioni già avvenute.

CAPO II

*Formazione del piano di massima*

Art. 2.

I comuni che aspirano alla costruzione nel loro territorio di alloggi per i lavoratori, debbono fare pervenire all'Ente, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, e previa regolare deliberazione, una istanza nella quale sia specificato e documentato:

1) il numero dei lavoratori manuali residenti nel comune, secondo il registro anagrafico, appartenenti alle categorie considerate dalla legge e dal presente regolamento;

2) il fabbisogno di vani in relazione al numero dei lavoratori;

3) l'offerta del terreno edificabile di proprietà comunale o l'indicazione delle aree da espropriarsi a spese del comune, ai sensi dell'art. 4 della legge;

4) gli eventuali contributi offerti dal comune stesso o da enti pubblici o da privati;

5) se il comune abbia un ufficio tecnico, o se comunque possa provvedere alla progettazione ed alla direzione dei lavori e se sia in grado di provvedere direttamente alla gestione degli alloggi.

Art. 3.

La facoltà, prevista nell'articolo precedente, può essere esercitata, altresì, dagli enti e dalle imprese dalle quali dipendano almeno cento lavoratori, di cui il trenta per cento rientri nelle categorie previste dalla legge. L'istanza deve essere accompagnata dall'offerta dell'area.

I lavoratori dipendenti dall'Ente o dall'impresa hanno la preferenza nelle assegnazioni degli alloggi costruiti in base a tali offerte e contributi, salvi sempre i requisiti stabiliti dall'art 3 della legge e dall'art. 1 del regolamento, ed osservati, nella ripartizione fra loro, i criteri preferenziali dell'art. 15.

Art. 4.

In base alle istanze ed alle offerte dei comuni e degli enti ed imprese, e previ gli opportuni accertamenti, l'Ente predispone il piano di massima che dev'essere deliberato dal Consiglio di amministrazione e successivamente sottoposto all'approvazione della Giunta regionale.

Il piano di massima riguarda le costruzioni da eseguirsi in tutta la Regione, entro limiti di tempo determinati.

Al piano di massima sono allegati i progetti approvati dall'ufficio tecnico dell'Ente.

Il piano approvato dalla Giunta regionale è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana, per gli effetti previsti dall'art. 4, ultimo comma della legge.

Art. 5.

Con l'osservanza delle medesime norme, potranno essere predisposti successivamente ulteriori piani.

In tal caso il presidente dell'Ente stabilisce il termine per la presentazione delle istanze previste dagli articoli 2 e 3.

Art. 6.

Dopo l'approvazione del piano di massima, i comuni inclusi nel piano provocano le procedure di occupazione di urgenza e di espropriazione, ai sensi dell'art. 4 della legge.

I comuni, che non provvedano agli adempimenti richiesti nel termine fissato dal piano di massima, possono essere esclusi dal piano, con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 7.

Possono altresì essere esclusi dal piano, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, i comuni, gli enti o le imprese che, nei termini stabiliti dal piano di massima, non adempiano alle altre obbligazioni assunte verso l'Ente.

Art. 8.

A seguito della pronuncia di esclusione, il Consiglio di amministrazione potrà formare eventuali piani suppletivi, includendovi comuni, enti o imprese che abbiano presentato istanza nel termine stabilito dagli articoli 2 e 3 e che siano rimasti esclusi, in tutto o in parte, nella formazione del piano di massima.

Ai piani suppletivi si applicano le norme riguardanti il piano di massima.

Art. 9.

In attesa della formazione del piano di massima il Consiglio di amministrazione dell'Ente, nei limiti di un terzo dell'importo presuntivo della somma stanziata per l'anno in corso, può deliberare l'inizio delle costruzioni.

Le deliberazioni, con allegati i progetti tecnici, sono sottoposte alla approvazione della Giunta regionale e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione, per gli effetti dell'art. 4 della legge.

I comuni, gli enti e le imprese, che non adempiano agli impegni assunti verso l'Ente, incorrono nelle sanzioni previste dagli articoli 6 e 7.

CAPO III

*Concessioni di alloggi in locazione*

Art. 10.

Gli alloggi costruiti dall'Ente sono gestiti dai comuni, o dagli istituti autonomi per le case popolari, in base ad apposite convenzioni.

L'Ente può eseguire ispezioni per accertare la regolarità della gestione, e, nel caso di grave irregolarità, può provvedere a mezzo di propri commissari al compimento degli atti necessari nell'interesse dell'Ente.

Art. 11.

Gli alloggi sono concessi ai lavoratori, appartenenti alle categorie previste dall'art. 1 del presente regolamento, in base ad un disciplinare, di tipo unico, deliberato dal Consiglio di amministrazione.

Il disciplinare dovrà contenere le norme per l'uso dell'alloggio, per il pagamento e la rateazione del canone, per l'addebito delle riparazioni ordinarie e straordinarie, nonchè le norme relative alla decadenza dalla concessione. Dovrà essere sottoscritto dal concessionario, e, qualora questi sia analfabeta, da due testimoni, che certifichino che il concessionario ha preso cognizione degli obblighi assunti.

Art. 12.

I canoni di concessione saranno stabiliti, per ogni comune dal Consiglio di amministrazione dell'Ente, tenuto conto per ciascun alloggio, della rispettiva quota di interessi sul capitale investito, della quota proporzionale per manutenzione e spese generali e di quella occorrente alla costituzione di un fondo di garanzia per le eventuali svalutazioni ed altri oneri imprevisti.

In ogni caso, ad eccezione di quelli della Regione, i contributi conferiti all'Ente a titolo gratuito con destinazione specifica alla costruzione di alloggi in un comune determinato, importano una proporzionale riduzione della quota d'interessi.

A tal fine potranno essere predisposte speciali convenzioni.

Per le case costruite in località, tempi e a costi diversi, i canoni suddetti possono essere perequati qualora lo richiedano particolari circostanze.

Art. 13.

I lavoratori che aspirano ad ottenere un alloggio debbono presentare domanda al sindaco del comune di residenza entro il giorno che sarà stabilito dal sindaco, mediante pubblico manifesto.

Le domande sono annotate in apposito registro secondo l'ordine di presentazione, e debbono essere corredate dello stato di famiglia, dei certificati dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette, ai sensi dell'art. 1, e del certificato penale del richiedente. Esse debbono altresì contenere, sotto la personale responsabilità del richiedente, la dichiarazione dell'attività lavorativa da questi svolta, con l'indicazione del datore di lavoro alle cui dipendenze egli presta la sua opera e del salario percepito. La qualità di disoccupato deve essere provata con certificato dell'ufficio competente. Alla domanda possono essere allegati i documenti che il richiedente potrà ritenere opportuni, al fine di ottenere la preferenza nell'assegnazione.

Il possesso dei requisiti di legge deve sussistere, tanto nel momento della presentazione della domanda, quanto in quello dell'assegnazione.

Art. 14.

In ogni comune ove esistano alloggi dell'Ente, il presidente dell'Ente nomina una commissione per l'assegnazione presieduta dal pretore, e composta da un membro designato dalla Giunta municipale, e da un rappresentante dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Il segretario comunale funziona da segretario della commissione.

La commissione può assumere d'ufficio tutte le informazioni necessarie ai fini della decisione sulle domande.

Delle deliberazioni della commissione si forma verbale sottoscritto dal presidente, dai membri e dal segretario.

Art. 15.

Nell'assegnazione degli alloggi la commissione dovrà rispettare la seguente graduatoria:

*a*) mutilati ed invalidi di guerra e del lavoro;

*b*) decorati al valor militare;

*c*) coloro che hanno maggior numero di familiari a carico;

accordando fra gli appartenenti a ciascuna delle suddette categorie la preferenza:

1) a coloro che si trovano in più disagiate condizioni economiche;

2) a coloro che, risiedendo da maggior tempo nel comune, siano privi di adeguata abitazione.

A parità di condizioni, fra gli appartenenti alla categoria *c*), sarà accordata la preferenza, nell'ordine seguente:

1) agli insigniti di croce di guerra;

2) agli ex combattenti ed agli ex partigiani;

3) alle vedove ed agli orfani di guerra;

4) ai profughi d'Africa e della Venezia Giulia.

Le qualifiche che danno diritto a preferenza devono essere dimostrate con i documenti ufficiali prescritti dalle leggi dello Stato.

Non hanno diritto alla concessione coloro che per delitto non colposo abbiano riportato condanne superiori a tre mesi di reclusione.

Art. 16.

Le assegnazioni deliberate dalla commissione, con l'indicazione dei titoli preferenziali, sono pubblicate all'albo del comune per dieci giorni continui.

Nei cinque giorni successivi, i lavoratori, che hanno presentato domanda, possono proporre opposizione alla commissione per il solo motivo di difetto di requisiti o di errore nella valutazione di titoli preferenziali. Le opposizioni debbono essere decise, con deliberazione succintamente motivata, entro i quindici giorni successivi. La deliberazione è comunicata dal segretario, per estratto, all'apponente in forma amministrativa.

Decise le opposizioni, la commissione forma l'elenco definitivo delle assegnazioni.

Art. 17.

Le assegnazioni definitive deliberate dalla commissione sono sottoposte, nei cinque giorni successivi, al visto di approvazione del presidente dell'Ente.

Nel caso di irregolarità nel procedimento delle assegnazioni, il presidente dell'Ente, sospesa, ove lo creda, l'efficacia delle assegnazioni, propone al Presidente della Regione l'annullamento degli atti della commissione. Il Presidente della Regione provvede su parere del Consiglio di giustizia amministrativa. In questo caso le assegnazioni sono fatte direttamente dal Consiglio di amministrazione dell'Ente.

Art. 18.

Formato l'elenco definitivo degli assegnatari e reso esecutivo dal visto del presidente dell'Ente, il segretario della commissione lo comunica nei tre giorni successivi al sindaco del comune e all'Istituto autonomo per le case popolari nel caso che a quest'ultimo sia affidata la gestione degli alloggi; nello stesso termine, invita, per mezzo di avviso notificato dal messo comunale, il lavoratore assegnatario a sottoscrivere, entro dieci giorni dalla notificazione, il disciplinare previsto dall'art. 11. Trascorso il suddetto termine, senza che l'assegnatario abbia sottoscritto il disciplinare, il segretario della commissione dovrà inviare al medesimo un secondo ed ultimo invito a presentarsi entro 5 giorni, decorrenti dall'avvenuta notifica, per sottoscrivere il disciplinare, con espressa comminatoria di decadenza dall'assegnazione.

La decadenza verrà dichiarata dal presidente dell'Ente.

Nei dieci giorni successivi alla pronunzia della decadenza, gli alloggi rimasti disponibili sono assegnati con la procedura fissata dagli articoli 13 e seguenti fra i lavoratori le cui domande non hanno potuto trovare accoglimento.

Art. 19.

Si decade dall'assegnazione dell'alloggio:

*a*) per morosità nel pagamento del canone.

A tal fine, il sindaco, o l'Istituto autonomo per le case popolari, dovranno inviare all'Ente l'elenco dei concessionari inadempienti, non oltre i 10 giorni dalla scadenza dei pagamenti;

*b*) nel caso in cui il concessionario non occupi l'alloggio o lo subaffitti, in tutto o in parte, o ne faccia oggetto di speculazione;

*c*) nel caso in cui il concessionario si serva dell'alloggio ad uso diverso di abitazione. È ammesso tuttavia l'esercizio delle piccole industrie che si sogliono esercitare nell'ambito familiare senza detrimento per l'igiene e senza disturbo per i vicini;

*d*) per grave inosservanza delle norme igieniche;

*e*) per ragioni di moralità e di ordine pubblico;

*f*) per condanna, per delitto non colposo, alla pena della reclusione per più di tre mesi.

I sindaci e gli istituti autonomi per le case popolari eserciteranno a tal fine l'opportuna sorveglianza, riferendo alla presidenza dell'Ente, la quale potrà, a sua volta, disporre visite ispettive.

Art. 20.

La decadenza prevista nell'articolo precedente è pronunziata dal presidente dell'Ente, con provvedimento definitivo, da notificarsi all'interessato a mezzo del messo comunale.

Nelle ipotesi previste alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) dell'articolo precedente, la dichiarazione di decadenza è preceduta da diffida, da notificarsi all'interessato a mezzo del messo comunale.

L'ordinanza di decadenza si esegue in via amministrativa.

L'Ente potrà richiedere all'uopo l'intervento della forza pubblica.

Art. 21.

Nel caso di decesso del lavoratore, in pendenza della concessione, la concessione stessa viene trasferita alla vedova non separata legalmente per sua colpa, ovvero ai figli minori che continuano a convivere nel medesimo alloggio.

La vedova decade dalla concessione nel caso di nuove nozze, a meno che non contragga matrimonio con un lavoratore ammesso ai benefici della legge, nel qual caso la concessione è confermata.

Gli orfani dei lavoratori decadono dalla concessione alla prima scadenza della concessione successiva al compimento della maggiore età, sempre che essi non appartengano alla categoria prevista negli articoli 3 della legge ed 1 del regolamento, nel qual caso la concessione viene trasferita al loro nome.

Art. 22.

La concessione dell'alloggio in locazione è strettamente personale e non è trasferibile con atti tra vivi o a causa di morte.

Il trasferimento, quando non dia luogo alle sanzioni di decadenza previste dall'art. 19, equivale a rinuncia.

CAPO IV

*Concessioni con patto di futura vendita a pagamento rateale riscatto di alloggi concessi in locazione*

Art. 23.

Nei comuni nei quali, in base agli accertamenti eseguiti, ed alle previsioni del piano di massima, sussistano condizioni idonee, uno o più immobili potranno essere destinati dal Consiglio di amministrazione a concessione con patto di futura vendita a pagamento rateale.

Il prezzo, da corrispondersi ratealmente in un periodo non superiore ai venticinque anni, è fissato dallo stesso Consiglio di amministrazione.

I contributi comunque versati all'Ente a titolo gratuito con destinazione specifica alla costruzione di alloggi da vendersi ratealmente ai lavoratori previsti dall'art. 1, saranno detratti dal prezzo di vendita degli immobili stessi.

A tal fine, potranno essere predisposte speciali convenzioni.

Fino al totale pagamento del prezzo, la proprietà dell'alloggio rimane all'Ente.

Art. 24.

L'Ente potrà concludere con enti pubblici e aziende private, istituti di credito o imprese di assicurazioni, speciali convenzioni, per la concessione di mutui, ai lavoratori stessi, allo scopo di facilitare l'acquisto dell'alloggio in proprietà, con garenzia reale accordata dall'Ente sugli alloggi

Art. 25.

La concessione degli alloggi con patto di futura vendita a pagamento rateale ha luogo col medesimo procedimento previsto per la concessione in locazione.

I lavoratori possono concorrere contemporaneamente alla concessione in locazione ed alla concessione con patto di futura vendita a pagamento rateale, ma possono ottenere una sola concessione.

La concessione di alloggio con patto di futura vendita a pagamento rateale determina la decadenza della concessione in locazione precedentemente ottenuta.

Art. 26.

La decadenza dalla concessione dell'alloggio con patto di futura vendita a pagamento rateale, si verifica nei casi previsti dall'art. 19. Alla dichiarazione relativa si applicano le norme dell'art. 20.

La decadenza dà diritto al rimborso della sola quota ammortizzata.

Art. 27.

La concessione dell'alloggio con patto di futura vendita a pagamento rateale è strettamente personale e non cedibile.

La cessione equivale a rinunzia.

Nel caso di morte del concessionario prima del completo pagamento, il diritto si trasmette agli eredi, con preferenza a quelli che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 3 della legge ed 1 del regolamento.

Gli eredi, che intendono subentrare nella concessione, debbono entro sei mesi dal decesso del concessionario, presentare domanda, corredata della denuncia di successione e dei documenti previsti dall'art. 13, al presidente dell'Ente.

Sulla domanda va inteso il parere della commissione prevista dall'art. 14. La decisione del presidente dell'Ente è definitiva.

Se nessuno degli eredi chiede di subentrare nella concessione, l'Ente provvede al rimborso a loro favore della quota ammortizzata.

Art. 28.

Gli alloggi, destinati alla vendita rateale, che siano disponibili per decadenza o rinuncia, formano oggetto di nuova assegnazione.

Se essi non siano richiesti da alcuno, il presidente dell'Ente può disporre che siano concessi in locazione.

La concessione in locazione è revocata, se, successivamente, sia presentata domanda di concessione con patto di futura vendita a pagamento rateale. Tuttavia il titolare della concessione in locazione, che, nei trenta giorni successivi alla notificazione della revoca, dichiari di voler ottenere la concessione con patto di futura vendita a pagamento rateale, ha diritto alla preferenza.

In ogni caso, il concessionario colpito dalla revoca ai sensi del comma precedente, ha diritto alla preferenza nelle concessioni di nuovi alloggi.

Art. 29.

I concessionari con patto di futura vendita a pagamento rateale possono riscattare la proprietà dell'alloggio dopo dieci anni mediante il versamento del prezzo — dedotta la quota ammortizzata — secondo le modalità e nei limiti stabiliti dall'apposito piano approvato dal Consiglio di amministrazione.

Art. 30.

Al momento del pagamento del prezzo di riscatto o dell'ultima rata, l'alloggio è trasferito in proprietà al lavoratore, e viene stipulato il relativo atto di vendita.

Qualora vi siano enti mutuanti, nell'atto di vendita debbono intervenire i rappresentanti di essi.

Art. 31.

L'acquisto in proprietà degli alloggi concessi in locazione, può essere autorizzato soltanto nel caso in cui esso sia richiesto da tutti i concessionari degli alloggi del medesimo immobile.

Il prezzo e la relativa rateazione sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione, con l'applicazione delle disposizioni degli articoli precedenti.

Art. 32.

Gli atti di trasferimento, nel caso di riscatto ai sensi dell'art. 29, debbono contenere la clausola che, qualora il lavoratore intenda alienare a qualsiasi titolo l'alloggio, l'Ente possa esercitare il diritto di prelazione, mediante l'offerta del rimborso delle sole quote di ammortamento versate.

Il termine di efficacia della detta clausola sarà stabilito, nell'atto di trasferimento, in misura pari al tempo che sarebbe stato ancora necessario per il totale pagamento del prezzo, qualora non si fosse dato luogo al riscatto.

Art. 33.

I regolamenti di condominio sono formati, secondo uno schema unico, dal Consiglio di amministrazione, e sono accettati dai compratori, al momento della stipula dell'atto di trasferimento.

Nei regolamenti di condominio è stabilito il divieto di dare in locazione l'alloggio a persone diverse da quelle considerate dall'art. 3 della legge ed 1 del regolamento.

Le modificazioni dei regolamenti di condominio debbono essere approvate dal Consiglio di amministrazione dell'Ente.

Gli enti che hanno la gestione degli immobili riferiranno all'Ente sulle eventuali infrazioni.

L'Ente potrà disporre visite ispettive.

CAPO V

*Del Consiglio di amministrazione dell'Ente*

Art. 34.

Il Consiglio di amministrazione delibera:

1) sulle proposte di modifica dello statuto;

2) sulle convenzioni con gli enti finanziatori, e sulle accettazioni di contributi a titolo gratuito, lasciti e donazioni;

3) sulla formazione dei piani di massima e sui progetti tecnici;

4) sugli schemi dei disciplinari per le concessioni in locazione e con patto di futura vendita a pagamento rateale;

5) sugli schemi di contratti di alienazione;

6) sui piani di ammortamento e sulla determinazione dei canoni di locazione e dei prezzi di vendita;

7) sui regolamenti di condominio;

8) sui bilanci e rendiconti;

9) sulla relazione annuale del presidente dell'Ente al Presidente della Regione;

10) sulla assunzione e sul licenziamento del personale;

11) sulle convenzioni coi comuni e con gli istituti autonomi per le case popolari, relative alla gestione degli immobili dell'Ente;

12) sulla emissione di obbligazioni e sui relativi piani di ammortamento, ai sensi dell'art. 11 della legge;

13) sulle liti attive e passive;

14) su tutti gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, o che abbiano una particolare importanza per la via dell'Ente;

15) sulle altre materie stabilite dal regolamento e dallo statuto.

I verbali originali sono inseriti in ordine cronologico in apposito registro, i cui fogli sono numerati e firmati, prima dell'uso, dal presidente, e che viene tenuto a cura e sotto la responsabilità del segretario.

Art. 35.

Il Consiglio di amministrazione può eleggere nel proprio seno un comitato permanente. Le norme per il funzionamento di esso e per la durata in carica dei suoi membri, saranno stabilite dallo statuto.

Art. 36.

Le funzioni di presidente, vice presidente e membro del Consiglio di amministrazione sono gratuite.

Il Consiglio di amministrazione potrà tuttavia attribuire al presidente, al vice presidente e agli altri membri del Consiglio gettoni di presenza e le eventuali indennità di trasferta.

Art. 37.

Il Collegio dei sindaci ha le attribuzioni conferite ai sindaci dalle norme vigenti sulle società per azioni.

CAPO VI

*Dei contratti*

Art. 38.

I progetti tecnici sono approvati dal Consiglio di amministrazione, e sottoposti al visto dell'Assessore dei lavori pubblici, il quale vi provvede previo esame del Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche.

L'importo dei progetti deve comprendere anche una quota percentuale a favore dell'Ente per spese di progettazione, direzione e assistenza, non superiore al 2 % sull'importo medesimo, al lordo degli eventuali ribassi d'asta. La misura di tale percentuale viene fissata, per ogni singolo progetto, dall'Assessore regionale ai lavori pubblici tenuto conto delle località nelle quali i lavori debbono eseguirsi, delle difficoltà di accesso, di collegamento, ecc.

I contratti relativi alla esecuzione dei lavori sono stipulati in conformità delle vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilità generale dello Stato, in quanto compatibili.

Le funzioni di ufficiale rogante sono esercitate dal capo dei servizi amministrativi.

Art. 39.

Sono sottoposti all'approvazione dell'Assessore dei lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio di giustizia amministrativa:

*a*) i progetti di contratti da stipularsi per pubblici incanti, di valore superiore a dieci milioni di lire;

*b*) i progetti di contratti da stipularsi a licitazione privata e per appalto concorso, di valore superiore a cinque milioni di lire;

*c*) i progetti di contratti da stipularsi a trattativa privata di valore superiore a due milioni.

CAPO VII

*Della vigilanza governativa*

Art. 40.

Il rendiconto annuale dell'Ente è trasmesso, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, all'Assessore regionale dei lavori pubblici, che lo sottopone all'approvazione della Giunta.

L'esercizio finanziario ha inizio col primo luglio di ogni anno ed ha termine col 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 41.

Il presidente riferisce al Presidente della Regione sull'attività dell'Ente, e invia allo stesso una relazione annuale nella quale formulerà anche eventuali proposte di riforme legislative.

Art. 42.

Il Presidente della Regione, su proposta rispettivamente degli Assessori dei lavori pubblici, delle finanze e del lavoro, potrà disporre ispezioni a mezzo di propri commissari, e chiedere al Consiglio di amministrazione dati e chiarimenti relativi all'attività dell'Ente.

Il Presidente della Regione potrà altresì invitare il Consiglio di amministrazione a deliberare su determinate materie riguardanti gli interessi dell'Ente o dell'Amministrazione regionale.

Lo scioglimento del Consiglio di amministrazione può essere disposto ai sensi dell'art. 15 della legge, nel caso di persistente violazione di legge, o per insufficiente funzionamento del Consiglio stesso, che ponga in pericolo gli interessi dell'Ente.

Il relativo provvedimento è adottato dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale e sentito il parere del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana.

Art. 43.

I piani di massima, deliberati dal Consiglio di amministrazione, sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale.

La Giunta, prima di concedere l'approvazione, può rinviare il piano al Consiglio di amministrazione, motivando le ragioni del proprio dissenso, e suggerendo le opportune soluzioni.

Art. 44.

Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessorato competente, sentito il Consiglio di giustizia amministrativa, può annullare, d'ufficio o su denuncia, in qualsiasi tempo, gli atti dell'Ente viziati di incompetenza, violazione di legge o eccesso di potere.

Art. 45.

Le deliberazioni relative alle modificazioni dello statuto, debbono essere approvate con decreto del Presidente della Regione, sentiti gli Assessori ai lavori pubblici, alle finanze ed al lavoro, ed udito il parere del Consiglio di giustizia amministrativa.

CAPO VIII

*Disposizioni transitorie*

Art. 46.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente, entro il termine di tre mesi dalla sua costituzione, predisporrà il regolamento organico per il personale dell'Ente, tenendo conto delle effettive esigenze dei servizi.

Il regolamento sarà approvato con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale e su parere del Consiglio di giustizia amministrativa.

Fino a quando non verrà approvato il regolamento organico, il personale di cui si avvarrà l'Ente per il suo funzionamento iniziale, dovrà considerarsi avventizio e i relativi rapporti saranno regolati, ad ogni effetto, dalla legge sull'impiego privato.

Art. 47.

Il primo esercizio finanziario dell'Ente ha termine col 30 giugno 1950.

RESTIVO

FRANCO LA LOGGIA

---

DECRETO PRESIDENZIALE 20 febbraio 1949, n. 7.

**Approvazione dello statuto dell'Ente siciliano per le case ai lavoratori.**

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n.* 12 *dell'*11 *marzo* 1949).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto l'art. 17 della legge regionale 18 gennaio 1949, n. 1, concernente l'istituzione dell'Ente siciliano per le case ai lavoratori;

Sentito il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana;

Sentita la Giunta regionale;

Decreta:

*Articolo unico.*

È approvato lo statuto dell'Ente siciliano per le case ai lavoratori, nel testo annesso al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 20 febbraio 1949.

RESTIVO

FRANCO LA LOGGIA

*Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo Atti de Governo – Palermo,* 11 *marzo* 1949, *registro n.* 1, *foglio n.* 56. — MAURO.

ALLEGATO.

**Statuto dell'Ente siciliano per le case ai lavoratori**

Art. 1.

L'Ente siciliano per le case ai lavoratori — persona giuridica di diritto pubblico con sede in Palermo — ha lo scopo di provvedere alla costruzione nel territorio della Regione di alloggi a tipo popolare per i lavoratori, da assegnare in locazione o da destinare agli assegnatari con patto di futura vendita e di riscatto.

Art. 2.

L'Ente è disciplinato dalla legge regionale 18 gennaio 1949, n. 1, dal relativo regolamento, e dal presente statuto.

Art. 3.

Il patrimonio dell'Ente è costituito in base all'art. 8 della legge regionale 18 gennaio 1949, n. 1.

Art. 4.

Sono organi dell'Ente:

*a*) il presidente ed il vice presidente;
*b*) il Consiglio di amministrazione;
*c*) il Comitato permanente;
*d*) il Collegio dei sindaci.

I servizi amministrativi dell'Ente sono costituiti da una segreteria, da un ufficio amministrativo e da un ufficio tecnico.

Art. 5.

Il presidente presiede il Consiglio di amministrazione ed il Comitato permanente, ed ha la rappresentanza legale dell'Ente.

Esercita inoltre le attribuzioni conferitegli dal regolamento e dallo statuto.

Art. 6.

Il vice presidente sostituisce il presidente nei casi di temporanea assenza o impedimento. Esercita, inoltre, le attribuzioni delegategli dal presidente.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione esercita le funzioni stabilite dal regolamento e dal presente statuto.

È presieduto dal presidente o dal vice presidente.

Le sedute del Consiglio di amministrazione sono valide con l'intervento di cinque componenti.

Nelle deliberazioni, in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

Delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione si redige verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 8.

Il Comitato permanente è composto dal presidente, o nel caso di temporanea assenza o impedimento di questi, dal vice presidente, che lo presiede, e da due consiglieri di amministrazione, designati annualmente dal Consiglio che risiedano stabilmente in Palermo, dei quali almeno uno ingegnere.

Il Comitato permanente delibera, nei casi di assoluta urgenza, nei quali non sia possibile convocare il Consiglio di amministrazione; ma le sue deliberazioni debbono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio nella prima seduta successiva, ed in ogni caso non oltre un mese dalla deliberazione.

Delle deliberazioni del Comitato permanente si redige verbale, nelle forme stabilite per i verbali del Consiglio di amministrazione.

Il dispositivo delle deliberazioni del Comitato permanente deve essere subito comunicato dal segretario a tutti i Consiglieri di amministrazione.

Il presidente può conferire ai membri del Comitato permanente particolari attribuzioni amministrative e tecniche.

Art. 9.

Il Collegio dei sindaci esercita le funzioni proprie del Collegio sindacale delle societa per azioni, ai sensi degli articoli 2403-2407 del Codice civile.

Art. 10.

Nulla è dovuto al presidente, al vice presidente e ai componenti del Consiglio di amministrazione per l'esercizio delle loro funzioni.

Tuttavia il Consiglio di amministrazione potrà stabilire gettoni di presenza.

Art. 11

Il Consiglio di amministrazione, in base al regolamento organico previsto dall'art. 46 del regolamento delibera sulle assunzioni e sui licenziamenti del personale, predispone gli schemi dei contratti di impiego e fissa le retribuzioni.

Art. 12.

Le ispezioni sulla gestione degli alloggi dell'Ente, previste dal regolamento, sono effettuate da un membro del Consiglio di amministrazione delegato dal presidente; e la relazione ispettiva è comunicata al Consiglio di amministrazione.

RESTIVO

FRANCO - LA LOGGIA

---

DECRETO PRESIDENZIALE 5 marzo 1949, n. 8.

**Norme per l'attuazione della legge regionale 8 luglio 1948, n. 32, sulle azioni di società di nuova costituzione nella Regione.**

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n.* 12 *dell'*11 *marzo* 1949)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Considerata la necessità di provvedere alla emanazione di norme per l'attuazione della legge regionale 8 luglio 1948, n. 32, sulle azioni di società di nuova costituzione nella Regione;

Sentito il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana;

Sentita la Giunta regionale;

Decreta:

*Articolo unico.*

Sono approvate le norme per l'attuazione della legge regionale 8 luglio 1948, n. 32, sulle azioni di società di nuova costituzione nella Regione, nel testo annesso al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 5 marzo 1949.

RESTIVO

BORSELLINO CASTELLANA - LA LOGGIA

*Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo Atti del Governo Palermo,* 11 *marzo* 1949, *registro n.* 1, *foglio n.* 57. — MAURO.

---

ALLEGATO.

**Norme per l'attuazione della legge regionale 8 luglio 1948, n. 32, sulle azioni di società di nuova costituzione nella Regione.**

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge regionale 8 luglio 1948, n. 32, si intendono per società di nuova costituzione le società costituite e registrate in Sicilia posteriormente alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Costituiscono impianti industriali i complessi aziendali, comunque dotati di attrezzatura fissa nel territorio della Regione, tecnicamente organizzati per la produzione di beni o servizi o per la realizzazione di iniziative armatoriali.

Art. 2.

L'autorizzazione alla emissione di azioni al portatore è accordata su domanda in carta legale diretta all'Assessore per l'industria ed il commercio dal legale rappresentante della società, in base ad apposita deliberazione dell'organo amministrativo della stessa.

La società autorizzata non potrà procedere all'emissione di nuove azioni al portatore in aumento del capitale sociale se non previa autorizzazione per ciascun aumento, da concedersi con l'osservanza delle modalità e condizioni prescritte dalla legge e dal presente regolamento e subordinatamente al deposito di una quota parte delle azioni nella stessa percentuale stabilita dalla prima autorizzazione.

Art. 3.

La domanda di autorizzazione deve essere corredata da un progetto tecnico-finanziario delle opere e degli impianti che la società si propone di effettuare o di condurre a termine e dalle copie autentiche dell'atto costitutivo, dello statuto e della deliberazione indicata nel primo comma dell'art. 2.

Se l'autorizzazione è chiesta per l'emissione di azioni al portatore in aumento del capitale, alla domanda, indicante gli estremi dell'autorizzazione ottenuta in sede di costituzione, deve essere allegata anche la copia autentica della deliberazione della assemblea di aumento del capitale sociale.

È in facoltà dell'Assessorato di richiedere la presentazione di ogni altro documento ritenuto idoneo a meglio dimostrare l'oggetto sociale e la presenza delle altre condizioni stabilite dalla legge, con riguardo anche alle norme del presente regolamento.

Art. 4.

L'autorizzazione non è accordata se non risulti in modo non equivoco la effettiva integrale destinazione del capitale sociale originario o deliberato in aumento all'attuazione ed all'esercizio di nuovi impianti industriali in Sicilia, comprese le attività economicamente complementari necessarie a tal fine, e se l'attuazione o l'esercizio di tali impianti non costituisca l'oggetto esclusivo dell'attività sociale.

Art. 5.

Il decreto di autorizzazione stabilisce il termine entro il quale deve essere comprovata, mediante certificazione dell'istituto depositario, la avvenuta costituzione del deposito di garanzia previsto nell'art. 3 della legge.

Il deposito deve essere costituito dal legale rappresentante della società, autorizzato a norma del successivo art. 7. con espresso riferimento alla legge regionale 8 luglio 1948, n. 32 ed al presente regolamento, e con espressa dichiarazione che non può essere svincolato senza autorizzazione dell'Assessore per l'industria ed il commercio, a norma dei provvedimenti stessi.

In caso di mancata o irregolare costituzione del deposito entro il termine stabilito ai sensi del primo comma, l'autorizzazione è revocata con decreto dell'Assessore per l'industria e il commercio.

Art. 6.

La società non potrà emettere i titoli azionari al portatore, anche in sostituzione di quelli nominativi eventualmente già emessi, prima che siano trascorsi trenta giorni dalla presentazione all'Assessorato della prova dell'avvenuto deposito, se non nella misura necessaria per la costituzione del deposito di garanzia ed a norma dell'articolo seguente.

Art. 7.

Per la costituzione del deposito di garanzia il legale rappresentante della società deve essere autorizzato dall'assemblea generale dei soci o dall'assemblea dei sottoscrittori delle azioni in aumento del capitale sociale a disporre immediatamente di una quota parte delle azioni sottoscritte da ciascun socio in sede di costituzione o di aumento proporzionale al rapporto tra il capitale sociale o il capitale deliberato in aumento e l'ammontare del deposito stabilito o da stabilirsi nel decreto di autorizzazione.

Art. 8.

Per la durata del deposito, il valore nominale delle azioni che ne sono oggetto non è computato nel capitale agli effetti della regolare costituzione e della validità delle deliberazioni dell'assemblea, ed il diritto di voto inerente alle azioni stesse rimane sospeso.

Gli altri diritti inerenti alle azioni depositate in garanzia spettano ai soci in proporzione al valore nominale delle altre azioni possedute, relative alla emissione cui il deposito si riferisce, e nella stessa proporzione le azioni depositate sono distribuite in restituzione tra i soci dopo lo svincolo del deposito.

Disposta la confisca delle azioni depositate in garanzia, ai sensi dell'art. 4 della legge, tutti i diritti inerenti alle azioni stesse spettano al Demanio regionale dalla data di pubblicazione del relativo decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.

Art. 9.

Con il decreto di autorizzazione è fissato il termine entro il quale devono essere completate le opere ed attivati gli impianti.

Se la società, presentando apposita istanza almeno quindici giorni prima della scadenza del termine, comprovi l'esistenza di giustificati motivi, l'Assessore, sentita la sottocommissione indicata nell'art. 2 della legge, può consentire una proroga del termine.

La società incorre nella sanzione prevista dall'art. 4 della legge anche se nella realizzazione degli impianti non abbia rispettato, in relazione al progetto tecnico-finanziario presentato all'Assessorato, le condizioni indicate nell'art. 4 del presente regolamento.

Art. 10.

Il decreto di autorizzazione stabilisce inoltre il termine fino al quale il deposito deve essere mantenuto, posteriormente al compimento ed all'attivazione degli impianti, a garanzia della perdurante sostanziale osservanza delle condizioni prescritte nell'art. 4 del presente regolamento ed ai sensi dell'art. 4 della legge.

Art. 11.

Lo svincolo del deposito di garanzia è disposto ad istanza del legale rappresentante della società, con decreto dell'Assessore per l'industria ed il commercio, quando si siano verificate le condizioni e siano scaduti i termini stabiliti dalla legge, dal presente regolamento e dal decreto di autorizzazione.

Fino a quando non sia stato autorizzato lo svincolo, la società deve presentare all'Assessorato per l'industria ed il commercio, entro un mese dall'approvazione da parte dell'assemblea, in copia autentica, i suoi bilanci annuali, con le relazioni degli amministratori e dei sindaci ed il verbale di approvazione. L'Assessorato può richiedere una maggiore documentazione.

Art. 12.

I decreti di autorizzazione e revoca dell'autorizzazione, nonchè di svincolo e confisca del deposito di garanzia, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Siciliana e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I titoli azionari al portatore devono indicare gli estremi della legge 8 luglio 1948, n. 32 e del presente regolamento nonchè quelli del decreto di autorizzazione e della pubblicazione di esso a norma del comma precedente.

RESTIVO

BORSELLINO CASTELLANA - LA LOGGIA

---

LEGGE 25 marzo 1949, n. 5.

**Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 1-30 giugno 1947.**

(*Pubblicata nel supplemento ordinario alla* Gazzetta Ufficiale *della Regione Sicilia n.* 11 *del* 25 *marzo* 1949).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Resta autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie, escluse quelle che per il secondo comma dell'art. 36 dello Statuto della Regione Siciliana sono riservate allo Stato, e il versamento nelle casse della Regione della somma e dei proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1º giugno al 30 giugno 1947, giusta lo stato di previsione dell'entrata, annesso alla presente legge (parte prima).

Art. 2.

Gli Assessori, ciascuno per la materia di propria competenza restano autorizzati al pagamento delle spese ordinarie e straordinarie della Regione Siciliana per l'esercizio dal 1º al 30 giugno 1947, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (parte seconda).

Art. 3.

Agli effetti di cui all'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle di cui ai capitoli riportati nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

Art. 4.

Per il pagamento delle spese di cui ai capitoli riportati nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, restano autorizzate aperture di credito a favore dei funzionari delegati, ai termini dell'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 5.

I capitoli di spesa, a favore dei quali è data facoltà di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'art. 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli riportati negli elenchi nn. 3 e 4 annessi alla presente legge.

Per i capitoli compresi nell'elenco n. 3 il decreto, con il quale sarà disposta l'iscrizione dovrà essere emanato dal Presidente della Regione su proposta dell'Assessore per le finanze sentita la Giunta regionale. Tale decreto dovrà essere presentato all'Assemblea regionale per la convalida.

Per i capitoli compresi nell'elenco n. 4, il decreto, con il quale sarà disposta l'iscrizione, potrà essere emanato dall'Assessore per le finanze.

Art. 6.

Sono autorizzate per l'esercizio finanziario 1946-47 dal 1º al 30 giugno 1947 le seguenti spese straordinarie:

1) *Assessorato dell'agricoltura*:

L. 200.000.000 per opere concernenti la difesa e l'incremento dell'agricoltura, delle foreste e della bonifica integrale;

2) *Assessorato dei lavori pubblici*:

L. 255.400.000 per opere pubbliche di carattere straordinario;

3) *Assessorato dell'industria e del commercio*:

L. 8.000.000 per spese straordinarie per l'incremento dell'industria e per incoraggiare e sviluppare l'industria mineraria;

4) *Assessorato della sanità, lavoro, previdenza ed assistenza sociale*:

L. 61.000.000 per spese straordinarie concernenti la previdenza, la sanità e la cooperazione;

5) *Assessorato dell'alimentazione*:

L. 8.000.000 per sovvenzioni ad Enti e privati per l'impianto ed il funzionamento di mense popolari e cucine economiche;

6) *Enti locali*:

L. 38.000.000 per spese straordinarie di beneficenza e per spese inerenti al controllo ed al razionamento dei consumi alimentari ed industriali.

Le somme da iscriversi, con decreto dell'Assessore per le finanze, per spese di carattere straordinario, nelle rubriche della spesa degli Assessorati di cui al primo comma del presente articolo per l'esercizio finanziario dal 1º al 30 giugno 1947 restano stabilite negli importi indicati nel presente articolo.

Agli stanziamenti indicati ai nn. 1 e 2 sarà aggiunta con decreto dell'Assessore per le finanze, la quota parte che, in quanto ritenuto necessario ed indispensabile, potrà essere attribuita a ciascun Assessorato con la ripartizione del fondo di solidarietà nazionale dovuto dallo Stato ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto della Regione Siciliana.

Art. 7.

È autorizzata la concessione di sovvenzioni straordinarie, a favore delle Amministrazioni provinciali nei limiti dei fondi iscritti e di quelli che sarà necessario iscrivere al capitolo n. 149 dello stato di previsione della spesa.

Art. 8.

L'Assessore per le finanze è autorizzato a ripartire con propri decreti fra i capitoli della spesa dei vari Assessorati i fondi iscritti ai capitoli nn. 152 e 153 della rubrica « Assessorato delle finanze » per l'esercizio finanziario dal 1° al 30 giugno 1947.

Art. 9.

È approvato il seguente riepilogo dal quale risulta il complesso dell'entrata e della spesa prevista per l'esercizio finanziario dal 1° al 30 giugno 1947

RIEPILOGO

*Entrata e spesa effettiva*

| | | |
|---|---|---|
| Entrata | L. | 1.370.945.000 |
| Spesa | » | 1.370.845.000 |
| Differenza | L. | 100.000 |

*Movimento di capitali*

| | | |
|---|---|---|
| Entrata | L. | — |
| Spesa | » | 100.000 |
| Differenza | L. | 100.000 |

*Riassunto generale*

| | | |
|---|---|---|
| Entrata | L. | 1.370.945.000 |
| Spesa | » | 1.370.945.000 |
| Differenza | L. | — |

Art. 10.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana con effetto per l'esercizio finanziario dal 1° al 30 giugno 1947.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 25 marzo 1949.

RESTIVO

LA LOGGIA

**Ripartizione delle entrate e spese effettive (ordinarie e straordinarie) e dei movimenti di capitali per l'esercizio finanziario 1946-47 (mese di giugno)**

| AMMINISTRAZIONI DELLA REGIONE | PARTE ORDINARIA | PARTE STRAORDINARIA | | | TOTALI | | TOTALI GENERALI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Entrate e spese effettive | Entrate e spese effettive | Movimento di capitali | Totali | delle entrate e spese effettive | dei movimenti di capitali | |
| SPESA | | | | | | | |
| Finanze (*Assemblea regionale, Presidenza, stampa spettacolo e turismo, Alta Corte e servizi legali, Amministrazione finanziaria*) | 444.699.000 | 23.868.000 | — | 23.868.000 | 468.567.000 | — | 468.567.000 |
| Agricoltura | 13.902.000 | 202.810.000 | 100.000 | 202.910.000 | 216.712.000 | 100.000 | 216.812.000 |
| Lavori pubblici | 32.037.000 | 255.400.000 | — | 255.400.000 | 287.437.000 | — | 287.437.000 |
| Pubblica istruzione | 258.686.500 | — | — | — | 258.686.500 | — | 258.686.500 |
| Comunicazioni | 491.500 | — | — | — | 491.500 | — | 491.500 |
| Industria e commercio | 3.710.000 | 9.032.000 | — | 9.032.000 | 12.742.000 | — | 12.742.000 |
| Sanità, lavoro, previdenza e assistenza sociale | 403.000 | 61.000.000 | — | 61.000.000 | 61.403.000 | — | 61.403.000 |
| Alimentazione | 385.000 | 8.000.000 | — | 8.000.000 | 8.385.000 | — | 8.385.000 |
| *Enti locali* | 18.421.000 | 38.000.000 | — | 38.000.000 | 56.421.000 | — | 56.421.000 |
| *Totali della spesa* | 772.735.000 | 598.110.000 | 100.000 | 598.210.000 | 1.370.845.000 | 100.000 | 1.370.945.000 |
| ENTRATA | 806.895.000 | 564.050.000 | — | 564.050.000 | 1.370.945.000 | — | 1.370.945.000 |
| *Differenze* | + 34.160.000 | — 34.060.000 | — 100.000 | — 34.160.000 | + 100.000 | — 100.000 | — |

## PARTE I — ENTRATA

### Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1946-47 (mese di giugno)

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1946-47 (mese di giugno) |
|---|---|---|
| | TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA | |
| | CATEGORIA I. — *Entrate effettive* | |
| | REDDITI PATRIMONIALI DELLA REGIONE | |
| 1 | Redditi dei terreni e fabbricati del demanio. Redditi di beni considerati immobili per l'oggetto a cui si riferiscono e redditi di beni mobili. | 165.000 |
| 2 | Proventi delle miniere, stabilimenti minerari e sorgenti di acque minerali. Diritti erariali sui permessi di ricerca mineraria e sulla concessione dell'esercizio delle miniere della Regione (articoli 7 e 25 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1445). | 265.000 |
| 3 | Somme versate dai richiedenti di derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche (art. 7 del testo unico di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775, e art. 51 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285) | 20.000 |
| 4 | Proventi delle concessioni di pesca in acque pubbliche e delle cessioni di bacini di pesca (escluse le pertinenze di bonifica) e proventi delle riserve di pesca e caccia | 25.000 |
| 5 | Proventi delle concessioni di spiaggia e pertinenze marittime e lacuali | 65.000 |
| 6 | Proventi derivanti da opere pubbliche di bonifica e pertinenze ad esse relative (art. 100 delle norme sulla bonifica integrale approvato con regio-decreto 13 febbraio 1933, n. 215). | 100.000 |
| 7 | Proventi delle trazzere | 300.000 |
| 8 | Interessi su titoli di debito pubblico e su titoli di credito privati, di proprietà della Regione. Interessi dovuti sui crediti della Regione e dividendi su quote di capitale azionario, conferito dalla Regione | *per memoria* |
| 9 | Proventi di qualsiasi natura inerenti al demanio della Regione, non specificatamente elencati | *per memoria* |
| | | 940.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1946-47 (mese di giugno) |
|---|---|---|
| | TRIBUTI | |
| | *Imposte dirette* | |
| 10 | Imposta sui fondi rustici | 37.400.000 |
| 11 | Imposta sui fabbricati | 1.600.000 |
| 12 | Imposta sui redditi di ricchezza mobile | 216.000.000 |
| 13 | Imposta complementare progressiva sul reddito complessivo | 32.000.000 |
| 14 | Imposta ordinaria sul patrimonio (regio decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1529, convertito nella legge 8 febbraio 1940, n. 100) | 29.000.000 |
| 15 | Imposta sui redditi delle azioni emesse dalle società aventi sede nella Regione e sui frutti dei titoli al portatore emessi nella Regione da società, istituti ed enti diversi dallo Stato o dalla Regione (regio decreto-legge 7 settembre 1935, n. 1627, convertito nella legge 13 gennaio 1936, n. 76, modificato dal regio decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1713, convertito, con modificazioni nella legge 18 aprile 1941, n. 278, e art. 10 del regio decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1942, n. 96, e art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384). | 65.000 |
| 16 | Imposta straordinaria progressiva sui redditi distribuiti dalle società commerciali di qualsiasi specie comprese le società cooperative, ed in genere tutti gli enti che abbiano fini industriali e commerciali, escluse le aziende municipalizzate (art. 1 del regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1936, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 91, modificato dall'articolo 29 del regio-decreto-legge 10 ottobre 1937, n. 1729, convertito, con modificazioni, nella legge 13 gennaio 1938, n. 19). | *per memoria* |
| 17 | Imposte dirette di qualsiasi natura, non specificatamente elencate | *per memoria* |
| | | 316.065.000 |

| Num. | CAPITOLI Denominazione | COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1946-47 (mese di giugno) |
|---|---|---|
| | *Tasse ed imposte indirette sugli affari* | |
| 18 | Imposta sulle successioni e donazioni | 10.650.000 |
| 19 | Imposta sul lavoro netto globale delle successioni (regio decreto-legge 4 maggio 1942, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 18 ottobre 1942, n. 1220) | 1.800.000 |
| 20 | Imposta sulla manomorta | 130.000 |
| 21 | Imposta di registro | 43.000.000 |
| 22 | Imposta generale sull'entrata (regio decreto-legge 4 maggio 1942, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762). | 300.000.000 |
| 23 | Tassa di bollo | 33.300.000 |
| 24 | Imposta in surrogazione d. l. registro e del bollo | 7.600.000 |
| 25 | Imposta ipotecaria | 5.350.000 |
| 26 | Tasse sul prodotto del movimento di pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata, di cui all'articolo 6 del regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 40, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473 (art. 7 del regio decreto-legge medesimo) | *per memoria* |
| 27 | Tassa di radiofonia sugli apparecchi e parti di apparecchi per il servizio delle radio-audizioni circolari, stabilite dall'art. 8 del regio decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1350 (artt. 54 e 55 delle norme approvate con regio decreto 3 agosto 1928, n. 2295, regio decreto-legge 3 marzo 1932, n. 246, convertito nella legge 23 maggio 1932, n. 650, regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, e decreto legislativo luogotenenziale 21 dicembre 1944, n. 458) | 1.650.000 |
| 28 | Canoni di abbonamento alle radio-audizioni circolari (regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880 e art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1946, n. 557) | 3.300.000 |
| 29 | Quota spettante alla Regione sui canoni di abbonamento alle radio-audizioni circolari, corrisposti a tariffa ridotta e da versarsi dalla « Società Audizioni Italia » (R.A.I.) (artt. 3 e 5 del regio decreto-legge 1937, n. 2041, convertito nella legge 31 marzo 1938, n. 706 e successive modificazioni) | *per memoria* |
| 30 | Tasse annue sulle licenze rilasciate ai costruttori e commercianti di materiali radiofonici ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 399 | 15.000 |
| 31 | Diritto erariale sugli spettacoli ordinari e sportivi, riscosso, per conto della Regione, dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) (artt. 1 e 4 del regio-decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, e convenzione 15 dicembre 1937, approvato con regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 68, convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 563 e successive modificazioni) | 16.500.000 |
| 32 | Tasse ed imposte indirette sugli affari di qualsiasi natura, non specificatamente elencate | *per memoria* |
| | | 423.295.000 |
| | *Dogane ed imposte indirette sui consumi* | |
| 33 | Imposta sul consumo del caffè (regio decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1250, convertito nella legge 18 gennaio 1932, n. 84) | 20.000.000 |
| 34 | Imposta sul consumo del cacao naturale o comunque lavorato, delle bucce e pellicole di cacao e del burro di cacao (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1946, n. 206) | 2.000.000 |
| 35 | Dogane e diritti marittimi | 15.000.000 |
| 36 | Diritti doganali e imposte indirette sui consumi di qualsiasi natura, non specificatamente elencati. | 25.000.000 |
| | | 62.000.000 |
| | *Proventi di servizi pubblici* | |
| 37 | Diritti ed emolumenti catastali e sui certificati catastali — Multe — Provento delle oblazioni — Proventi e diritti di qualsiasi natura inerenti ai servizi pubblici. | 600.000 |
| | *Rimborsi e concorsi nelle spese* | |
| 38 | Contributo a carico dei concorsi per opere idrauliche di 2ª categoria — Contributi di Comuni, Camere di commercio ed altri Enti nelle spese di funzionamento degli Ispettorati dell'agricoltura | *per memoria* |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1946-47 (mese di giugno) |
|---|---|---|
| 39 | Rimborso da parte dello Stato di quota parte delle spese ordinarie di funzionamento degli uffici che svolgono nella Regione attività statale e regionale (stipendi, premio giornaliero di presenza, compensi per lavoro straordinario, compensi speciali, sussidi, cancelleria, ecc.) | *per memoria* |
| 40 | Entrate diverse e ricupero eventuale di fondi riferibili a capitoli di spesa inscritti nella parte ordinaria del bilancio | 80.000 |
| | | 80.000 |
| | *Proventi e contributi speciali* | |
| 41 | Addizionale 5 % sulle imposte dirette erariali, alle imposte di successione, manomorta, registro, ipotecaria, alle imposte, sovrimposte tasse e contributi comunali e provinciali, riscuoribili mediante ruoli (art. 1 del regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614, modificato con l'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100). | 566.000 |
| 42 | Proventi e contributi speciali di qualsiasi natura. | 104.000 |
| | | 670.000 |
| | *Entrate diverse* | |
| 43 | Ritenute sugli stipendi sugli aggi, sulle paghe, sulle retribuzioni e sulle pensioni (legge 7 luglio 1876, n. 3212, art. 1 del regio-decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, e regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383, conve tito nella legge 24 maggio 1926, n. 898). | 2.300.000 |
| 44 | Diritti per visita sanitaria del bestiame e dei prodotti ed avanzi animali in importazione ed in esportazione (art. 32 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265) | 500.000 |
| 45 | Proventi derivanti dalla vendita di oggetti fuori uso | 30.000 |
| 46 | Entrate eventuali diverse dell'Amministrazione del demanio e dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari. | 65.000 |
| 47 | Entrate eventuali e diverse degli Assessorati. | 350.000 |
| | | 3.245.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1946-47 (mese di giugno) |
|---|---|---|
| | TITOLO II — ENTRATA STRAORDINARIA | |
| | CATEGORIA I — *Entrate effettive* | |
| | *Imposte transitorie* | |
| 48 | Imposta straordinaria progressiva sul patrimonio (art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 143). | 160.000.000 |
| 49 | Imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio (artt. 68 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 143). | 370.000.000 |
| 50 | Imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare (art. 10 del regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 151) | 3.500.000 |
| 51 | Imposta straordinaria sul capitale delle società per azioni (regio decreto-legge 19 ottobre 1937, n. 1729, convertito, con modificazioni, nella legge 13 gennaio 1938, n. 19) | *per memoria* |
| 52 | Entrate derivanti dall'avocazione alla Regione dei profitti eccezionali di speculazioni (regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436). | 10.000.000 |
| 53 | Entrate di qualsiasi natura derivanti da provvedimenti aventi carattere straordinario e transitorio. | 15.500.000 |
| | | 559.000.000 |
| | *Rimborsi e concorsi nelle spese* | |
| 54 | Rimborsi e concorsi di qualsiasi natura aventi carattere straordinario | 70.000 |
| 55 | Rimborso da parte dello Stato di quota parte delle spese straordinarie di funzionamento degli Uffici che svolgono nella Regione attività statale e regionale (stipendi, premio giornaliero di presenza, compensi per lavoro straordinario, compensi speciali, sussidi, cancelleria, ecc.) | *per memoria* |
| 56 | Entrate diverse per rimborsi e concorsi ed entrate diverse per ricupero eventuale di fondi riferibili a capitoli di spesa inscritti nella parte straordinaria del bilancio | 330.000 |
| | | 400.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1946-47 (mese di giugno) |
|---|---|---|
| | *Proventi e contributi speciali* | |
| 57 | Versamenti effettuati dagli esattori delle imposte dirette per l'addizionale di aggio ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424, e successive modificazioni | 1.350.000 |
| 58 | Proventi e contributi speciali aventi carattere straordinario | *per memoria* |
| | | 1.3 0.000 |
| | *Entrate diverse* | |
| 59 | Entrate di ogni genere concernenti l'avocazione dei profitti di regime (decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 134) | 3.300.000 |
| 60 | Entrate eventuali diverse | *per memoria* |
| | | 3.300.000 |
| | *Fondo di solidarietà nazionale* | |
| 61 | Fondo di solidarietà nazionale da versare dallo Stato, di cui all'art. 38 dello Statuto della Regione Siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 | *per memoria* |
| | CATEGORIA II — *Movimento di capitali* | |
| | *Vendita di beni ed affrancazione di canoni* | |
| 62 | Vendita di beni immobili | *per memoria* |
| 63 | Affrancazioni ed alienazioni di prestazioni perpetue e ricupero di mutui ed altri capitali ripetibili. | *per memoria* |
| 64 | Entrate derivanti da alienazioni di qualsiasi natura. | *per memoria* |
| | | — |
| | *Rimborsi di anticipazioni* | |
| 65 | Rimborsi di anticipazioni varie | *per memoria* |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1946-47 (mese di giugno) |
|---|---|---|
| | *Partite che si compensano nella spesa* | |
| 66 | Entrate varie che si compensano con partite della spesa | *per memoria* |
| | *Ricuperi diversi* | |
| 67 | Ricavo dalla vendita delle merci e dal noleggio dei materiali forniti dalle Nazioni Alleate. | *per memoria* |
| 68 | Ricavo dalla vendita dei materiali residuati di guerra. | *per memoria* |
| 69 | Riscossione di anticipazioni e ricuperi vari. | *per memoria* |
| | | — |

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I — ENTRATA ORDINARIA

CATEGORIA I — *Entrate effettive*

| Denominazione | COMPETENZA |
|---|---|
| Redditi patrimoniali della Regione | 940.000 |
| *Tributi*: | |
| Imposte dirette | 316.065.000 |
| Tasse ed imposte indirette sugli affari | 423.295.000 |
| Dogane ed imposte indirette sui consumi | 62.000.000 |
| Proventi di servizi pubblici | 600.000 |
| Rimborsi e concorsi nelle spese. | 80.000 |
| Proventi e contributi speciali. | 670.000 |
| Entrate diverse | 3.245.000 |
| Totale della categoria I, parte ordinaria. | 803.895.000 |

TITOLO II — ENTRATA STRAORDINARIA

CATEGORIA I — *Entrate effettive*

| Denominazione | COMPETENZA |
|---|---|
| Imposte transitorie | 559.000.000 |
| Rimborsi e concorsi nelle spese | 400.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1946-47 (mese di giugno) |
|---|---|---|
| | Proventi e contributi speciali | 1.[illegible]50.000 |
| | Entrate diverse | 3.300.000 |
| | Fondo di solidarietà nazionale | — |
| | Totale della categoria I, parte straordinaria. | 564.050.000 |
| | CATEGORIA II — *Movimento di capitali* | |
| | Vendita di beni ed affrancazione di canoni | — |
| | Rimborsi di anticipazioni | — |
| | Partite che si compensano nella spesa | — |
| | Ricuperi diversi | — |
| | Totale della categoria II | — |
| | Totale del titolo II Entrata straordinaria | 564.050.000 |
| | Totale generale | 1.370.945.000 |
| | RIASSUNTO PER CATEGORIE | |
| | CATEGORIA I: Entrate effettive (parte ordinaria e straordinaria) | 1.370.945.000 |
| | CATEGORIA II: Movimento di capitali (parte straordinaria) | — |
| | Totale generale | 1.370.945.000 |

## PARTE II — SPESA

### Stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1946-47 (mese di giugno)

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1946-47 (mese di giugno) |
|---|---|---|
| | TITOLO I — SPESA ORDINARIA | |
| | CATEGORIA I — *Spese effettive* | |
| | SPESE PER GLI ORGANI E PER I SERVIZI GENERALI DELLA REGIONE | |
| | *Assemblea Regionale* | |
| 1 | Spese per l'Assemblea Regionale | 7.500.000 |
| | PRESIDENZA DELLA REGIONE, GIUNTA REGIONALE E SERVIZI DIPENDENTI | |
| | *Presidenza della Regione e Giunta Regionale* | |
| 2 | Indennità di carica al Presidente della Regione e agli Assessori | 600.000 |
| 3 | Spese per i viaggi del Presidente della Regione e degli Assessori | 250.000 |
| 4 | Personale addetto alla Presidenza e personale addetto ai Gabinetti degli Assessori — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo (Spese fisse). | 2.650.000 |
| 5 | Premio giornaliero di presenza al personale addetto al Gabinetto del Presidente della Regione e ai Gabinetti degli Assessori (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19). | 185.000 |
| 6 | Compensi per lavoro straordinario al personale addetto al Gabinetto del Presidente della Regione e ai Gabinetti degli Assessori (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19). | 265.000 |
| 7 | Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale addetto al Gabinetto del Presidente della Regione e ai Gabinetti degli Assessori (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19). | 40.000 |

| Num. | CAPITOLI<br>Denominazione | COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1946-47 (mese di giugno) |
|---|---|---|
| 8 | Indennità al personale addetto al Gabinetto del Presidente della Regione e ai Gabinetti degli Assessori. | 750.000 |
| 9 | Indennità e rimborsi di spese per *missioni* e per trasferimenti personale addetto al Gabinetto del Presidente della Regione e ai Gabinetti degli Assessori | 185.000 |
| 10 | Compensi ad estranei all'Amministrazione per studi, servizi e prestazioni speciali rese nell'interesse della Presidenza della Regione | 9.000 |
| 11 | Spese casuali della Presidenza della Regione | 40.000 |
| 12 | Fondo a disposizione del Presidente della Regione per spese di carattere eccezionale, per spese di carattere riservato e per spese di rappresentanza. | 330.000 |
| 13 | Biblioteca: Spesa per acquisto di libri, riviste e giornali | 15.000 |
| 14 | Spese per la stampa, lo spettacolo e il turismo, escluse quelle di personale per stipendi ed altre competenze accessorie | 2.450.000 |
| | | 7.769.000 |
| | *Spese per il funzionamento dell'Alta Corte dei servizi legali* | |
| 15 | Rimborso allo Stato della quota a carico della Regione delle spese per i servizi dell'Alta Corte, prevista dall'art. 24 dello Statuto della Regione Siciliana, approvata con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 | 250.000 |
| 16 | Spese per i servizi legali | 650.000 |
| | | 900.000 |

**Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1946-47 (mese di giugno)**

| Num. | CAPITOLI<br>Denominazione | COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1946-47 (mese di giugno) |
|---|---|---|
| | ASSESSORATO ALLE FINANZE<br>SPESE COMUNI A TUTTE LE AMMINISTRAZIONI DELLA REGIONE | |
| | *Economato della Regione* | |
| 17 | Spese d'ufficio, di cancelleria, illuminazione, fornitura e manutenzione di mobili e suppellettili, di macchine da scrivere e calcolatrici e materiali speciali. Spese per acquisto di valori bollati in genere. Spese per pubblicazioni speciali e fornitura di carta bianca e da lettera, degli stampati, delle pubblicazioni, dei materiali di legatoria e rilegature. Spese di trasporto. Fitti e canoni d'acqua | 12.300.000 |
| 18 | Spese di acquisto, esercizio, manutenzione e riparazione di automobili | 850.000 |
| 19 | Stipendi, salari e paghe al personale adibito al magazzino dell'Economato della Regione. Assicurazioni sociali (artt. 19 e 20 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 e decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142) e indennità di licenziamento per cessazione dal servizio per diminuite esigenze o per obblighi di leva (regio decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; art. 14 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, e art. 7 del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108) | 260.000 |
| 20 | Premio giornaliero di presenza al personale adibito al magazzino dell'Economato della Regione (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585). | 17.000 |
| 21 | Compensi per lavoro straordinario al personale adibito al magazzino dell'Economato della Regione (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585. | 8.000 |
| | | 13.435.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1946-47 (mese di giugno) |
|---|---|---|
| | *Spese diverse* | |
| 22 | Concorso della Regione nel trattamento di quiescenza dovuto al personale che ha prestato servizio alle dipendenze della Regione (Spesa obbligatoria). | 30.000 |
| | SPESE GENERALI DEI SERVIZI DELLE FINANZE | |
| | *Spese comuni ai vari servizi* | |
| 23 | Compensi ad estranei all'Amministrazione per studi, servizi e prestazioni speciali rese nell'interesse dell'Assessorato | 8.000 |
| 24 | Spese postali, telegrafiche e telefoniche (Spesa obbligatoria) | 850.000 |
| 25 | Manutenzione ordinaria dei locali adibiti a sede dell'Assessorato e degli Uffici dipendenti. | 80.000 |
| 26 | Spese di liti (Spesa obbligatoria). | 8.000 |
| 27 | Spese casuali | 8.000 |
| 28 | Biblioteca Spese per acquisto di libri riviste e giornali | 30.000 |
| | | 984.000 |
| | *Servizio delle Finanze* | |
| 29 | Personale di ruolo amministrativo e d'ordine in servizio presso l'Ufficio Regionale delle Finanze e presso le Intendenze di Finanza — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo (Spese fisse). | 8.350.000 |
| 30 | Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo al personale non di ruolo ed a quello salariato in servizio presso l'Ufficio Regionale delle Finanze e presso le Intendenze di Finanza — Assicurazioni sociali (artt. 19 e 20 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142) e indennità di licenziamento per cessazione dal servizio per diminuite esigenze o per obblighi di leva (regio decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; art. 14 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, e art. 7 del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108) | 1.700.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1946-47 (mese di giugno) |
|---|---|---|
| 31 | Premio giornaliero di presenza al personale di ruolo e non di ruolo (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) e a quello salariato (art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585) | 550.000 |
| 32 | Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585) | 700.000 |
| 33 | Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale di ruolo e non di ruolo (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19). | 80.000 |
| 34 | Indennità e rimborsi di spese per missioni e per trasferimenti. | 80.000 |
| 35 | Sussidi al personale in attività di servizio, a quello cessato e relative famiglie. | 40.000 |
| 36 | Commissioni — Gettoni di presenza e spese di funzionamento | 18.000 |
| 37 | Fitto di locali e canoni di acqua (Spese fisse). | 65.000 |
| | | 11.583.000 |
| | *Ragioneria Centrale della Regione* | |
| | *Ragionerie delle Intendenze di Finanza ed altri Uffici dipendenti* | |
| 38 | Personale dei ruoli di concetto e d'ordine della Ragioneria Generale dello Stato — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo (Spese fisse). | 1.000.000 |
| 39 | Personale di ragioneria e d'ordine delle Ragionerie delle Intendenze di Finanza — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo (Spese fisse). | 1.650.000 |
| 40 | Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo al personale non di ruolo ed a quello salariato in servizio presso la Ragioneria Centrale della Regione, le Ragionerie delle Intendenze di Finanza e gli altri Uffici dipendenti. Assicurazioni sociali (artt. 19 e 20 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e decreto legislativo luogotenenziale | |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1946-47 (mese di giugno) |
|---|---|---|
| | 2 aprile 1946, n. 142) e indennità di licenziamento per cessazione dal servizio per diminuite esigenze o per obblighi di leva (regio decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319, convertito nella legge 7 aprile 1925, n. 473; art. 14 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, e art. 7 del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108) | 500.000 |
| 41 | Premio giornaliero di presenza al personale di ruolo e non di ruolo (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585). | 135.000 |
| 42 | Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 4 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585) | 250.000 |
| 43 | Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti, da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale di ruolo e non di ruolo (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) | 25.000 |
| 44 | Commissioni — Gettoni di presenza e spese di funzionamento | 5.000 |
| 45 | Indennità e rimborsi di spese missioni e per trasferimenti | 50.000 |
| 46 | Sussidi al personale in attività di servizio, a quello cessato e relative famiglie | 15.000 |
| | | 3.630.000 |
| | SPESE PER I SERVIZI SPECIALI E UFFICI PERIFERICI | |
| | *Servizi del Tesoro* | |
| 47 | Personale degli Uffici provinciali del tesoro — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo (Spese fisse) | 2.100.000 |
| 48 | Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo ai giornalieri degli Uffici provinciali del tesoro. Assicurazioni sociali (artt. 19 e 20 del decreto legislativo | |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1946-47 (mese di giugno) |
|---|---|---|
| | luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142) e indennità di licenziamento per cessazione dal servizio per diminuite esigenze o per obblighi di leva (regio decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; art. 14 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, e art. 7 del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108). | 1.000.000 |
| 49 | Premio giornaliero di presenza agli impiegati ed agenti degli Uffici provinciali del tesoro (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585). | 130.000 |
| 50 | Compensi per lavoro straordinario agli impiegati ed agenti degli Uffici provinciali del tesoro (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585) | 200.000 |
| 51 | Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, agli impiegati ed agenti (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) | 20.000 |
| 52 | Indennità e rimborsi di spese per missioni e per trasferimenti. | 50.000 |
| 53 | Restituzione di somme indebitamente acquisite all'entrata (Spesa d'ordine) | 25.000 |
| | | 3.525.000 |
| | *Amministrazione dei servizi per la finanza locale* | |
| 54 | Personale ispettivo per i servizi della finanza locale — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo (Spese fisse) . | 60.000 |
| 55 | Indennità di missione per ispezioni nell'interesse della finanza locale. Indennità e rimborsi di spese per trasferimenti | 8.000 |
| 56 | Spese di liti (Spesa obbligatoria) | 2.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1946-47 (mese di giugno) |
|---|---|---|
| 57 | Commissioni — Gettoni di presenza e spese di funzionamento | 5.000 |
| 58 | Spese inerenti alla formazione ed alla tenuta dell'albo regionale degli appaltatori delle imposte di consumo ed alla Commissione esaminatrice delle domande di iscrizione all'albo (legge 30 novembre 1939, n. 1886) | 4.000 |
| 59 | Fondo corrispondente ai tre quinti del provento per addizionale del 5 % dei vari tributi erariali, da devolvere ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100 (Spesa d'ordine). | 340.000 |
| 60 | Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine). | 50.000 |
| | | 469.000 |
| | *Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali* | |
| 61 | Personale di ruolo — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo (Spese fisse). | 8.350.000 |
| 62 | Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo al personale non di ruolo ed a quello salariato — Assicurazioni sociali (artt. 19 e 20 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142) e indennità di licenziamento per cessazione dal servizio per diminuite esigenze o per obblighi di leva (regio decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; art. 14 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 898, e art. 7 del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108). | 9.200.000 |
| 63 | Premio giornaliero di presenza al personale di ruolo e non di ruolo (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585). | 1.150.000 |
| 64 | Compenso per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) e a quello salariato (art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585). | 1.500.000 |
| 65 | Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale di ruolo e non di ruolo (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) | 50.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1946-47 (mese di giugno) |
|---|---|---|
| 66 | Spese per lavori a cottimo eseguiti dal personale estraneo all'Amministrazione e indennità di cancelleria al personale di ruolo, provvisorio, avventizio e giornaliero, per la conservazione dei catasti terreni. Paghe ai canneggiatori | 380.000 |
| 67 | Indennità e rimborsi di spese per missioni e per trasferimenti | 1.750.000 |
| 68 | Somme da corrispondere al personale del catasto e dei servizi tecnici erariali per diritti di scritturazione, di visura ed altri sugli atti dei catasti terreni (Spese obbligatorie e d'ordine). | 300.000 |
| 69 | Fitto di locali e canoni d'acqua (Spese fisse). | 41.000 |
| 70 | Spese per la notificazione di atti concernenti la conservazione dei catasti terreni. | 8.000 |
| 71 | Acquisto, manutenzione e riparazione di strumenti. Acquisto di carta da disegno e di oggetti tecnici diversi. Trasporto di strumenti e di altro materiale tecnico. Spesa per la riproduzione di mappe in conservazione. Spese per adattamento di locali d'ufficio. | 170.000 |
| 72 | Spese per la formazione ed il rilascio di planimetrie relative al nuovo catasto edilizio urbano | 25.000 |
| | | 22.924.000 |
| | *Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari* | |
| 73 | Personale di ruolo — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo (Spese fisse) | 11.250.000 |
| 74 | Retribuzione ed altri assegni di carattere continuativo al personale non di ruolo ed a quello salariato — Assicurazioni sociali (artt. 19 e 20 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novemb e 1945, n. 722, e decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142) e indennità di licenziamento per cessazioni dal servizio per diminuite esigenze o per obblighi di leva (regio decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; art. 14 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, e art. 7 del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108). | 5.000.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1946-47 (mese di giugno) |
|---|---|---|
| 75 | Premio giornaliero di presenza al personale di ruolo e non di ruolo (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585). | 1.000.000 |
| 76 | Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585). | 1.300.000 |
| 77 | Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio al personale di ruolo e non di ruolo (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19). | 80.000 |
| 78 | Indennità e rimborsi di spese per missioni e per trasferimenti — Indennità per reggenze di uffici. | 1.000.000 |
| 79 | Spese per il personale addetto alla vigilanza fiduciarià permanente istituita presso gli Uffici del registro. | 250.000 |
| 80 | Spese varie inerenti all'esecuzione della vigilanza fiduciaria permanente istituita presso gli Uffici del registro alla custodia dei valori bollati e spese per acquisto di casseforti ed armadi di sicurezza. | 80.000 |
| 81 | Spese generali di esercizio, funzionamento e gestione del deposito generale dei valori bollati e dei magazzini. Indennità speciale di maneggio valori ai funzionari incaricati — Sussidi di malattia agli operai di detti depositi — Spese di trasporto dei valori bollati dai depositi e dalle cartiere alle Intendenze sedi di economato, ai magazzini del bollo ed agli uffici esecutivi — Spese di ogni genere necessarie per l'impianto ed il regolare funzionamento delle macchine bollatrici e per il trasporto, la riparazione e la sostituzione delle medesime. Rimborso delle spese di viaggio e indennità di missione ai funzionari che accompagnano le spedizioni di valori bollati ed ai funzionari ed operai che curano il servizio delle macchine bollatrici. | 330.000 |
| 82 | Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo escluso quello per l'imposta generale sull'entrata; quota parte ai funzionari delle cancellerie ed agli ufficiali giudiziari sulle somme recuperate sui crediti iscritti nei campioni civili e penali delle cancellerie; rimborso allo Stato della spesa per vaglia di servizio per il versamento dei proventi; indennità di cassa e per maneggio di valori; spese per visite medico-fiscali e spese di assicurazione (Spesa obbligatoria). | 2.500.000 |
| 83 | Spese per l'accertamento, la riscossione ed il riscontro dei diritti erariali sui biglietti d'ingresso ai cinematografi e sugli spettacoli e trattenimenti pubblici; per la bollatura delle carte da gioco; per l'accertamento e la riscossione delle tasse e dei proventi relativi ai servizi della radiofonia; spese per l'accertamento, la riscossione e il riscontro dell'imposta generale sull'entrata, compreso l'aggio agli industriali, commercianti ed esercenti, ed in genere per le tasse, delle imposte indirette sugli affari, nonchè premi sulla scoperta delle relative violazioni — Spese generali per il funzionamento delle Commissioni speciali previste dalla legge 12 giugno 1930, n. 742 (Spesa obbligatoria) | 3.300.000 |
| 84 | Assegnazioni fisse per spese d'ufficio degli organi dell'Amministrazione periferica (Spese fisse). | 200.000 |
| 85 | Fitto di locali e canoni d'acqua (Spese fisse). | 220.000 |
| 86 | Spese per lavori di sicurezza, di ordinaria manutenzione e di adattamento di locali degli uffici esecutivi e spese per il trasloco dei detti uffici | 170.000 |
| 87 | Spese di coazioni e di liti (Spesa obbligatoria). | 40.000 |
| 88 | Quota annua sul provento della tassa da bollo sulle inserzioni e gli abbonamenti sui giornali, riviste ed altre stampe, dovuta all'Istituto di previdenza dei giornalisti, giusta l'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 1º marzo 1945, n. 89. | 17.500 |
| 89 | Quota del 90 per cento spettante alla Società concessionaria, sulle tasse dovute sugli apparecchi e accessori radioelettrici e sui canoni che i Comuni e gli altri Enti sono tenuti a corrispondere in luogo dell'abbonamento ai sensi dei regi-decreti-legge: 23 ottobre 1925, n. 1917, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1355 (Spesa d'ordine). | 1.485.000 |
| 90 | Quota sui canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari spettanti allo Stato (Spesa d'ordine). | 2.970.000 |
| 91 | Quota del 3 per cento sui canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari corrisposti a tariffa ridotta dagli Enti di cui all'art. 3 del regio decreto-legge | |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | Competenza per l'esercizio finanziario 1946-47 (mese di giugno) |
|---|---|---|
| | 9 settembre 1937, n. 2041, convertito nella legge 31 marzo 1938, n. 706, spettante all'Amministrazione postelegrafica ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge medesimo (spesa d'ordine) . . . . . . | *per memoria* |
| 92 | Quota del 50 per cento spettante allo Stato sulle tasse di licenza ai costruttori e ai rivenditori di materiali radioelettrici (decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 399) (Spesa d'ordine). . . . . . | 7.500 |
| 93 | Quota spettante ai Comuni sul provento dei diritti erariali sui biglietti d'ingresso ai teatri, ai cinematografi, agli spettacoli di varietà, caffè-concerto e simili (art. 33 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3276) (Spesa d'ordine) . . . . . . . . . . . . . | 495.000 |
| 94 | Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine) . . . . . . | 850.000 |
| 95 | Restituzioni e rimborsi di addizionale alle imposte di registro successione, manomorta e ipotecaria istituita con regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614 (Spesa d'ordine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 40.000 |
| | | 32.585.000 |
| | *Amministrazione del Demanio* | |
| 96 | Stipendi, salari ed altri assegni di carattere continuativo al personale addetto alle proprietà immobiliari del demanio — Assicurazioni sociali (artt. 19 e 20 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e decreto legislativo luogotenenziale 20 aprile 1946, n. 142) e indennità di licenziamento per cessazione dal servizio per diminuite esigenze e per obblighi di leva (regio decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; art. 14 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, e art. 7 del regio-decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108) (Spese fisse) . . . . . . . . . . . . . . | 200.000 |
| 97 | Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali, legna ed orto per le speciali gestioni patrimoniali dell'antico demanio (Spese fisse). . . . . . . . . | 25.000 |
| 98 | Premio giornaliero di presenza al personale di ruolo e non di ruolo (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585). . . . . . . | 8.000 |
| 99 | Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585). . . . . . | 5.000 |
| 100 | Sussidi al personale in attività di servizio, a quello cessato e relative famiglie. . . . . . . . . . . . | 1.000 |
| 101 | Indennità e rimborsi di spese per missioni e per trasferimenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3.000 |
| 102 | Spese per verifiche e delimitazioni dei terreni di demanio pubblico . . . . . . . . . . . . . . . . | 5.000 |
| 103 | Spese e passività relative ai beni provenienti da donazioni o da eredità passate o devolute alla Regione — Spese per i servizi della « Magione » di Palermo. . . | 8.000 |
| 104 | Contribuzioni fondiarie sui beni dell'antico demanio e del demanio pubblico — Imposta erariale e sovrimposte — Imposta ordinaria sul patrimonio — Imposte consorziali — Contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura (Spesa obbligatoria) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1.650.000 |
| 105 | Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria delle proprietà demaniali . . . . . . . . . . . | 170.000 |
| 106 | Annualità e prestazioni diverse comprese quelle relative ai beni provenienti dall'Asse ecclesiastico (Spese fisse ed obbligatorie) . . . . . . . . . . . . . | 8.000 |
| 107 | Spese di coazioni e di liti (Spesa obbligatoria). . . . | 8.000 |
| 108 | Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine). . . . . . . | 8.000 |
| | | 2.099.000 |
| | *Amministrazione delle imposte dirette* | |
| 109 | Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo addetto agli Uffici periferici (Spesa fissa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 13.350.000 |
| 110 | Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo al personale non di ruolo ed a quello salariato — Assicurazioni sociali (artt. 19 e 20 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 e decreto | |

| CAPITOLI | | COMPETENZA per l'esercinio finanziario 1946-47 (mese di giugno) |
|---|---|---|
| Num. | Denominazione | |
| | legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142) e indennità di licenziamento per cessazione dal servizio per diminuite esigenze o per obblighi di leva (regio decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; art. 14 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 8[illegible]8, e art. 7 del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108) | 5.400.000 |
| 111 | Premio giornaliero di presenza al personale di ruolo e non di ruolo (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585). | 1.000.000 |
| 112 | Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585). | 1.250.000 |
| 113 | Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale di ruolo e non di ruolo (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19). | 60.000 |
| 114 | Somme da corrispondere al personale degli Uffici distrettuali delle imposte dirette per diritti di scritturazione, di visura ed altri, ai sensi dell'art. 3 del regio decreto-legge 15 novembre 1937, n. 2011, convertito nella legge 4 aprile 1938, n. 545, e dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 maggio 1938, n. 664, convertito nella legge 5 gennaio 1929, n. 9) (Spesa obbligatoria e d'ordine) | 250.000 |
| 115 | Spese e premi per la ricerca di materia imponibile nell'applicazione delle diverse imposte ordinarie. | 125.000 |
| 116 | Compensi e spese per i messi notificatori ed informatori ed indicatori (art. 3 del regio decreto 14 aprile 1927, n. 617, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 259, e legge 29 maggio 1939, n. 817) (Spesa obbligatoria) | 600.000 |
| 117 | Spese per il funzionamento delle Commissioni per la risoluzione dei reclami inerenti all'applicazione delle imposte dirette e delle imposte indirette sugli affari (Spesa obbligatoria) | 1.000.000 |

| CAPITOLI | | COMPETENZA per l'esercinio finanziario 1946-47 (mese di giugno) |
|---|---|---|
| Num. | Denominazione | |
| 118 | Spese per il funzionamento delle Commissioni per l'esame e la decisione sulle domande degli esattori delle imposte dirette per rimborsi a titolo di inesigibilità (art. 26 della legge 16 giugno 1939, n. 942) (Spesa obbligatoria) | 25.000 |
| 119 | Spese inerenti alla composizione, formazione e tenuta degli albi degli esattori e dei collettori delle imposte dirette — Spese per il funzionamento delle Commissioni relative (art. 6, ultimo comma, della legge 16 giugno 1939, n. 942). | 7.000 |
| 120 | Indennità e rimborsi di spese per missioni e per trasferimenti | 500.000 |
| 121 | Spese ed idennità per la gestione delle esattorie vacanti e per le verifiche delle esattorie comunali e delle ricevitorie provinciali (Spesa obbligatoria). | 17.000 |
| 122 | Assegnazioni fisse per spese di ufficio degli organi dell'Amministrazione periferica (Spese fisse). | 300.000 |
| 123 | Fitto di locali e canoni di acqua (Spese fisse). | 170.000 |
| 124 | Spese per lavori di ordinaria manutenzione e di adattamento dei locali in uso degli Uffici periferici. | 30.000 |
| 125 | Spese di coazioni e di liti — Spese per l'applicazione del testo unico delle disposizioni riguardanti le dichiarazioni dei redditi e le sanzioni in materia di imposte dirette (Spesa obbligatoria). | 20.000 |
| 126 | Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali. Spese d'indole amministrativa riflettenti la conservazione del catasto presso gli Uffici distrettuali delle imposte dirette (Spesa d'ordine e obbligatoria). | 125.000 |
| 127 | Restituzioni e rimborsi di addizionale alle imposte dirette, istituite con il regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614 (Spesa d'ordine). | 7.500.000 |
| 128 | Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine). | 375.000 |
| | | 32.104.000 |
| | *Amministrazione delle dogane* | |
| 129 | Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo addetto agli uffici periferici delle dogane (Spese fisse) | 6.000.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1946-47 (mese di giugno) |
|---|---|---|
| 130 | Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo al personale non di ruolo ed a quello salariato — Assicurazioni sociali (artt. 19 e 20 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142) e indennità di licenziamento per cessazione dal servizio per diminuite esigenze o per obblighi di leva (regio decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; art. 14 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, e art. 7 del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108 (Spese fisse) | 650.000 |
| 131 | Premio giornaliero di presenza al personale di ruolo e non di ruolo (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585). | 420.000 |
| 132 | Compenso per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585) | 250.000 |
| 133 | Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale di ruolo e non di ruolo (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19). | 25.000 |
| 134 | Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando; prelevamento di campioni, indennità di trasferta; premi per la scoperta delle contravvenzioni; trasporto dei corpi di reato. | 4.000 |
| 135 | Indennità e rimborsi di spese per missioni e per trasferimenti. | 420.000 |
| 136 | Indennità ai sottufficiali della Guardia di Finanza per la reggenza delle piccole dogane. | 25.000 |
| 137 | Sussidi al personale in attività di servizio, a quello cessato e relative famiglie | 5.000 |
| 138 | Acquisto di materiale e pubblicazioni scientifiche ed altre spese per i laboratori chimici delle dogane. | 8.000 |
| 139 | Assegnazioni fisse per spese d'uffici degli organi della Amministrazione periferica delle dogane (Spese fisse) | 50.000 |
| 140 | Fitto di locali e canoni di acqua (Spese fisse) | 20.000 |
| 141 | Costruzione di caselli doganali, piccola manutenzione dei fabbricati ed impianti in uso per i servizi periferici dell'Amministrazione delle dogane | 20.000 |
| 142 | Spese per liti civili, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto di generi ed oggetti confiscati, nonchè le altre processuali da anticiparsi, e le indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali (Spesa obbligatoria). | 5.000 |
| 143 | Mercedi alle visitatrici doganali; acquisto di marche per l'assicurazione obbligatoria delle visitatrici doganali contro l'invalidità, la vecchiaia e la disoccupazione involontaria (Spese fisse) | 70.000 |
| 144 | Indennità di giro per ispezioni ed indennità per maneggio di denaro | 20.000 |
| 145 | Indennità agli impiegati ed agenti doganali per servizio notturno, per trasferte, servizi disagiati e per protrazione di orario ordinata nell'interesse del servizio | 80.000 |
| 146 | Acquisto delle materie prime per la fabbricazione dei contrassegni doganali e di materiali speciali ad uso delle dogane e loro trasporto; illuminazione delle barriere doganali; noleggio ed acquisto di barche ed altri mezzi di trasporto, per uso dei direttori di dogana; mercedi al personale operaio. | 50.000 |
| 147 | Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi ed indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali (Spesa obbligatoria). | 5.000 |
| 148 | Restituzione di diritti all'esportazione; restituzione di diritti indebitamente riscossi (Spesa obbligatoria) | 35.000 |
| | | 8.162.000 |
| | *Integrazioni* | |
| 149 | Somme da erogare per l'integrazione dei bilanci provinciali | 41.500.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1946-47 (mese di giugno) |
|---|---|---|
| | *Fondi di riserva* | |
| 150 | Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (art. 40 del regio decreto-legge 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato). . | 3.000.000 |
| 151 | Fondo di riserva per le spese impreviste (art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato). | 2.500.000 |
| | | 5.500.000 |
| | *Fondi speciali* | |
| 152 | Fondo occorrente per l'integrazione dei vari capitoli riguardanti assegni e competenze accessorie al personale (esclusi i compensi per lavoro straordinario e i compensi speciali) in dipendenza di aumento di assegni, dell'adeguamento dell'indice base del costo dell'alimentazione, dell'abolizione del prezzo politico del pane e per accertare insufficienza degli stanziamenti riguardanti assegni, retribuzioni e salari in genere, dovuti al personale. | 85.000.000 |
| 153 | Fondo a disposizione per far fronte ad oneri di qualsiasi genere dipendenti da disposizioni legislative. | 165.000.000 |
| | | 250.000.000 |
| | *Assessorato delle Finanze* – Totale della categoria I, parte ordinaria | 444.699.000 |
| | ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA | |
| | *Spese generali* | |
| 154 | Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo (Spese fisse). | 3.500.000 |
| 155 | Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo al personale non di ruolo ed a quello salariato. Assicurazioni sociali (artt. 19 e 20 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142) e indennità di licenziamento per cessazione dal servizio per diminuite esigenze o per obblighi di leva (regio decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; art. 14 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, e art. 7 del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108. | 1.800.000 |
| 156 | Premio giornaliero di presenza al personale di ruolo e non di ruolo (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585. | 330.000 |
| 157 | Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585) | 375.000 |
| 158 | Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale di ruolo e non di ruolo (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19). | 17.000 |
| 159 | Indennità e rimborsi di spese per missioni e per trasferimenti . | 500.000 |
| 160 | Commissioni — Gettoni di presenza e spese di funzionamento | 25.000 |
| 161 | Compensi ad estranei all'Amministrazione per studi, servizi e prestazioni speciali rese nell'interesse dell'Assessorato | 25.000 |
| 162 | Sussidi al personale (escluso quello forestale) in attività di servizio, a quello cessato e relative famiglie. | 17.000 |
| 163 | Fitto di locali e canoni d'acqua per l'Assessorato e Uffici dipendenti — Manutenzione di locali | 80.000 |
| 164 | Biblioteca – Spesa per acquisto di libri, riviste e giornali | 8.000 |
| 165 | Spese postali, telegrafiche e telefoniche (Spesa obbligatoria) | 25.000 |
| 166 | Spese casuali | 7.000 |
| 167 | Spese di funzionamento degli organi compartimentali e periferici. | 170.000 |
| 168 | Spese per l'esercizio, manutenzione e riparazioni automezzi : | 170.000 |
| | | 7.049.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1946-47 (mese di giugno) |
|---|---|---|
| | AGRICOLTURA | |
| | *Coltivazioni, industrie e difese agrarie* | |
| 169 | Contributi ad Enti ed Uffici che svolgono attività interessanti, in genere l'agricoltura | 18.000 |
| 170 | Contributi e spese per l'esecuzione dei provvedimenti intesi a combattere le frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari a norma del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni, e della legge 26 settembre 1920, n. 1363 | 25.000 |
| 171 | Sperimentazioni agrarie, acclimatazione di semi di piante erbacee e legnose | 170.000 |
| 172 | Uffici enologici — Cantine sperimentali — Istituti sperimentali di olivicoltura ed oleifici | 25.000 |
| 173 | Spese per l'incremento dell'olivicoltura e per le esperienze volte al progresso dell' alaiotecnica (regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1754, convertito nella legge 18 novembre 1928, n. 2690, e regio decreto-legge 2 gennaio 1936, n. 59, convertito nella legge 2 aprile 1936, n. 617). | 23.000 |
| 174 | Spese per incoraggiare i perfezionamenti della meccanica agraria e la diffusione della più utile applicazione di essi (regio decreto 6 settembre 1923, n. 2125) | 25.000 |
| 175 | Spese per la distruzione dei nemici e dei parassiti delle piante — Servizio fitopatologico — Osservatori per le malattie delle piante — Studi ed esperienze sulle malattie e nemici delle piante e sui mezzi per combatterli (legge 18 giugno 1931, n. 987) (Spesa obbligatoria) | 83.000 |
| 176 | Contributi e spese per il progresso della viticoltura e dell'enologia (regio decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1225, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1701) | 17.000 |
| 177 | Spese concernenti la disciplina della coltivazione della raccolta e del commercio delle piante officinali (legge 6 gennaio 1931, n. 99). | 25.000 |
| | | 411.000 |
| | *Sperimentazione pratica e propaganda agraria* | |
| 178 | Spese per il funzionamento delle stazioni agrarie sperimentali (regio decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2266, convertito nella legge 5 giugno 1930, n. 951); borse e sussidi di tirocinio o di perfezionamento presso stazioni agrarie per la sperimentazione agraria; studi ed esperienze relative al servizio di meteorologia applicata all'agricoltura. | 170.000 |
| 179 | Contributi e spese per i corsi temporanei per contadini (legge 16 giugno 1932, n. 826, e regio decreto-legge 17 maggio 1938, n. 1149, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 361) | 830.000 |
| 180 | Spese, concorsi e sussidi per Istituti sperimentali consorziali, laboratori, colonie agricole, erbari ed associazioni agrarie | 83.000 |
| 181 | Contributi e sussidi a favore di Enti ed Associazioni per cinematografie ed altre forme di propaganda e di istruzione agraria | 8.000 |
| | | 1.091.000 |
| | *Meteorologia ed ecologia agraria* | |
| 182 | Studi sui fenomeni atmosferici — Spese e concorsi per il servizio della meteorologia ed ecologia agraria — Contributi ad Istituti, Società e privati che svolgono opere per il progresso della meteorologia ed ecologia agraria | 25.000 |
| | *Zootecnia e caccia* | |
| 183 | Spese per incoraggiare, aumentare, migliorare e tutelare la produzione zootecnica di ogni specie (leggi 29 giugno 1929, n. 1366, e 27 maggio 1940, n. 627). Industria lattifera, alimentazione del bestiame, ricoveri e concimaie, sperimentazione, libri geneologici — Contributi ed altre spese per Istituti zootecnici (legge 6 luglio 1912, n. 832, e successive modificazioni ed aggiunte) | 250.000 |
| 184 | Contributi per il funzionamento dei depositi cavalli stalloni, comprese le spese di manutenzione e di sistemazione dei locali (legge 26 giugno 1887, n. 4644; | |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1946-47 (mese di giugno) |
|---|---|---|
| | r. decreto 18 febbraio 1932, n. 166; art. 9 del r. decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1713, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 319; regi decreti 6 settembre 1923, n. 2125, 4 maggio 1924, n. 996; artt. 2 e 3 del testo unico approvato con r. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, legge 28 maggio 1940, n. 627). | 830.000 |
| 185 | Spese e contributi per l'applicazione della legge sulla caccia, per il coordinamento della vigilanza e per le zone di ripopolamento e di cattura e relativa vigilanza tecnica — Contributi e sussidi ad Enti e privati per attività svolte nell'interesse della caccia. Studi e pubblicazioni. Sussidi per infortuni nell'esercizio della vigilanza agli agenti e loro famiglie (art. 93 del testo unico approvato con r. decreto 5 giugno 1939, n. 1016) | 25.000 |
| 186 | Contributi ad Enti vari per i servizi attinenti la zootecnia e la caccia | *per memoria* |
| 187 | Premi alle riserve di caccia per l'intensivo allevamento delle selvaggina (art. 61 del testo unico approvato con r. decreto 5 giugno 1939, n. 1016). | *per memoria* |
| 188 | Somma da erogare per il mantenimento del guardacaccia e per premi agli agenti che si distinguono maggiormente nel servizio di vigilanza ai sensi dell'articolo 80 del testo unico approvato con r. decreto 5 giugno 1939, n. 1016) | *per memoria* |
| | | 1.105.000 |
| | *Pesca* | |
| 189 | Spese per l'incremento e la disciplina della pesca (art. 5 della legge 21 maggio 1940, n. 626). | 100.000 |
| | FORESTE | |
| | *Spese per i servizi* | |
| 190 | Spese per incoraggiamento alla silvicultura ed alle piccole industrie forestali; concorso nelle spese per la lotta contro i parassiti delle piante forestali; contributi per la gestione dei patrimoni silvopastorali dei Comuni ed altri Enti (r. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267) | 420.000 |
| 191 | Delimitazione delle zone da assoggettare al regime dei vincoli forestali e formazioni d'ufficio dei piani economici dei boschi (r. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267) | 17.000 |
| | | 437.000 |
| | *Spese generali* | |
| 192 | Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale del Corpo delle Foreste (r. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B) (Spese fisse) | 3.000.000 |
| 193 | Premio giornaliero di presenza al personale del Corpo delle foreste (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) | 170.000 |
| 194 | Compensi per lavoro straordinario al personale del Corpo delle Foreste (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) | 25.000 |
| 195 | Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale del Corpo delle foreste (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19). | 2.000 |
| 196 | Indennità di missione, pernottazione e dislocamento e indennità di trasferimento al personale del Corpo delle foreste | 60.000 |
| 197 | Commissioni — Gettoni di presenza e spese di funzionamento | 4.000 |
| 198 | Spese per corredo ed equipaggiamento, armamento, munizioni e buffetterie, fitto locali e caserme, casermaggio e per concorso nell'acquisto di quadrupedi. | 100.000 |
| 199 | Spese per il funzionamento delle scuole e degli Uffici del Corpo, compresa la manutenzione e rinnovazione di mobili. Spese per il servizio sanitario e spese per il servizio funerario in caso di decesso in servizio. | 150.000 |
| 200 | Sussidi al personale del Corpo delle foreste in attività di servizio ed a quello cessato e relative famiglie. | 3.000 |
| | | 3.514.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | Competenza per l'esercizio finanziario 1946-47 (mese di giugno) |
|---|---|---|
| | *Bonifica integrale* | |
| 201 | Spese per il servizio delle trazzere (r. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214, e successive modificazioni ed aggiunte) | 70.000 |
| 202 | Manutenzione delle opere comprese nei bacini montani | 100.000 |
| | | 170.000 |
| | *Assessorato dell'Agricoltura.* — Totale della categoria I, parte ordinaria | 13.902.000 |
| | ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI | |
| | *Spese generali* | |
| 203 | Personale di ruolo e ufficiali idraulici — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo. Compensi ai componenti del Comitato Tecnico Amministrativo (Spese fisse) | 6.000.000 |
| 204 | Personale non di ruolo: incaricati stabili, avventizi, giornalieri e cottimisti, salari ed altre competenze di carattere continuativo — Assicurazioni sociali (articoli 19 e 20 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142) e indennità di licenziamento per cessazione dal servizio per diminuite esigenze o per obblighi di leva (r. decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; art. 14 del r. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, e art. 7 del r. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108) | 9.750.000 |
| 205 | Premio giornaliero di presenza al personale di ruolo e non di ruolo (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato comunque denominato (art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585) | 700.000 |
| 206 | Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato comunque denominato (art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585) | 800.000 |
| 207 | Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale di ruolo e non di ruolo ed agli ufficiali idraulici (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) | 25.000 |
| 208 | Indennità e rimborsi di spese per missioni e per trasferimenti | 6.000.000 |
| 209 | Sussidi al personale in attività di servizio, a quello cessato e relative famiglie . . | 80.000 |
| 210 | Premi da corrispondere all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per gli operai che prestano l'opera propria alle dipendenze del servizio dei lavori pubblici, in lavori soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (regi decreti 17 agosto 1935, n. 1765; 15 dicembre 1936, n. 2276; 25 gennaio 1937, n. 200) (Spesa obbligatoria) . . . . . . . . . . . | 28.000 |
| 211 | Compensi ad estranei all'Amministrazione per servizi studi e prestazioni speciali rese nell'interesse dell'Assessorato . . . | 5.000 |
| 212 | Fitto di locali e canoni d'acqua (Spese fisse). . . . . | 50.000 |
| 213 | Spese postali, telegrafiche e telefoniche (Spesa obbligatoria) . . | 35.000 |
| 214 | Spese di ufficio — Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali — Provvista, riparazione, manutenzione e trasporto di mobili e strumenti geodetici - Spese relative alla manutenzione, riparazione ed ai materiali di esercizio degli automezzi — Spese di trasporto Spese di illuminazione. . . . . . . . | 1.500.000 |
| 215 | Spese per il controllo delle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche e della trasmissione e distribuzione di energia elettrica (art. 225 del testo unico approvato con r. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775) e spese relative al funzionamento dei servizi per l'applicazione del r. decreto-legge 16 aprile 1936, n. 886, convertito nella legge 25 marzo 1937, n. 436. . . | 50.000 |
| 216 | Spese inerenti alla formazione ed alla tenuta dell'albo degli appaltatori di opere pubbliche | 7.000 |
| 217 | Spese casuali | 7.000 |
| | | 25.037.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1946-47 (mese di giugno) |
|---|---|---|
| | *Opere edilizie* | |
| 218 | Manutenzione e riparazioni ordinarie di edifici pubblici | 7.000.000 |
| | | 7.000.000 |
| | *Assessorato dei Lavori Pubblici* — Totale della categoria I, parte ordinaria . . . . . | 32.037.000 |
| | ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE | |
| | *Spese generali* | |
| 219 | Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo e non di ruolo dell'Ufficio Regionale (Spese fisse) . . | 500.000 |
| 220 | Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo al personale non di ruolo ed a quello salariato dell'Ufficio Regionale — Assicurazioni sociali (artt. 19 e 20 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142) ed indennità di licenziamento per cessazione del servizio per diminuite esigenze o per obblighi di leva (r. decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; art. 14 del r. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, e art. 7 del r. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108). | 42.000 |
| 221 | Premio giornaliero di presenza al personale di ruolo e non di uolo (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585). . . . | 42.000 |
| 222 | Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585). | 60.000 |
| 223 | Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale di ruolo e non di ruolo (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19). | 8.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1946-47 (mese di giugno) |
|---|---|---|
| 224 | Indennità e rimborsi di spese per missioni e t asferimenti | 50.000 |
| 225 | Commissioni — Gettoni di presenza e spese di funzionamento | 42.000 |
| 226 | Sussidi al personale in attività di servizio, a quello cessato e relative famiglie. | 8.000 |
| 227 | Spese postali, telegrafiche e telefoniche (Spesa obbligatoria) | 70.000 |
| 228 | Fitto di locali e canoni d'acqua (Spese fisse). | 25.000 |
| 229 | Compensi ad estranei all'Amministrazione per studi, servizi e prestazioni speciali rese nell'interesse dell'Assessorato | 3.000 |
| 230 | Spese casuali | 5.000 |
| | | 855.000 |
| | *Spese per i Provveditorati agli Studi e per l'istruzione elementare* | |
| 231 | Personale dei Provveditorati agli studi, personale ispettivo e direttivo, stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche ed altre competenze di carattere generale (Spese fisse). . . . . . . . . | 7.200.000 |
| 232 | Premio giornaliero di presenza al personale che presta servizio ai Provveditorati agli studi, al personale ispettivo e direttivo delle scuole elementari e agli insegnanti elementari di ruolo (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585). | 8.300.000 |
| 233 | Compensi per lavoro straordinario al personale che presta servizio presso i Provveditorati agli studi e al personale ispettivo e direttivo delle scuole elementari (art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585). . . . | 250.000 |
| 234 | Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale che presta servizio presso i Provveditorati agli studi e al personale ispettivo e direttivo delle scuole elementari (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19). | 5.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1946-47 (mese di giugno) |
|---|---|---|
| 235 | Sussidi al personale ispettivo e direttivo in attività di servizio, a quello cessato e relative famiglie. | 5.000 |
| 236 | Spese di ufficio e di cancelleria — Trasporti (esclusi quelli di persone) — Spese per i concorsi magistrali. | 170.000 |
| 237 | Spese di locomozione | 50 000 |
| 238 | Stipendi, assegni ed altre competenze di carattere generale al personale insegnante delle scuole elementari — Compensi dovuti ai maestri delle scuole per soldati e di quelle sussidiate (Spese fisse). | 233.000.000 |
| 239 | Indennità e rimborsi di spese per ispezioni missioni e trasferimenti | 170.000 |
| 240 | Indennità alle Commissioni per gli esami delle scuole elementari | 40.000 |
| 241 | Sussidi al personale insegnante delle scuole elementari — Sussidi ad ex insegnanti ed alle loro famiglie | 80.000 |
| 242 | Visite medico-fiscali agli insegnanti delle scuole elementari | 7.000 |
| 243 | Concorso della Regione nelle spese da sostenersi dai Comuni e Corpi morali per l'arredamento di scuole elementari | 100.000 |
| 244 | Assegni, premi, sussidi e contributi per il mantenimento e la diffusione delle scuole materne, degli asili e dei giardini d'infanzia. | 650.000 |
| 245 | Spese di personale e di funzionamento delle scuole per la formazione delle maestre delle scuole materne. | 170.000 |
| 246 | Sussidi, premi ed assegni ad istituzioni ausiliarie, integrative della scuola elementare. | 40.000 |
| 247 | Mostre, gare, congressi didattici riguardanti l'insegnamento elementare e l'educazione infantile — Sussidi e spese per la propaganda igienica nelle scuole elementari e nelle scuole materne — Spese per l'assistenza educativa agli anormali. | 40.000 |
| | | 250.277.000 |
| | *Spese per le Accademie e le Biblioteche* | |
| 248 | Biblioteche governative e sovrintendenza bibliografiche. Stipendi, assegni contemplati dalle leggi organiche ed altre competenze di carattere generale (Spese fisse) | 1.220.000 |
| 249 | Premio giornaliero di presenza al personale delle Biblioteche governative e delle Soprintendenze bibliografiche (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585) | 60.000 |
| 250 | Compenso per lavoro straordinario al personale delle Biblioteche governative e delle Soprintendenze bibliografiche (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585) | 70.000 |
| 251 | Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale delle Biblioteche governative e delle Soprintendenze bibliografiche (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19). | 1.000 |
| 252 | Biblioteche governative e Soprintendenze bibliografiche — Spese per gli uffici, per i locali e le mostre bibliografiche — Acquisto, conservazione e rilegatura di libri, manoscritti e pubblicazioni periodiche — Stampa di bollettini delle opere moderne italiane e straniere — Scambi internazionali | 500.000 |
| 253 | Spese per restauri di materiale bibliografico raro e di pregio e per provvidenze necessarie ad impedire il deterioramento del materiale stesso — Spese per incoraggiamenti, per riproduzioni fotografiche di cimeli e di manoscritti di gran pregio — Espropriazioni, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso o raro ed esercizio del diritto di prelazione, giusta l'art. 31 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del diritto di acquisto della cosa denunciata per l'esportazione, giusta l'art. 39 della legge medesima. | 70.000 |
| 254 | Assegnazioni a Biblioteche non governative, assegnazioni a Biblioteche popolari e ad Enti che promuovano l'incremento delle Biblioteche stesse e i corsi di preparazione del relativo personale nonchè la diffusione del libro | 80.000 |
| | | 2.001.000 |
| | *Spese per le Antichità e Belle Arti* | |
| 255 | Soprintendenze, alle antichità, ai monumenti e alle gallerie. Stipendi ed assegni contemplati dalle leggi organiche | 2.500.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1946-47 (mese di giugno) |
|---|---|---|
| 256 | Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo ed altre competenze di carattere generale al personale non di ruolo assunto ai sensi del r. decreto 6 febbraio 1941, n. 180, e del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, e successive integrazioni | 585.000 |
| 257 | Premio giornaliero di presenza al personale di ruolo e non di ruolo (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19). | 108.000 |
| 258 | Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) . | 200.000 |
| 259 | Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale di ruolo e non di ruolo (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) | 2.000 |
| 260 | Sussidi al personale in attività di servizio, a quello cessato e relative famiglie | 3.000 |
| 261 | Indennità e rimborsi di spese per missioni e per trasferimenti | 80.000 |
| 262 | Fitti, canoni e manutenzione di locali. | 80.000 |
| 263 | Lavori di conservazione e di restauro ad opere d'arte di proprietà pubblica e privata — Sussidi a musei e pinacoteche non governative | 100.000 |
| 264 | Scavi — Lavori di scavo e sistemazione degli edifici e monumenti scoperti Trasporto, restauro e conservazione degli oggetti scavati — Sussidi per scavi non governativi | 100.000 |
| 265 | Spese per la manutenzione e la conservazione dei monumenti | 80.000 |
| 266 | Compensi per indicazioni e rinvenimenti di oggetti d'arte | 2.000 |
| 267 | Paghe, mercedi ed altre competenze di carattere generale al personale salariato (operai, custodi straordinari e giardinieri) in servizio nei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità — Assicurazioni sociali (art. 19 e 20 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142). | 1.500.000 |
| 268 | Premio giornaliero di presenza al personale salariato in servizio nei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità (art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585). | 90.000 |
| 269 | Compensi per lavoro straordinario al personale salariato in servizio nei monumenti, musei, gallerie, e scavi di antichità (art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585). | 30.000 |
| 270 | Indennità e rimborsi di spese per missioni al personale salariato in servizio nei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità. | 7.000 |
| 271 | Sussidi al personale salariato in servizio nei monumenti musei, gallerie e scavi di antichità. | 3.500 |
| 272 | Spese d'ufficio e di cancelleria, per fornitura e manutenzione di mobili e suppellettili, trasporti e facchinaggi | 83.000 |
| | | 5.553.500 |
| | *Assessorato della Pubblica Istruzione* — Totale della categoria I, parte ordinaria | 258.686.500 |
| | ASSESSORATO DELLE COMUNICAZIONI | |
| | *Spese generali* | |
| 273 | Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo (Spese fisse). | 310.000 |
| 274 | Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo al personale non di ruolo ed a quello salariato. Assicurazioni sociali (artt. 19 e 20 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142) ed indennità di licenziamento per cessazione dal servizio per diminuite esigenze e per obblighi di leva (r. decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; art. 14 del r. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, e art. 7 del r. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108) | 50.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1946-47 (mese di giugno) |
|---|---|---|
| 275 | Premio giornaliero di presenza al personale di ruolo e non di ruolo (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585). | 17.000 |
| 276 | Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585). . . | 20.000 |
| 277 | Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale di ruolo e non di ruolo (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19). . . . . | 4.500 |
| 278 | Sussidi al personale in attività di servizio, a quello cessato e relative famiglie. . . . . . | 4.000 |
| 279 | Indennità e rimborsi di spese per missioni e per trasferimenti . . . | 17.000 |
| 280 | Fitto di locali e canoni d'acqua (Spese fisse). | 17.000 |
| 281 | Spese d'ufficio, manutenzione e riparazioni dei locali | 8.000 |
| 282 | Biblioteca — Acquisti di libri e abbonamento a riviste e giornali . . . | 2.000 |
| 283 | Spese postali, telegrafiche e telefoniche (Spesa obbligatoria) | 20.000 |
| 284 | Spese casuali. . . . . . . . | 5.000 |
| 285 | Commissioni — Gettoni di presenza e spese di funzionamento. . | 17.000 |
| | | 491.500 |
| | *Assessorato delle Comunicazioni* — Totale della categoria I, parte ordinaria . . . . | 491.500 |
| | ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO | |
| | *Spese generali* | |
| 286 | Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo addetto all'Ufficio Regionale dell'Industria e del Commercio (Spese fisse). | 500.000 |
| 287 | Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale dei ruoli provinciali (Spese fisse). | 1.000.000 |
| 288 | Retribuzioni ed altri assegni vari di carattere continuativo al personale avventizio e a quello salariato dell'Ufficio Regionale e di quelli provinciali. Assicurazioni sociali (artt. 19 e 20 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142) ed indennità di licenziamento per diminuite esigenze o per obblighi di leva (regio decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; art. 14 r. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, e art. 7 del decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108. | 500.000 |
| 289 | Premio giornaliero di presenza al personale di ruolo e non di ruolo (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585). . . . . . | 150.000 |
| 290 | Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585) . . . | 120.000 |
| 291 | Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale di ruolo e non di ruolo (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) | 6.000 |
| 292 | Indennità e rimborsi di spesa per missioni e trasferimenti | 40.000 |
| 293 | Sussidi al personale in attività di servizio, a quello cessato e relative famiglie. . . . . . . . . . | 10.000 |
| 294 | Compensi ad estranei all'Amministrazione per studi, servizi e prestazioni speciali rese nell'interesse dell'Assessorato . . | 25.000 |
| 295 | Fitto di locali e canoni d'acqua (Spese fisse) | 40.000 |
| 296 | Spese di ufficio e manutenzione di locali. | 70.000 |
| 297 | Spese per l'esercizio, manutenzione e riparazione di automezzi | 25.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1946-47 (mese di giugno) |
|---|---|---|
| 298 | Spese causali | 4.000 |
| 299 | Biblioteca — Acquisto di libri e abbonamenti a riviste e giornali | 8.000 |
| 300 | Spese postali, telegrafiche e telefoniche (Spesa obbligatoria) | 42.000 |
| 301 | Indennità di trasferta e rimborso di spesa a carico di privati dovute a funzionari ed agli Istituti dell'industria e del commercio per missioni compiute ai sensi dei regi decreti-legge 26 febbraio 1924, n. 346, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, 20 marzo 1927, n. 527, convertito nella legge 8 marzo 1928, n. 519 e 27 dicembre 1930, n. 1835, convertito nella legge 18 maggio 1931, n. 658, nonchè dei regi decreti 29 luglio 1927, n. 1443, e 20 luglio 1934, n. 1303 — Rimborso ai privati di eventuali eccedenze sulle somme versate (Spesa d'ordine). | 17.000 |
| | | 2.557.000 |
| | INDUSTRIA E MINIERE | |
| | *Industria* | |
| 302 | Spese per incoraggiamento e sussidi per studi stazioni sperimentali, iniziative a ricerche intese a promuovere ed a favorire il progresso scientifico, tecnico ed economico in materia industriale mineraria, e per contributi a riunioni aventi per fine il progresso economico e sociale. | 200.000 |
| | *Miniere* | |
| 303 | Spese per l'impianto, mantenimento e funzionamento degli Uffici minerari; acquisto e riparazione di mobili; acquisto ed abbonamenti a pubblicazioni scientifiche | 25.000 |
| 304 | Ufficio Geologico — Spese di ufficio e sussidi per incoraggiamento ad Enti privati che si occupano di studi e pubblicazioni geologiche. | 8.000 |
| 305 | Compenso speciale al personale minerario ai sensi della legge 14 novembre 1941, n. 1324 | 5.000 |
| 306 | Indennità e rimborso di spese per missioni e trasferimenti | 70.000 |
| | | 108.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1946-47 (mese di giugno) |
|---|---|---|
| | UFFICI PERIFERICI DEL COMMERCIO E DELL'INDUSTRIA | |
| | *Spese generali* | |
| 307 | Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale degli Uffici periferici del commercio e dell'industria . . . . | 700.000 |
| 308 | Premio giornaliero di presenza al personale degli Uffici periferici del commercio e dell'industria (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) | 50.000 |
| 309 | Compensi per lavoro straordinario al personale degli Uffici periferici del commercio e dell'industria (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) | 40.000 |
| 310 | Sussidi al personale in attività di servizio, a quello cessato e relative famiglie | 12.000 |
| 311 | Indennità e rimborsi di spesa per missioni e trasferimenti | 40.000 |
| 312 | Commissioni — Gettoni di presenza e spese di funzionamento . | 3.000 |
| | | 845.000 |
| | *Assessorato dell'Industria e del Commercio* — Totale della categoria I, parte ordinaria . . . . . . | 3.710.000 |
| | ASSESSORATO DELLA SANITÀ, LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE, | |
| | *Spese generali* | |
| 313 | Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo (Spese fisse). . . . . . . . | 210.000 |
| 314 | Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo al personale non di ruolo ed a quello salariato — Assicurazioni sociali (art. 19 e 20 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142) ed indennità di licenziamento per cessazione dal ser- | |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | Competenza per l'esercizio finanziario 1946-47 (mese di giugno) |
|---|---|---|
| | vizio per diminuite esigenze e per obblighi di leva (r. decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; art. 14 del r. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898 e art. 7 del r. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108) | 50.000 |
| 315 | Premio di presenza al personale di ruolo e non di ruolo (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585) | 17.000 |
| 316 | Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585). | 20.000 |
| 317 | Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale di ruolo e non di ruolo (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) | 4.000 |
| 318 | Sussidi al personale in attività di servizio a quello cessato e relative famiglie | 4.000 |
| 319 | Indennità e rimborsi di spese per missioni e trasferimenti | 25.000 |
| 320 | Compensi ad estranei all'Amministrazione per studi, servizi e prestazioni speciali rese nell'interesse dell'Assessorato | 5.000 |
| 321 | Spese di ufficio — Manutenzione ed adattamenti di locali | 8.000 |
| 322 | Fitto di locali e canoni d'acqua (Spese fisse). | 25.000 |
| 323 | Spese postali, telegrafiche e telefoniche (Spesa obbligatoria) | 22.000 |
| 324 | Spese casuali | 5.000 |
| 325 | Biblioteca — Acquisto di libri e abbonamenti a riviste e giornali | 8.000 |
| | | 403.000 |
| | *Assessorato della Sanità, Lavoro, Previdenza ed Assistenza Sociale* — Totale della categoria I, parte ordinaria | 403.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | Competenza per l'esercizio finanziario 1946-47 (mese di giugno) |
|---|---|---|
| | ASSESSORATO DELL'ALIMENTAZIONE | |
| | *Spese generali* | |
| 326 | Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo (Spese fisse). | 210.000 |
| 327 | Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo al personale non di ruolo ed a quello salariato. Assicurazioni sociali (artt. 19 e 20 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142) ed indennità di licenziamento per cessazione dal servizio per diminuite esigenze e per obblighi di leva (r. decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 14 del r. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, e art. 7 del r. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108) | 50.000 |
| 328 | Premio giornaliero di presenza al personale di ruolo e non di ruolo (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 5 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585). | 17.000 |
| 329 | Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585). | 20.000 |
| 330 | Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale di ruolo, e non di ruolo (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19). | 4.000 |
| 331 | Sussidi al personale in attività di servizio, a quello cessato e relative famiglie. | 4.000 |
| 332 | Indennità e rimborsi di spese per missioni e trasferimenti | 17.000 |
| 333 | Fitto di locali e canoni d'acqua (Spese fisse). | 25.000 |
| 334 | Spese di ufficio Manutenzione e riparazione di locali | 8.000 |
| 335 | Biblioteca — Acquisto di libri e abbonamenti a riviste e giornali. | 2.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1946-47 (mese di giugno) |
|---|---|---|
| 336 | Spese postali, telegrafiche e telefoniche (Spesa obbligatoria) | 23.000 |
| 337 | Spese causali | 5.000 |
| | | 385.000 |
| | *Assessorato dell'Alimentazione* — Totale della categoria I, parte ordinaria | 385.000 |
| | ENTI LOCALI | |
| | *Spese generali* | |
| 338 | Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale civile di ruolo (Spese fisse). | 500.000 |
| 339 | Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo delle Prefetture (Spese fisse). | 10.000.000 |
| 340 | Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo al personale non di ruolo e a quello salariato — Assicurazioni sociali (artt. 19 e 20 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142) ed indennità di licenziamento per cessazione dal servizio per diminuite esigenze e per obblighi di leva (r. decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; art. 14 del r. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, e art. 7 del r. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108). | 1.700.000 |
| 341 | Premio giornaliero di presenza al personale di ruolo e non di ruolo (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585). | 650.000 |
| 342 | Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585). | 1.150.000 |
| 343 | Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale di ruolo e non di ruolo (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19). | 65.000 |
| 344 | Sussidi al personale in attività di servizio, a quello cessato e relative famiglie | 125.000 |
| 345 | Assegnazioni per spese di rappresentanza ai Prefetti in carica (Spese fisse) | 83.000 |
| 346 | Indennità e rimborsi di spese per missioni e per trasferimenti | 1.500.000 |
| 347 | Fitto di locali e canoni d'acqua (Spese fisse). | 170.000 |
| 348 | Assegnazioni fisse per spese di ufficio, cancelleria, illuminazione, riscaldamento, trasporti e facchinaggi (Spese fisse) | 250.000 |
| 349 | Spese postali, telegrafiche e telefoniche (Spesa obbligatoria) | 830.000 |
| 350 | Spese per acquisto, esercizio, manutenzione e riparazione di automezzi | 1.330.000 |
| 351 | Spese di liti (Spesa obbligatoria). | 8.000 |
| 352 | Commissioni — Gettoni di presenza e spese di funzionamento | 25.000 |
| 353 | Biblioteca — Acquisto di libri e abbonamenti a riviste e giornali | 20.000 |
| 354 | Spese casuali | 15.000 |
| | | 18.421.000 |
| | *Spese per l'amministrazione civile* | |
| 355 | Vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati curati in case private. Indennità ai membri delle Commissioni provinciali. Ispezioni ordinarie e straordinarie | *per memoria* |
| | *Enti locali* — Totale della categoria I, parte ordinaria | 18.421.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1946-47 (mese di giugno) |
|---|---|---|
| | RIASSUNTO DELLA PARTE ORDINARIA | |
| | ASSESSORATO DELLE FINANZE | |
| | TITOLO I — SPESA ORDINARIA | |
| | CATEGORIA I — *Spese effettive* | |
| | *Spese per gli organi e per i servizi generali della Regione* | |
| | Assemblea Regionale . . | 7.500.000 |
| | Presidenza della Regione, Giunta Regionale e servizi dipendenti . . | 7.769.000 |
| | Spese per il funzionamento dell'Alta Corte e dei servizi legali | 900.000 |
| | | 16.169.000 |
| | *Spese comuni a tutte le Amministrazioni della Regione* | |
| | Economato della Regione | 13.435.000 |
| | Spese diverse | 30.000 |
| | | 13.465.000 |
| | *Spese generali dei servizi delle finanze* | |
| | Spese comuni ai vari servizi . | 984.000 |
| | Servizi delle Finanze . | 11.583.000 |
| | Ragioneria centrale della Regione, Ragionerie delle Intendenze di Finanza ed altri Uffici dipendenti. | 3.630.000 |
| | | 16.197.000 |
| | *Spese per i servizi speciali ed uffici periferici* | |
| | Servizi del Tesoro . . . | 3.525.000 |
| | Amministrazione dei servizi per la finanza locale. . . | 469.000 |
| | Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali | 22.924.000 |
| | Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari | 32.585.000 |
| | Amministrazione del demanio | 2.099.000 |
| | Amministrazione delle imposte dirette | 32.104.000 |
| | Amministrazione delle dogane | 8.162.000 |
| | | 101.868.000 |
| | *Integrazioni* | 41.500.000 |
| | *Fondi di riserva* | 5.500.000 |
| | *Fondi speciali* | 250.000.000 |
| | *Assessorato delle Finanze* — Totale della categoria I, parte ordinaria | 444.699.000 |
| | ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA | |
| | Spese generali | 7.049.000 |
| | *Agricoltura*: | |
| | Coltivazioni, industrie e difese agrarie. | 411.000 |
| | Sperimentazione pratica e propaganda agraria. | 1.091.000 |
| | Meteorologia ed ecologia agraria. | 25.000 |
| | Zootecnia e caccia | 1.105.000 |
| | Pesca | 100.000 |
| | *Foreste*: | |
| | Spese per i servizi | 437.000 |
| | Spese generali | 3.514.000 |
| | Bonifica integrale | 170.000 |
| | *Assessorato dell'Agricoltura* — Totale della categoria I, parte ordinaria | 13.902.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1946-47 (mese di giugno) |
|---|---|---|
| | ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI | |
| | Spese generali | 25.037.000 |
| | Opere edilizie | 7.000.000 |
| | *Assessorato dei Lavori Pubblici* — Totale della categoria I, parte ordinaria | 32.037.000 |
| | ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE | |
| | Spese generali | 855.000 |
| | Spese per i Provveditorati agli studi e per l'istruzione elementare | 250.277.000 |
| | Spese per le Accademie e le Biblioteche | 2.001.000 |
| | Spese per le Antichità e Belle arti. | 5.553.500 |
| | *Assessorato della Pubblica Istruzione* — Totale della categoria I, parte ordinaria | 258.686.500 |
| | ASSESSORATO DELLE COMUNICAZIONI | |
| | Spese generali | 491.500 |
| | *Assessorato delle Comunicazioni* — Totale della categoria I, parte ordinaria | 491.500 |
| | ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO | |
| | Spese generali | 2.557.000 |
| | Industria e miniere: | |
| | Industria | 200.000 |
| | Miniere | 108.000 |
| | Uffici periferici del commercio e dell'industria: | |
| | Spese generali | 845.000 |
| | *Assessorato dell'Industria e del Commercio* — Totale della categoria I, parte ordinaria | 3.710.000 |
| | ASSESSORATO DELLA SANITÀ, LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE | |
| | Spese generali | 403.000 |
| | *Assessorato della Sanità, Lavoro, Previdenza ed Assistenza Sociale* — Totale categoria I, parte ordinaria | 403.000 |
| | ASSESSORATO DELL'ALIMENTAZIONE | |
| | Spese generali | 385.000 |
| | *Assessorato dell'Alimentazione* — Totale della categoria I, parte ordinaria | 385.000 |
| | ENTI LOCALI | |
| | Spese generali | 18.421.000 |
| | Spese per l'amministrazione civile | — |
| | *Enti locali* — Totale della categoria I, parte ordinaria | 18.421.000 |
| | Totale generale della categoria I, parte ordinaria | 772.735.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1946-47 (mese di giugno) |
|---|---|---|
| | TITOLO II — SPESA STRAORDINARIA | |
| | CATEGORIA I — *Spese effettive* | |
| | ASSESSORATO DELLE FINANZE | |
| | SPESE PER GLI ORGANI E PER I SERVIZI GENERALI DELLA REGIONE | |
| | *Presidenza della Regione, Giunta regionale e servizi dipendenti* | |
| 356 | Contributi straordinari per lo spettacolo e il turismo. | 7.000.000 |
| | *Oneri generali della Regione* | |
| | *Contributi, concorsi, rimborsi, sussidi e assegnazioni varie* | |
| 357 | Contributi, concorsi, rimborsi e sussidi vari dovuti per legge (Spesa obbligatoria) | 80.000 |
| | SPESE COMUNI A TUTTE LE AMMINISTRAZIONI DELLA REGIONE | |
| | *Economato della Regione* | |
| 358 | Rimborso delle spese sostenute direttamente dai Comuni per stampati, cancelleria, riparazioni di mobili ed oggetti vari Spedizione ed altre spese (escluse quelle di personale) inerenti al servizio di razionamento dei consumi | 1.650.000 |
| | SPESE PER I SERVIZI SPECIALI ED UFFICI PERIFERICI | |
| | *Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali* | |
| 359 | Indennità di viaggio e di soggiorno al personale di ruolo e non di ruolo per missioni compiute per la formazione del nuovo catasto dei terreni, per l'accertamento generale dei fabbricati urbani, la rivalutazione del relativo reddito e la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, per l'applicazione della legge 6 aprile 1933, n. 427, per la revisione generale degli estimi. | 1.712.000 |
| 360 | Spese (escluse le retribuzioni al personale non di ruolo, i compensi di qualsiasi natura e la indennità di missione) per la formazione del nuovo catasto dei terreni nelle provincie che ne sono sprovviste e per la esecuzione, mediante appalto, delle operazioni inerenti alla formazione delle mappe. | 2.100.000 |
| 361 | Spese (escluse le retribuzioni al personale non di ruolo, i compensi di qualsiasi natura e le indennità di missione) per l'applicazione della legge 6 aprile 1933, n. 427, riguardante i contributi di miglioria per le opere eseguite dalla Regione o con il concorso della Regione | 13.000 |
| 362 | Spese (escluse le retribuzioni al personale non di ruolo, i compensi di qualsiasi natura e le indennità di missione) per la revisione generale degli estimi e del classamento dei terreni (r. decreto-legge 4 aprile 1939, *n. 589, convertito, con modificazioni,* nella legge 29 giugno 1939, n. 976). | 17.000 |
| 363 | Spese (escluse le retribuzioni al personale non di ruolo, i compensi di qualsiasi natura e le indennità di missione) per l'accertamento generale dei fabbricati urbani, la rivalutazione del relativo reddito e la formazione del nuovo catasto edilizio urbano (r. decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con *modificazioni, nella legge* 11 *agosto* 1939, *n.* 1249). | 330.000 |
| | | 4.172.000 |
| | *Amministrazione del demanio* | |
| 364 | Spese e contributi per l'esecuzione di lavori concernenti miglioramenti patrimoniali; per l'acquisto di immobili, indennità di esproprio, per manutenzione straordinaria e forniture e spese varie occorrenti nell'interesse delle aziende patrimoniali. | 300.000 |
| 365 | Spese inerenti alla vendita dei beni; spese di coazioni e liti | 2.000 |
| | | 302.000 |
| | *Amministrazioni delle imposte dirette* | |
| 366 | Spese varie (escluse le retribuzioni al personale non di ruolo e i compensi di qualsiasi natura) per l'impianto ed il funzionamento dell'anagrafe tributaria (art. 12 del r. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016) | 500.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1946-47 (mese di giugno) |
|---|---|---|
| 367 | Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo al personale non di ruolo assunto per l'impianto ed il primo funzionamento dell'anagrafe tributaria. | 5.840.000 |
| 368 | Premio giornaliero di presenza al personale addetto ai lavori inerenti all'impianto ed al primo funzionamento dell'anagrafe tributaria (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19). | 280.000 |
| 369 | Compenso per lavoro straordinario al personale addetto ai lavori inerenti all'impianto ed al primo funzionamento dell'anagrafe tributaria (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19). | 330.000 |
| 370 | Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale addetto ai lavori dell'anagrafe tributaria (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19). | 5.000 |
| 371 | Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione d'ufficio delle volture catastali arretrate. . . | 8.000 |
| 372 | Spese per le matricole fondiarie per il decennio 1943-52 | 28.000 |
| 373 | Aggio agli esattori delle imposte dirette per la riscossione dell'imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali e commerciali gestite da ditte individuali o da società non azionarie (art. 23 del r. decreto-legge 9 novembre 1938, n. 1720, convertito con modificazioni, nella legge 19 gennaio 1939, n. 250 (Spesa d'ordine) | 2.000 |
| 37 | Integrazione d'aggio da corrispondere agli esattori delle imposte dirette per maggiori spese di riscossione ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424. . | 2.500.000 |
| | | 9.493.000 |
| | *Amministrazione della finanza straordinaria* | |
| 375 | Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo al personale non di ruolo. | 750.000 |
| 376 | Premio giornaliero di presenza al personale non di ruolo (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19). | 43.000 |
| 377 | Compensi per lavoro straordinario al personale non di ruolo (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19). . . . . . . . . . . . | 60.000 |
| 378 | Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale non di ruolo (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19). | 3 000 |
| 379 | Spese e premi per la ricerca della materia imponibile nell'applicazione delle imposte straordinarie | 80.000 |
| 380 | Compensi e spese per i messi notificatori, informatori e indicatori | 65.000 |
| 381 | Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine). . | 170.000 |
| | | 1 171.000 |
| | *Fondo di solidarietà nazionale* | |
| 382 | Fondo da ripartire ai sensi dell'art. 38 dello Statuto della Regione approvato con r. decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455. . | *p r memoria* |
| | *Assessorato delle finanze* — Totale della categoria I, parte straordinaria . . . | 23.868.000 |
| | ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA | |
| | *Spese generali* | |
| 383 | Indennità e rimborsi di spese per missioni inerenti ad opere straordinarie di bonifica integrale. | 250.000 |
| 384 | Commissioni per la concessione ai contadini delle terre incolte Gettoni di presenza, indennità e rimborsi di spese per missioni e spese di funzionamento. | 375.000 |
| 385 | Commissioni per l'applicazione delle norme riguardanti contratti di colonia parziaria, di compartecipazione e di mezzadria impropria Gettoni di presenza, indennità e rimborsi di spese per missioni e spese di funzionamento . . . . . . . . . . . . . | 370.000 |
| | | 995.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1946-47 (mese di giugno) |
|---|---|---|
| | AGRICOLTURA | |
| | *Coltivazioni, industrie e difese agrarie* | |
| 386 | Contributi e concorsi per incoraggiare l'incremento della coltivazione dell'ulivo | 200.000 |
| 387 | Contributi e concorsi nelle spese nella lotta contro le cocciniglie ed altri parassiti animali e vegetali delle piante e dei frutti d'agrumi. | 800.000 |
| 388 | Spese inerenti alla difesa, al miglioramento e all'incremento della produzione agricola | 175.000 |
| | | 1.175.000 |
| | *Zootecnia* | |
| 389 | Contributi e premi alle stazioni selezionate per la produzione mulattiera e cavallina — Contributi e premi per incoraggiare la trasformazione dei pascoli e dei prati stabili in prati artificiali e l'impianto di questi ultimi; nonchè per promuovere l'incremento della produttività dei prati artificiali e la diffusione degli erbai e per favorire, in genere la maggiore valorizzazione della produzione foraggera. | 170.000 |
| | *Pesca* | |
| 390 | Spese per promuovere e sussidiare l'incremento e la migliore organizzazione della pesca e delle industrie accessorie | 170.000 |
| | FORESTE | |
| | *Spese per i servizi* | |
| 391 | Acquisto di terreni e spese di impianto ed ampliamento di vivai forestali | 300 000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1946-47 (mese di giugno) |
|---|---|---|
| | INIZIATIVE | |
| 392 | Fondo a disposizione da ripartire, per opere e spese concernenti la difesa e l'incremento dell'agricoltura, le foreste e la bonifica integrale. | 200.000.000 |
| | *Assessorato dell'Agricoltura* - Totale della categoria I, parte straordinaria | 202.810.000 |
| | ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI | |
| | *Opere pubbliche* | |
| 393 | Fondo a disposizione da ripartire, per l'esecuzione di opere pubbliche nella Regione. | 255.400.000 |
| | *Assessorato dei Lavori Pubblici* - Totale della categoria I, parte straordinaria | 255.400 000 |
| | ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO | |
| | *Industria* | |
| 394 | Spesa straordinaria per l'incremento dell'industria. | 4.000.000 |
| | *Miniere* | |
| 395 | Spese varie di carattere straordinario intese a favorire, incoraggiare e sviluppare l'industria mineraria della Regione | 4.000.000 |
| | *Consumi industriali* | |
| 396 | Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale addetto al servizio dei consumi industriali | 850.000 |
| 397 | Premio giornaliero di presenza al personale addetto al servizio dei consumi industriali (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) | 60.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1946-47 (mese di giugno) |
|---|---|---|
| 398 | Compensi per lavoro straordinario al personale addetto al servizio dei consumi industriali (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19). | 70.000 |
| 399 | Indennità e rimborsi di spese per missioni e trasferimenti | 42.000 |
| 400 | Sussidi al personale addetto al servizio dei consumi industriali, a quello cessato e relative famiglie. | 3.000 |
| 401 | Spese per il servizio della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali | 7.000 |
| | | 1.032.000 |
| | *Assessorato dell'Industria e del Commercio* — Totale della categoria I, parte straordinaria | 9.032.000 |
| | ASSESSORATO DELLA SANITÀ, LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE | |
| | *Previdenza ed assistenza* | |
| 402 | Spese straordinarie per l'assistenza e la previdenza, ad integrazione di quelle a cui provvede direttamente lo Stato | 17.000.000 |
| | *Sanità* | |
| 403 | Spese straordinarie per la sanità pubblica, ad integrazione di quelle a cui provvede direttamente lo Stato. | 40.000.000 |
| | COOPERAZIONE | |
| 404 | Spese straordinarie per la cooperazione, ad integrazione di quelle a cui provvede direttamente lo Stato. | 4.000.000 |
| | *Assessorato della Sanità, Lavoro, Previdenza ed Assistenza Sociale* — Totale della categoria I, parte straordinaria | 61.000.000 |
| | ASSESSORATO DELL'ALIMENTAZIONE | |
| | *Concorsi* | |
| 405 | Sovvenzioni a privati od Enti per l'impianto ed il funzionamento di mense popolari e cucine economiche, ad integrazione di quelle a cui provvede direttamente lo Stato. | 8.000.000 |
| | *Assessorato dell'Alimentazione* — Totale della categoria I, parte straordinaria | 8.000.000 |
| | ENTI LOCALI | |
| | *Spese per l'amministrazione civile* | |
| 406 | Spese straordinarie per la beneficenza ad integrazione di quella a cui provvede direttamente lo Stato. | 20.000.000 |
| 407 | Rimborso ai Comuni delle spese per il funzionamento degli uffici per il controllo ed il razionamento dei consumi alimentari ed industriali | 18.000.000 |
| | *Enti locali* — Totale della categoria I, parte straordinaria | 38.000.000 |
| | RIASSUNTO DELLA PARTE STRAORDINARIA | |
| | TITOLO II — SPESA STRAORDINARIA | |
| | CATEGORIA I — *Spese effettive* | |
| | ASSESSORATO DELLE FINANZE | |
| | *Spese per gli organi e per i servizi generali della Regione* | |
| | Presidenza della Regione, Giunta regionale e servizi dipendenti | 7.000.000 |
| | *Oneri generali della Regione* | |
| | Contributi, concorsi, rimborsi e assegnazioni varie. | 80.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1946-47 (mese di giugno) |
|---|---|---|
| | *Spese comuni a tutte le Amministrazioni della Regione* | |
| | Economato della Regione | 1.650.000 |
| | *Spese per i servizi speciali ed uffici periferici* | |
| | Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali | 4.172.000 |
| | Amministrazione del demanio | 302.000 |
| | Amministrazione delle imposte dirette | 9.493.000 |
| | Amministrazione della finanza straordinaria | 1.171.000 |
| | | 15.138.000 |
| | *Fondo di solidarietà nazionale* | |
| | Fondo di solidarietà nazionale . | — |
| | *Assessorato delle Finanze* — Totale della categoria I, parte straordinaria . | 23 868 000 |
| | ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA | |
| | Spese generali | 995 000 |
| | *Agricoltura:* | |
| | Coltivazione, industrie e difesa agraria | 1.175 000 |
| | Zootecnica | 170.000 |
| | Pesca | 170.000 |
| | *Foreste:* | |
| | Spese per i servizi | 300.000 |
| | *Iniziative* | 200.000 000 |
| | *Assessorato dell'Agricoltura* — Totale della categoria I, della parte straordinaria . | 202.810 000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1946-47 (mese di giugno) |
|---|---|---|
| | ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI | |
| | Opere pubbliche | 255.400.000 |
| | *Assessorato dei Lavori Pubblici* — Totale della categoria I, parte straordinaria | 255 400 000 |
| | ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO | |
| | Industria | 4.000.000 |
| | Miniere | 4.000.000 |
| | Consumi industriali | 1.032 000 |
| | *Assessorato dell'Industria e del Commercio* — Totale della categoria I, parte straordinaria | 9.032.000 |
| | ASSESSORATO DELLA SANITÀ, LAVORO PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE, | |
| | Previdenza ed assistenza | 17.000.000 |
| | Sanità | 40.000 000 |
| | Cooperazioni | 4.000.000 |
| | *Assessorato della Sanità, Lavoro, Previdenza ed Assistenza Sociale* — Totale della categoria I, parte straordinaria | 61.000.000 |
| | ASSESSORATO DELL'ALIMENTAZIONE | |
| | Concorsi | 8.000.000 |
| | *Assessorato dell'Alimentazione* — Totale della categoria I, parte straordinaria | 8.000.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1946-47 (mese di giugno) |
|---|---|---|
| | ENTI LOCALI | |
| | Spese per l'Amministrazione civile | 38.000.000 |
| | *Enti locali* — Totale della categoria I, parte straordinaria | 38.000.000 |
| | Totale generale della Categoria I, parte straordinaria | 598.110.000 |
| | TITOLO II — SPESA STRAORDINARIA | |
| | CATEGORIA II — *Movimento di capitali* | |
| | ASSESSORATO DELLE FINANZE | |
| | *Anticipazioni* | |
| 408 | Anticipazioni varie | *per memoria* |
| | *Partite che si compensano con l'entrata* | |
| 409 | Spese di ogni genere che si compensano con l'entrata. | *per memoria* |
| | ***Assessorato delle Finanze*** — Totale della categoria II, parte straordinaria | — |
| | ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA | |
| | ***Accensione di crediti*** | |
| 410 | Anticipazioni per acquisto di cavalli per il Corpo delle foreste | 100.000 |
| | ***Assessorato dell'Agricoltura*** — Totale della categoria II, parte straordinaria | 100.000 |
| | Totale generale della categoria II, parte straordinaria | 100.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1946-47 (mese di giugno) |
|---|---|---|
| | RIASSUNTO DELLA PARTE STRAORDINARIA | |
| | TITOLO II — SPESA STRAORDINARIA | |
| | CATEGORIA II — *Movimento di capitali* | |
| | ASSESSORATO DELLE FINANZE | |
| | Anticipazioni | — |
| | Partite che si compensano con l'entrata | — |
| | *Assessorato delle finanze* — Totale della catego ia II, pa te straordinaria | — |
| | ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA | |
| | Accensione di crediti | 100 000 |
| | *Assessorato d ll'agricoltura* — Totale della catego ia II, parte straordina ia | 100.000 |
| | Totale gene ale della categoria II, pa te strao dina ia | 100.000 |
| | RIASSUNTI GENERALI | |
| | RIASSUNTI PER TITOLI | |
| | TITOLO I — SPESA ORDINARIA | |
| | CATEGORIA I — *Spese effettive* | |
| | Assessorato delle finanze | 444.699.000 |
| | Assessorato dell'agricoltura | 13.902.000 |
| | Assessorato dei lavori pubblici | 32.037.000 |
| | Assessorato della pubblica istruzione | 258.686.500 |
| | Assessorato delle comunicazioni | 491.500 |
| | Assessorato dell'industria e del commercio | 3.710.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | Competenza per l'esercizio finanziario 1946-47 (mese di giugno) |
|---|---|---|
| | Assessorato della sanità, lavoro, previdenza ed assistenza sociale | 403.000 |
| | Assessorato dell'alimentazione | 385.000 |
| | Enti locali | 18.421.000 |
| | Totale generale della categoria I, parte straordinaria | 772.735.000 |
| | TITOLO II — SPESA STRAORDINARIA | |
| | CATEGORIA I — *Spese effettive* | |
| | Assessorato delle finanze | 23.868 000 |
| | Assessorato dell'agricoltura | 202.810.000 |
| | Assessorato dei lavori pubblici | 255.400.000 |
| | Assessorato dell'industria e del commercio | 9.032.000 |
| | Assessorato della sanità, lavoro, previdenza ed assistenza sociale | 61.000.000 |
| | Assessorato dell'alimentazione | 8.000.000 |
| | Enti locali | 38.000.000 |
| | Totale generale della categoria I, parte straordinaria | 598.110.000 |
| | CATEGORIA II — *Movimento di capitali* | |
| | Assessorato delle finanze | — |
| | Assessorato dell'agricoltura | 100.000 |
| | Totale generale della categoria II, parte straordinaria | 100.000 |
| | Totale generale del titolo II (categoria I e II) | 598.210.000 |
| | Totale generale (parte ordinaria e straordinaria). | 1.370.945.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | Competenza per l'esercizio finanziario 1946-47 (mese di giugno) |
|---|---|---|
| | RIASSUNTO PER CATEGORIE | |
| | CATEGORIA I — *Spese effettive* | |
| | (parte ordinaria e straordinaria) | |
| | Assessorato delle finanze | 468.567.000 |
| | Assessorato dell'agricoltura | 216.712.000 |
| | Assessorato dei lavori pubblici | 287.437 000 |
| | Assessorato della pubblica istruzione | 258.686.500 |
| | Assessorato delle comunicazioni | 491.500 |
| | Assessorato dell'industria e del commercio. | 12.742.000 |
| | Assessorato della sanità, lavoro, previdenza ed assistenza sociale. | 61.403.000 |
| | Assessorato dell'alimentazione | 8.385.000 |
| | Enti locali | 56.421.000 |
| | | 1.370.845.000 |
| | CATEGORIA II — *Movimento di capitali* | |
| | Assessorato delle finanze | — |
| | Assessorato dell'agricoltura | 100.000 |
| | Totale generale | 1.370.945.000 |

ELENCO N. 1

**Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1946-47 (mese di giugno) ai termini dell'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.**

PARTE ORDINARIA

ASSESSORATO DELLE FINANZE

Capitolo n. 22 — Concorso della Regione nel trattamento, ecc.
Capitolo n. 24 — Spese postali, telegrafiche e telefoniche.
Capitolo n. 26 — Spese di liti.
Capitolo n. 53 — Restituzione di somme indebitamente acquisite all'entrata.
Capitolo n. 56 — Spese di liti.
Capitolo n. 59 — Fondo corrispondente ai tre quinti del provento addizionale, ecc.
Capitolo n. 60 — Restituzioni e rimborsi.
Capitolo n. 68 — Somme da corrispondere al personale del catasto, ecc.
Capitolo n. 82 — Aggio ai distributori secondari, ecc.
Capitolo n. 83 — Spesa per l'accertamento, ecc.
Capitolo n. 84 — Assegnazione fisse, ecc.
Capitolo n. 87 — Spese di coazioni e di liti.
Capitolo n. 89 — Quota del 90 per cento spettante, ecc.
Capitolo n. 90 — Quota sui canoni di abbonamento, ecc.
Capitolo n. 91 — Quota del 3 per cento sui canoni, ecc.
Capitolo n. 92 — Quota del 50 per cento spettante, ecc.
Capitolo n. 93 — Quota spettante ai Comuni sul provento, ecc.
Capitolo n. 94 — Restituzioni e rimborsi.
Capitolo n. 95 — Restituzioni e rimborsi di addizionale, ecc.
Capitolo n. 104 — Contribuzioni fondiario, ecc.
Capitolo n. 106 — Annualità e prestazioni diverse, ecc.
Capitolo n. 107 — Spese di coazioni e di liti.
Capitolo n. 108 — Restituzioni e rimborsi.
Capitolo n. 114 — Somme da corrispondere, ecc.
Capitolo n. 116 — Compensi e spese per i messi notificatori, ecc.
Capitolo n. 117 — Spese per il funzionamento delle Commissioni, ecc.
Capitolo n. 118 — Spese per il funzionamento delle Commissioni per l'esame, ecc.
Capitolo n. 121 — Spese ed indennità per la gestione delle esattorie vacanti, ecc.
Capitolo n. 125 — Spese di coazioni e liti. Spese, ecc.
Capitolo n. 126 — Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali. Spese, ecc.
Capitolo n. 127 — Restituzioni e rimborsi di addizionale, ecc.
Capitolo n. 128 — Restituzioni e rimborsi.
Capitolo n. 142 — Spese per liti civili, ecc.
Capitolo n. 147 — Tasse postali per versamenti, ecc.
Capitolo n. 148 — Restituzione di diritti all'esportazione, restituzione, ecc.

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA

Capitolo n. 165 — Spese postali, telegrafiche e telefoniche.
Capitolo n. 175 — Spese per la distruzione dei nemici e dei parassiti, ecc.

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Capitolo n. 210 — Premi da corrispondere, ecc.
Capitolo n. 213 — Spese postali, telegrafiche e telefoniche.

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Capitolo n. 227 — Spese postali, telegrafiche e telefoniche.

ASSESSORATO DELLE COMUNICAZIONI

Capitolo n. 283 — Spese postali, telegrafiche e telefoniche.

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Capitolo n. 300 — Spese postali, telegrafiche e telefoniche.
Capitolo n. 301 — Indennità di trasferta, ecc.

ASSESSORATO DELLA SANITÀ,
LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE

Capitolo n. 323 — Spese postali, telegrafiche e telefoniche, ecc.

ASSESSORATO DELL'ALIMENTAZIONE

Capitolo n. 336 — Spese postali, telegrafiche e telefoniche.

ENTI LOCALI

Capitolo n. 349 — Spese postali, telegrafiche e telefoniche.
Capitolo n. 351 — Spese di liti.

PARTE STRAORDINARIA

ASSESSORATO DELLE FINANZE

Capitolo n. 357 — Contributi, concorsi, rimborsi e sussidi vari dovuti per legge.
Capitolo n. 373 — Aggio agli esattori, ecc.
Capitolo n. 381 — Restituzioni e rimborsi.

ELENCO N. 2

**Spese di riscossione delle Entrate, per le quali possono essere autorizzate aperture di credito a favore dei funzionari delegati, ai termini dell'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.**

ASSESSORATO DELLE FINANZE

Capitolo n. 26 — Spese di liti.
Capitolo n. 30 — Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo, ecc.
Capitolo n. 48 — Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo, ecc.
Capitolo n. 56 — Spese di liti.
Capitolo n. 62 — Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo, ecc.
Capitolo n. 74 — Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo, ecc.
Capitolo n. 82 — Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, ecc.
Capitolo n. 83 — Spese per l'accertamento, ecc.
Capitolo n. 87 — Spese di coazioni e di liti.
Capitolo n. 94 — Restituzioni e rimborsi.
Capitolo n. 95 — Restituzioni e rimborsi di addizionale alle imposte di registro, ecc.
Capitolo n. 107 — Spese di coazioni e di liti.
Capitolo n. 108 — Restituzioni e rimborsi.
Capitolo n. 110 — Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo, ecc.
Capitolo n. 115 — Spese e premi per la ricerca di materia imponibile, ecc.
Capitolo n. 125 — Spese di coazioni, ecc.
Capitolo n. 127 — Restituzioni e rimborsi, ecc.
Capitolo n. 128 — Restituzioni e rimborsi.
Capitolo n. 130 — Retribuzioni ed altri assegni, ecc.
Capitolo n. 134 — Indennità ai sottufficiali, ecc.
Capitolo n. 142 — Spese per liti civili, ecc.
Capitolo n. 147 — Tasse postali per versamenti, ecc.

ELENCO N. 3

**Capitoli per i quali è concessa al Governo la facoltà di cui all'art. 41 primo comma, del regio deecreto 18 novembre 1923, n. 2440.**

ASSESSORATO DELLE FINANZE

Capitolo n. 4 — Personale addetto alla Presidenza, ecc.
Capitolo n. 29 — Personale di ruolo, ecc.
Capitolo n. 30 — Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo, ecc.
Capitolo n. 37 — Fitto di locali e canoni d'acqua.
Capitolo n. 38 — Personale dei ruoli di concetto, ecc.
Capitolo n. 39 — Personale di Ragioneria, ecc.
Capitolo n. 40 — Restituzioni, ecc.
Capitolo n. 47 — Personale, ecc.
Capitolo n. 48 — Retribuzioni, ecc.
Capitolo n. 53 — Restituzioni di somme, ecc.
Capitolo n. 54 — Personale ispettivo, ecc.
Capitolo n. 60 — Restituzioni e rimborsi.
Capitolo n. 61 — Personale di ruolo, ecc.
Capitolo n. 62 — Retribuzioni ed altri assegni, ecc.
Capitolo n. 69 — Fitto di locali e canoni d'acqua.
Capitolo n. 73 — Personale di ruolo — Stipendi, ecc.
Capitolo n. 74 — Retribuzioni ed alti assegni, ecc.
Capitolo n. 85 — Fitto di locali e canoni d'acqua.
Capitolo n. 94 — Restituzioni e rimborsi.
Capitolo n. 95 — Restituzioni e rimborsi, ecc.
Capitolo n. 96 — Stipendi, salari, ecc.
Capitolo n. 97 — Spese di personale, ecc.
Capitolo n. 106 — Annualità e prestazioni diverse, ecc.
Capitolo n. 108 — Restituzioni e rimborsi.
Capitolo n. 109 — Stipendi ed altri assegni, ecc.
Capitolo n. 110 — Retribuzioni ed altri assegni, ecc.
Capitolo n. 122 — Assegnazioni fisse, ecc.
Capitolo n. 123 — Fitto di locali e canoni d'acqua.
Capitolo n. 127 — Restituzioni e rimborsi, ecc.
Capitolo n. 128 — Restituzioni e rimborsi.
Capitolo n. 129 — Stipendi ed altri assegni, ecc.
Capitolo n. 130 — Retr buzioni ed altri assegni, ecc.
Capitolo n. 139 — Assegnazioni fisse, ecc.
Capitolo n. 140 — Fitto di locali e canoni d'acqua.
Capitolo n. 143 — Mercedi alle visitatrici doganali; acquisto, ecc.
Capitolo n. 148 — Restituzione di diritti, ecc.

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA

Capitolo n. 154 — Stipendi ed altri assegni, ecc.
Capitolo n. 192 — Stipendi ed altri assegni fissi, ecc.

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Capitolo n. 203 — Personale di ruolo, ecc.
Capitolo n. 212 — Fitto-di locali, ecc.

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Capitolo n. 219 — Stipendi ed altri assegni fissi, ecc.
Capitolo n. 228 — Fitto di locali e canoni d'acqua.
Capitolo n. 231 — Personale dei Provveditorati, ecc.
Capitolo n. 238 — Stipendi, assegni, ecc.
Capitolo n. 248 — Biblioteche governative, ecc.
Capitolo n. 255 — Soprintendenze alle antichità, ecc.

ASSESSORATO DELLE COMUNICAZIONI

Capitolo n. 273 — Stipendi ed altri assegni, ecc.
Capitolo n. 280 — Fitto di locali, ecc.

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Capitolo n. 286 — Stipendi ed altri assegni, ecc.
Capitolo n. 287 — Stipendi ed altri assegni, ecc.
Capitolo n. 295 — Fitto di locali e canoni d'acqua.

ASSESSORATO DELLA SANITA,
LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE

Capitolo n. 313 — Stipendi ed altri assegni, ecc.
Capitolo n. 322 — Fitto di locali e canoni d'acqua.

ASSESSORATO DELL'ALIMENTAZIONE

Capitolo n. 326 — Stipendi ed altri assegni, ecc.
Capitolo n. 333 — Fitto di locali, ecc.

ENTI LOCALI

Capitolo n. 338 — Stipendi ed altri assegni, ecc.
Capitolo n. 339 — Stipendi ed altri assegni, ecc.
Capitolo n. 345 — Assegni per spese, ecc.
Capitolo n. 347 — Fitto di locali, ecc.
Capitolo n. 348 — Assegnazioni fisse.

ELENCO N. 4

**Capitoli per i quali è concessa all'Assessore per le Finanze la facoltà di cui all'art. 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.**

ASSESSORATO DELLE FINANZE

Capitolo n. 57 — Commissioni — Gettoni di presenza, ecc.
Capitolo n. 59 — Fondo corrispondente ai tre quinti del provento, ecc.
Capitolo n. 68 — Somme da corrispondere, ecc.
Capitolo n. 89 — Quota del 90 per cento spettante, ecc.
Capitolo n. 90 — Quota sui canoni di abbonamento, ecc.
Capitolo n. 91 — Quota del 3 per cento sui canoni, ecc.
Capitolo n. 92 — Quota del 50 per cento spettante, ecc.
Capitolo n. 93 — Quota spettante ai Comuni, ecc.
Capitolo n. 114 — Somme da corrispondere al personale, ecc.

*L'Assessore per le finanze*
LA LOGGIA

---

LEGGE 25 marzo 1949, n. 6.

**Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 1° luglio 1947-30 giugno 1948.**

(*Pubblicata nel supplemento ordinario alla* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n.* 14 *del* 25 *marzo* 1949).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

È autorizzato l'accertamento e la riscossione secondo le leggi in vigore delle imposte e delle tasse di ogni specie, escluse quelle che per il secondo comma dell'art. 36 dello Statuto della Regione Siciliana sono riservate allo Stato e il versamento nelle Casse della Regione della somma e dei proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1947 al 30 giugno 1948, giusta lo stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge. (Parte prima).

È altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 2.

Gli Assessori, ciascuno per la materia di propria competenza, sono autorizzati al pagamento delle spese ordinarie e straordinarie della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1947 al 30 giugno 1948, in conformità dello Stato di previsione della spesa annesso alla presente legge. (Parte seconda).

Art. 3.

Agli effetti di cui all'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie o d'ordine quelle di cui ai capitoli riportati nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.

La iscrizione delle somme occorrenti nei capitoli indicati nell'elenco di cui al precedente comma sarà disposta con decreto dell'Assessore per le finanze.

Art. 4.

Per il pagamento delle spese di cui ai capitoli riportati nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, l'Assessore per le finanze potrà autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari delegati, ai termini dell'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 5.

I capitoli di spesa, a favore dei quali è data facoltà di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'art. 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli riportati negli elenchi nn. 3 e 4 annessi alla presente legge.

Per i capitoli compresi nell'elenco n. 3 il decreto con il quale sarà disposta l'inscrizione dovrà essere emanato dal Presidente della Regione su proposta dell'Assesso e per le finanze, sentita la Giunta regionale. Tale decreto dovrà essere presentato all'Assemblea regionale per la convalida.

Per i capitoli compresi nell'elenco n. 4 il decreto con il quale sarà disposta l'inscrizione potrà essere emanato dall'Assessore per le finanze.

Art. 6.

Sono autorizzate per l'esercizio finanziario 1947-48 le seguenti spese straordinarie:

1) *Assessorato dell'agricoltura*:

L. 1.200.000.000 per opere concernenti la difesa e l'incremento dell'agricoltura, delle foreste e della bonifica integrale;

2) *Assessorato dei lavori pubblici*:

L. 2.042.000.000 per opere pubbliche di carattere straordinario;

3) *Assessorato dell'industria e del commercio*:

L. 403.000.000 per spese straordinarie e per l'incremento dell'industria, del commercio e per incoraggiare e sviluppare l'industria mineraria e peschereccia;

4) *Assessorato della sanità, lavoro, previdenza ed assistenza sociale*:

L. 750.000.000 per spese straordinarie concernenti la previdenza, la sanità e la cooperazione;

5) *Assessorato dell'alimentazione*:

L. 100.000.000 per sovvenzioni ad Enti e privati per l'impianto ed il funzionamento di mense popolari e cucine economiche;

6) *Enti locali*:

L. 475.000.000 per spese straordinarie di beneficenza e per le spese inerenti al controllo ed al razionamento dei consumi alimentari ed industriali.

Le somme da iscriversi, con decreti dell'Assessore per le finanze per opere e spese di carattere straordinario nelle rubriche degli Assessorati di cui al primo comma del presente articolo per l'esercizio dal 1° luglio 1947 al 30 giugno 1948, restano stabilite negli importi indicati nel precedente articolo.

Agli stanziamenti indicati ai nn. 1 e 2 sarà aggiunta, con decreti dell'Assessore per le finanze, la quota parte che, in quanto ritenuta necessaria ed indispensabile, potrà essere attribuita a ciascun Assessorato con la ripartizione del « Fondo di solidarietà nazionale » dovuto dallo Stato ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto della Regione Siciliana.

Art. 7.

È autorizzata la concessione di sovvenzioni straordinarie a favore delle Amministrazioni provinciali nei limiti dei fondi inscritti e di quelli che sarà necessario inscrivere al capitolo n. 149 dello stato di previsione della spesa.

Art. 8.

L'Assessore per le finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra i capitoli della spesa dei vari Assessorati, i fondi inscritti ai capitoli nn. 152 e 153 della rubrica « Assessorato delle finanze » per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1947 al 30 giugno 1948.

Art. 9.

È approvato il seguente riepilogo dal quale risulta il complesso dell'entrata e della spesa prevista per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1947 al 30 giugno 1948.

RIEPILOGO

*Entrata e spesa effettiva*

| | | |
|---|---|---|
| Entrata | L. | 13.624.200.000 |
| Spesa | » | 13.624.000.000 |
| Differenza | L. | 200.000 |

*Movimento di capitali*

| | | |
|---|---|---|
| Entrata | L. | — |
| Spesa | » | 200.000 |
| Differenza | L. | 200.000 |

*Riassunto generale*

| | | |
|---|---|---|
| Entrata | L. | 13.624.200.000 |
| Spesa | » | 13.624.200.000 |
| Differenza | L. | — |

Art. 10.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana con effetto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1947 al 30 giugno 1948.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 25 marzo 1949.

RESTIVO

LA LOGGIA

**Ripartizione delle entrate e spese effettive (ordinarie e straordinarie) e dei movimenti di capitali per l'esercizio finanziario del 1° luglio 1947 al 30 giugno 1948**

| AMMINISTRAZIONI DELLA REGIONE | PARTE ORDINARIA | PARTE STRAORDINARIA | | | TOTALI | | TOTALI GENERALI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Entrate e spese effettive | Entrate e spese effettive | Movimento di capitali | Totali | delle entrate e spese effettive | dei movimenti di capitali | |
| SPESA | | | | | | | |
| Finanze (*Assemblea Regionale, Presidenza, stampa, spettacolo e turismo, Alta Corte e servizi legali, Amministrazione finanziaria*) | 4.320.810.000 | 280.830.000 | — | 280.830.000 | 4.601.640.000 | — | 4.601.640.000 |
| Agricoltura | 164.595.000 | 1.231.000.000 | 200.000 | 1.231.200.000 | 1.395.595.000 | 200.000 | 1.395.795.000 |
| Lavori pubblici | 456.530.000 | 2.042.000.000 | — | 2.042.000.000 | 2.498.530.000 | — | 2.498.530.000 |
| Pubblica istruzione | 3.107.401.000 | — | — | — | 3.107.401.000 | — | 3.107.401.000 |
| Comunicazioni | 4.680.000 | | — | — | 4.680.000 | — | 4.680.000 |
| Industria e commercio | 45.490.000 | 415.140.000 | — | 415.140.000 | 460.630.000 | — | 460.630.000 |
| Sanità, lav., prev. e assist. sociale | 4.810.000 | 750.000.000 | — | 750.000.000 | 754.810.000 | — | 754.810.000 |
| Alimentazione | 4.580.000 | 100.000.000 | — | 100.000.000 | 104.580.000 | — | 104.58 .050 |
| *Enti locali* | 221.134.000 | 475.000.000 | — | 475.000.000 | 696.134.000 | — | 696.134.000 |
| *Totali della spesa* | 8.330.030.000 | 5.293.970.000 | 200.000 | 5.294.170.000 | 13624.000.000 | 200.000 | 13624.200.000 |
| ENTRATA | 9.088.200.000 | 4.536.000.000 | — | 4.536.000.000 | 13624.200.000 | — | 13624.200.000 |
| *Differenze* | +758.170.000 | —757.970.000 | — 200.000 | —758.170.000 | + 200.000 | — 200.000 | — |

PARTE I. — ENTRATA

**Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1947 al 30 giugno 1948**

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA risultante per l'esercizio finanziario 1947-48 |
|---|---|---|
| | TITOLO I — ENTRATA ORDINARIA | |
| | CATEGORIA I. — *Entrate effettive* | |
| | REDDITI PATRIMONIALI DELLA REGIONE | |
| 1 | Redditi dei terreni e fabbricati del demanio. Redditi di beni considerati immobili per l'oggetto a cui si riferiscono e redditi di beni mobili | 2.120.000 |
| 2 | Proventi delle miniere, stabilimenti minerari e sorgenti di acque minerali. Diritti erariali sui permessi di ricerca mineraria e sulla concessione dell'esercizio delle miniere della Regione (articoli 7 e 25 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443) | 3.530.000 |
| 3 | Somme versate dai richiedenti di derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche (art. 7 del testo unico di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775, e art. 51 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285) | 500.000 |
| 4 | Proventi delle concessioni di pesca in acque pubbliche e delle cessioni di bacini di pesca (escluse le pertinenze di bonifica) e proventi delle riserve di pesca e caccia | 450.000 |
| 5 | Proventi delle concessioni di spiaggia e pertinenze marittime e lacuali | 1.100.000 |
| 6 | Proventi derivanti da opere pubbliche di bonifica e pertinenze ad esse relative (art. 100 delle norme sulla bonifica integrale approvato con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215) | 1.300.000 |
| 7 | Proventi delle trazzere | 4.700.000 |
| 8 | Interessi su titoli di debito pubblico e su titoli di credito privati, di proprietà della Regione. Interessi dovuti sui crediti della Regione e dividendi su quote di capitale azionario, conferito dalla Regione | *per memoria* |
| 9 | Proventi di qualsiasi natura inerenti al demanio della Regione non specificatamente elencati | 300.000 |
| | | 14.000.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA risultante per l'esercizio finanziario 1947-48 |
|---|---|---|
| | TRIBUTI | |
| | *Imposte dirette* | |
| 10 | Imposta sui fondi rustici | 297.000.000 |
| 11 | Imposta sui fabbricati | 14.000.000 |
| 12 | Imposta sui redditi di ricchezza mobile | 1.690.000.000 |
| 13 | Imposta complementare progressiva sul reddito complessivo | 263.000.000 |
| 14 | Imposta ordinaria sul patrimonio (regio decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1529, convertito nella legge 8 febbraio 1940, n. 100) | 235.000.000 |
| 15 | Imposta sui redditi delle azioni emesse dalle Società aventi sede nella Regione e sui frutti dei titoli al portatore emessi nella Regione da Società, Istituti ed Enti diversi dallo Stato o dalla Regione (decreto-legge 7 settembre 1935, n. 1627, convertito nella legge 13 gennaio 1936, n. 76, modificato dal r. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1713, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1941, n. 278, e art. 10 del decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1942, n. 96, e art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384) | 1.000.000 |
| 16 | Imposta straordinaria progressiva sui redditi distribuiti dalle Società commerciali di qualsiasi specie comprese le Società cooperative, ed in genere tutti gli Enti che abbiano fini industriali e commerciali, escluse le Aziende municipalizzate (art. 1 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1744, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 91, modificato dall'art. 29 del decreto-legge 19 ottobre 1937, n. 1729, convertito, con modificazioni, nella legge 13 gennaio 1938, n. 19) | *per memoria* |
| 17 | Imposte dirette di qualsiasi natura, non specificatamente elencate | *per memoria* |
| | | 2.500.000.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1947-48 |
|---|---|---|
| | *Tasse ed imposte indirette sugli affari* | |
| 18 | Imposta sulle successioni e donazioni | 146.000.000 |
| 19 | Imposta sul lavoro netto globale delle successioni (regio decreto-legge 4 maggio 1942, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 18 ottobre 1942, numero 1220) | 24.000.000 |
| 20 | Imposta sulla manomorta | 3.000 000 |
| 21 | Imposta di registro | 562.000.000 |
| 22 | Imposta generale sull'entrata (r. decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762) | 4.100.000.000 |
| 23 | Tassa di bollo. | 485 000 000 |
| 24 | Imposta in surrogazione del registro e del bollo | 108.000.000 |
| 25 | Imposta ipotecaria | 72.000.000 |
| 26 | Tasse sul prodotto del movimento di pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata, di cui all'art. 6 del r. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 40, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473 (art. 7 del r. decreto-legge medesimo) | *per memoria* |
| 27 | Tassa di radiofonia sugli apparecchi e parti di apparecchi per il servizio delle radio-audizioni circolari, stabilite dall'art. 8 del r. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1350 (articoli 54 e 55 delle norme approvate con r. decreto 3 agosto 1928, n. 2995, decreto-legge 3 marzo 1932, n. 246, convertito nella legge 23 maggio 1932, n. 650, r. decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, e decreto legislativo luogotenenziale 21 dicembre 1944, n. 458) | 10.000.000 |
| 28 | Canoni di abbonamento alle radio-audizioni circolari (r. decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880 e art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1946, n. 557) | 50.000.000 |
| 29 | Quota spettante alla Regione sui canoni di abbonamento alle radio-audizioni circolari, corrisposti a tariffa ridotta e da versarsi dalla « Società Audizioni Italia » (R.A.I.) (artt. 3 e 5 del r. decreto-legge 9 settembre 1937, n. 2 41, convertito nella legge 31 marzo 1938, n. 706 e successive modificazioni) | *per memoria* |
| 30 | Tasse annue sulle licenze rilasciate ai costruttori e commercianti di materiali radiofonici ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 399 | 200.000 |
| 31 | Diritto erariale sugli spettacoli ordinari e sportivi, riscosso, per conto della Regione, dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (S. I. A. E.) (art. 1 e 4 del r. decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, e convenzione 15 dicembre 1937, approvata con r. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 68, convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 563 e successive modificazioni) | 200.000.000 |
| 32 | Tasse ed imposte indirette sugli affari di qualsiasi natura, non specificatamente elencate | *per memoria* |
| | | 5.760.200.000 |
| | *Dogane ed imposte indirette sui consumi* | |
| 33 | Imposta sul consumo del caffè (r. decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1250, convertito nella legge 18 gennaio 1932, n. 84) | 243.000.000 |
| 34 | Imposta sul consumo del cacao naturale o comunque lavorato, delle bucce e pellicole di cacao e del burro di cacao (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1946, n. 206) | 25.000.000 |
| 35 | Dogane e diritti marittimi | 182.000.000 |
| 36 | Diritti doganali e imposte indirette sui consumi di qualsiasi natura, non specificatamente elencati | 300.000.000 |
| | | 750.000.000 |
| | *Proventi di servizi pubblici* | |
| 37 | Diritti ed emolumenti catastali e sui certificati catastali — Multe — Provento delle oblazioni — Proventi e diritti di qualsiasi natura inerenti ai servizi pubblici | 7.000.000 |
| | *Rimborsi e concorsi nelle spese* | |
| 38 | Contributo a carico dei concorsi per opere idrauliche di 2ª categoria - Contributi di Comuni, Camere di commercio ed altri Enti nelle spese di funzionamento degli Ispettorati dell'Agricoltura | *per memoria* |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA risultante per l'esercizio finanziario 1947-48 |
|---|---|---|
| 39 | Rimborso da parte dello Stato di quota parte delle spese ordinarie di funzionamento degli Uffici che svolgono nella Regione attività statale e regionale (stipendi, premio giornaliero di presenza, compensi per lavoro straordinario, compensi speciali, sussidi, cancelleria, ecc.) | *per memoria* |
| 40 | Entrate diverse e ricupero eventuale di fondi riferibili a capitoli di spesa inscritti nella parte ordinaria del bilancio | 1.000 000 |
| | | 1 000 000 |
| | *Proventi e contributi speciali* | |
| 41 | Addizionale 5 % sulle imposte dirette erariali, alle imposte di successione, manomorta, registro, ipotecaria, alle imposte, sovrimposte, tasse e contributi comunali e provinciali, riscuotibili mediante ruoli (art. 1 del r. decreto-legge 30 novembre 1937, numero 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614, modificato con l'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100) | 5.000.000 |
| 42 | Proventi e contributi speciali di qualsiasi natura | 1.000.000 |
| | | 7.000 000 |
| | *Entrate diverse* | |
| 43 | Ritenute sugli stipendi, sugli aggi, sulle paghe, sulle retribuzioni e sulle pensioni (legge 7 luglio 1876, n. 3212, art. 1 del r. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, numero 1144, e r. decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383, convertito nella legge 24 maggio 1926, numero 898) | 30 000 000 |
| 4 | Diritti per visita sanitaria del bestiame e dei prodotti ed avanzi animali in importazione ed in esportazione (art. 32 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con r. decreto 27 luglio 1934, n. 1265) | 6.000.000 |
| 45 | Proventi derivanti dalla vendita di oggetti fuori uso | 1 000.000 |
| 46 | Entrate eventuali diverse dell'Amministrazione del demanio e dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari | 2.700.000 |
| 47 | Entrate eventuali e diverse degli Assessorati | 9.300.000 |
| | | 49.000.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA risultante per l'esercizio finanziario 1947-48 |
|---|---|---|
| | TITOLO II - ENTRATA STRAORDINARIA | |
| | CATEGORIA I — *Entrate effettive* | |
| | *Imposte transitorie* | |
| 48 | Imposta straordinaria progressiva sul patrimonio (articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 143) | 1 200.000 000 |
| 49 | Imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio (artt. 68 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 143) | 2.900.000.000 |
| 50 | Imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare (art. 10 del r. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 151) | 15 000.000 |
| 51 | Imposta straordinaria sul capitale delle società per azioni (r. decreto-legge 19 ottobre 1937, n. 1729, convertito, con modificazioni, nella legge 13 gennaio 1938, n. 19) | *per memoria* |
| 52 | Entrate derivanti dall'avocazione alla Regione dei profitti eccezionali di speculazioni (r. decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436) | 150.000 000 |
| 53 | Entrate di qualsiasi natura derivanti da provvedimenti aventi carattere straordinario e transitorio | 200 000 000 |
| | | 4.465.000.000 |
| | *Rimborsi e concorsi nelle spese* | |
| 54 | Rimborsi e concorsi di qualsiasi natura aventi carattere straordinario | 1.000.000 |
| 55 | Rimborso da parte dello Stato di quota parte delle spese straordinarie di funzionamento degli Uffici che svolgono nella Regione attività statale e regionale (stipendi, premio giornaliero di presenza, compensi per lavoro straordinario, compensi speciali, sussidi, cancelleria, ecc.). | *per memoria* |
| 56 | Entrate diverse per rimborsi e concorsi ed entrate diverse per ricupero eventuale di fondi riferibili a capitoli di spesa inscritti nella parte straordinaria del bilancio | 4.000.000 |
| | | 5.000.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA risultante per l'esercizio finanziario 1947-48 |
|---|---|---|
| | *Proventi e contributi speciali* | |
| 57 | Versamenti effettuati dagli esattori delle imposte dirette per l'addizionale di aggio ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, numero 424 o successive modificazioni | 16.000.000 |
| 58 | Proventi e contributi speciali aventi carattere straordinario | *per memoria* |
| | | 16.000.000 |
| | *Entrate diverse* | |
| 59 | Entrate di ogni genere concernenti l'avocazione dei profitti di regime (decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 134) | 50.000.000 |
| 60 | Entrate eventuali diverse | *per memoria* |
| | | 50.000.000 |
| | *Fondo di solidarietà nazionale* | |
| 61 | Fondo di solidarietà nazionale da versare dallo Stato, di cui all'art. 38 dello Statuto della Regione Siciliana, approvato con r. decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 | *per memoria* |
| | CATEGORIA II — *Movimento di capitali* | |
| | ***Vendita di beni ed affrancazione di canoni*** | |
| 62 | Vendita di beni immobili | *per memoria* |
| 63 | Affrancazioni ed alienazioni di prestazioni perpetue e ricupero di mutui ed altri capitali ripetibili | *per memoria* |
| 64 | Entrate derivanti da alienazioni di qualsiasi natura | *per memoria* |
| | *Rimborsi di anticipazioni* | |
| 65 | Rimborsi di anticipazioni varie | *per memoria* |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA risultante per l'esercizio finanziario 1947-48 |
|---|---|---|
| | *Partite che si compensano nella spesa* | |
| 66 | Entrate varie che si compensano con partite della spesa | *per memoria* |
| | *Ricuperi diversi* | |
| 67 | Ricavo dalla vendita delle merci e dal noleggio dei materiali forniti dalle Nazioni Alleate | *per memoria* |
| 68 | Ricavo dalla vendita dei materiali residuati di guerra | *per memoria* |
| 69 | Riscossione di anticipazioni e ricuperi vari | *per memoria* |
| | — | — |

## RIASSUNTO PER TITOLI

### TITOLO I — ENTRATA ORDINARIA

CATEGORIA I — *Entrate effettive*

| Denominazione | Competenza |
|---|---|
| Redditi patrimoniali della Regione | 14.000 000 |
| *Tributi* | |
| Imposte dirette | 2.500.000.000 |
| Tasse ed imposte indirette sugli affari | 5 760.200 000 |
| Dogane ed imposte indirette sui consumi | 750.000 000 |
| Proventi di servizi pubblici | 7.000.000 |
| Rimborsi e concorsi nelle spese | 1.000 000 |
| Proventi e contributi speciali | 7.000 000 |
| Entrate diverse | 49.000.000 |
| Totale della categoria I, parte ordinaria | 9 088 200.000 |

### TITOLO II — ENTRATA STRAORDINARIA

CATEGORIA I — *Entrate effettive*

| Denominazione | Competenza |
|---|---|
| Imposte transitorie | 4.465.000.000 |
| Rimborsi e concorsi nelle spese | 5.000 000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA risultante per l'esercizio finanziario 1947-48 |
|---|---|---|
| | Proventi e contributi speciali | 16.000.000 |
| | Entrate diverse | 50.000.000 |
| | Fondo di solidarietà nazionale | — |
| | Totale della categoria I, parte straordinaria | 4.536.000.000 |
| | CATEGORIA II — *Movimento di capitali* | |
| | Vendita di beni ed affrancazione di canoni | — |
| | Rimborsi di anticipazioni | — |
| | Partite che si compensano nella spesa | — |
| | Ricuperi diversi | — |
| | Totale della categoria II | — |
| | Totale del titolo II Entrata straordinaria | 4.536.000.000 |
| | Totale generale | 13.624.200.000 |

RIASSUNTO PER CATEGORIE

| | | |
|---|---|---|
| | CATEGORIA I: Entrate effettive (parte ordinaria e straordinaria) | 13.624.200.000 |
| | CATEGORIA II: Movimento di capitali (parte straordinaria) | — |
| | Totale generale | 13.624.200.000 |

PARTE II - SPESA

## Stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1947 al 30 giugno 1948

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA risultante per l'esercizio finanziario 1947-48 |
|---|---|---|
| | TITOLO I — SPESA ORDINARIA | |
| | CATEGORIA I — *Spese effettive* | |
| | SPESE PER GLI ORGANI E PER I SERVIZI GENERALI DELLA REGIONE | |
| | *Assemblea Regionale* | |
| 1 | Spese per l'Assemblea Regionale | 90.000.000 |
| | PRESIDENZA DELLA REGIONE GIUNTA REGIONALE E SERVIZI DIPENDENTI | |
| | *Presidenza della Regione e Giunta regionale* | |
| 2 | Indennità di carica al Presidente della Regione e agli Assessori | 7.000.000 |
| 3 | Spese per i viaggi del Presidente della Regione e degli Assessori | 3.000.000 |
| 4 | Personale addetto alla Presidenza e personale addetto ai Gabinetti degli Assessori — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo (Spese fisse) | 31.900.000 |
| 5 | Premio giornaliero di presenza al personale addetto al Gabinetto del Presidente della Regione e ai Gabinetti degli Assessori (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) | 2.150.000 |
| 6 | Compensi per lavoro straordinario al personale addetto al Gabinetto del Presidente della Regione e ai Gabinetti degli Assessori (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) | 3.100.000 |
| 7 | Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale addetto al Gabinetto del Presidente della Regione e ai Gabinetti degli Assessori (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) | 500.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA risultante per l'esercizio finanziario 1947-48 |
|---|---|---|
| 8 | Indennità al personale addetto al Gabinetto del Presidente della Regione e ai Gabinetti degli Assessori | 9.000.000 |
| 9 | Indennità e rimborsi di spese per missioni e per trasferimenti al personale addetto al Gabinetto del Presidente della Regione e ai Gabinetti degli Assessori | 2.200.000 |
| 10 | Compensi ad estranei all'Amministrazione per studi, servizi e prestazioni speciali resi nell'interesse della Presidenza della Regione | 100 000 |
| 11 | Spese casuali della Presidenza della Regione | 450.000 |
| 12 | Fondo a disposizione del Presidente della Regione per spese di carattere eccezionale, per spese di carattere riservato e per spese di rappresentanza | 4.000.000 |
| 13 | Biblioteca: Spesa per acquisto di libri, riviste e giornali | 180.000 |
| 14 | Spese per la stampa, lo spettacolo e il turismo, escluse quelle di personale per stipendi ed altre competenze accessorie | 30.000 000 |
| | | 93 580.000 |
| | *Spese per il funzionamento dell'Alta Corte dei servizi legali* | |
| 15 | Rimborso allo Stato della quota a carico della Regione delle spese per i servizi dell'Alta Corte, prevista dall'art. 24 dello Statuto della Regione Siciliana, approvata con r. decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 | 3.000.000 |
| 16 | Spese per i servizi legali | 10.000.000 |
| | | 13.000.000 |
| | **ASSESSORATO ALLE FINANZE** | |
| | SPESE COMUNI A TUTTE LE AMMISTRAZIONI DELLA REGIONE | |
| | *Economato della Regione* | |
| 17 | Spese d'ufficio, di cancelleria, illuminazione, fornitura e manutenzione di mobili e suppellettili, di macchine da scrivere e calcolatrici e materiali speciali. Spese per acquisto di valori bollati in genere. Spese per pubblicazioni speciali e fornitura di carta bianca e da lettera, degli stampati, delle pubblicazioni, dei materiali di legatoria e rilegature. Spese di trasporto. Fitti e canoni d'acqua . . . . . . . . | 150.000.000 |
| 18 | Spese di acquisto, esercizio, manutenzione e riparazione di automobili | 10.000.000 |
| 19 | Stipendi, salari e paghe al personale adibito al magazzino dell'Economato della Regione. Assicurazioni sociali (artt. 19 e 20 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 e decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142) e indennità di licenziamento per cessazione dal servizio per diminuite esigenze o per obblighi di leva (r. decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; art. 14 del r. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898 e art. 7 del r. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108) | 3 000.000 |
| 20 | Premio giornaliero di presenza al personale adibito al magazzino dell'Economato della Regione (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585) | 200.000 |
| 21 | Compensi per lavoro straordinario al personale adibito al magazzino dell'Economato della Regione (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585 | 100.000 |
| | | 163.300 000 |
| | *Spese diverse* | |
| 22 | Concorso della Regione nel trattamento di quiescenza dovuto al personale che ha prestato servizio alle dipendenze della Regione (Spesa obbligatoria) | 500.000 |
| | SPESE GENERALI DEI SERVIZI DELLE FINANZE | |
| | *Spese comuni ai vari servizi* | |
| 23 | Compensi ad estranei all'Amministrazione per studi, servizi e prestazioni speciali resi nell'interesse dell'Assessorato | 100.000 |
| 24 | Spese postali, telegrafiche e telefoniche (Spesa obbligatoria) | 10.200.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA risultante per l'esercizio finanziario 1947-48 |
|---|---|---|
| 25 | Manutenzione ordinaria dei locali adibiti a sede dell'Assessorato e degli Uffici dipendenti | 1.000.000 |
| 26 | Spese di liti (Spesa obbligatoria) | 100.000 |
| 27 | Spese casuali | 100.000 |
| 28 | Biblioteca — Spese per acquisto di libri, riviste e giornali | 500.000 |
| | | 12.000.000 |
| | *Servizio delle Finanze* | |
| 29 | Personale di ruolo amministrativo e d'ordine in servizio presso l'Ufficio Regionale delle Finanze e presso le Intendenze di Finanza — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo (Spese fisse) | 100.000.000 |
| 30 | Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo al personale non di ruolo ed a quello salariato in servizio presso l'Ufficio Regionale delle Finanze (e presso le Intendenze di Finanza Assicurazioni sociali (articoli 19 e 20 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 e decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142) e indennità di licenziamento per cessazione dal servizio per diminuite esigenze o per obblighi di leva (r. decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; art. 14 del r. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, e art. 7 del r. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108) | 20.500.000 |
| 31 | Premio giornaliero di presenza al personale di ruolo e non di ruolo (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) e a quello salariato (articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585) | 6.400.000 |
| 32 | Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585) | 8.000.000 |
| 33 | Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale di ruolo o non di ruolo (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) . . . . . . | 1.000.000 |
| 34 | Indennità e rimborsi di spese per missioni e per trasferimenti | 1.000.000 |
| 35 | Sussidi al personale in attività di servizio, a quello cessato e relative famiglie | 500.000 |
| 36 | Commissioni — Gettoni di presenza e spese di funzionamento | 200.000 |
| 37 | Fitto di locali e canoni di acqua (Spese fisse) | 800.000 |
| | | 138.400.000 |
| | *Ragioneria Centrale della Regione* | |
| | *Ragionerie delle Intendenze di Finanza ed altri Uffici dipendenti* | |
| 38 | Personale dei ruoli di concetto e d'ordine della Ragioneria Generale dello Stato — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo (Spese fisse) | 12.000.000 |
| 39 | Personale di Ragioneria e d'ordine delle Ragionerie delle Intendenze di Finanza — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo (Spese fisse) | 20.000.000 |
| 40 | Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo al personale non di ruolo ed a quello salariato in servizio presso la Ragioneria Centrale della Regione, le Ragionerie delle Intendenze di finanza e gli altri uffici dipendenti, Assicurazioni sociali (artt. 19 e 20 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142) e indennità di licenziamento per cessazione dal servizio per diminuite esigenze o per obblighi di leva (r. decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319, convertito nella legge 7 aprile 1925, n. 473; art. 14 del r. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, e articolo 7 del r. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108) | 6.000.000 |
| 41 | Premio giornaliero di presenza al personale di ruolo e non di ruolo (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585) . . | 1.500.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA risultante per l'esercizio finanziario 1947-48 |
|---|---|---|
| 42 | Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 *giugno 1946, n. 19*) ed a quello *salariato* (art. 4 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585) | 3.000.000 |
| 43 | Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti, da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale di ruolo e non di ruolo (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) | 300.000 |
| 44 | Commissioni — Gettoni di presenza e spese di funzionamento | 50.000 |
| 45 | Indennità e rimborsi di spese missioni e per trasferimenti | 700.000 |
| 46 | Sussidi al personale in attività di servizio a quello cessato e relative famiglie | 200.000 |
| | | 43.750.000 |
| | SPESE PER I SERVIZI SPECIALI E UFFICI PERIFERICI | |
| | *Servizi del Tesoro* | |
| 47 | Personale degli Uffici provinciali del tesoro — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo (Spese fisse) | 25.000.000 |
| 48 | Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo ai giornalieri degli Uffici provinciali del tesoro. Assicurazioni sociali (artt. 19 e 20 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142) e indennità di licenziamento per cessazione dal servizio per diminuite esigenze o per obblighi di leva (r. decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; art. 14 del r. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, e art. 7 del r. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108) | 12.000.000 |
| 49 | Premio giornaliero di presenza agli impiegati ed agenti degli Uffici provinciali del tesoro (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585) | 1.300.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA risultante per l'esercizio finanziario 1947-48 |
|---|---|---|
| 50 | Compensi per lavoro straordinario agli impiegati ed agenti degli Uffici provinciali del tesoro (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585) | 2.500.000 |
| 51 | Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, agli impiegati ed agenti (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) | 250.000 |
| 52 | Indennità e rimborsi di spese per missioni e per trasferimenti | 600.000 |
| 53 | Restituzione di somme indebitamente acquisite all'entrata (Spesa d'ordine) | 300.000 |
| | | 41.950.000 |
| | *Amministrazione dei servizi per la finanza locale* | |
| 54 | Personale ispettivo per i servizi della finanza locale — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo (Spese fisse) | 665.000 |
| 55 | Indennità di missione per ispezioni nell'interesse della finanza locale. Indennità e rimborsi di spese per trasferimenti | 100.000 |
| 56 | Spese di liti (Spesa obbligatoria) | 5.000 |
| 57 | Commissioni — Gettoni di presenza e spese di funzionamento Commissione esaminatrice delle domande di iscrizione all'albo (legge 30 novembre 1939, numero 1886) | 60.000 |
| 58 | Spese inerenti alla formazione ed alla tenuta dell'albo regionale degli appaltatori delle imposte di consumo ed alla Commissione esaminatrice delle domande di iscrizione all'albo (legge 30 novembre 1939 n, 1886) | 30.000 |
| 59 | Fondo corrispondente ai tre quinti del provento per addizionale del 5 % dei vari tributi erariali, da devolvere ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100 (Spesa d'ordine) | 4.200.000 |
| 60 | Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine) | 500.000 |
| | | 5.560.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA risultante per l'esercizio finanziario 1947-48 |
|---|---|---|
| | *Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali* | |
| 61 | Personale di ruolo — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo (Spese fisse) | 100.000.000 |
| 62 | Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo al personale non di ruolo ed a quello salariato — Assicurazioni sociali (artt. 19 e 20 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142) e indennità di licenziamento per cessazione dal servizio per diminuite esigenze o per obblighi di leva (r. decreto legge 2 marzo 1924, n. 319, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; art. 14 del r. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 898, e art. 7 del r. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108) | 110.000.000 |
| 63 | Premio giornaliero di presenza al personale di ruolo e non di ruolo (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585) | 14.000.000 |
| 64 | Compenso per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) e a quello salariato (articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585) | 18.000.000 |
| 65 | Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale di ruolo e non di ruolo (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 | 400.000 |
| 66 | Spese per lavori a cottimo eseguiti dal personale estraneo all'Amministrazione e indennità di cancelleria al personale di ruolo, provvisorio, avventizio e giornaliero, per la conservazione dei catasti terreni. Paghe ai canneggiatori | 4.600.000 |
| 67 | Indennità e rimborsi di spese per missioni e per trasferimenti | 21.000.000 |
| 68 | Somme da corrispondere al personale del catasto e dei servizi tecnici erariali per diritti di scritturazione, di visura ed altri sugli atti dei catasti terreni (Spese obbligatorie e d'ordine) | 4.000.000 |
| 69 | Fitto di locali e canoni d'acqua (Spese fisse) | 500.000 |
| 70 | Spese per la notificazione di atti concernenti la conservazione dei catasti terreni | 100.000 |
| 71 | Acquisto, manutenzione e riparazione di strumenti. Acquisto di carta da disegno e di oggetti tecnici diversi. Trasporto di strumenti e di altro materiale tecnico — Spesa per la riproduzione di mappe in conservazione Spese per adattamento di locali d'ufficio | 2.600.000 |
| 72 | Spese per la formazione ed il rilascio di planimetrie relative al nuovo catasto edilizio urbano | 300.000 |
| | | 275.100.000 |
| | *Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari* | |
| 73 | Personale di ruolo — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo (Spese fisse) | 135.000.000 |
| 74 | Retribuzione ed altri assegni di carattere continuativo al personale non di ruolo ed a quello salariato — Assicurazioni sociali (artt. 19 e 20 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142) e indennità di licenziamento per cessazioni dal servizio per diminuite esigenze o per obblighi di leva (r. decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; art. 14 del r. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, e art. 7 del r. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108) | 60.000.000 |
| 75 | Premio giornaliero di presenza al personale di ruolo e non di ruolo (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585) | 12.000.000 |
| 76 | Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1942, n. 585) | 16.000.000 |
| 77 | Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale di ruolo e non di ruolo (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) | 1.000.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA risultante per l'esercizio finanziario 1947-48 |
|---|---|---|
| 78 | Indennità e rimborsi di spese per missioni e per trasferimenti — Indennità per reggenze di uffici | 12.000.000 |
| 79 | Spese per il personale addetto alla vigilanza fiduciaria permanente istituita presso gli Uffici del registro | 3.000.000 |
| 80 | Spese varie inerenti all'esecuzione della vigilanza fiduciaria permanente, istituita presso gli Uffici del registro alla custodia dei valori bollati e spese per acquisto di casseforti ed armadi di sicurezza | 1.000.000 |
| 81 | Spese generali di esercizio, funzionamento e gestione del deposito generale dei valori bollati e dei magazzini. Indennità speciale di maneggio valori ai funzionari incaricati – Sussidi di malattia agli operai di detti depositi — Spese di trasporto dei valori bollati dai depositi e dalle cartiere alle Intendenze sedi di economato, ai magazzini del bollo ed agli uffici esecutivi — Spese di ogni genere necessarie per l'impianto ed il regolare funzionamento delle macchine bollatrici e per il trasporto, la riparazione e la sostituzione delle medesime — Rimborso delle spese di viaggio e indennità di missione ai funzionari che accompagnano le spedizioni di valori bollati ed ai funzionari ed operai che curano il servizio delle macchine bollatrici | 4.000.000 |
| 82 | Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo escluso quello per l'imposta generale sull'entrata; quota parte ai funzionari delle cancellerie ed agli ufficiali giudiziari sulle somme recuperate sui crediti iscritti nei campioni civili e penali delle cancellerie; rimborso allo Stato della spesa per vaglia di servizio per il versamento dei proventi; indennità di cassa e per maneggio di valori; spese per visite medico-fiscali e spese di assicurazione (Spesa obbligatoria) | 30.000.000 |
| 83 | Spese per l'accertamento, la riscossione ed il riscontro dei diritti erariali sui biglietti d'ingresso ai cinematografi e sugli spettacoli e trattenimenti pubblici; per la bollatura delle carte da gioco; per l'accertamento e la riscossione delle tasse e dei proventi relativi ai servizi della radiofonia; spese per l'accertamento, la riscossione e il riscontro dell'imposta generale sull'entrata, compreso l'aggio agli industriali, commercianti ed esercenti, ed in genere per le tasse, delle imposte indirette sugli affari, nonchè premi sulla scoperta delle relative violazioni — Spese generali per il funzionamento delle Commissioni speciali previste dalla legge 12 giugno 1930, n. 742 (Spesa obbligatoria) | 40.000.000 |
| 84 | Assegnazioni fisse per spese d'ufficio degli organi dell'Amministrazione periferica (Spese fisse) | 2.500.000 |
| 85 | Fitto di locali e canoni d'acqua (Spese fisse) | 2.500.000 |
| 86 | Spese per lavori di sicurezza, di ordinaria manutenzione e di adattamento di locali degli uffici esecutivi e spese per il trasloco dei detti uffici | 2.000 000 |
| 87 | Spese di coazioni e di liti (Spesa obbligatoria) | 500.000 |
| 88 | Quota annua sul provento della tassa da bollo sulle inserzioni e gli abbonamenti sui giornali, riviste ed altre stampe, dovuta all'Istituto di previdenza dei giornalisti, giusta l'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 89 | 200.000 |
| 89 | Quota del 90 per cento spettante alla Società concessionaria, sulle tasse dovute sugli apparecchi e accessori radioelettrici e sui canoni che i Comuni e gli altri Enti sono tenuti a corrispondere in luogo dell'abbonamento ai sensi dei regi decreti-legge: 23 ottobre 1925, n. 1917, convertito nella legge 18 marzo 1926, numero 562, e 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1355 (Spesa d'ordine) | 9.000.000 |
| 90 | Quota sui canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari spettanti allo Stato (Spesa d'ordine) | 45.000.000 |
| 91 | Quota del 3 per cento sui canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari corrisposti a tariffa ridotta dagli Enti di cui all'art. 3 del r. decreto-legge 9 settembre 1937, n. 2041, convertito nella legge 31 marzo 1938, n. 706, spettante alla Amministrazione postelegrafica ai sensi dell'art. 5 del r. decreto-legge medesimo (Spesa d'ordine) | *per memoria* |
| 92 | Quota del 50 per cento spettante allo Stato sulle tasse di licenza ai costruttori e ai rivenditori di materiali radioelettrici (decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 399) (Spesa d'ordine) | 100 000 |
| 93 | Quota spettante ai Comuni sul provento dei diritti erariali sui biglietti d'ingresso ai teatri, ai cinematografi, agli spettacoli di varietà, caffè-concerto e simili (art. 33 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3276) (Spesa d'ordine) | 6.000.000 |
| 94 | Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine) | 10.000.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA risultante per l'esercizio finanziario 1947-48 |
|---|---|---|
| 95 | Restituzioni e rimborsi di addizionale alle imposte di registro successione, manomorta e ipotecaria istituita con r. decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614 (Spesa d'ordine) | 500.000 |
| | | 392.300.000 |
| | *Amministrazione del demanio* | |
| 96 | Stipendi, salari ed altri assegni di carattere continuativo al personale addetto alle proprietà immobiliari del demanio — Assicurazioni sociali (artt. 19 e 20 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e decreto legislativo luogotenenziale 20 aprile 1946, n. 142) e indennità di licenziamento per cessazione dal servizio per diminuite esigenze e per obblighi di leva (r. decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; art. 14 del r. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, e art. 7 del r. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108) (Spese fisse) | 2 300.000 |
| 97 | Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali, legna ed orto per le speciali gestioni patrimoniali dell'antico demanio (Spese fisse) | 300.000 |
| 98 | Premio giornaliero di presenza al personale di ruolo e non di ruolo (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585) | 100.000 |
| 99 | Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585) | 50.000 |
| 100 | Sussidi al personale in attività di servizio, a quello cessato e relative famiglie | 10.000 |
| 101 | Indennità e rimborsi di spese per missioni e per trasferimenti | 30.000 |
| 102 | Spese per verifiche e delimitazioni dei terreni di demanio pubblico | 50.000 |
| 103 | Spese e passività relative ai beni provenienti da donazioni o da eredità passate o devolute alla Regione — Spese per i servizi della « Magione » di Palermo | 100.000 |
| 104 | Contribuzioni fondiarie sui beni dell'antico demanio e del demanio pubblico — Imposta erariale e sovrimposte Imposta ordinaria sul patrimonio — Imposte consorziali Contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura (Spesa obbligatoria) | 8.000.000 |
| 105 | Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria delle proprietà demaniali | 2.000 000 |
| 106 | Annualità e prestazioni diverse comprese quelle relative ai beni provenienti dall'Asse ecclesiastico (Spese fisse ed obbligatorie) | 100.000 |
| 107 | Spese di coazioni e di liti (Spesa obbligatoria) | 100.000 |
| 108 | Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine) | 100.000 |
| | | 13.210 000 |
| | *Amministrazione delle imposte dirette* | |
| 109 | Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo addetto agli Uffici periferici (Spesa fissa) | 160 000 000 |
| 110 | Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo al personale non di ruolo ed a quello salariato — Assicurazioni sociali (artt. 19 e 20 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142) e indennità di licenziamento per cessazione dal servizio per diminuite esigenze o per obblighi di leva (r. decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; art. 14 del r. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, e art. 7 del r. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108) | 65.000 000 |
| 111 | Premio giornaliero di presenza al personale di ruolo e non di ruolo (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585) | 12.000.000 |

| Num. | CAPITOLI – Denominazione | COMPETENZA risultante per l'esercizio finanziario 1947-48 |
|---|---|---|
| 112 | Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), ed a quello salariato (art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585) | 15.000.000 |
| 113 | Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale di ruolo e non di ruolo (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) | 800.000 |
| 114 | Somme da corrispondere al personale degli Uffici distrettuali delle imposte dirette per diritti di scritturazione, di visura ed altri, ai sensi dell'art. 3 del r. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 2011, convertito nella legge 4 aprile 1938, n. 545, e dell'art. 2 del r. decreto-legge 10 maggio 1938, n. 664, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 9) (Spesa obbligatoria e d'ordine) | 3.000.000 |
| 115 | Spese e premi per la ricerca di materia imponibile nell'applicazione delle diverse imposte ordinarie | 1.500.000 |
| 116 | Compensi e spese per i messi notificatori ed informatori ed indicatori (art. 3 del r. decreto 14 aprile 1927, n. 617, convertito nella legge 19 febbraio 1928, numero 259, e legge 29 maggio 1939, n. 817) (Spesa obbligatoria) | 7.000.000 |
| 117 | Spese per il funzionamento delle Commissioni per la risoluzione dei reclami inerenti all'applicazione delle imposte dirette e delle imposte indirette sugli affari (Spesa obbligatoria) | 12.000.000 |
| 118 | Spese per il funzionamento delle Commissioni per l'esame e la decisione sulle domande degli esattori delle imposte dirette per rimborsi a titolo di inesigibilità (art. 26 della legge 16 giugno 1939, n. 942) (Spesa obbligatoria) | 300.000 |
| 119 | Spese inerenti alla composizione, formazione e tenuta degli albi degli esattori e dei collettori delle imposte dirette — Spese per il funzionamento delle Commissioni relative (art. 6, ultimo comma, della legge 16 giugno 1939, n. 942) | 80.000 |
| 120 | Indennità e rimborsi di spese per missioni e per trasferimenti | 6.000.000 |
| 121 | Spese ed indennità per la gestione delle esattorie vacanti e per le verifiche delle esattorie comunali e delle ricevitorie provinciali (Spesa obbligatoria) | 200.000 |
| 122 | Assegnazioni fisse per spese di ufficio degli organi dell'Amministrazione periferica (Spese fisse) | 2.500.000 |
| 123 | Fitto di locali e canoni di acqua (Spese fisse) | 2.000.000 |
| 124 | Spese per lavori di ordinaria manutenzione e di adattamento dei locali in uso degli uffici periferici | 400.000 |
| 125 | Spese di coazioni e di liti – Spese per l'applicazione del testo unico delle disposizioni riguardanti le dichiarazioni dei redditi e le sanzioni in materia di imposte dirette (Spesa obbligatoria) | 250 000 |
| 126 | Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali. Spese d'indole amministrativa riflettenti la conservazione del catasto presso gli Uffici distrettuali delle imposte dirette (Spesa d'ordine e obbligatoria) | 1.500.000 |
| 127 | Restituzioni e rimborsi di addizionale alle imposte dirette, istituite con il r. decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614 (Spesa d'ordine) | 90.000.000 |
| 128 | Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine) | 4.500.000 |
| | | 384.030 000 |
| | *Amministrazione delle dogane* | |
| 129 | Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo addetto agli uffici periferici delle dogane (Spese fisse) | 70.000.000 |
| 130 | Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo al personale non di ruolo ed a quello salariato – Assicurazioni sociali (artt. 19 e 20 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142) e indennità di licenziamento per cessazione dal servizio per diminuite esigenze o per obblighi di leva (r. decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; art. 14 del r. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, e art. 7 del r. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108 (Spese fisse) | 8.000.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA risultante per l'esercizio finanziario 1947-48 |
|---|---|---|
| 131 | Premio giornaliero di presenza al personale di ruolo e non di ruolo (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585) | 5.000.000 |
| 132 | Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585) | 3.000.000 |
| 133 | Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale di ruolo e non di ruolo (art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) | 300.000 |
| 134 | Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando: prelevamento di campioni, indennità di trasferta; premi per la scoperta delle contravvenzioni; trasporto dei corpi di reato | 50.000 |
| 135 | Indennità e rimborsi di spese per missioni e per trasferimenti | 5.000.000 |
| 136 | Indennità ai sottufficiali della Guardia di Finanza per la reggenza delle piccole dogane | 300.000 |
| 137 | Sussidi al personale in attività di servizio, a quello cessato e relative famiglie | 50.000 |
| 138 | Acquisto di materiale e pubblicazioni scientifiche ed altre spese per i laboratori chimici delle dogane | 100.000 |
| 139 | Assegnazioni fisse per spese d'uffici degli organi dell'Amministrazione periferica delle dogane (Spese fisse) | 600.000 |
| 140 | Fitto di locali e canoni di acqua (Spese fisse) | 250.000 |
| 141 | Costruzione di caselli doganali, piccola manutenzione dei fabbricati ed impianti in uso per i servizi periferici dell'Amministrazione delle dogane | 250.000 |
| 142 | Spese per liti civili, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto di generi ed oggetti confiscati, nonchè le altre processuali da anticiparsi, e le indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali (Spesa obbligatoria) | 60.000 |
| 143 | Mercedi alle visitatrici doganali; acquisto di marche per l'assicurazione obbligatoria delle visitatrici doganali contro l'invalidità, la vecchiaia e la disoccupazione involontaria (Spese fisse) | 800.000 |
| 144 | Indennità di giro per ispezioni ed indennità per maneggio di denaro | 250.000 |
| 145 | Indennità agli impiegati ed agenti doganali per servizio notturno, per trasferte, servizi disagiati e per protrazione di orario ordinata nell'interesse del servizio | 1.000.000 |
| 146 | Acquisto delle materie prime per la fabbricazione dei contrassegni doganali e di materiali speciali ad uso delle dogane e loro trasporto; illuminazione delle barriere doganali; noleggio ed acquisto di barche ed altri mezzi di trasporto, per uso dei direttori di dogana, mercedi al personale operaio | 600.000 |
| 147 | Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di *fondi* ed indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali (Spesa obbligatoria) | 30.000 |
| 148 | Restituzione di diritti all'esportazione; restituzione di diritti indebitamente riscossi (Spesa obbligatoria) | 460.000 |
| | | 96.100.000 |
| | *Integrazioni* | |
| 149 | Somme da erogare per l'integrazione dei bilanci provinciali | 500.000.000 |
| | *Fondi di riserva* | |
| 150 | Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (art. 40 del r. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato) | 28.000.000 |
| 151 | Fondo di riserva per le spese impreviste (art. 42 del r. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato) | 30.000.000 |
| | | 58.000.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA risultante per l'esercizio finanziario 1947-48 |
|---|---|---|
| | *Fondi speciali* | |
| 152 | Fondo occorrente per l'integrazione dei vari capitoli riguardanti assegni e competenze accessorie al personale (esclusi i compensi per lavoro straordinario e i compensi speciali) in dipendenza di aumento di assegni, dell'adeguamento dell'indice base del costo dell'alimentazione, dell'abolizione del prezzo politico del pane e per accertare insufficienza degli stanziamenti riguardanti assegni, retribuzioni e salari in genere, dovuti al personale | 1.000.000.000 |
| 153 | Fondo a disposizione per far fronte ad oneri di qualsiasi genere dipendenti da disposizioni legislative | 1.000.000.000 |
| | | 2.000.000.000 |
| | *Assessorato delle Finanze* — Totale della categ. I, parte ordina ia | 4.320.810.000 |
| | ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA | |
| | *Spese generali* | |
| 154 | Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo (Spese fisse) | 40.000.000 |
| 155 | Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo al personale non di ruolo ed a quello salariato — Assicurazioni sociali (artt. 19 e 20 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142) e indennità di licenziamento per cessazione dal servizio per diminuite esigenze o per obblighi di leva (r. decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; art. 14 del r. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, e art. 7 del r. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108 | 22.000.000 |
| 156 | Premio giornaliero di presenza al personale di ruolo e non di ruolo (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585 | 4.000.000 |
| 157 | Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585) | 4.500.000 |
| 158 | Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale di ruolo e non di ruolo (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) | 200.000 |
| 159 | Indennità e rimborsi di spese per missioni e per trasferimenti | 6.000.000 |
| 160 | Commissioni — Gettoni di presenza e spese di funzionamento | 300.000 |
| 161 | Compensi ad estranei all'Amministrazione per studi, servizi e prestazioni speciali resi nell'interesse dell'Assessorato | 300.000 |
| 162 | Sussidi al personale (escluso quello forestale) in attività di servizio, a quello cessato e relative famiglie | 200.000 |
| 163 | Fitto di locali e canoni d'acqua per l'Assessorato e Uffici dipendenti — Manutenzione di locali | 1.000.000 |
| 164 | Biblioteca — Spesa per acquisto di libri, riviste e giornali | 100.000 |
| 165 | Spese postali, telegrafiche e telefoniche (Spesa obbligatoria) | 300.000 |
| 166 | Spese casuali | 80 000 |
| 167 | Spese di funzionamento degli organi compartimentali e periferici | 2.000.000 |
| 168 | Spese per l'esercizio, manutenzione e riparazioni automezzi | 2.000.000 |
| | | 82.980 000 |
| | AGRICOLTURA | |
| | *Coltivazioni, industrie e difese agrarie* | |
| 169 | Contributi ad Enti ed Uffici che svolgono attività interessanti, in genere, l'agricoltura | 200.000 |
| 170 | Contributi e spese per l'esecuzione dei provvedimenti intesi a combattere le frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti | |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA risultante per l'esercizio finanziario 1947-48 |
|---|---|---|
| | agrari a norma del r. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni, e della legge 26 settembre 1920, n. 1363 | 300.000 |
| 171 | Sperimentazioni agrarie, acclimatazione di semi di piante erbacee e legnose | 2.000.000 |
| 172 | Uffici enologici — Cantine sperimentali — Istituti sperimentali di olivicoltura ed oleifici | 300.000 |
| 173 | Spese per l'incremento dell'olivicoltura e per le esperienze volte al progresso dell'oleotecnica (r. decreto-legge 12 agosto 1927 n. 1754, convertito nella legge 18 novembre 1928, n. 2690, e r. decreto-legge 2 gennaio 1936, n. 59, convertito nella legge 2 aprile 1936, n. 617) | 250.000 |
| 174 | Spese per incoraggiare i perfezionamenti della meccanica agraria e la diffusione della più utile applicazione di essi (r. decreto 6 settembre 1923, n. 2125) | 300.000 |
| 175 | Spese per la distruzione dei nemici e dei parassiti delle piante — Servizio fitopatologico — Osservatori per le malattie delle piante — Studi ed esperienze sulle malattie e nemici delle piante e sui mezzi per combatterli (legge 18 giugno 1931, n. 987) (Spesa obbligatoria) | 1.000.000 |
| 176 | Contributi e spese per il progresso della viticoltura e dell'enologia ( decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1225, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1701) | 200.000 |
| 177 | Spese concernenti la disciplina della coltivazione, della raccolta e del commercio delle piante officinali (legge 6 gennaio 1931, n. 99) | 300.000 |
| | | 4.850.000 |
| | *Sperimentazione pratica e propaganda agraria* | |
| 178 | Spese per il funzionamento delle stazioni agrarie sperimentali (r. decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2266, convertito nella legge 5 giugno 1930, n. 951); borse e sussidi di tirocinio o di perfezionamento presso stazioni agrarie per la sperimentazione agraria; studi ed esperienze relative al servizio di meteorologia applicata all'agricoltura | 2.000.000 |
| 179 | Contributi e spese per i corsi temporanei per contadini (legge 16 giugno 1932 n. 826, e r. decreto-legge 17 maggio 1938, n. 1149, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 361) | 10.000.000 |
| 180 | Spese, concorsi e sussidi per Istituti sperimentali consorziali, laboratori, colonie agricole, erbari ed associazioni agrarie | 1.000.000 |
| 181 | Contributi e sussidi a favore di Enti ed Associazioni, per cinematografie ed altre forme di propaganda e di istruzione agraria | 100.000 |
| | | 13.100.000 |
| | *Meteorologia ed ecologia agraria* | |
| 182 | Studi sui fenomeni atmosferici — Spese e concorsi per il servizio della meteorologia ed ecologia agraria — Contributi ad Istituti, Società e privati che svolgono opere per il progresso della meteorologia ed ecologia agraria | 300.000 |
| | *Zootecnia e caccia* | |
| 183 | Spese per incoraggiare, aumentare, migliorare e tutelare la produzione zootecnica di ogni specie (leggi 29 giugno 1929, n. 1366 e 27 maggio 1940, n. 627). — Industria lattifera, alimentazione del bestiame, ricoveri e concimaie, sperimentazione, libri geneologici — Contributi ed altre spese per Istituti zootecnici (legge 6 luglio 1912, n. 832, e successive modificazioni ed aggiunte) | 3.000.000 |
| 184 | Contributi per il funzionamento dei depositi cavalli stalloni, comprese le spese di manutenzione e di sistemazione dei locali (legge 26 giugno 1887, n. 4644; r. decreto 18 febbraio 1932, n. 166; art. 9 del r. decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1713, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 319; rr. decreti 6 settembre 1923, n. 2125, 4 maggio 1924, n. 996; artt. 2 e 3 del testo unico approvato con r. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, legge 28 maggio 1940, n. 627) | 10.000.000 |
| 185 | Spese e contributi per l'applicazione della legge sulla caccia, per il coordinamento della vigilanza e per le zone di ripopolamento e di cattura e relativa vigilanza tecnica — Contributi e sussidi ad enti e privati | |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA risultante per l'esercizio finanziario 1947-48 |
|---|---|---|
| | per attività svolte nell'interesse della caccia. Studi e pubblicazioni — Sussidi per infortuni nell'esercizio della vigilanza agli agenti e loro famiglie (art. 93 del testo unico approvato con r. decreto 5 giugno 1939, n. 1016) | 300.000 |
| 186 | Contributi ad enti vari per i servizi attinenti la zootecnia e la caccia | *per memoria* |
| 187 | Premi alle riserve di caccia per l'intensivo allevamento della selvaggina (art. 61 del testo unico approvato con r. decreto 5 giugno 1939, n. 1016) | *per memoria* |
| 188 | Somma da erogare per il mantenimento del guardiacaccia e per premi agli agenti che si distinguono maggiormente nel servizio di vigilanza ai sensi dell'art. 80 del testo unico approvato con r. decreto 5 giugno 1939, n. 1016) | *per memoria* |
| | | 13.000 000 |
| | FORESTE | |
| | *Spese per i servizi* | |
| 189 | Spese per incoraggiamento alla silvicoltura ed alle piccole industrie forestali; concorso nelle spese per la lotta contro i parassiti delle piante forestali; contributi per la gestione dei patrimoni silvopastorali dei Comuni ed altri Enti (r. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267) | 5.000.000 |
| 190 | Delimitazione delle zone da assoggettare al regime dei vincoli forestali e formazioni d'ufficio dei piani economici dei boschi (r. decreto 30 dicembre 1923, numero 3267) | 150.000 |
| | | 5.150 000 |
| | *Spese generali* | |
| 191 | Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale del Corpo delle foreste (r. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B) (Spese fisse) | 37.000.000 |
| 192 | Premio giornaliero di presenza al personale del Corpo delle foreste (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) | 1.800.000 |
| 193 | Compensi per lavoro straordinario al personale del Corpo delle foreste (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) | 300.000 |
| 194 | Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale del Corpo delle foreste (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) | 25.000 |
| 195 | Indennità di missione, pernottazione e dislocamento e indennità di trasferimento al personale del Corpo delle foreste | 700.000 |
| 196 | Commissioni — Gettoni di presenza e spese di funzionamento | 50.000 |
| 197 | Spese per corredo ed equipaggiamento, armamento, munizioni e buffetterie, fitto locali e caserme, casermaggio e per concorso nell'acquisto di quadrupedi | 1.200.000 |
| 198 | Spese per il funzionamento delle scuole e degli uffici del Corpo, compresa la manutenzione e rinnovazione di mobili. Spese per il servizio sanitario e spese per il servizio funerario in caso di decesso in servizio | 1.800.000 |
| 199 | Sussidi al personale del Corpo delle foreste in attività di servizio ed a quello cessato e relative famiglie | 40.000 |
| | | 42.915.000 |
| | *Bonifica integrale* | |
| 200 | Spese per il servizio delle trazzere (r. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214, e successive modificazioni ed aggiunte) | 800.000 |
| 201 | Manutenzione delle opere comprese nei bacini montani | 1.200 000 |
| | | 2.000.000 |
| | *Assessorato dell'Agricoltura* — Totale della categoria I, parte ordinaria | 164.595.000 |

| Num. | CAPITOLI – Denominazione | COMPETENZA risultante per l'esercizio finanziario 1947-48 |
|---|---|---|
| | ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI | |
| | *Spese generali* | |
| 202 | Personale di ruolo e ufficiali idraulici — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo — Compensi ai componenti del Comitato tecnico amministrativo (Spese fisse) | 89.250.000 |
| 203 | Personale non di ruolo; incarichi stabili, avventizi, giornalieri e cottimisti, salari ed altre competenze di carattere continuativo — Assicurazioni sociali (articoli 19 e 20 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142) e indennità di licenziamento per cessazione dal servizio per diminuite esigenze o per obblighi di leva (r. decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; art. 14 del r. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898 e art. 7 del r. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108) | 146.250.000 |
| 204 | Premio giornaliero di presenza al personale di ruolo e non di ruolo (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato comunque denominato (art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585) | 10.000.000 |
| 205 | Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato comunque denominato (art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585) | 12.500.000 |
| 206 | Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale di ruolo e non di ruolo ed agli ufficiali idraulici (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) | 375.000 |
| 207 | Indennità e rimborsi di spese per missioni e per trasferimenti | 91.250.000 |
| 208 | Sussidi al personale in attività di servizio, a quello cessato e relative famiglie | 1.000.000 |
| 209 | Premi da corrispondere all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per gli operai che prestano l'opera propria alle dipendenze del servizio dei lavori pubblici, in lavori soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (rr. decreti 17 agosto 1935, n. 1765; 15 dicembre 1936, n. 2276; 25 gennaio 1937, n. 200) (Spesa obbligatoria) | 350.000 |
| 210 | Compensi ad estranei all'Amministrazione per servizi, studi e prestazioni speciali resi nell'interesse dell'Assessorato) | 50.000 |
| 211 | Fitto di locali e canoni d'acqua (Spese fisse) | 750.000 |
| 212 | Spese postali, telegrafiche e telefoniche (Spesa obbligatoria) | 500.000 |
| 213 | Spese di ufficio — Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali — Provvista, riparazione, manutenzione e trasporto di mobili e strumenti geodetici — Spese relative alla manutenzione, riparazione ed ai materiali di esercizio degli automezzi — Spese di trasporto — Spese di illuminazione | 23.250.000 |
| 214 | Spese per il controllo delle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche e della trasmissione e distribuzione di energia elettrica (art. 225 del testo unico approvato con r. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775) e spese relative al funzionamento dei servizi per l'applicazione del r. decreto-legge 16 aprile 1936, n. 886, convertito nella legge 25 marzo 1937, n. 436 | 800.000 |
| 215 | Spese inerenti alla formazione ed alla tenuta dell'albo degli appaltatori di opere pubbliche | 80.000 |
| 216 | Spese casuali | 125.000 |
| | | 376.530.000 |
| | *Opere edilizie* | |
| 217 | Manutenzione e riparazioni ordinarie di edifici pubblici | 80.000.000 |
| | | 80.000.000 |
| | *Assessorato dei Lavori Pubblici* - Totale della categoria I, parte ordinaria | 456.530.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA risultante per l'esercizio finanziario 1947-48 |
|---|---|---|
| | ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE | |
| | *Spese generali* | |
| 218 | Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo e non di ruolo dell'Ufficio Regionale (Spese fisse) | 6.000.000 |
| 219 | Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo al personale non di ruolo ed a quello salariato dell'Ufficio Regionale — Assicurazioni sociali (artt. 19 e 20 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142) ed indennità di licenziamento per cessazione del servizio per diminuite esigenze o per obblighi di leva (r. decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; art. 14 del r. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, e art. 7 del r. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108) | 500.000 |
| 220 | Premio giornaliero di presenza al personale di ruolo e non di ruolo (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585) | 500.000 |
| 221 | Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo (art. 1 del decreto legislativo Presidendenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585) | 700.000 |
| 222 | Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale di ruolo e non di ruolo (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) | 100.000 |
| 223 | Indennità e rimborsi di spese per missioni e trasferimenti | 600.000 |
| 224 | Commissioni — Gettoni di presenza e spese di funzionamento | 500.000 |
| 225 | Sussidi al personale in attività di servizio, a quello cessato e relative famiglie | 100.000 |
| 226 | Spese postali, telegrafiche e telefoniche (Spesa obbligatoria) | 800.000 |
| 227 | Fitto di locali e canoni d'acqua (Spese fisse) | 300.000 |
| 228 | Compensi ad estranei all'Amministrazione per studi, servizi e prestazioni speciali rese nell'interesse dell'Assessorato | 50.000 |
| 229 | Spese casuali | 60.000 |
| | | 10.210.000 |
| | *Spese per i Provveditorati agli Studi e per l'istruzione elementare* | |
| 230 | Personale dei Provveditorati agli studi, personale ispettivo e direttivo, stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche ed altre competenze di carattere generale (Spese fisse) | 85.000.000 |
| 231 | Premio giornaliero di presenza al personale che presta servizio ai Provveditorati agli studi, al personale ispettivo e direttivo delle scuole elementari e agli insegnanti elementari di ruolo (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585) | 100.000.000 |
| 232 | Compensi per lavoro straordinario al personale che presta servizio presso i Provveditorati agli studi e al personale ispettivo e direttivo delle scuole elementari (art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585) | 3.000.000 |
| 233 | Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale che presta servizio presso i Provveditorati agli studi e al personale ispettivo e direttivo delle scuole elementari (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) | 50.000 |
| 234 | Sussidi al personale ispettivo e direttivo in attività di servizio, a quello cessato e relative famiglie | 70.000 |
| 235 | Spese di ufficio e di cancelleria — Trasporti (esclusi quelli di persone) Spese per i concorsi magistrali | 2.000.000 |
| 236 | Spese di locomozione | 600.000 |

| Num. | CAPITOLI Denominazione | COMPETENZA risultante per l'esercizio finanziario 1947-48 |
|---|---|---|
| 237 | Stipendi, assegni ed altre competenze di carattere generale al personale insegnante delle scuole elementari — Compensi dovuti ai maestri delle scuole per soldati e di quelle sussidiate (Spese fisse) | 2.800.000.000 |
| 238 | Indennità e rimborsi di spese per ispezioni, missioni e trasferimenti | 2.000.000 |
| 239 | Indennità alle Commissioni per gli esami delle scuole elementari | 500.000 |
| 240 | Sussidi al personale insegnante delle scuole elementari — Sussidi ad ex insegnanti ed alle loro famiglie | 980.000 |
| 241 | Visite medico-fiscali agli insegnanti delle scuole elementari | 80.000 |
| 242 | Concorso della Regione nelle spese da sostenersi dai Comuni e Corpi morali per l'arredamento di scuole elementari | 1.100.000 |
| 243 | Assegni, premi, sussidi e contributi per il mantenimento e la diffusione delle scuole materne degli asili e dei giardini d'infanzia | 8.000.000 |
| 244 | Spese di personale e di funzionamento delle scuole per la formazione delle maestre delle scuole materne | 2.100.000 |
| 245 | Sussidi, premi ed assegni ad istituzioni ausiliarie, integrative della scuola elementare | 500.000 |
| 246 | Mostre, gare, congressi didattici riguardanti l'insegnamento elementare e l'educazione infantile — Sussidi e spese per la propaganda igienica nelle scuole elementari e nelle scuole materne — Spese per l'assistenza educativa agli ano mali | 500.000 |
| | | 3.006.480.000 |
| | *Spese per le Accademie e le Biblioteche* | |
| 247 | Biblioteche governative e Sovrintendenze bibliografiche. Stipendi, assegni contemplati dalle leggi organiche ed altre competenze di carattere generale (Spese fisse) | 14.600.000 |
| 248 | Premio giornaliero di presenza al personale delle Biblioteche governative e delle Soprintendenze bibliografiche (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, numero 585) | 680.000 |
| 249 | Compenso per lavoro straordinario al personale delle Biblioteche governative e delle Soprintendenze bibliografiche (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585) | 840.000 |
| 250 | Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale delle Biblioteche governative e delle Soprintendenze bibliografiche (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) | 6.000 |
| 251 | Biblioteche governative e Soprintendenze bibliografiche — Spese per gli uffici, per i locali e le mostre bibliografiche — Acquisto, conservazione e rilegatura di libri, manoscritti e pubblicazioni periodiche — Stampa di bollettini delle opere moderne italiane e straniere — Scambi internazionali | 6.000.000 |
| 252 | Spese per restauri di materiale bibliografico raro e di pregio e per provvidenze necessarie ad impedire il deterioramento del materiale stesso — Spese per incoraggiamenti, per riproduzioni fotografiche di cimeli e di manoscritti di gran pregio — Espropriazioni, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso o raro ed esercizio del diritto di prelazione, giusta l'art. 31 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del diritto di acquisto della cosa denunciata per l'esportazione, giusta l'art. 39 della legge medesima | 800.000 |
| 253 | Assegnazioni a Biblioteche non governative, assegnazioni a Biblioteche popolari e ad Enti che promuovano l'incremento delle biblioteche stesse e i corsi di preparazione del relativo personale nonchè la diffusione del libro | 1.000.000 |
| | | 23.926.000 |
| | *Spese per le Antichità e Belle arti* | |
| 254 | Saprintendenze alle antichità, ai monumenti e alle gallerie. Stipendi e assegni contéplati dalle leggi organiche | 30.000.000 |
| 255 | Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo ed altre competenze di carattere generale al personale non di ruolo assunto ai sensi del r. decreto 6 febbraio 1941, n. 180, e del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, e successive integrazioni | 7.000.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA risultante per l'esercizio finanziario 1947-48 |
|---|---|---|
| 256 | Premio giornaliero di presenza al personale di ruolo e non di ruolo (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) | 1.300.000 |
| 257 | Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) | 2.400.000 |
| 258 | Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale di ruolo e non di ruolo (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) | 20.000 |
| 259 | Sussidi al personale in attività di servizio, a quello cessato e relative famiglie | 30 000 |
| 260 | Indennità e rimborsi di spese per missioni e per trasferimenti | 1.000.000 |
| 261 | Fitti, canoni e manutenzione di locali | 1.000.000 |
| 262 | Lavori di conservazione e di restauro ad opere d'arte di proprietà pubblica e privata — Sussidi a musei e pinacoteche non governative | 1.200.000 |
| 263 | Scavi — Lavori di scavo e sistemazione degli edifici e monumenti scoperti — Trasporto, restauro e conservazione degli oggetti scavati — Sussidi per scavi non governativi | 1.200.000 |
| 264 | Spese per la manutenzione e la conservazione dei monumenti | 1.000.000 |
| 265 | Compensi per indicazioni e rinvenimenti di oggetti d'arte | 15.000 |
| 266 | Paghe, mercedi ed altre competenze di carattere generale al personale salariato (operai, custodi straordinari e giardinieri) in servizio nei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità — Assicurazioni sociali (artt. 19 e 20 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142) | 18.000.000 |
| 267 | Premio giornaliero di presenza al personale salariato in servizio nei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità (art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585) | 1 100.000 |
| 268 | Compensi per lavoro straordinario al personale salariato in servizio nei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità (art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585) | 400.000 |
| 269 | Indennità e rimborsi di spese per missioni al personale salariato in servizio nei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità | 80.000 |
| 270 | Sussidi al personale salariato in servizio nei monumenti musei, gallerie e scavi di antichità | 40.000 |
| 271 | Spese d'ufficio e di cancelleria, per fornitura e manutenzione di mobili e suppellettili, trasporti e facchinaggi | 1.000.000 |
| | | 66.785.000 |
| | *Assessorato della Pubblica Istruzione* — Totale della categoria I, parte ordinaria | 3.107.401.000 |
| | ASSESSORATO DELLE COMUNICAZIONI | |
| | *Spese generali* | |
| 272 | Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo (Spese fisse) | 2.500.000 |
| 273 | Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo al personale non di ruolo ed a quello salariato — Assicurazioni sociali (artt. 19 e 20 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142) ed indennità di licenziamento per cessazione dal servizio per diminuite esigenze e per obblighi di leva (r. decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; art. 14 del r. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, e art. 7 del r. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108) | 600.000 |
| 274 | Premio giornaliero di presenza al personale di ruolo e non di ruolo (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585) | 200.000 |
| 275 | Compensi per lavoro straordinario al personale d ruolo e non di ruolo (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585) | 250.000 |

| Num. | CAPITOLI Denominazione | COMPETENZA risultante per l'esercizio finanziario 1947-48 |
|---|---|---|
| 276 | Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale di ruolo e non di ruolo (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) | 50.000 |
| 277 | Sussidi al personale in attività di servizio, a quello cessato e relative famiglie | 50.000 |
| 278 | Indennità e rimborsi di spese per missioni e trasferimenti | 200.000 |
| 279 | Fitto di locali e canoni d'acqua (Spese fisse) | 200.000 |
| 280 | Spese d'ufficio, manutenzione e riparazioni dei locali | 100.000 |
| 281 | Biblioteca — Acquisti di libri e abbonamento a riviste e giornali | 20.000 |
| 282 | Spese postali, telegrafiche e telefoniche (Spesa obbligatoria) | 250.000 |
| 283 | Spese casuali | 60.000 |
| 284 | Commissioni Gettoni di presenza e spese di funzionamento | 200.000 |
| | | 4.680.000 |
| | *Assessorato delle Comunicazioni* — Totale della categoria I, parte ordinaria | 4.680.000 |
| | ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO | |
| | *Spese generali* | |
| 285 | Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo addetto all'Ufficio Regionale dell'Industria e del Commercio (Spese fisse) | 6.000.000 |
| 286 | Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale dei ruoli provinciali (Spese fisse) | 12.000 000 |
| 287 | Retribuzione ed altri assegni vari di carattere continuativo al personale avventizio e a quello salariato dell'Ufficio Regionale e di quelli provinciali. Assicurazioni sociali (artt. 19 e 20 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142) ed indennità di licenziamento per diminuite esigenze o per obblighi di leva (r. decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; art. 14 r. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, e art. 7 del decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108 | 6.000.000 |
| 288 | Premio giornaliero di presenza al personale di ruolo e non di ruolo (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585) | 1.800.000 |
| 289 | Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585) | 1.400.000 |
| 290 | Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale di ruolo e non di ruolo (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) | 70.000 |
| 291 | Indennità e rimborsi di spesa per missioni e trasferimenti | 500 000 |
| 292 | Sussidi al personale in attività di servizio, a quello cessato e relative famiglie | 120 000 |
| 293 | Compensi ad estranei all'Amministrazione per studi, servizi e prestazioni speciali rese nell'interesse dell'Assessorato | 300.000 |
| 294 | Fitto di locali e canoni d'acqua (Spese fisse) | 500.000 |
| 295 | Spese di ufficio e manutenzione di locali | 600.000 |
| 296 | Spese per l'esercizio, manutenzione e riparazione di automezzi | 300.000 |
| 297 | Spese casuali | 50.000 |
| 298 | Biblioteca — Acquisto di libri e abbonamenti a riviste e giornali | 100.000 |
| 299 | Spese postali, telegrafiche e telefoniche (Spesa obbligatoria) | 500.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA risultante per l'esercizio finanziario 1947-48 |
|---|---|---|
| 300 | Indennità di trasferta e rimborso di spesa a carico di privati dovute a funzionari minerari ed agli Istituti dell'industria e del commercio per missioni compiute ai sensi dei rr. decreti-legge 26 febbraio 1924, n. 346, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, 20 marzo 1927, n. 527, convertito nella legge 8 marzo 1928, n. 519 e 27 dicembre 1930, n. 1835, convertito nella legge 18 maggio 1931, n. 658, nonchè dei rr. decreti 29 luglio 1927, n. 1443, e 20 luglio 1934, n. 1303 — Rimborso ai privati di eventuali eccedenze sulle somme versate (Spese d'ordine) | 200.000 |
| | | 30.440.000 |
| | INDUSTRIA, MINIERE E PESCA | |
| | *Industria* | |
| 301 | Spese per incoraggiamento e sussidi per studi stazioni sperimentali, iniziative a ricerche intese a promuovere ed a favorire il progresso scientifico, tecnico ed economico in materia industriale mineraria e per contributi a riunioni aventi per fine il progresso economico e sociale | 2.500.000 |
| | *Miniere* | |
| 302 | Spese per l'impianto, mantenimento e funzionamento degli Uffici minerari; acquisto e riparazione di mobili; acquisto ed abbonamenti a pubblicazioni scientifiche | 300.000 |
| 303 | Ufficio geologico — Spese di ufficio e sussidi per incoraggiamento ad Enti privati che si occupano di studi e pubblicazioni geologiche | 100.000 |
| 304 | Compenso speciale al personale minerario ai sensi della legge 14 novembre 1941, n. 1324 | 50.000 |
| 305 | Indennità e rimborso di spese per missioni e trasferimenti | 750.000 |
| | | 1.200.000 |
| | *Pesca* | |
| 306 | Spese per l'incremento e la disciplina della pesca (art. 5 della legge 21 maggio 1940, n. 626) | 1.200.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA risultante per l'esercizio finanziario 1947-48 |
|---|---|---|
| | UFFICI PERIFERICI DEL COMMERCIO E DELL'INDUSTRIA | |
| | *Spese generali* | |
| 307 | Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale degli Uffici periferici del commercio e dell'industria | 8.500.000 |
| 308 | Premio giornaliero di presenza al personale degli Uffici periferici del commercio e dell'industria (art. 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) | 540.000 |
| 309 | Compensi per lavoro straordinario al personale degli Uffici periferici del commercio e dell'industria (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946 n. 19) | 480.000 |
| 310 | Sussidi al personale in attività di servizio, a quello cessato e relative famiglie | 150.000 |
| 311 | Indennità e rimborsi di spesa per missioni e trasferimenti | 450.000 |
| 312 | Commissioni — Gettoni di presenza e spese di funzionamento | 30.000 |
| | | 10.150.000 |
| | *Assessorato dell'Industria e del Commercio* — Totale della categoria I, parte ordinaria | 45.490.000 |
| | ASSESSORATO DELLA SANITÀ, LAVORO PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE | |
| | *Spese generali* | |
| 313 | Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo (Spese fisse) | 2.500.000 |
| 314 | Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo al personale non di ruolo ed a quello salariato — Assicurazioni sociali (artt. 19 e 20 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142) ed indennità di licenziamento per cessazione | |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA risultante per l'esercizio finanziario 1947-48 |
|---|---|---|
| | dal servizio per diminuite esigenze e per obblighi di leva (r. decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; art. 14 del r. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, e art. 7 del r. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108) | 600.000 |
| 315 | Premio di presenza al personale di ruolo e non di ruolo (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585) | 200.000 |
| 316 | Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo (art. 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n, 19) ed a quello salariato (art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585) | 250.000 |
| 317 | Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale di ruolo e non di ruolo (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) | 50.000 |
| 318 | Sussidi al personale in attività di servizio, a quello cessato e relative famiglie | 50.000 |
| 319 | Indennità e rimborsi di spese per missioni e trasferimenti . . . | 300.000 |
| 320 | Compensi ad estranei all'Amministrazione per studi, servizi e prestazioni speciali rese nell'interesse dell'Assessorato | 50.000 |
| 321 | Spese di ufficio — Manutenzione ed adattamenti di locali | 100.000 |
| 322 | Fitto di locali e canoni d'acqua (Spese fisse) | 300.000 |
| 323 | Spese postali, telegrafiche e telefoniche (Spesa obbligatoria) | 250.000 |
| 324 | Spese casuali | 60.000 |
| 325 | Biblioteca — Acquisto di libri e abbonamenti a riviste e giornali | 100.000 |
| | | 4.810.000 |
| | *Assessorato della Sanità, Lavoro, Previdenza ed Assistenza sociale* — Totale della categoria I, parte ordinaria . . | 4.810.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA risultante per l'esercizio finanziario 1947-48 |
|---|---|---|
| | ASSESSORATO DELL'ALIMENTAZIONE | |
| | *Spese generali* | |
| 326 | Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al pesonale di ruolo (Spese fisse) | 2.500.000 |
| 327 | Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo al personale non di ruolo ed a quello salariato. Assicurazioni sociali (artt. 19 e 20 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142) ed indennità di licenziamento per cessazione dal servizio per diminuite esigenze e per obblighi di leva (r. decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; art. 14 del r. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, e art. 7 del r. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108) | 600.000 |
| 328 | Premio giornaliero di presenza al personale di ruolo e non di ruolo (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585) | 200.000 |
| 329 | Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo (art. 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585) | 250.000 |
| 330 | Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale di ruolo e non di ruolo (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) | 50.000 |
| 331 | Sussidi al personale in attività di servizio, a quello cessato e relative famiglie | 50.000 |
| 332 | Indennità e rimborsi di spese per missioni e trasferimenti | 200.000 |
| 333 | Fitto di locali e canoni d'acqua (Spese fisse) | 300.000 |
| 334 | Spese di ufficio — Manutenzione e riparazione di locali | 100.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1947-48 |
|---|---|---|
| 335 | Biblioteca — Acquisto di libri e abbonamenti a riviste e giornali | 20.000 |
| 336 | Spese postali, telegrafiche e telefoniche (Spesa obbligatoria) . | 250.000 |
| 337 | Spese casuali . . | 60.000 |
| | | 4.580.000 |
| | **ENTI LOCALI** | |
| | *Spese generali* | |
| 338 | Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale civile di ruolo (Spese fisse) . . | 6.000.000 |
| 339 | Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo delle Prefetture (Spese fisse) . . | 120.000.000 |
| 340 | Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo al personale non di ruolo e a quello salariato — Assicurazioni sociali (artt. 19 e 20 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142) ed indennità di licenziamento per cessazione dal servizio per diminuite esigenze e per obblighi di leva (r. decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; art. 14 del r. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, e art. 7 del r. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108) . . . . . . | 20.000.000 |
| 341 | Premio giornaliero di presenza al personale di ruolo e non di ruolo (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585) . . . . | 8.000.000 |
| 342 | Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585) | 14.000.000 |
| 343 | Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale di ruolo e non di ruolo (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) . . . . . | 800.000 |
| 344 | Sussidi al personale in attività di servizio, a quello cessato e relative famiglie . . . . . . . | 1.500.000 |
| 345 | Assegnazioni per spese di rappresentanza ai Prefetti in carica (Spese fisse) . . . . . . . . . . . | 1.000.000 |
| 346 | Indennità e rimborsi di spese per missioni e per trasferimenti . . . . . . . . . . . . | 18.000.000 |
| 347 | Fitto di locali e canoni d'acqua (Spese fisse) . . | 2.000.000 |
| 348 | Assegnazioni fisse per spese di ufficio, cancelleria, illuminazione, riscaldamento, trasporti e facchinaggi (Spese fisse) . . . . . . | 3.000.000 |
| 349 | Spese postali, telegrafiche e telefoniche (Spesa obbligatoria) . . . . . | 10.000.000 |
| 350 | Spese per acquisto, esercizio, manutenzione e riparazione di automezzi . . . . . . . . . | 16.000.000 |
| 351 | Spesse di liti (Spesa obbligatoria) . . . | 100.000 |
| 352 | Commissioni — Gettoni di presenza e spese di funzionamento | 300.000 |
| 353 | Biblioteca — Acquisto di libri e abbonamenti a riviste e giornali . . . . . | 254.000 |
| 354 | Spese casuali . . . . . . . . | 180.000 |
| | | 221.134.000 |
| | *Spese per l'Amministrazione civile* | |
| 355 | Vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati curati in case private — Indennità ai membri delle Commissioni provinciali — Ispezioni ordinarie e straordinarie . . . . . . . . | *per memoria* |
| | *Enti locali* — Totale della categoria I, parte ordinaria | 221.134.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA risultante per l'esercizio finanziario 1947-48 |
|---|---|---|
| | RIASSUNTO DELLA PARTE ORDINARIA | |
| | ASSESSORATO DELLE FINANZE | |
| | TITOLO I — SPESA ORDINARIA | |
| | CATEGORIA I — *Spese effettive* | |
| | *Spese per gli organi e per i servizi generali della Regione* | |
| | Assemblea Regionale | 90.000.000 |
| | Presidenza della Regione, Giunta Regionale e servizi dipendenti: | |
| | Presidenza della Regione e Giunta regionale | 93.580.000 |
| | Spese per il funzionamento dell'Alta Corte e dei servizi legali | 13.000.000 |
| | | 196.580.000 |
| | *Spese comuni a tutte le Amministrazioni della Regione* | |
| | Economato della Regione | 163.300.000 |
| | Spese diverse | 500.000 |
| | | 163.800.000 |
| | *Spese generali dei servizi delle finanze* | |
| | Spese comuni ai vari servizi | 12.000.000 |
| | Servizi delle Finanze . | 138.400.000 |
| | Ragioneria Centrale della Regione — Ragionerie delle Intendenze di Finanza ed altri Uffici dipendenti | 43.750 000 |
| | | 194 150.000 |
| | *Spese per i servizi speciali ed uffici periferici* | |
| | Servizi del Tesoro . . . | 41.950.000 |
| | Amministrazione dei servizi per la finanza locale . . . | 5.560.000 |
| | Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali . | 275.100.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA risultante per l'esercizio finanziario 1947-48 |
|---|---|---|
| | Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari | 392.300.000 |
| | Amministrazione del demanio | 13.240.000 |
| | Amministrazione delle imposte dirette | 384.030.000 |
| | Amministrazione delle dogane | 96.100.000 |
| | | 1.208.280.000 |
| | *Integrazioni* | 500.000.000 |
| | *Fondi di riserva* | 58.000.000 |
| | *Fondi speciali* | 2.000.000.000 |
| | *Assessorato delle Finanze* — Totale della categoria I, parte ordinaria | 4.320.810.000 |
| | ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA | |
| | Spese generali | 82.980.000 |
| | *Agricoltura:* | |
| | Coltivazioni, industrie e difese agrarie | 4.850.000 |
| | Sperimentazione pratica e propaganda agraria | 13.100.000 |
| | Meteorologia ed ecologia agraria | 300.000 |
| | Zootecnia e caccia | 13.300.000 |
| | Pesca | — |
| | *Foreste:* | |
| | Spese per i servizi | 5.150.000 |
| | Spese generali | 42.915.000 |
| | Bonifica integrale | 2.000.000 |
| | *Assessorato dell'Agricoltura* — Totale della categoria I, parte ordinaria . | 164.595.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA risultante per l'esercizio finanziario 1947-48 |
|---|---|---|
| | ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI | |
| | Spese generali | 376.530.000 |
| | Opere edilizie | 80.000.000 |
| | *Assessorato dei Lavori Pubblici* — Totale della categoria I, parte ordinaria | 456.530.000 |
| | ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE | |
| | Spese generali | 10.210.000 |
| | Spese per i Provveditorati agli studi e per l'istruzione elementare | 3.006.480.000 |
| | Spese per le Accademie e le Biblioteche | 23.926.000 |
| | Spese per le Antichità e Belle arti | 66.785.000 |
| | *Assessorato della Pubblica Istruzione* — Totale della categoria I, parte ordinaria | 3.107.401.000 |
| | ASSESSORATO DELLE COMUNICAZIONI | |
| | Spese generali | 4.680.000 |
| | *Assessorato delle Comunicazioni* — Totale della categoria I, parte ordinaria | 4.680.000 |
| | ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO | |
| | Spese generali | 30.440.000 |
| | Industria, miniera, pesca : | |
| | Industria | 2.500.000 |
| | Miniere | 1.200.000 |
| | Pesca | 1.200.000 |
| | Uffici periferici del commercio e dell'industria: | |
| | Spese generali | 10.150.000 |
| | *Assessorato dell'Industria e del Commercio* — Totale della categoria I, parte ordinaria | 45.490.000 |
| | ASSESSORATO DELLA SANITÀ, LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE | |
| | Spese generali | 4.810.000 |
| | *Assessorato della Sanità, Lavoro, Previdenza ed Assistenza Sociale* — Totale della categoria I, parte ordinaria | 4.810.000 |
| | ASSESSORATO DELL'ALIMENTAZIONE | |
| | Spese generali | 4.580.000 |
| | *Assessorato dell'Alimentazione* — Totale della categoria I, parte ordinaria | 4.580.000 |
| | ENTI LOCALI | |
| | Spese generali | 221.134.000 |
| | Spese per l'Amministrazione civile | — |
| | *Enti locali* — Totale della categoria I, parte ordinaria. | 221.134.000 |
| | Totale generale della categoria I, parte ordinaria. | 8.330.030.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA risultante per l'esercizio finanziario 1947-48 |
|---|---|---|
| | TITOLO II — SPESA STRAORDINARIA | |
| | CATEGORIA I — *Spese effettive* | |
| | ASSESSORATO DELLE FINANZE | |
| | SPESE PER GLI ORGANI E PER I SERVIZI GENERALI DELLA REGIONE | |
| | *Presidenza della Regione, Giunta Regionale e servizi dipendenti* | |
| 356 | Contributi straordinari per lo spettacolo e il turismo | 80.000.000 |
| | *Oneri generali della Regione — Contributi, concorsi, rimborsi, sussidi e assegnazioni varie* | |
| 357 | Contributi, concorsi, rimborsi e sussidi vari dovuti per legge (Spesa obbligatoria) | 1.000.000 |
| | SPESE COMUNI A TUTTE LE AMMINISTRAZIONI DELLA REGIONE | |
| | *Economato della Regione* | |
| 358 | Rimborso delle spese sostenute direttamente dai Comuni per stampati, cancelleria, riparazioni di mobili ed oggetti vari — Spedizione ed altre spese (escluse quelle di personale) inerenti al servizio di razionamento dei consumi | 20.000.000 |
| | SPESE PER I SERVIZI SPECIALI ED UFFICI PERIFERICI | |
| | *Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali* | |
| 359 | Indennità di viaggio e di soggiorno al personale di ruolo e non di ruolo per missioni compiute per la formazione del nuovo catasto dei terreni, per l'accertamento generale dei fabbricati urbani, la rivalutazione del relativo reddito e la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, per l'applicazione della legge 6 aprile 1939, n. 7, riguardante i contributi di miglioria per la revisione generale degli estimi | 20.000.000 |
| 360 | Spese (escluse le retribuzioni al personale non di ruolo, i compensi di qualsiasi natura e la indennità di missione) per la formazione del nuovo catasto dei terreni nelle provincie che ne sono sprovviste e per la esecuzione, mediante appalto, delle operazioni inerenti alla formazione delle mappe | 25.000.000 |
| 361 | Spese (escluse le retribuzioni al personale non di ruolo' i compensi di qualsiasi natura e le indennità di missione) per l'applicazione della legge 6 aprile 1933, n. 427, riguardante i contributi di miglioria per le opere eseguite dalla Regione o con il concorso della Regione | 150.000 |
| 362 | Spese (escluse le retribuzioni al personale non di ruolo, i compensi di qualsiasi natura e le indennità di missione) per la revisione generale degli estimi e del classamento dei terreni (r. decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 1939, n. 976) | 200.000 |
| 363 | Spese (escluse le retribuzioni al personale non di ruolo, i compensi di qualsiasi natura e le indennità di missione) per l'accertamento generale dei fabbricati urbani, la rivalutazione del relativo reddito e la formazione del nuovo catasto edilizio urbano (r. decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1939, n. 1249) | 4.000.000 |
| | | 49.350.000 |
| | *Amministrazione del demanio* | |
| 364 | Spese e contributi per l'esecuzione di lavori concernenti miglioramenti patrimoniali; per l'acquisto di immobili, indennità di esproprio, per manutenzione straordinaria e forniture e spese varie occorrenti nell'interesse delle aziende patrimoniali | 3.500.000 |
| 365 | Spese inerenti alla vendita dei beni; spese di coazioni e liti | 10.000 |
| | | 3.510.000 |
| | *Amministrazione delle imposte dirette* | |
| 366 | Spese varie (escluse le retribuzioni al personale non di ruolo e i compensi di qualsiasi natura) per l'impianto ed il funzionamento dell'anagrafe tributaria (art. 12 del r. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016) | 6.000.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1947-48 |
|---|---|---|
| 367 | Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo al personale non di ruolo assunto per l'impianto ed il primo funzionamento dell'anagrafe tributaria | 69.000.000 |
| 368 | Premio giornaliero di presenza al personale addetto ai lavori inerenti all'impianto ed al primo funzionamento dell'anagrafe tributaria (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) | 3.400.000 |
| 369 | Compenso per lavoro straordinario al personale addetto ai lavori inerenti all'impianto ed al primo funzionamento dell'anagrafe tributaria (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) | 4.000.000 |
| 370 | Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale addetto ai lavori dell'anagrafe tributaria (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) | 60.000 |
| 371 | Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione d'ufficio delle volture catastali arretrate | 100.000 |
| 372 | Spese per le matricole fondiarie per il decennio 1943-52 | 340.000 |
| 373 | Aggio agli esattori delle imposte dirette per la riscossione dell'imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali e commerciali gestite da ditte individuali o da società non azionarie (art. 23 del r. decreto-legge 9 novembre 1938, n. 1720, convertito, con modificazioni, nella legge 19 gennaio 1939, n. 250 (Spesa d'ordine) | 20.000 |
| 374 | Integrazione d'aggio da corrispondere agli esattori delle imposte dirette per maggiori spese di riscossione ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424 | 30.000.000 |
| | | 112.920.000 |
| | *Amministrazione della finanza straordinaria* | |
| 375 | Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo al personale non di ruolo | 9.000.000 |
| 376 | Premio giornaliero di presenza al personale non di ruolo (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) | 520.000 |
| 377 | Compensi per lavoro straordinario al personale non di ruolo (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) . . . . . | 700.000 |
| 378 | Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale non di ruolo (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) | 30.000 |
| 379 | Spese e premi per la ricerca della materia imponibile nell'applicazione delle imposte straordinarie | 1.000.000 |
| 380 | Compensi e spese per i messi notificatori, informatori e indicatori | 800.000 |
| 381 | Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine) | 2.000.000 |
| | | 14.050.000 |
| | *Fondo di solidarietà nazionale* | |
| 382 | Fondo da ripartire ai sensi dell'art. 38 dello Statuto della Regione approvato con r. decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 | *per memoria* |
| | *Assessorato delle Finanze* — Totale della categoria I, parte straordinaria | 280.830.000 |
| | ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA | |
| | *Spese generali* | |
| 383 | Indennità e rimborsi di spese per missioni inerenti ad opere straordinarie di bonifica integrale | 3.000.000 |
| 384 | Commissioni per la concessione ai contadini delle terre incolte — Gettoni di presenza, indennità e rimborsi di spese per missioni e spese di funzionamento | 4.500.000 |
| 385 | Commissioni per l'applicazione delle norme riguardanti contratti di colonia parziaria, di compartecipazione e di mezzadria impropria — Gettoni di presenza, indennità e rimborsi di spese per missioni e spese di funzionamento . | 4.000.000 |
| | | 11.500.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1947-48 |
|---|---|---|
| | AGRICOLTURA | |
| | *Coltivazioni, industrie e difese agrarie* | |
| 386 | Contributi e concorsi per incoraggiare l'incremento della coltivazione dell'ulivo . . | 2.000.000 |
| 387 | Contributi e concorsi nelle spese nella lotta contro le cocciniglie ed altri parassiti animali e vegetali delle piante e dei frutti d'agrumi | 10.000.000 |
| 388 | Spese inerenti alla difesa, al miglioramento e all'incremento della produzione agricola . . . | 2.000.000 |
| | | 14.000.000 |
| | *Zootecnia* | |
| 389 | Contributi e premi alle stazioni selezionate per la produzione mulattiera e cavallina — Contributi e premi per incoraggiare la trasformazione dei pascoli e dei prati stabili in prati artificiali e l'impianto di questi ultimi; nonchè per promuovere l'incremento della produttività dei prati artificiali e la diffusione degli erbai e per favorire, in genere, la maggiore valorizzazione della produzione foraggera . . . . . . . . | 2.000.000 |
| | FORESTE | |
| | *Spese per i servizi* | |
| 390 | Acquisto di terreni e spese di impianto ed ampliamento di vivai forestali . . . | 3.500.000 |
| | INIZIATIVE | |
| 391 | Fondo a disposizione da ripartire, per opere e spese concernenti la difesa e l'incremento dell'agricoltura, le foreste e la bonifica integrale . . . . . . . | 1.200.000.000 |
| | *Assessorato dell'Agricoltura* — Totale della categoria I parte straordinaria . . . . . . . . . . . | 1.231.000.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1947-48 |
|---|---|---|
| | ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI | |
| | *Opere pubbliche* | |
| 392 | Fondo a disposizione da ripartire per l'esecuzione di opere pubbliche nella Regione | 2.042.000.000 |
| | *Assessorato dei Lavori Pubblici* — Totale della categoria I, parte straordinaria | 2.042.000.000 |
| | ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO | |
| | *Industria* | |
| 393 | Spesa straordinaria per l'incremento dell'industria | 300.000.000 |
| | *Commercio* | |
| 394 | Spesa straordinaria per l'incremento del commercio | 1.000.000 |
| | *Miniere* | |
| 395 | Spese varie di carattere straordinario intese a favorire, incoraggiare e sviluppare l'industria mineraria della Regione . . . . . . . . . . . . . . . . . | 100.000.000 |
| | *Pesca* | |
| 396 | Spese per promuovere e sussidiare l'incremento e la migliore organizzazione della pesca e delle industrie accessorie . . . . | 2.000.000 |
| | *Consumi industriali* | |
| 397 | Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale addetto al servizio dei consumi industriali | 10.000.000 |
| 398 | Premio giornaliero di presenza al personale addetto al servizio dei consumi industriali (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) . | 730.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA risultante per l'esercizio finanziario 1947-48 |
|---|---|---|
| 399 | Compensi per lavoro straordinario al personale addetto al servizio dei consumi industriali (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n.19) | 800.000 |
| 400 | Indennità e rimborsi di spese per missioni e trasferimenti | 500.000 |
| 401 | Sussidi al personale addetto al servizio dei consumi industriali, a quello cessato e relative famiglie | 30.000 |
| 402 | Spese per il servizio della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali | 80.000 |
| | | 12.140.000 |
| | *Assessorato dell'Industria e del Commercio* — Totale della categoria I, parte straordinaria | 415.140.000 |
| | ASSESSORATO DELLA SANITÀ, LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE | |
| | *Previdenza ed assistenza* | |
| 403 | Spese straordinarie per l'assistenza e la previdenza ad integrazione di quelle a cui provvede direttamente lo Stato | 200.000.000 |
| | *Sanità* | |
| 404 | Spese straordinarie per la sanità pubblica, ad integrazione di quelle a cui provvede direttamente lo Stato | 500.000.000 |
| | COOPERAZIONE | |
| 405 | Spese straordinarie per la cooperazione, ad integrazione di quelle a cui provvede direttamente lo Stato | 50.000.000 |
| | *Assessorato della Sanità, Lavoro, Previdenza ed Assistenza Sociale* — Totale della categoria I, parte straordinaria | 750.000.000 |
| | ASSESSORATO DELL'ALIMENTAZIONE | |
| | *Concorsi* | |
| 406 | Sovvenzioni a privati od Enti per l'impianto ed il funzionamento di mense popolari e cucine economiche, ad integrazione di quelle a cui provvede direttamente lo Stato | 100.000.000 |
| | *Assessorato dell'Alimentazione* — Totale della categoria I, parte straordinaria | 100.000.000 |
| | ENTI LOCALI | |
| | *Spese per l'Amministrazione civile* | |
| 407 | Spese straordinarie per la beneficenza ad integrazione di quella a cui provvede direttamente lo Stato | 250.000.000 |
| 408 | Rimborso ai Comuni delle spese per il funzionamento degli uffici per il controllo ed il razionamento dei consumi alimentari ed industriali | 225.000.000 |
| | *Enti locali* — Totale della categoria I, parte straordinaria | 475.000.000 |
| | RIASSUNTO DELLA PARTE STRAORDINARIA | |
| | TITOLO II — SPESA STRAORDINARIA | |
| | CATEGORIA I — *Spese effettive* | |
| | ASSSESSORATO DELLE FINANZE | |
| | *Spese per gli organi e per i servizi generali della Regione* | |
| | Presidenza della Regione, Giunta Regionale e servizi dipendenti | 80.000.000 |
| | *Oneri generali della Regione* | |
| | Contributi, concorsi, rimborsi e assegnazioni varie | 1.000.000 |
| | *Spese comuni a tutte le Amministrazioni della Regione* | |
| | Economato della Regione | 20.000.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA risultante per l'esercizio finanziario 1947-48 |
|---|---|---|
| | *Spese per i servizi speciali ed uffici periferici* | |
| | Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali | 49.350.000 |
| | Amministrazione del demanio | 3.510.000 |
| | Amministrazione delle imposte dirette | 112.920.000 |
| | Amministrazione della finanza straordinaria | 14.050.000 |
| | | 179.830.000 |
| | *Fondo di solidarietà nazionale* | |
| | Fondo di solidarietà nazionale | — |
| | ***Assessorato delle Finanze* — Totale della categoria I, parte straordinaria** | 280.830.000 |
| | ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA | |
| | Spese generali | 11.500.000 |
| | *Agricoltura:* | |
| | Coltivazione, industrie e difesa agraria | 14.000.000 |
| | Zootecnica | 2.000.000 |
| | Pesca | — |
| | *Foreste:* | |
| | Spese per i servizi | 3.500.000 |
| | *Iniziative* | 1.200.000.000 |
| | *Assessorato dell'Agricoltura* — **Totale della categoria I,** parte straordinaria | 1.231.000.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA risultante per l'esercizio finanziario 1947-48 |
|---|---|---|
| | ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI | |
| | Opere pubbliche | 2.042.000.000 |
| | *Assessorato dei Lavori pubblici* — Totale della categoria I, parte straordinaria | 2.042.000.000 |
| | ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO | |
| | Industria | 300.000.000 |
| | Commercio | 1.000.000 |
| | Miniere | 100.000.000 |
| | Pesca | 2.000.000 |
| | Consumi industriali | 12.140.000 |
| | *Assessorato dell'Industria e del Commercio* — Totale della categoria I, parte straordinaria | 415.140.000 |
| | ASSESSORATO DELLA SANITÀ, LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE | |
| | Previdenza ed assistenza | 200.000.000 |
| | Sanità | 500.000.000 |
| | Cooperazioni | 50.000.000 |
| | *Assessorato della Sanità, Lavoro, Previdenza ed Assistenza Sociale* — Totale della categoria I, parte straordinaria. | 750.000.000 |
| | ASSESSORATO DELL'ALIMENTAZIONE | |
| | Concorsi | 100.000.000 |
| | *Assessorato dell'Alimentazione* — Totale della categoria I, parte straordinaria | 100.000.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA risultante per l'esercizio finanziario 1947-48 |
|---|---|---|
| | ENTI LOCALI | |
| | Spese per l'Amministrazione civile | 475.000.000 |
| | *Enti locali* — Totale della categoria I, parte straodinaria | 475.000.000 |
| | Totale generale della categoria I, parte straordinaria | 5.293.970.000 |
| | TITOLO II — SPESA STRAORDINARIA | |
| | CATEGORIA II — *Movimento di capitali* | |
| | ASSESSORATO DELLE FINANZE | |
| | *Anticipazioni* | |
| 409 | Anticipazioni varie | *per memoria* |
| | *Partite che si compensano con l'entrata* | |
| 410 | Spese di ogni genere che si compensano con l'entrata | *per memoria* |
| | *Assessorato delle Finanze* — Totale della categoria II, parte straordinaria | — |
| | ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA | |
| | *Accensione di crediti* | |
| 411 | Anticipazioni per acquisto di cavalli per il Corpo delle Foreste | 200.000 |
| | *Assessorato dell'Agricoltura* — Totale della categoria II, parte straordinaria | 200.000 |
| | Totale generale della categoria II, parte straordinaria | 200.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA risultante per l'esercizio finanziario 1947-48 |
|---|---|---|
| | RIASSUNTO DELLA PARTE STRAORDINARIA | |
| | TITOLO II — SPESA STRAORDINARIA | |
| | CATEGORIA II — *Movimento di capitali* | |
| | ASSESSORATO DELLE FINANZE | |
| | Anticipazioni | — |
| | Partite che si compensano con l'entrata | — |
| | *Assessorato delle Finanze* — Totale della categoria II, parte straordinaria | 200.000 |
| | ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA | |
| | Accensione di crediti | 200.000 |
| | *Assessorato dell'Agricoltura* — Totale della categoria II, parte straordinaria | 200.000 |
| | Totale generale della categoria II, parte straordinaria | 200.000 |
| | RIASSUNTI GENERALI | |
| | RIASSUNTI PER TITOLI | |
| | TITOLO I — SPESA ORDINARIA | |
| | CATEGORIA I — *Spese effettive* | |
| | Assessorato delle finanze | 4.320.810.000 |
| | Assessorato dell'agricoltura | 164.595.000 |
| | Assessorato dei lavori pubblici | 456.530.000 |
| | Assessorato della pubblica istruzione | 3.107.401.000 |
| | Assessorato delle comunicazioni | 4.680.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA risultante per l'esercizio finanziario 1947-48 |
|---|---|---|
| | Assessorato dell'industria e del commercio | 45.490.000 |
| | Assessorato della sanità, lavoro, previdenza ed assistenza sociale | 4.810.000 |
| | Assessorato dell'alimentazione | 4.580.000 |
| | Enti locali | 221.134.000 |
| | Totale generale della categoria I, parte straordinaria | 8.330.030.000 |
| | TITOLO II — SPESA STRAORDINARIA | |
| | CATEGORIA I — *Spese effettive* | |
| | Assessorato delle finanze | 280.830.000 |
| | Assessorato dell'agricoltura | 1.231.000.000 |
| | Assessorato dei lavori pubblici | 2.042.000.000 |
| | Assessorato dell'industria e del commercio | 415.140.000 |
| | Assessorato della sanità, lavoro, previdenza ed assistenza sociale | 750.000.000 |
| | Assessorato dell'alimentazione | 100.000.000 |
| | Enti locali | 475.000.000 |
| | Totale generale della categoria I, parte straordinaria | 5.293.970.000 |
| | CATEGORIA II — *Movimento di capitali* | |
| | Assessorato delle finanze | — |
| | Assessorato dell'agricoltura | 200.000 |
| | Totale generale della categoria II, parte straordinaria | 200.000 |
| | Totale generale del titolo II (Categorie I e II) | 5.294.170.000 |
| | Totale generale (parte ordinaria e straordinaria) | 13.624.200.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA risultante per l'esercizio finanziario 1947-48 |
|---|---|---|
| | RIASSUNTO PER CATEGORIE | |
| | CATEGORIA I — *Spese effettive* | |
| | (Parte ordinaria e straordinaria) | |
| | Assessorato delle finanze | 4.601.640.000 |
| | Assessorato dell'agricoltura | 1.395.595.000 |
| | Assessorato dei lavori pubblici | 2.498.530.000 |
| | Assessorato della pubblica istruzione | 3.107.401.000 |
| | Assessorato delle comunicazioni | 4.680.000 |
| | Assessorato dell'industria e del commercio | 460.630.000 |
| | Assessorato della sanità, lavoro previdenza ed assistenza sociale | 754.810.000 |
| | Assessorato dell'alimentazione | 104.580.000 |
| | Enti locali | 696.134.000 |
| | | 13.624.000.000 |
| | CATEGORIA II — *Movimento di capitali* | |
| | Assessorato delle finanze | — |
| | Assessorato dell'agricoltura | 200.000 |
| | | 200.000 |
| | Totale generale | 13.624.200.000 |

ELENCO N. 1

**Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1947 al 30 giugno 1948, ai termini dell'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.**

PARTE ORDINARIA

ASSESSORATO DELLE FINANZE

Capitolo n. 22 — Concorso della Regione nel trattamento, ecc.
Capitolo n. 24 — Spese postali, telegrafiche e telefoniche.
Capitolo n. 26 — Spese di liti.
Capitolo n. 53 — Restituzione di somme indebitamente acquisite all'entrata.
Capitolo n. 56 — Spese di liti.
Capitolo n. 59 — Fondo corrispondente ai tre quinti del provento per addizionale, ecc.
Capitolo n. 60 — Restituzioni e rimborsi.
Capitolo n. 68 — Somme da corrispondere al personale del catasto, ecc.
Capitolo n. 82 — Aggio ai distributori secondari, ecc.
Capitolo n. 83 — Spesa per l'accertamento, ecc.
Capitolo n. 84 — Assegnazioni fisse, ecc.
Capitolo n. 87 — Spese di coazioni e di liti.
Capitolo n. 89 — Quota del 90 per cento spettante, ecc.
Capitolo n. 90 — Quota sui canoni di abbonamento, ecc.
Capitolo n. 91 — Quota del 3 per cento sui canoni, ecc.
Capitolo n. 92 — Quota del 50 per cento spettante, ecc.
Capitolo n. 93 — Quota spettante ai Comuni sul provento, ecc.
Capitolo n. 94 — Restituzioni e rimborsi.
Capitolo n. 95 — Restituzioni e rimborsi di addizionale, ecc.
Capitolo n. 104 — Contribuzioni fondiarie, ecc.
Capitolo n. 106 — Annualità e prestazioni diverse, ecc.
Capitolo n. 107 — Spese di coazioni e di liti.
Capitolo n. 108 — Restituzioni e rimborsi.
Capitolo n. 114 — Somme da corrispondere, ecc.
Capitolo n. 116 — Compensi e spese per i messi notificatori, ecc.
Capitolo n. 117 — Spese per il funzionamento delle Commissioni, ecc.
Capitolo n. 118 — Spese per il funzionamento delle Commissioni per l'esame, ecc.
Capitolo n. 121 — Spese ed indennità per la gestione delle esattorie vacanti ecc.
Capitolo n. 125 — Spese di coazioni e liti. Spese, ecc.
Capitolo n. 126 — Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali. Spese, ecc.
Capitolo n. 127 — Restituzioni e rimborsi di addizionale, ecc.
Capitolo n. 128 — Restituzioni e rimborsi.
Capitolo n. 142 — Spese per liti civili, ecc.
Capitolo n. 147 — Tasse postali per versamenti, ecc.
Capitolo n. 148 — Restituzione di diritti all'esportazione, restituzione, ecc.

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA

Capitolo n. 165 — Spese postali, telegrafiche e telefoniche.
Capitolo n. 175 — Spese per la distruzione dei nemici e dei parassiti, ecc.

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Capitolo n. 209 — Premi da corrispondere, ecc.
Capitolo n. 212 — Spese postali, telegrafiche e telefoniche.

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Capitolo n. 226 — Spese postali, telegrafiche e telefoniche.

ASSESSORATO DELLE COMUNICAZIONI

Capitolo n. 282 — Spese postali, telegrafiche e telefoniche

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Capitolo n. 299 — Spese postali, telegrafiche e telefoniche.
Capitolo n. 300 — Indennità di trasferta, ecc.

ASSESSORATO DELLA SANITA'
LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Capitolo n. 323 — Spese postali, telegrafiche e telefoniche, ecc.

ASSESSORATO DELL'ALIMENTAZIONE

Capitolo n. 336 — Spese postali, telegrafiche e telefoniche.

ENTI LOCALI

Capitolo n. 349 — Spese postali, telegrafiche e telefoniche.
Capitolo n. 351 — Spese di liti.

PARTE STRAORDINARIA

ASSESSORATO DELLE FINANZE

Capitolo n. 357 — Contributi, concorsi, rimborsi e sussidi vari dovuti per legge.
Capitolo n. 373 — Aggio agli esattori, ecc.
Capitolo n. 381 — Restituzioni e rimborsi.

---

ELENCO N. 2

**Spese di riscossione delle entrate, per le quali possono essere autorizzate aperture di credito a favore dei funzionari delegati, ai termini dell'art. 58 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.**

ASSESSORATO DELLE FINANZE

Capitolo n. 26 — Spese di liti.
Capitolo n. 30 — Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo, ecc.
Capitolo n. 48 — Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo, ecc.
Capitolo n. 56 — Spese di liti.
Capitolo n. 62 — Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo, ecc.
Capitolo n. 74 — Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo, ecc.
Capitolo n. 82 — Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, ecc.
Capitolo n. 83 — Spese per l'accertamento, ecc.
Capitolo n. 87 — Spese di coazioni e di liti.
Capitolo n. 94 — Restituzioni e rimborsi.
Capitolo n. 95 — Restituzioni e rimborsi di addizionale alle imposte di registro, ecc.
Capitolo n. 107 — Spese di coazioni e di liti.
Capitolo n. 108 — Restituzioni e rimborsi.
Capitolo n. 110 — Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo, ecc.
Capitolo n. 115 — Spese e premi per la ricerca di materia imponibile, ecc.
Capitolo n. 125 — Spese di coazioni, ecc.
Capitolo n. 127 — Restituzioni e rimborsi, ecc.
Capitolo n. 128 — Restituzioni e rimborsi.
Capitolo n. 130 — Retribuzioni ed altri assegni, ecc.
Capitolo n. 136 — Indennità ai sottufficiali, ecc.
Capitolo n. 142 — Spese per liti civili, ecc.
Capitolo n. 147 — Tasse postali per versamenti, ecc.

ELENCO N. 3

**Capitoli per i quali è concessa al Governo la facoltà di cui all'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.**

ASSESSORATO DELLE FINANZE

Capitolo n. 4 — Personale addetto alla Presidenza, ecc.
Capitolo n. 29 — Personale di ruolo, ecc.
Capitolo n. 30 — Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo, ecc.
Capitolo n. 37 — Fitto di locali e canoni d'acqua.
Capitolo n. 38 — Personale dei ruoli di concetto, ecc.
Capitolo n. 39 — Personale di Ragioneria, ecc.
Capitolo n. 40 — Retribuzioni, ecc.
Capitolo n. 47 — Personale, ecc.
Capitolo n. 48 — Retribuzioni, ecc.
Capitolo n. 53 — Restituzioni di somme, ecc.
Capitolo n. 54 — Personale ispettivo, ecc.
Capitolo n. 60 — Restituzioni e rimborsi.
Capitolo n. 61 — Personale di ruolo, ecc.
Capitolo n. 62 — Retribuzioni ed altri assegni, ecc.
Capitolo n. 69 — Fitto di locali e canoni d'acqua.
Capitolo n. 73 — Personale di ruolo — Stipendi, ecc.
Capitolo n. 74 — Retribuzioni ed altri assegni, ecc.
Capitolo n. 85 — Fitto di locali e canoni d'acqua.
Capitolo n. 94 — Restituzioni e rimborsi.
Capitolo n. 95 — Restituzioni e rimborsi, ecc.
Capitolo n. 96 — Stipendi, salari, ecc.
Capitolo n. 97 — Spese di personale, ecc.
Capitolo n. 106 — Annualità e prestazioni diverse, ecc.
Capitolo n. 108 — Restituzioni e rimborsi.
Capitolo n. 109 — Stipendi ed altri assegni, ecc.
Capitolo n. 110 — Retribuzioni ed altri assegni, ecc.
Capitolo n. 122 — Assegnazioni fisse, ecc.
Capitolo n. 123 — Fitto di locali e canoni d'acqua.
Capitolo n. 127 — Restituzioni e rimborsi, ecc.
Capitolo n. 128 — Restituzioni e rimborsi.
Capitolo n. 129 — Stipendi ed altri assegni, ecc.
Capitolo n. 130 — Retribuzioni ed altri assegni, ecc.
Capitolo n. 139 — Assegnazioni fisse ecc.
Capitolo n. 140 — Fitto di locali e canoni d'acqua.
Capitolo n. 143 — Mercedi alle visitatrici doganali, acquisto, ecc.
Capitolo n. 148 — Restituzione di diritti, ecc.

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA

Capitolo n. 154 — Stipendi ed altri assegni, ecc.
Capitolo n. 191 — Stipendi ed altri assegni fissi, ecc.

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Capitolo n. 202 — Personale di ruolo, ecc.
Capitolo n. 211 — Fitto di locali, ecc.

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Capitolo n. 218 — Stipendi ed altri assegni fissi, ecc.
Capitolo n. 227 — Fitto di locali e canoni d'acqua.
Capitolo n. 230 — Personale dei Provveditorati, ecc.
Capitolo n. 237 — Stipendi, assegni, ecc.
Capitolo n. 247 — Biblioteche governative, ecc.
Capitolo n. 254 — Soprintendenze alle antichità, ecc.

ASSESSORATO DELLE COMUNICAZIONI

Capitolo n. 272 — Stipendi ed altri assegni, ecc.
Capitolo n. 289 — Fitto di locali, ecc.

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Capitolo n. 285 — Stipendi ed altri assegni, ecc.
Capitolo n. 286 — Stipendi ed altri assegni, ecc.
Capitolo n. 294 — Fitto di locali e canoni d'acqua.

ASSESSORATO DELLA SANITA'
LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Capitolo n. 313 — Stipendi ed altri assegni, ecc.
Capitolo n. 322 — Fitto di locali e canoni d'acqua.

ASSESSORATO DELL'ALIMENTAZIONE

Capitolo n. 326 — Stipendi ed altri assegni, ecc.
Capitolo n. 333 — Fitto di locali, ecc.

ENTI LOCALI

Capitolo n. 338 — Stipendi ed altri assegni, ecc.
Capitolo n. 339 — Stipendi ed altri assegni, ecc.
Capitolo n. 345 — Assegni per spese, ecc.
Capitolo n. 347 — Fitto di locali, ecc.
Capitolo n. 348 — Assegnazioni fisse.

ELENCO N. 4

**Capitoli per i quali è concessa all'Assessore per le finanze la facoltà di cui all'art. 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.**

ASSESSORATO DELLE FINANZE

Capitolo n. 57 — Commissioni - Gettoni di presenza, ecc.
Capitolo n. 59 — Fondo corrispondente ai tre quinti del provento, ecc.
Capitolo n. 68 — Somme da corrispondere, ecc.
Capitolo n. 89 — Quota del 90 per cento spettante, ecc.
Capitolo n. 90 — Quota sui canoni di abbonamento, ecc.
Capitolo n. 91 — Quota del 3 per cento sui canoni, ecc.
Capitolo n. 92 — Quota del 50 per cento spettante, ecc.
Capitolo n. 93 — Quota spettante ai Comuni, ecc.
Capitolo n. 114 — Somme da corrispondere al personale, ecc.

*L'Assessore delle Finanze:* LA LOGGIA

LEGGE 25 marzo 1949, n. 7.

**Variazioni del bilancio ed altre norme di carattere finanziario.**

(*Pubblicata nel supplemento ordinario alla* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana, n.* 14 *del* 25 *marzo* 1949).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 1947-48, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata dall'Assessore per le finanze.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 1947-48, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata dall'Assessore per le finanze.

Art. 3.

Agli effetti della compilazione della prima parte del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1946-47 (mese di giugno) della Regione Siciliana, l'Assessore per le finanze è autorizzato a considerare come massa degli accertamenti attivi e passivi, rispettivamente la previsione attiva e passiva del relativo bilancio presentato dal Governo, e ad apportare, con propri decreti, nel corso delle gestioni successive non oltre il 30 giugno 1949, le variazioni che si dovessero ritenere necessarie per adeguare i residui passivi agli effettivi obblighi della Regione ed i residui attivi all'ammontare dei diritti ad essa spettanti.

Art. 4.

Agli effetti della compilazione della seconda parte del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1946-47 (mese di giugno) della Regione Siciliana, l'Assessore per le finanze è autorizzato a comprendere solamente la dimostrazione della consistenza del patrimonio della Regione al 1º giugno 1947, delle variazioni verificatesi nel mese di giugno, della consistenza al 30 giugno, distintamente:

*a*) per le attività e passività finanziarie proprie del conto del tesoro;

*b*) per i beni mobili ed immobili, i crediti, i titoli di credito, i beni di natura industriale e le altre attività disponibili;

*c*) per i beni destinati al servizio della Regione, il materiale scientifico ed artistico e le altre attività non disponibili;

*d*) per le passività diverse.

Art. 5.

Tutte le disposizioni emanate, e che saranno emanate, dallo Stato posteriormente alla data del 25 maggio 1947, concernenti il trattamento economico degli impiegati e funzionari, si intendono estese di diritto alla Regione Siciliana, salvo che la Regione non abbia provveduto ad emanare in materia disposizioni la cui applicazione risulti più favorevole al personale.

Art. 6.

All'elenco n. 1 allegato al bilancio della Regione Siciliana, per l'esercizio finanziario 1947-48, concernente i capitoli per i quali è concessa al Governo la facoltà di cui all'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, è aggiunto il seguente:

*Assessorato delle Finanze:*

Cap. n. 12-*bis* « Spese postali, ecc. ».

Art. 7.

All'elenco n. 3 allegato al bilancio della Regione Siciliana, per l'esercizio finanziario 1947-48, concernente i capitoli per i quali è concessa al Governo la facoltà di cui all'articolo 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, è aggiunto il seguente:

*Assessorato delle Finanze:*

Cap. n. 17-*bis* « Fitto di locali e canoni di acqua ».

Art. 8.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana, con effetto per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1947 al 30 giugno 1948, limitatamente agli articoli 1, 2, 6 e 7.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 25 marzo 1949.

RESTIVO — LA LOGGIA

---

ALLEGATO — TABELLA *A*

**Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1947 al 30 giugno 1948.**

CONTO DELLA COMPETENZA

a) *In aumento:*

PARTE ORDINARIA

*Proventi della* Gazzetta Ufficiale

| | | |
|---|---|---|
| (Rubrica che si istituisce, e che si inserisce dopo quella « Redditi patrimoniali della Regione »). | | |
| Capitolo n. 9-*bis* (di nuova istituzione). — « Proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni speciali e dalla vendita della *Gazzetta Ufficiale* della Regione » . . . . . | L. | 1.200.000 |
| Capitolo n. 9-*ter* (di nuova istituzione). — « Proventi delle inserzioni sulla *Gazzetta Ufficiale* della Regione e su pubblicazioni speciali » | » | 1.800.000 |
| Totale degli aumenti | » | 3.000.000 |

---

TABELLA *B*

**Tabella di variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1947 al 30 giugno 1948.**

CONTO DELLA COMPETENZA

a) *In aumento:*

PARTE ORDINARIA

ASSESSORATO DELLE FINANZE

| | | |
|---|---|---|
| Capitolo n. 9-*bis* (di nuova istituzione). — « Sussidi al personale addetto al Gabinetto del Presidente e alla Presidenza della Regione e al personale addetto ai Gabinetti degli Assessori » . | L. | 200.000 |
| Capitolo n. 12 (modificata la denominazione). — « Fondo a disposizione del Presidente della Regione per spese di carattere riservato, per spese di rappresentanza, per spese relative ad avvenimenti eccezionali e per spese di beneficenza » . . . . | » | 21.000.000 |
| Capitolo n. 12-*bis* (di nuova istituzione). — Spese postali, telegrafiche e telefoniche » (Spesa obbligatoria) | » | 2.000.000 |

*Amministrazione della* Gazzetta Ufficiale

| | | |
|---|---|---|
| (Sezione che si istituisce nella sottorubrica « Presidenza della Regione, Giunta Regionale e servizi dipendenti, e che si inserisce dopo quella « Presidenza della Regione e Giunta Regionale »). | | |
| Capitolo n. 14-*bis*. — « Spesa di carta e stampa per la *Gazzetta Ufficiale* della Regione e per pubblicazioni speciali » | L. | 2.500.000 |

*Economato della Regione*

Capitolo n. 17 (modificata la denominazione). — « Spese di ufficio, di cancelleria, illuminazione, fornitura e manutenzione di mobili e suppellettili, macchine da scrivere e calcolatrici e materiali speciali. Assegnazioni fisse per spese d'ufficio. Spese per pubblicazioni speciali e fornitura di carta bianca e da lettere, degli stampati, delle pubblicazioni, di materiali di legatoria e rilegatoria » . L. 17.400.000
Capitolo n. 17-*bis* (di nuova istituzione). — « Fitto di locali e canoni di acque » (spese fisse) » 16.000.000
Capitolo n. 17-*ter* (di nuova istituzione). « Impianti telefonici e manutenzione telefoni » » 3.000.000
Capitolo n. 18. — « Spese di acquisto, esercizio, ecc. » » 18.300.000

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Capitolo n. 159. — « Indennità e rimborsi di spese, ecc. » L. 1.500.000
Capitolo n. 189. — « Spese per incoraggiamento alla silviticultura, ecc. » » 1.500.000
Capitolo n. 193. — « Compensi per lavoro straordinario, ecc. » » 200.000
Capitolo n. 198 (modificata la denominazione). — « Spese per il funzionamento delle scuole e degli uffici del Corpo, compresa la manutenzione e rinnovazione di mobili. Spese per il servizio sanitario e spese funerarie in caso di decesso in servizio » » 700.000
Capitolo n. 201. — « Manutenzione delle opere comprese nei bacini montani. » 800.000

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Capitolo n. 221. — « Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo, ecc. » L. 100.000
Capitolo n. 223. — « Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc. » » 100.000
Capitolo n. 225-*bis* (di nuova istituzione). — « Sussidi al personale femminile insegnante in caso di parto o di aborto » » 100.000
Capitolo n. 238. — « Indennità e rimborsi, ecc. » » 500.000
Capitolo n. 239. — « Indennità alle Commissioni, ecc. » » 100.000
Capitolo n. 224-*bis* (di nuova istituzione). — « Spese per il funzionamento delle scuole magistrali nonchè di quelle dipendenti da Enti morali destinate alla formazione delle maestre del grado preparatorio » » 200.000
Capitolo n. 244-*ter* (di nuova istituzione). — « Contributi per i Patronati scolastici » » 3.000.000
Capitolo n. 245-*bis* (di nuova istituzione). — « Spese per l'assistenza educativa agli anormali » » 200.000
Capitolo n. 246-*bis* (di nuova istituzione). — « Spese per il funzionamento delle scuole e corsi di cui all'art. 85 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577 » » 1.000.000
Capitolo n. 251-*bis* (di nuova istituzione). — « Assegni, sussidi e contributi ad Accademie ed Enti culturali ed alle Società di storia patria » 300.000
Capitolo n. 253. — « Assegnazioni a biblioteche non governative, ecc. » » 300.000

Capitolo n. 260. — « Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc. » L. 300.000
Capitolo n. 262. — « Lavori di conservazione e di restauro ed opere d'arte, ecc » 1.000.000
Capitolo n. 263 (modificata la denominazione). — « Scavi, lavori di scavo e sistemazioni degli edifici e monumenti scoperti. Trasporto, restauro e conservazione degli oggetti scavati. Sussidi per scavi non governativi. Indennità di espropriazione in genere » » 1.800.000
Capitolo n. 264. — « Spese per la manutenzione e la conservazione dei monumenti » » 1.000.000
Capitolo n. 264-*bis* (di nuova istituzione). — « Spese inerenti alla tutela paesistica » » 200.000
Capitolo n. 266. — « Paghe, mercedi ecc. » » 3.000.000
Capitolo n. 269. — « Indennità e rimborsi, ecc. ». » 400.000

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

Capitolo n. 290. — « Compensi speciali, ecc. » L. 30.000

ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE E DELLA SANITA'

Capitolo n. 316. — « Compensi per lavoro straordinario, ecc. » L. 150.000
Capitolo n. 319. — « Indennità e rimborsi, ecc. » » 100.000

Totale degli aumenti » 98.980.000

b) *In diminuzione:*

PARTE ORDINARIA

ASSESSORATO ALLE FINANZE

Capitolo n. 37. — « Fitto di locali, ecc.» L. 800.000
Capitolo n. 69. — « Fitto di locali, ecc.» » 500.000
Capitolo n. 84. — « Assegnaz. fisse, ecc.» » 2.500.000
Capitolo n. 85. — « Fitto di locali, ecc.» » 2.500.000
Capitolo n. 123. — « Fitto di locali. ecc.» » 2.000.000
Capitolo n. 139. — « Assegnazioni fisse, ecc. » » 600.000
Capitolo n. 140. — « Fitto di locali » » 250.000
Capitolo n. 122. — « Assegnazioni fisse, ecc. » » 2.500.000

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Capitolo n. 163 (modificata la denominazione). — « Manutenzione, ripartizioni ed adattamenti di locali dell'Assessorato e degli uffici dipendenti » L. 750.000
Capitolo n. 168. — « Spese per l'esercizio, ecc. » » 2.000.000

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Capitolo n. 211. — « Fitto di locali ecc. » L. 750.000
Capitolo n. 213 (modificata la denominazione) — « Manutenzione, riparazione ed adattamenti di locali, provviste, riparazione, manutenzione e trasporto di mobili e strumenti geodetici, trasporti in genere esclusi quelli di persone ». » 13.000.000

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

| | | |
|---|---|---|
| Capitolo n. 227. — « Fitto di locali, ecc.» | L. | 300.000 |
| Capitolo n. 235 (modificata la denominazione) — « Trasporti (esclusi quelli di persone), spese per i concorsi magistrali». | » | 1.500.000 |
| Capitolo n. 242. — « Concorsi della Regione nelle spese, ecc. » | » | 200.000 |
| Capitolo n. 244. — « Spese di personale, ecc. » | » | 2.100.000 |
| Capitolo n. 251. — « Biblioteche governative, ecc. » | » | 1.000.000 |
| Capitolo n. 254. — « Soprintendenza alle antichità » | » | 8.500.000 |
| Capitolo n. 257. — « Compenso per lavoro straordinario » | » | 1.000.000 |
| Capitolo n. 261 (modificata la denominazione). — « Manutenzione, riparazione ed adattamenti di locali » | » | 850.000 |
| Capitolo n. 271 (modificata la denominazione. — « Manutenzione mobili e suppellettili. Trasporti (esclusi quelli di persone) e facchinaggi ». | » | 800.000 |

ASSESSORATO DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

| | | |
|---|---|---|
| Capitolo n. 279. — « Fitto di locali e canoni d'acqua » | L. | 200.000 |
| Capitolo n. 280 (modificata la denominazione).— « Manutenzione, riparazione ed adattamenti di locali dell'Assessorato e degli uffici dipendenti » | » | 50.000 |

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

| | | |
|---|---|---|
| Capitolo n. 294. — « Fitto di locali, ecc.» | L. | 500.000 |
| Capitolo n. 295 (modificata la denominazione). — « Manutenzione, riparazioni ed adattamenti di locali dell'Assessorato e degli uffici dipendenti » | » | 350.000 |
| Capitolo n. 296. — « Spese per l'esercizio, ecc. » | » | 300.000 |

ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE E DELLA SANITA'

| | | |
|---|---|---|
| Capitolo n. 231 (modificata la denominazione). — « Manutenzione, riparazione ed adattamenti di locali dell'Assessorato e degli uffici dipendenti » | L. | 50.000 |
| Capitolo n. 322. — « Fitto di locali, ecc. » | » | 300.000 |

ASSESSORATO DELL'ALIMENTAZIONE

| | | |
|---|---|---|
| Capitolo n. 333. — « Fitto di locali, ecc.» | L. | 300.000 |
| Capitolo n. 334 (modificata la denominazione). — « Manutenzione, riparazione ed adattamenti di locali dello Assessorato e degli uffici dipendenti » | » | 50.000 |

ENTI LOCALI

| | | |
|---|---|---|
| Capitolo n. 347. — « Fitto di locali, ecc.» | L. | 2.000.000 |
| Capitolo n. 350. — « Spese per acquisto, esercizio, ecc. » | » | 16.000.000 |
| Totale delle diminuzioni | » | 64.500.000 |



c) *Modifiche di denominazione:*

PARTE ORDINARIA

ASSESSORATO ALLE FINANZE

Capitolo n. 5. — « Premio giornaliero di presenza al personale addetto al Gabinetto del Presidente e alla Presidenza della Regione ed al personale addetto ai Gabinetti degli Assessori (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946 n. 19).

Capitolo n. 6. — « Compensi per lavoro straordinario al personale addetto al Gabinetto del Presidente e alla Presidenza della Regione ed al personale addetto ai Gabinetti degli Assessori (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1947, n. 19).

Capitolo n. 7. — « Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale addetto al Gabinetto del Presidente e alla Presidenza della Regione ed al personale addetto ai Gabinetti degli Assessori (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19).

Capitolo n. 9. — « Indennità e rimborsi di spese per missioni e trasferimenti al personale addetto al Gabinetto del Presidente e alla Presidenza della Regione ed al personale addetto ai Gabinetti degli Assessori ».

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Capitolo n. 218. — « Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo dell'Ufficio Regionale (Spese fisse).».

RESTIVO

LA LOGGIA

---

LEGGE 25 marzo 1949, n. 8.

**Variazioni di bilancio per l'esercizio 1947-48.**

(*Pubblicata nel supplemento ordinario alla* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n.* 14 *del* 25 *marzo* 1949).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 1947-48, sono ntrodotte le seguenti variazioni:

CONTO DELLA COMPETENZA

a) *In aumento:*

PARTE ORDINARIA

ASSESSORATO ALLE FINANZE

| | | |
|---|---|---|
| Capitolo n. 1. — « Spese per l'Assemblea Regionale » | L. | 66.000.000 |
| Capitolo n. 10. — « Compensi ad estranei all'Amministrazione per studi, servizi e prestazioni speciali ». | » | 1.000.000 |
| Capitolo n. 23. — « Compensi ad estranei all'Amministrazione per studi, servizi e prestazioni speciali resi nell'interesse Assessorato ». | » | 300.000 |

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

| | | |
|---|---|---|
| Capitolo n. 210. — « Compensi ad estranei all'Amministrazione per servizi, studi e prestazioni speciali » | L. | 200.000 |
| Capitolo n. 216. — « Spese casuali » | » | 75.000 |

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

| | | |
|---|---|---|
| Capitolo n. 246-*bis*. — « Spese per il funzionamento delle scuole e corsi di cui all'art. 85 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577 » | L. | 6.000.000 |
| Capitolo n. 262 (modificata la denominazione). — «Spese per la conservazione, il restauro ed il trasporto di opere d'arte di proprietà pubblica; contributi per la conservazione, restauro ed il trasporto di opere d'arte di proprietà privata; sussidi a musei e pinacoteche non governative » | » | 1.000.000 |

ASSESSORATO
DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

| | | |
|---|---|---|
| Capitolo n. 290-*bis* (di nuova istituzione). — « Commissioni, gettoni di presenza e spese di funzionamento » | L. | 150.000 |

PARTE STRAORDINARIA

ASSESSORATO DELLE FINANZE

| | | |
|---|---|---|
| Capitolo n. 356-*bis* (di nuova istituzione). — « Spese, contributi e concorsi per le celebrazioni del centenario della rivoluzione del 1848 » | » | 40.000.000 |
| Totale delle variazioni in aumento. | L. | 114.725.000 |

b) *In diminuzione:*

PARTE ORDINARIA

ASSESSORATO DELLE FINANZE

| | | |
|---|---|---|
| Capitolo n. 14. — « Spese per la stampa, lo spettacolo ed il turismo, escluse quelle di personale, ecc. » | L. | 1.000.000 |

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

| | | |
|---|---|---|
| Capitolo n. 205. — « Compensi per lavoro straordinario ecc. » | L. | 275.000 |

ASSESSORATO
DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

| | | |
|---|---|---|
| Capitolo n. 293. — « Compensi ad estranei all'Amministrazione per studi, servizi, ecc. » | L. | 150.000 |

PARTE STRAORDINARIA

ASSESSORATO DELLE FINANZE

| | | |
|---|---|---|
| Capitolo n. 336. — « Contributi straordinari per lo spettacolo ed il turismo» | L. | 40.000.000 |
| Totale delle variazioni in diminuzione | L. | 41.425.000 |

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana con effetto per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1947 al 30 giugno 1948.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 25 marzo 1949.

RESTIVO — LA LOGGIA

LEGGE 25 marzo 1949, n. 9.
**Variazioni di bilancio.**

(*Pubblicata nel supplemento ordinario alla* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n.* 14 *del* 25 *marzo* 1949).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1947-48, sono introdotte le seguenti variazioni:

CONTO DELLA COMPETENZA

a) *In aumento:*

PARTE ORDINARIA

ASSESSORATO DELLE FINANZE

| | | |
|---|---|---|
| Capitolo n. 13. — « Biblioteca Spese per acquisto di libri, riviste e giornali » | L. | 120.000 |
| Capitolo n. 17. — « Spese d'ufficio, di cancelleria, illuminazione, ecc. » | » | 3.000.000 |
| Capitolo n. 25. — « Manutenzione ordinaria dei locali, ecc. » | » | 400.000 |
| Capitolo n. 26. — « Spese di liti » | » | 915.000 |
| Capitolo n. 153. — « Fondo a disposizione per far fronte ad oneri di qualsiasi genere dipendenti da disposizioni legislative | » | 200.000.000 |

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA
E DELLE FORESTE

| | | |
|---|---|---|
| Capitolo n. 164. — « Biblioteca Spese per acquisto di libri, ecc. » | L. | 200.000 |

ASSESSORATO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

| | | |
|---|---|---|
| Capitolo n. 221. — « Compensi per lavoro straordinario, ecc. » | L. | 150.000 |
| Capitolo n. 223. — « Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc. » | » | 350.000 |
| Capitolo n. 235. — « Trasporti (esclusi quelli di persone). Spese per i concorsi magistrali » | » | 1.500.000 |

ASSESSORATO
DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

| | | |
|---|---|---|
| Capitolo n. 291. — « Indennità e rimborsi di spese per missioni e trasferimenti » | | 250.000 |
| Capitolo n. 291-*ter* (di nuova istituzione) — « Spese per il funzionamento del Consiglio Provvisorio Regionale delle Miniere (decreto del Presidente della Regione 15 ottobre 1947, n. 92) » | » | 200.000 |
| Capitolo n. 298. — « Biblioteca Acquisto di libri, ecc. » | » | 150.000 |

ASSESSORATO DEL LAVORO
DELLA PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE

| | | |
|---|---|---|
| Capitolo n. 320. — « Compensi ad estranei all'Amministrazione per studi, servizi, ecc. » | L. | 150.000 |

PARTE STRAORDINARIA

ASSESSORATO DELLE FINANZE

| | | |
|---|---|---|
| Capitolo n. 364. — « Spese e contributi per l'esecuzione di lavori concernenti miglioramenti patrimoniali per l'acquisto di immobili, ecc. ». | L. | 25.000.000 |
| Totale delle variazioni in aumento | L. | 232.385.000 |

b) *In diminuzione:*

ASSESSORATO DELLE FINANZE

| | | |
|---|---|---|
| Capitolo n. 11. — « Spese casuali, ecc. » | L. | 120.000 |
| Capitolo n. 56. — « Spese di liti » | » | 5.000 |
| Capitolo n. 87. — « Spese di coazioni e di liti » | » | 500.000 |
| Capitolo n. 107. — « Spese di coazioni e di liti » | » | 100.000 |
| Capitolo n. 124. — « Spese per lavori di ordinaria manutenzione, ecc. » | » | 400.000 |
| Capitolo n. 125. — « Spese di coazioni e di liti, ecc. » | » | 250.000 |
| Capitolo n. 142. — « Spese per liti civili ecc. » | » | 60.000 |

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

| | | |
|---|---|---|
| Capitolo n. 198. — « Spese per il funzionamento delle scuole e degli uffici del Corpo, ecc. » | L. | 200.000 |

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

| | | |
|---|---|---|
| Capitolo n. 240. « Sussidi al personale insegnante » | L. | 80.000 |
| Capitolo n. 244-*bis*. — « Spese per il funzionamento delle scuole magistrali, ecc. » | » | 100.000 |
| Capitolo n. 246. — « Mostre, gare, congressi didattici, ecc. » | » | 300.000 |
| Capitolo n. 260. — « Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc. ». | » | 300.000 |
| Capitolo n. 264-*bis*. — « Spese inerenti alla tutela paesistica » | » | 100.000 |
| Capitolo n. 269. — « Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc. » | » | 180.000 |

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

| | | |
|---|---|---|
| Capitolo n. 288. — « Premio giornaliero di presenza, ecc. » | L. | 250.000 |
| Capitolo n. 301. — « Spese per incoraggiamento, ecc. » | » | 350.000 |

ASSESSORATO DEL LAVORO DELLA PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE

| | | |
|---|---|---|
| Capitolo n. 319. — « Indennità e rimborsi di spese per missioni e trasferimenti | L. | 150.000 |

ENTI LOCALI

| | | |
|---|---|---|
| Capitolo n. 348. — « Assegnazioni fisse per spese d'ufficio, ecc. » | L. | 3.000.000 |

PARTE STRAORDINARIA

ASSESSORATO DELLE FINANZE

| | | |
|---|---|---|
| Capitolo n. 358. — Rimborso delle spese sostenute direttamente dai Comuni, per stampati, cancelleria, ecc. » | L. | 20.000.000 |
| Totale delle variazioni in diminuzione. | L. | 26.445.000 |

c) *Modifiche di denominazione:*

ASSESSORATO DELLE FINANZE

Capitolo n. 15. — « Quota a carico della Regione delle spese per i servizi dell'Alta Corte, prevista dall'art. 24 dello Statuto della Regione Siciliana, approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 ».

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Capitolo n. 184. — « Spese e contributi per il funzionamento di depositi cavalli stalloni, comprese le spese di manutenzione e di sistemazione dei locali »

ENTI LOCALI

Capitolo n. 407. — « Spese straordinarie per la beneficenza e per interventi di carattere eccezionale ad integrazione di quelle a cui provvede direttamente lo Stato ».

Art. 2.

Ferma rimanendo l'autorizzazione di spesa di lire 403 milioni di cui al n. 3 dell'art. 6 della legge di approvazione del bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1947-1948, lo stanziamento iniziale di L. 300.000.000 di cui al cap. n. 393 è ridotto di L. 110.000.000 che si attribuiscono per lire 60.000.000 al cap. n. 394 e per L. 50.000.000 al cap. n. 395.

Art. 3.

L'autorizzazione di spesa di L. 475.000.000 di cui al n. 6 dell'art. 6 della legge di approvazione del bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1947-48 è ridotta a L. 250.000.000. La riduzione di L. 225.000.000 viene operata mediante l'eliminazione dello stanziamento di pari importo di cui al capitolo n. 408 che, di conseguenza, si sopprime.

Art. 4.

La presente legge avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Essa sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Regione Siciliana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 25 marzo 1949.

RESTIVO

LA LOGGIA

---

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 4 aprile 1949, n. 9.

**Autorizzazione della spesa di L. 350.000.000 per l'esecuzione nell'isola di Pantelleria di opere pubbliche straordinarie ed urgenti.**

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n.* 16 *dell'*8 *aprile* 1949).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Viste le leggi regionali 1° luglio 1947, n. 3 e 26 gennaio 1949, n. 4;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedimenti a sollievo dell'eccezionale disagio in cui versa la popolazione dell'isola di Pantelleria;
Viste le deliberazioni della Giunta regionale del 17 febbraio e del 24 marzo 1949;
Sulla propria proposta, di concerto con gli Assessori per e lavori pubblici e per l'agricoltura e foreste, e su conformi parere delle Commissioni legislative riunite dall'Assemblea regionale per la finanza e patrimonio, per l'agricoltura e l'alimentazione, e per i lavori pubblici, comunicazioni, trasporti e turismo;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di L. 350.000.000 per l'esecuzione di opere straordinarie ed urgenti, per favorire la ripresa delle ricostruzioni edilizie e per la ricostituzione dei vigneti nell'isola di Pantelleria.

Art. 2.

Sulla somma autorizzata dal precedente articolo possono essere assunti impegni:

*A*) dall'Assessore ai lavori pubblici fino alla concorrenza di L. 250.000.000:

1) per l'esecuzione di opere che siano riconosciute, da apposita delibera consiliare regolarmente approvata, di preminente interesse locale ed aventi carattere di necessità e di indifferibilità;

2) per anticipazioni a proprietari di fabbricati distrutti o danneggiati che siano stati ammessi per la relativa ricostruzione o riparazione al contributo statale previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e successive modifiche;

*B*) dall'Assessore per l'agricoltura e foreste fino a L. 100 milioni :

1) per la concessione di contributi nella ricostituzione dei vigneti distrutti o danneggiati;

2) per l'estensione della superficie a vivaio, in modo da consentire la più sollecita fornitura del materiale occorrente alla ricostituzione dei vigneti.

Della somma di L. 250.000.000 di cui alla lettera *a*) del presente articolo, L. 50.000.000 sono destinate alle spese di cui al n. 1 e L. 200.000.000 agli interventi previsti al n. 2.

Art. 3.

Le spese relative alle opere di cui al n. 1 della lettera *a*) dell'articolo precedente resta per metà a carico della Regione mentre l'altra metà sarà recuperata a carico del comune di Pantelleria in trenta rate annuali costanti senza interesse, decorrenti dal terzo anno successivo a quello in cui viene redatto il verbale di collaudo.

Le spese di manutenzione delle opere eseguite sono a carico del comune di Pantelleria a partire dalla data di consegna delle opere, da effettuarsi in ogni caso non oltre un anno dal verbale di collaudo.

Art. 4.

Per ottenere l'anticipazione di cui al n. 2 della lettera *a*) del precedente articolo 2, i proprietari devono inoltrare domanda all'Ufficio del genio civile per tramite del Comitato comunale per le riparazioni edilizie, corredata dal documento comprovante l'ottenuta ammissione al contributo previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261.

Le domande saranno trasmesse dal Comitato comunale in unico elenco, graduandole in rapporto alle condizioni economiche ed alle necessità di alloggio dei richiedenti. Si applicano, al riguardo, le disposizioni circa l'assegnazione delle case per i lavoratori previste dal regolamento per l'esecuzione della legge regionale 18 gennaio 1949, n. 1, approvato con decreto del Presidente della Regione del 20 febbraio 1949, n. 6.

L'anticipazione, pari ad un terzo del contributo statale, è corrisposta a mezzo del competente Ufficio del genio civile, sulle aperture di credito che saranno all'uopo disposte, in due rate, di cui la prima, commisurata al 20 % dell'anticipazione, all'atto dell'approvazione del piano di riparazione o di ricostruzione, e la seconda, pari all'80 %, quando il Genio civile avrà constatata l'esistenza in cantiere dei materiali necessari per l'inizio dei lavori.

Il pagamento delle anticipazioni è effettuato tramite il Comune, il quale ne darà immediata comunicazione al competente Ufficio del genio civile. Le anticipazioni sono recuperate a favore della Regione a cura dell'Intendenza di finanza di Trapani su comunicazione del predetto Ufficio del genio civile, a norma delle disposizioni sulla riscossione delle imposte, in quaranta semestralità uguali senza interessi a partire dal secondo anno successivo a quello nel quale è stata corrisposta la prima rata dell'anticipazione.

Ove entro i due anni il beneficiario non abbia ultimato i lavori, è tenuto all'immediato rimborso dell'intera somma riscossa, salvo che per comprovate esigenze non abbia ottenuto proroga dall'Assessore ai lavori pubblici.

Il credito della Regione è garentito da ipoteca legale, ai sensi dell'art. 2817 del Codici civile sugli immobili per i quali è stata concessa l'anticipazione. Alla detta ipoteca si applicano le norme contenute nell'art. 28 del sopracitato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261.

L'ipoteca è iscritta a cura dell'Intendenza di finanza di Trapani.

Le agevolazioni finanziarie previste dagli articoli 84 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, si intendono estese ai beneficiari del presente provvedimento.

Art. 5.

I contributi di cui al n. 2 del comma *b*) dell'art. 2 sono concessi in misura pari al 35 %, 52 % e 67 % dello ammontare delle spese di mano d'opera rispettivamente per le grandi, medie e piccole aziende, a norma delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 10 del decreto legislativo Presidenziale 1° luglio 1946, n. 31.

Nel caso che il beneficiario dei contributi fruisca, per lo stesso titolo, della liquidazione dei danni di guerra o di altro contributo statale, le somme liquidate dallo Stato sono devolute alla Regione fino a concorrenza dell'importo del contributo concesso a carico del bilancio di quest'ultimo. A questo fine il capo dell' Ispettorato provinciale dell' agricoltura comunica all'Intendenza di finanza, all'atto di ciascuna erogazione, l'ammontare della somma erogata con l'indicazione dei relativi beneficiari e della destinazione del sussidio.

Art. 6.

I limiti d'impegno relativi alla spesa autorizzata ai sensi dell'art. 1 sono determinati come segue:

| | | |
|---|---|---|
| esercizio 1948-49 | L. | 120.000.000 |
| esercizio 1949-50 | » | 150.000.000 |
| esercizio 1950-51 | » | 80.000.000 |

I limiti d'impegno di cui al comma precedente sono da considerarsi ripartiti tra l'Assessore ai lavori pubblici e quello dell'agricoltura e foreste, in proporzione delle somme di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 2.

Art. 7.

I lavori di cui ai precedenti articoli sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Art. 8.

Con decreti dell'Assessore alle finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente provvedimento.

Art. 9.

Il presente decreto legislativo sarà trasmesso all'Assemblea regionale, per la ratifica, ai sensi e nei termini di cui alla legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4.

Art. 10.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 4 aprile 1949.

RESTIVO

FRANCO – MILAZZO – LA LOGGIA

*Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti del Governo – Palermo, 7 aprile* 1949, *registro n.* 1, *foglio n.* 58 MAURO

---

LEGGE 16 aprile 1949, n. **10.**

**Istituzione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana. — Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1947-48 ed altre norme di carattere finanziario.**

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n.* 18 *del* 23 *aprile* 1949).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

È istituita alle dipendenze dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste « L'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana ».

L'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana ha bilancio proprio ed è amministrata, fino a quando non diversamente stabilito, secondo le norme che regolano l'amministrazione dell'Azienda di Stato delle foreste demaniali, in quanto applicabili.

Il Governo della Regione è autorizzato ad emanare norme per adeguare quelle in vigore per l'Azienda di Stato delle foreste demaniali alle esigenze dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana.

Tali norme saranno sottoposte alla ratifica dell'Assemblea entro il termine di mesi sei dall'entrata in vigore di esse.

Art. 2.

È approvato il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 1947-48 di cui all'annessa tabella *A*, firmata dall'Assessore per le finanze e dall'Assessore per l'agricoltura e per le foreste. Il suddetto bilancio è inserito sotto l'appendice n. 1 al bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 1947-48.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad adottare i provvedimenti necessari per assicurare provvisoriamente il servizio di tesoreria dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana ed assicurare la relativa convenzione.

Art. 3.

È autorizzata, a carico del bilancio della Regione, la spesa di lire 10.650.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 1947-48.

L'Assessore per le finanze è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1947-48, ad apportare, con propri decreti, al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana, le variazioni che si rendono necessarie nel corso della gestione.

Art. 4.

Nel bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 1947-48 sono introdotte le seguenti variazioni di bilancio.

ENTRATA

Parte ordinaria

Cap. n. 1-*bis* (di nuova istituzione). — «Provento netto dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana»

(*Per memoria*)

SPESA

Parte straordinaria Cat. 1.

Spese effettive

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA
E DELLE FORESTE

Cap. n. 390-*bis* (di nuova istituzione). — «Contributo straordinario a pareggio del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana».

(in più) L. 10.650.000

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana con effetto limitato all'esercizio finanziario 1947-48 per quanto riguarda la variazione di bilancio.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 16 aprile 1949.

RESTIVO

LA LOGGIA MILAZZO

ALLEGATO TABELLA *A*

**Stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'« Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana »**

**Stato di previsione dell'entrata dell'« Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana » dal 1° luglio 1947 al 30 giugno 1948**

| CAPITOLI Num. | CAPITOLI Denominazione | Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1947-48 |
|---|---|---|
| | CATEGORIA I<br>ENTRATE EFFETTIVE<br>TITOLO I<br>*Entrate ordinarie* | |
| 1 | Reddito delle foreste e di eventuali donazioni o lasciti | 7.000.000 |
| 2 | Entrate ordinarie diverse | 50.000 |
| | Totale delle entrate effettive ordinarie. | 7.050.000 |
| | TITOLO II<br>*Entrate straordinarie* | |
| 3 | Indennità annue da corrispondersi dall'Assessorato all'agricoltura e alle foreste per sospensioni di godimento di terreni di proprietà dell'Azienda ai termini dell'art. 50 del testo unico approvato con r. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267. | *per memoria* |
| 4 | Reddito dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e di altri Enti, assunti in gestione dell'Azienda, a norma dell'art. 168 con r. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 | *per memoria* |
| 5 | Contributi per costruzioni di strade interpoderali ed altre opere di miglioramento dei terreni dell'Azienda (r. decreto 13 febbraio 1923, n. 215). | *per memoria* |
| 6 | Entrate straordinarie diverse ed eventuali. | 200.000 |
| 7 | Indennità da percepire dallo Stato in conseguenza di danni di guerra subiti dai beni dall'Azienda. | *per memoria* |
| 8 | Contributo straordinario a carico della Regione a pareggio | 10.650.000 |
| | Totale delle entrate effettive straordinarie | 10.850.000 |
| | Totale delle entrate effettive. | 17.900.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA risultante per l'esercizio finanziario 1947-48 |
|---|---|---|
| | CATEGORIA II | |
| | MOVIMENTI DI CAPITALI | |
| 9 | Vendita di terreni di proprietà dell'Azienda da destinarsi all'acquisto di fondi meglio adatti all'ampliamento del demanio forestale (art. 121 del r. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267). | *per memoria* |
| 10 | Prelevamento di disponibilità accantonate per investimenti patrimoniali | *per memoria* |
| 11 | Totale delle entrate per movimento di capitali. | — |
| | CATEGORIA III | |
| | OPERAZIONI PER CONTO DI TERZI | |
| 11 | Ricupero delle spese anticipate dall'Azienda per l'Amministrazione dei patrimoni silvo-pastorali di Comuni e di altri Enti. | *per memoria* |
| 12 | Reddito di lasciti e fondazioni aventi per scopo l'incremento della silvicoltura (art. 2 della legge 5 gennaio 1933, n. 30). | *per memoria* |
| 13 | Totale delle entrate per operazioni per conto di terzi. | — |
| | RIASSUNTO DELLE ENTRATE | |
| | CATEGORIA I | |
| | ENTRATE EFFETTIVE | |
| | Ordinarie | 7.050.000 |
| | Straordinarie | 10.850.000 |
| | Totale delle entrate effettive | 17.900.000 |
| | CATEGORIA II | |
| | MOVIMENTO DI CAPITALI | |
| | CATEGORIA III | |
| | OPERAZIONI PER CONTO DI TERZI | |
| | Totale generale delle entrate | 17.900.000 |

## Stato di previsione della spesa dell'« Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana » dal 1° luglio 1947 al 30 giugno 1948

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA risultante per l'esercizio finanziario 1947-48 |
|---|---|---|
| | CATEGORIA I | |
| | SPESE EFFETTIVE | |
| | TITOLO I | |
| | *Spese ordinarie* | |
| 1 | Amministrazione, coltivazione e governo delle foreste e terreni di proprietà dell'Azienda. | 4.000.000 |
| 2 | Spese per l'allestimento e la utilizzazione in economia dei prodotti delle foreste demaniali. | 1.500.000 |
| 3 | Imposte e sovraimposte, canoni e censi gravanti le foreste | 500.000 |
| 4 | Rimborso degli stipendi e degli assegni fissi spettanti al personale del Corpo delle foreste comandato presso l'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana (articoli 1 e 14 della legge 5 gennaio 1923, n. 30) | 5.000.000 |
| 5 | Rimborso della indennità complementare corrisposta alle guardie del Corpo delle foreste (art. 2 del r. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2627, convertito nella legge 24 dicembre 1928, n. 3207). | 20.000 |
| 6 | Stipendi al personale dell'Azienda. | 2.000.000 |
| 7 | Spese ed indennità per viaggio di servizio, ispezioni e missioni nell'interesse dell'Azienda | 150.000 |
| 8 | Indennità di tramutamento al personale. | 150.000 |
| 9 | Indennità di malaria ed altre indennità al personale. | *per memoria* |
| 10 | Medaglie di presenza ai componenti di consigli, commissioni e comitati. | 30.000 |
| 11 | Premio giornaliero di presenza al personale dell'Azienda | 120.000 |
| 12 | Compensi per lavoro straordinario al personale della Azienda | 100.000 |
| 13 | Indennità per operazioni ed accertamenti eseguiti allo scopo di utilizzazione delle foreste, i cui progetti non ebbero corso per diserzione di asta e per altre cause e spese relative incontrate. | 15.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1947-48 |
|---|---|---|
| 14 | Sussidi a funzionari, salariati ed operai dell'Azienda nonchè a funzionari bisognosi già appartenenti all'Amministrazione forestale e relative famiglie. | 30.000 |
| 15 | Contributi per le pensioni degli agenti forestali. . . . | 5.000 |
| 16 | Fitto di locali . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 100.000 |
| 17 | Spese postali, telegrafiche, telefoniche ed altre spese d'ufficio, acquisto e riparazione mobili, riscaldamenti ed illuminazione, oggetti di cancelleria e rilegatura, mantenimento di locali. Spese per assistenza sanitaria | 150.000 |
| 18 | Spese di liti . . . . . . . . . . . . . . . . . . | *per memoria* |
| 19 | Restituzione di somme indebitamente acquisite all'entrata . . . | 30.000 |
| | AVANZO DI GESTIONE | |
| 20 | Avanzo effettivo della gestione da versare alla Regione | *per memoria* |
| | Totale delle spese effettive ordinarie | 13.900.000 |
| | TITOLO II | |
| | *Spese straordinarie* | |
| 21 | Costruzione e riparazione di strade e di fabbricati, impianti di linee telegrafiche e telefoniche e di vie aeree per il trasporto dei prodotti boschivi, impianti di opifici, acquisto di scorte vive e morte dei poderi dell'Azienda. Spese automezzi. . . . . . . . . . . | 4.000.000 |
| 22 | Lavori di rimboschimento, di riscaldamento e di sistemazione dei terreni e dei boschi di proprietà della Azienda e impianto ed ampliamento di vivai forestali occorrenti ai lavori stessi. . . . . . . . . . . . . | *per memoria* |
| 23 | Accantonamento di disponibilità destinate ad investimenti patrimoniali . . . . . . . . . . . . | *per memoria* |
| 24 | Fondi di riserva per le nuove e le maggiori spese. . | *per memoria* |
| | Totale delle entrate effettive straordinarie. . | 4.000.000 |
| | Totale delle spese effettive. . . . . . . | 17.900.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1947-48 |
|---|---|---|
| 25 | Acquisto di terreni per l'impianto del Demanio forestale della Regione, da effettuarsi col provento della vendita di terreni non adatti a far parte del Demanio suddetto (art. 121 del r. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267). . | *per memoria* |
| | CATEGORIA III | |
| | OPERAZIONI PER CONTO DI TERZI | |
| 26 | Spese di gestione di patrimoni, silvo-pastorali di Comuni e di altri Enti (art. 166 del r. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267) . | *per memoria* |
| 27 | Somme da corrispondere ai Comuni e ad altri Enti per addebito netto della gestione dei loro patrimoni silvo-pastorali . | *per memoria* |
| 28 | Spese per le gestioni di fondazioni e lasciti aventi per scopo l'incremento della silvicultura (legge 5 gennaio 1933, n. 30) . | *per memoria* |
| | Totale delle spese per operazioni per conto di terzi. . | *per memoria* |
| | RIASSUNTO DELLE SPESE | |
| | CATEGORIA I | |
| | SPESE EFFETTIVE | |
| | Ordinarie | 13.900.000 |
| | Straordinarie | 4.000.000 |
| | Totale delle spese effettive | 17.900.000 |
| | CATEGORIA II — Movimento di capitali . | — |
| | CATEGORIA III — Operazioni per conto di terzi. | — |
| | *Totale generale delle spese.* | 17.900.000 |

*L'Assessore per le finanze*
LA LOGGIA

*L'Assessore per l'agricoltura e foreste*
MILAZZO

LEGGE 21 aprile 1949, n. **14.**

**Aliquote massime di imposta camerale.**

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n.* 18 *del* 23 *aprile* 1949).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Il limite massimo dell'aliquota di imposta camerale viene elevato, a decorrere dal 1° gennaio 1949, per le Camere di commercio, industria ed agricoltura della Regione, al doppio di quello stabilito per ciascuna di esse dall'art. 1 del regio decreto-legge 31 ottobre 1941, n. 1418.

Art. 2.

La misura dell'aliquota dei limiti di cui all'articolo precedente viene fissata dall'Assessore all'industria e commercio, sentita la Giunta camerale competente.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 21 aprile 1949.

RESTIVO

BORSELLINO CASTELLANA

---

LEGGE 21 aprile 1949, n. **15.**

**Proroga dei termini di cui all'art. 17 della legge regionale 29 settembre 1948, n. 40.**

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n.* 18 *del* 23 *aprile* 1949).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Le domande di cui al secondo comma dell'art. 17 della legge regionale 29 settembre 1948, n. 40, sono considerate in termini se presentate alle Commissioni comunali entro la data del 31 gennaio 1949.

I termini previsti dal secondoc omma dell'art. 17 si riferiscono alla materia regolata nel titolo II della legge anzidetta.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 21 aprile 1949.

RESTIVO

MILAZZO

---

LEGGE 21 aprile 1949, n. **16.**

**Proroga della delegazione temporanea di potestà legislativa al Governo della Regione.**

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n.* 18 *del* 23 *aprile* 1949).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Il termine di cui all'art. 1 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, è prorogato al 15 giugno 1949.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 21 aprile 1949.

RESTIVO

---

LEGGE 20 aprile 1949, n. **11.**

**Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione Siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949.**

(*Pubblicata nel supplemento ordinario alla* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n.* 18 *del* 23 *aprile* 1949).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

È autorizzato l'accertamento e la riscossione secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie, escluse quelle che, per il secondo comma dell'art. 36 dello Statuto della Regione Siciliana, sono riservate allo Stato, e il versamento nella Cassa della Regione delle somme dei proventi dovuti per l'anno finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949, giusta lo stato di previsione dell'entrata, annesso alla presente legge (tabella *A*). È altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 2.

Gli Assessori, ciascuno per la materia di propria competenza, sono autorizzati al pagamento delle spese ordinarie e straordinarie della Regione per l'anno finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949 in conformità dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge (tabella *B*).

Art. 3.

Agli effetti di cui all'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle di cui ai capitoli riportati nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

La *iscrizione delle somme occorrenti, nei capitoli* indicati nell'elenco di cui al precedente comma, sarà disposta con decreto dell'Assessore per le finanze.

Art. 4.

Per il pagamento delle spese di cui ai capitoli riportati nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, l'Assessore per le finanze potrà autorizzare aperture di credito a favore

di funzionari delegati, ai termini dell'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 5.

I capitoli di spesa, a favore dei quali è data facoltà di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'art. 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli riportati negli elenchi nn. 3 e 4, annessi alla presente legge.

Per i capitoli compresi nell'elenco n. 3, il decreto con il quale sarà disposta l'inscrizione dovrà essere emanato dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per le finanze, sentita la Giunta regionale.

Per i capitoli compresi nell'elenco n. 4, il decreto con il quale sarà disposta l'inscrizione potrà essere emanato dall'Assessore pe le finanze.

Art. 6.

Sono autorizzate, per l'anno finanziario 1948-49, le seguenti spese straordinarie.

a) *Presidenza della Regione e servizi dipendenti:*

L. 450.000.000 delle quali: L. 350.000.000 per spese concernenti la beneficenza (Amministrazione degli Enti locali) e L. 100.000.000 per spese concernenti sovvenzioni ad Enti e privati per l'impianto ed il funzionamento di mense popolari e cucine economiche (Servizi dell'alimentazione);

b) *Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:*

L. 1.210.650.000 per opere concernenti la difesa e l'incremento dell'agricoltura, delle foreste e della bonifica integrale;

c) *Assessorato dei lavori pubblici:*

L. 2.500.000.000 per opere pubbliche di carattere straordinario;

d) *Assessorato della pubblica istruzione:*

L. 171.000.000 per spese straordinarie inerenti alla pubblica istruzione delle quali L. 150.000.000 per scuole differenziate;

e) *Assessorato dell'industria e del commercio:*

L. 465.000.000 di cui: per spese concernenti l'incremento dell'industria L. 300.000.000, dell'artigianato L. 5 milioni e del commercio L. 50.000.000, per incoraggiare e sviluppare l'industria mineraria L. 100.000.000, e peschereccia L. 10.000.000;

f) *Assessorato del lavoro e della previdenza ed assistenza sociale:*

L. 250.000.000 di cui: L. 200.000.000 per spese concernenti l'assistenza e la previdenza e L. 50.000.000 per spese concernenti la cooperazione;

g) *Assessorato dell'igiene e della sanità:*

L. 500.000.000.

Le somme per opere e spese di caratteres traordinario restano stabilite negli importi indicati nel primo comma del presente articolo.

Tali somme saranno inscritte nelle rubriche delle varie Amministrazioni, sia a capitoli già istituiti, modificandone se è necessario la denominazione, sia a capitoli da istituire, con decreti dell'Assessore per le finanze da emanarsi su parere conforme della Commissione legislativa permanente finanza e patrimonio, integrata da due componenti della Commissione legislativa permanente per il ramo di amministrazione cui si riferisce la spesa.

Alla destinazione delle somme derivanti dal « Fondo di solidarietà nazionale », dovuto dallo Stato ai sensi dell'art. 38 dello Statuto della Regione sarà provveduto con legge della Assemblea.

Art. 7.

L'Assessore per le finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra i capitoli della spesa delle varie Amministrazioni della Regione, i fondi inscritti ai capitoli nn. 198 e 199 della rubrica « Assessorato delle finanze » per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949.

L'Assessore per le finanze è autorizzato altresì ad istituire nuovi capitoli ed a risarcire anche tra questi i fondi inscritti ai capitoli indicati nel comma precedente del presente articolo.

Art. 8.

Con decreti dell'Assessore per le finanze possono essere istituiti, nelle rubriche della parte straordinaria delle varie Amministrazioni della Regione, capitoli denominati « Saldo degli impegni riguardanti spese degli anni finanziari anteriori a quello corrente ».

Alla iscrizione delle relative somme occorrenti si provvede del pari, con decreti dell'Assessore per le finanze.

Art. 9.

È approvato il seguente riepilogo, dal quale risulta il complesso della entrata e della spesa previste per l'anno finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949.

RIEPILOGO

ENTRATA E SPESA EFFETTIVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entrata | | L. | 17.215.715.000 |
| Spesa | | » | 17.217.415.000 |
| Differenza | — | L. | 1.700.000 |

MOVIMENTO DI CAPITALI

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entrata | | L. | 3.700.000 |
| Spesa | | » | 2.000.000 |
| Differenza | + | L. | 1.700.000 |

RIASSUNTO GENERALE

| | | |
|---|---|---|
| Entrata | L. | 17.219.415.000 |
| Spesa | » | 17.219.415.000 |
| Differenza | L. | — |

Art. 10.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 20 aprile 1949.

RESTIVO

LA LOGGIA

**Riepilogo delle entrate e delle spese effettive (ordinarie e straordinarie) e dei movimenti di capitali per l'anno finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949**

| ASSESSORATI | PARTE ORDINARIA | PARTE STRAORDINARIA | | | TOTALI | | TOTALI GENERALI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Entrate e spese effettive | Entrate e spese effettive | Movimento di capitali | Totali | delle entrate e spese effettive | dei movimenti di capitali | |
| SPESE | | | | | | | |
| **Finanze** (Assemblea regionale, Alta Corte, Presidenza della Regione e servizi dipendenti, Amministrazione finanziaria). | 5.609.225.000 | 777.665.000 | 1.000.000 | 778.665.000 | 6.386.890.000 | 1.000.000 | 6.387.890.000 |
| **Agricoltura** e foreste | 331.280.000 | 1.248.650.000 | 1.000.000 | 1.249.650.000 | 1.579.930.000 | 1.000.000 | 1.580.930.000 |
| **Lavori** pubblici | 99.050.000 | 2.500.000.000 | — | 2.500.000.000 | 2.599.050.000 | — | 2.599.050.000 |
| **Pubblica** istruzione | 5.079.115.000 | 171.000.000 | — | 171.000.000 | 5.250.115.000 | — | 5.250.115.000 |
| **Trasporti** e comunicazioni | 14.780.000 | — | — | — | 14.780.000 | — | 14.780.000 |
| **Industrie** e commercio | 130.530.000 | 465.000.000 | — | 465.000.000 | 595.530.000 | — | 595.530.000 |
| **Lavoro**, previdenza e assistenza sociale | 20.560.000 | 250.000.000 | — | 250.000.000 | 270.560.000 | — | 270.560.000 |
| **Igiene** e sanità | 20.560.000 | 500.000.000 | — | 500.000.000 | 520.560.000 | — | 520.560.000 |
| Totali della spesa | 11.305.100.000 | 5.912.315.000 | 2.000.000 | 1.914.315.000 | 17.217.415.000 | 2.000.000 | 17.219.415.000 |
| ENTRATA | 27.715.815.000 | 4.499.900.000 | 3.700.000 | 4.503.600.000 | 17.215.715.000 | 3.700.000 | 17.219.415.000 |
| **Differenze** | 1.410.715.000 | — 1.412.415.000 | + 1.700.000 | — 1.410.715.000 | — 1.700.000 | + 1.700.000 | — |

TABELLA A

**Stato di previsione dell'entrata della Regione Siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949**

| Num. | CAPITOLI<br>Denominazione | COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1948-49 |
|---|---|---|
| | TITOLO I — ENTRATA ORDINARIA | |
| | CATEGORIA I — *Entrate effettive* | |
| | REDDITI PATRIMONIALI DELLA REGIONE | |
| 1 | Redditi dei terreni e fabbricati del demanio . . | 7.800.000 |
| 2 | Redditi di beni considerati immobili per l'oggetto a cui si riferiscono i redditi di beni immobili. . . . . . | 1.000.000 |
| 3 | Proventi delle miniere, stabilimenti minerari e sorgenti di acque minerali — Diritti erariali sui permessi di ricerca mineraria e sulla concessione dell'esercizio delle miniere della Regione (articoli 7 e 25 del r. decreto 29 luglio 1927, n. 1443). . . . . . . . . . | 3.300.000 |
| 4 | Somme versate dai richiedenti di derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche (art. 7 del testo unico della legge 11 dicembre 1933, n. 1775, e art. 51 del regolamento approvato con r. decreto 14 agosto 1920, n. 1285) . . . . . . . . . | 2.000.000 |
| 5 | Proventi delle concessioni di pesca in acque pubbliche e delle concessioni di bacini di pesca (escluse le pertinenze di bonifica) e proventi delle riserve di pesca e caccia . . . . . . . . . . | 50.000 |
| 6 | Proventi delle concessioni di spiagge e pertinenze marittime e lacuali . . . . . . . . . . . . | 2.500.000 |
| 7 | Proventi derivanti da opere pubbliche di bonifica e pertinenze ad esse relative (art. 100 delle norme sulla bonifica integrale, approvato con r. decreto 13 febbraio 1933, n. 215). . . . . . . . . . . | 300.000 |
| 8 | Proventi delle trazzere . . . . . . . . . . . . . . | 4.000.000 |
| 9 | Interessi su titoli di debito pubblico e su titoli di credito privati, di proprietà della Regione Interessi dovuti sui crediti della Regione e dividendi su quote di capitale azionario, conferite dalla Regione. . . | *per memoria* |
| 10 | Proventi dei canali dell'antico demanio. . . . . . . | 1.800.000 |
| 11 | Proventi di qualsiasi natura inerenti al demanio della Regione, non specificatamente elencati | 500.000 |
| | Totale dei redditi patrimoniali della Regione. . . | 23.250.000 |

| Num. | CAPITOLI<br>Denominazione | COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1948-49 |
|---|---|---|
| | PROVENTI DELLA « GAZZETTA UFFICIALE | |
| 12 | Proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni speciali e dalla vendita della *Gazzetta Ufficiale* della Regione . | 2.200.000 |
| 13 | Proventi delle inserzioni sulla *Gazzetta Ufficiale* della Regione e su pubblicazioni speciali. | 2.800.000 |
| | Totale dei proventi della *Gazzetta Ufficiale.* | 5.000.000 |
| | TRIBUTI | |
| | *Imposte dirette* | |
| 14 | Imposta sui fondi rustici | 750.000.000 |
| 15 | Imposta sui fabbricati | 18.500.000 |
| 16 | Imposta sui redditi di ricchezza mobile . . . . | 1.500.000.000 |
| 17 | Imposta complementare progressiva sul reddito complessivo . | 250.000.000 |
| 18 | Imposta ordinaria sul patrimonio (r. decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1529, convertito nella legge 8 febbraio 1940, n. 100) . . | 140.000.000 |
| 19 | Imposta sui redditi delle azioni emesse dalle Società aventi sede nella Regione e sui frutti dei titoli al portatore emessi nella Regione da Società, Istituti ed Enti diversi dallo Stato o dalla Regione (r. decreto-legge 7 settembre 1935, n. 1627, convertito nella legge 13 gennaio 1936, n. 76, modificato dal r. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1713, convertito, con modificazione, nella legge 18 aprile 1941, n. 278, e art. 10 del r. decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, convertito, con modificazione, nella legge 9 febbraio 1942, n. 96 e art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384). . . . . . . | 250.000 |
| 20 | Imposta straordinaria progressiva sui redditi distribuiti dalle Società commerciali di qualsiasi specie comprese le Società cooperative, ed in genere tutti gli Enti che abbiano fini industriali e commerciali escluse le Aziende Municipalizzate (art. 1 del r. de- | |

| Num. | CAPITOLI<br>Denominazione | COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1948-49 |
|---|---|---|
| | creto-legge 5 ottobre 1936, n. 1744, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 91, modificato dall'art. 29 del r. decreto-legge 19 ottobre 1937, n. 1729, convertito, con modificazioni, nella legge 13 gennaio 1938, n. 19) | 200.000 |
| 21 | Imposte dirette di qualsiasi natura, non specificatamente elencate | *per memoria* |
| | Totale delle imposte dirette. | 2.658.950.000 |
| | *Tasse ed imposte indirette sugli affari* | |
| 22 | Imposta sulle successioni e donazioni. | 280.000.000 |
| 23 | Imposta sul valore netto globale delle successioni (r. decreto-legge 4 maggio 1942, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 18 ottobre 1942, n. 1220) | 70.000.000 |
| 24 | Imposta sulla manomorta | 2.300.000 |
| 25 | Imposta di registro | 1.500.000.000 |
| 26 | Imposta generale sull'entrata (r. decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762) | 5.000.000.000 |
| 27 | Tassa di bollo | 840.000.000 |
| 28 | Imposte in surrogazione del registro e del bollo. | 20.000.000 |
| 29 | Sovrimposta di negoziazione sulla cessione dei titoli azionari (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 154). | 9.000.000 |
| 30 | Imposta ipotecaria | 310.000.000 |
| 31 | Tasse sul prodotto del movimento di pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata, di cui all'art. 6 del r. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 40, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473 (art. 7 del r. decreto-legge medesimo) | *per memoria* |
| 32 | Tassa di radiofonia sugli apparecchi e parti di apparecchi per il servizio delle radio-audizioni circolari, stabilite dall'art. 8 del r. decreto-legge 17 novembre | |

| Num. | CAPITOLI<br>Denominazione | COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1948-49 |
|---|---|---|
| | 1927, n. 2207, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1350) (articoli 54 e 55 delle norme approvate con r. decreto 3 agosto 1928, n. 2295, r. decreto-legge 3 marzo 1932, n. 246, convertito nella legge 23 maggio 1932, n. 650, e r. decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, e decreto legislativo luogotenenziale 21 dicembre 1944, n. 458). | 600.000 |
| 33 | Contributi fissi di abbonamento obbligatorio alla radiofonia di cui agli articoli 10, 11, 12, 14, 15 e 16 del r. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1350 (art. 61 e seguenti delle norme approvate con r. decreto 3 agosto 1928, n. 2295 e r. decreto-legge 3 marzo 1932, n. 246, convertito nella legge 23 maggio 1932, n. 650 e decreto legislativo luogotenenziale 1° dicembre 1945, n. 834) | 9.400.000 |
| 34 | Canoni di abbonamento alle radio-audizioni circolari (r. decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, e art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1946, n. 557 e successive modificazioni). | 75.000.000 |
| 35 | Quota spettante alla Regione sui canoni di abbonamento alle radio-audizioni circolari, corrisposti a tariffa ridotta e da versarsi dalla Società « Radio Audizioni Italiana » (R.A.I.) (articoli 3 e 5 del r. decreto-legge 9 settembre 1937, n. 2041, convertito nella legge 31 marzo 1938, n. 706 e successive modificazioni) | *per memoria* |
| 36 | Tasse annue sulle licenze rilasciate ai costruttori e commercianti di materiali radiofonici ai sensi del decreto legislativo Presidenziale 2 aprile 1946, n. 399 | 120.000 |
| 37 | Diritto erariale sugli spettacoli ordinari e sportivi, riscosso, per conto della Regione, dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) (articoli 1 e 4 del r. decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, e convenzione 15 dicembre 1937, approvata con r. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 68, convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 563 e successive modificazioni). | 20.000.000 |
| 38 | Tasse sulle concessioni governative. | 340.000.000 |
| 39 | Tassa di circolazione sulle autovetture adibite al trasporto di persone (art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 88). | 25.000.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1948-49 |
|---|---|---|
| 40 | Tassa unica di circolazione sugli autocarri, motocarri, motofurgoncini e rimorchi adibiti al trasporto di cose e sulle vetture destinate ad uso speciale (articoli 2 a 5 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 88) | 40.000.000 |
| 41 | Diritto erariale sugli spettacoli cinematografici ed assimilati, riscosso, per conto della Regione, dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) (convenzione 15 dicembre 1937, approvata con r. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 68, convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 563 e successive modificazioni). | 180.000.000 |
| 42 | Diritto del 5 % sull'introito delle rappresentazioni e esecuzioni di opere adatte a pubblico spettacolo e di opere musicali, di pubblico dominio (art. 34 del r. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e articoli 8 e 9 del regolamento approvato con r. decreto 15 luglio 1926, n. 1369) | 50.000 |
| 43 | Diritto erariale sugli ingressi alle corse di cavalli al trotto e al galoppo e sugli introiti lordi delle scommesse (r. decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, articoli 6 e 7 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 76 e r. decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538) | 10.000 |
| 44 | Tassa di bollo sulle carte da giuoco (r. decreto 30 dicembre 1923, n. 3277) | 50.000 |
| 45 | Tasse ed imposte indirette sugli affari di qualsiasi natura, non specificatamente elencate | *per memoria* |
| | Totale delle tasse ed imposte indirette sugli affari | 8.721.530.000 |
| | *Dogane ed imposte indirette sui consumi* | |
| 46 | Imposta sul consumo del caffè (r. decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1250, convertito nella legge 18 gennaio 1932, n. 84) | 50.000.000 |
| 47 | Imposta sul consumo del cacao naturale o comunque lavorato, delle bucce e pellicole di cacao e del burro di cacao (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1946, n. 206) | 3.000.000 |
| 48 | Dogane e diritti marittimi. | 550.000.000 |
| 49 | Sovrimposta di confine | 200.000.000 |
| 50 | Diritto di licenza sulle merci ammesse all'importazione in relazione alla disciplina degli scambi con l'estero (r. decreto-legge 13 maggio 1935, n. 894, convertito nella legge 17 febbraio 1936, n. 334, modificato dal r. decreto-legge 15 aprile 1943, n. 249) | 26.000.000 |
| 51 | Diritti doganali e imposte indirette sui consumi di qualsiasi natura, non specificatamente elencati. | *per memoria* |
| | Totale delle dogane e imposte indirette sui consumi | 829.000.000 |
| | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI MINORI | |
| 52 | Tasse di pubblico insegnamento. | 43.000.000 |
| 53 | Diritti di verificazione dei pesi e delle misure, ecc., diritto di taratura sulle sostanze ed i preparati radioattivi di cui all'art. 6 del regolamento per l'esecuzione della legge 3 dicembre 1922, n. 1636, approvato con decreto Ministeriale 10 giugno 1924 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 17 luglio 1924) | 17.000.000 |
| 54 | Diritti ed emolumenti catastali esclusi quelli riscossi con le modalità stabilite dall'art. 2 del r. decreto legge 30 dicembre 1924, n. 2102, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 ed i diritti sui certificati catastali di cui ai nn. 2 e 3 della tabella *A* allegata al r. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 2011, convertito nella legge 4 aprile 1938, n. 545, con la estensione di cui al r. decreto-legge 7 marzo 1938, n. 205, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 777). | 17.500.000 |
| 55 | Diritti sui certificati catastali ed altri, stabiliti dai nn. 2, 3, 6 e 7 della tabella *A* allegata al r. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 2011, convertito nella legge 4 aprile 1938, n. 545, con la estensione di cui al r. decreto-legge 7 marzo 1938, n. 205, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 777. | 8.600.000 |
| 56 | Tasse per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad amministratore giudiziario (art. 11 del r. decreto 20 novembre 1930, n. 1595). | 800.000 |
| 57 | Multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative | 25.000.000 |
| 58 | Provento delle oblazioni e condanne alle pene pecuniarie per contravvenzioni alle norme per la tutela delle strade e per la circolazione (art. 119 del testo unico approvato con r. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740) | 41.000.000 |

| Num. | CAPITOLI Denominazione | COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1948-49 |
|---|---|---|
| 59 | Provento delle oblazioni e pene pecuniarie per le contravvenzioni forestali (art. 124 del r. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267). | 1.600.000 |
| 60 | Provento delle multe ed ammende per trasgressioni alle norme sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico — Somma pari al valore delle cose medesime non più rintracciabili o esportate definitivamente, senza licenza, da versarsi dai contravventori (articoli 58 a 70 della legge 1° giugno 1939, n. 1089) . . . . | 900.000 |
| 61 | Proventi e diritti di qualsiasi natura inerenti ai servizi pubblici minori (*a*). | *per memoria* |
| | Totale dei proventi di servizi pubblici minori | 155.400.000 |
| | RIMBORSI E CONCORSI NELLE SPESE | |
| 62 | Contributi di miglioria in dipendenza dell'esecuzione di opere pubbliche a carico o col concorso della Regione (artt. 16 e 20 del r. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, art. 1) | 30.000 |
| 63 | Contributi a carico dei Consorzi per opere idrauliche di seconda categoria (r. decreto 19 novembre 1921, n. 1688). | *per memoria* |
| 64 | Versamenti degli utenti di acque pubbliche e degli esercenti di linee ed impianti elettrici per il controllo delle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche e della trasmissione e distribuzione di energia elettrica (art. 225 del testo unio approvato con r. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e r. decreto 12 novembre 1936, n. 2244). | *per memoria* |
| 65 | Somme da versare da privati per le spese della vigilanza esercitata dal Corpo delle miniere sulle ricerche e concessioni minerarie e per agevolazioni varie in favore delle industrie (r. decreto-legge 20 marzo 1927, n. 527, convertito nella legge 8 marzo 1928, n. 519, r. decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e successive disposizioni per l'incremento della produzione). | 300.000 |
| 66 | Rimborso da parte dei Comuni, delle spese anticipate per l'approvvigionamento idrico dei Comuni medesimi nei periodi di siccità. | *per memoria* |
| 67 | Contributi di Comuni, Camere di Commercio e di altri Enti nelle spese di funzionamento degli Ispettorati dell'agricoltura, istituti con la legge 13 giugno 1935, n. 1220 (artt. 4 e 11 della legge medesima e legge 8 giugno 1942, n. 1070) . . . . | 300.000 |
| 68 | Rimborso da Aziende autonome, delle spese di ogni genere sostenute per loro conto dall'Economato Regionale | *per memoria* |
| 69 | Rimborso dallo Stato di quota parte delle spese ordinarie di funzionamento degli Uffici che svolgono nella Regione attività statale e regionale (stipendi, premio giornaliero di presenza, compenso per lavoro straordinario, compensi speciali, sussidi, cancelleria, ecc.) | *per memoria* |
| 70 | Entrate diverse e ricupero eventuale di fondi riferibili a capitoli di spesa inscritti nella parte ordinaria del bilancio | 2.000.000 |
| | Totale dei rimborsi e concorsi nelle spese (parte ordinaria) | 2.630.000 |
| | PROVENTI E CONTRIBUTI SPECIALI | |
| 71 | Contribuzioni a carico dei ricevitori o speditori di merci, imbarcate o sbarcate nei porti della Regione, nelle spese di funzionamento degli Uffici del lavoro portuale e nelle spese di vigilanza — Canoni di imprenditori portuali per concessione di esercizio di imprese di lavoro nei porti — Contributi a carico dei lavoratori e datori di lavoro per provvedimenti atti a promuovere la elevazione fisica e morale degli operai portuali Proventi eventuali degli uffici suddetti (art. 1 del r. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito nella legge 3 marzo 1932, n. 269) | 500.000 |
| 72 | Quota del 5 % del provento delle multe ed ammende per trasgressioni alle norme relative alle imposte comunali di consumo (legge 23 giugno 1939, n. 901) | *per memoria* |
| 73 | Quota del 55 % del provento delle multe ed ammende per trasgressioni alle norme relative al pagamento di quote a favore dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose (art. 4 del r. decreto-legge 10 ottobre 1941, n. 1179, convertito nella legge 12 febbraio 1942, n. 283) | *per memoria* |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1948-49 |
|---|---|---|
| 74 | Addizionale 2 % alla tassa comunale per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (art. 272 del testo unico per la finanza locale, approvato con r. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dall'art. 27 della legge 20 marzo 1941, n. 366) | *per memoria* |
| 75 | Addizionale a favore delle provincie nella misura del 50 % delle tasse automobilistiche applicate in base al decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 88 (art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100) | *per memoria* |
| 76 | Proventi dei restauri delle opere di antichità e d'arte eseguiti per conto di privati e di enti diversi dalla Regione (art. 7 della legge 22 luglio 1939, n. 1240) | *per memoria* |
| 77 | Provento delle indennità dovute per trasgressioni alle norme sulla protezione delle bellezze naturali (articolo 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497). | *per memoria* |
| 78 | Contributi nelle spese per gli organi dell'Industria e del lavoro e contribuzioni per le prove, ispezioni e verifiche effettuate ad ascensori per trasporto, in servizio privato, di persone e di merci accompagnate da persone (art. 16 del r. decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 886, art. 17, terzo comma, del r. decreto-legge 21 dicembre 1938, n. 1934, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 (art. 1) e art. 12 del r. decreto 3 maggio 1934, n. 906). . | *per memoria* |
| 79 | Diritti dovuti per operazioni di visita e prova di autoveicoli ed altre prove previste dall'art. 108 del testo unico delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvato con r. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740 | *per memoria* |
| 80 | Somma da versare ai sensi dell'art. 7 del r. decreto-legge 14 ottobre 1938, n. 1771, convertito nella legge 16 gennaio 1939, n. 446, da destinarsi a contributi per la piccola edilizia scolastica. | *per memoria* |
| 81 | Proventi e contributi di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *f*) ed ultimo comma dell'art. 2 del r. decreto-legge 30 settembre 1939, n. 288, destinati per la cinematografia scolastica (art. 12 della legge 28 giugno 1939, n. 899) | *per memoria* |
| 82 | Addizionale 5 % alle imposte dirette erariali, imposte di successione, manomorta, registro, ipotecaria, alle imposte, sovrimposte, tasse e contributi comunali e provinciali, riscuotibili mediante ruoli (art. 1 del r. decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614, modificato con l'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100). | 300.000.000 |
| 83 | Importo della sopratassa ettariale sulle riserve di caccia e della sopratassa sui divieti di caccia, da destinarsi a norma dell'art. 92 del testo unico per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con r. decreto 5 giugno 1939, n. 1016. | *per memoria* |
| 84 | Importo della sopratassa sulle licenze di caccia e di uccellagione, da destinarsi a norma dell'art. 92 del testo unico per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con r. decreto 5 giugno 1939, n. 1016 | *per memoria* |
| 85 | Importi delle sopratasse sulle licenze di pesca da destinarsi a norma del r. decreto legislativo 7 giugno 1946, n. 581 | *per memoria* |
| 86 | Provento delle ammende ed oblazioni per contravvenzioni alle norme sulla protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia (testo unico approvato con r. decreto 5 giugno 1939, n. 1016). | 25.000 |
| 87 | Diritti e contributi di cui all'art. 4, numeri 2, 3 e 4, della legge 11 aprile 1938, n. 612, da destinare per la protezione degli animali . | *per memoria* |
| 88 | Proventi e contributi speciali di qualsiasi natura. . . | *per memoria* |
| | Totale dei proventi e contributi speciali (parte ordinaria) | 300.525.000 |
| | ENTRATE DIVERSE | |
| 89 | Tassa del 10 % sulle percentuali spettanti agli ufficiali giudiziari in forza dell'art. 2, terzo comma, della legge 22 dicembre 1932, n. 1675 e somme da versarsi dagli ufficiali medesimi agli Uffici del registro giusta gli articoli 3 e 4 della legge medesima . | *per memoria* |
| 90 | Provento della vendita degli oggetti sequestrati ai contravventori alle disposizioni del testo unico delle leggi per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia approvato con r. decreto 5 giugno 1939, n. 1016 | *per memoria* |

| Num. | CAPITOLI Denominazione | COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1948-49 |
|---|---|---|
| 91 | Ricupero di spese anticipate per volture catastali fatte d'ufficio | *per memoria* |
| 92 | Interessi attivi sul conto corrente per il servizio di cassa della Regione Siciliana (a t. 3 della convenzione per il servizio di cassa della Regione Siciliana, approvata con D. P. R. 3 dicemb e 1947, n. 22-A) | *per memoria* |
| 93 | Ritenute sugli stipendi, sugli aggi, sulle paghe, sulle retribuzioni e sulle pensioni (legge 7 luglio 1876, n. 3212, art. 1 del r. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144; e r. decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383, convertito nella legge 24 maggio 1926, n 898) | 1.000.000 |
| 94 | Ricavo dalla vendita dei prodotti dei centri di rifornimento quadrupedi (legge 3 aprile 1933, n. 287) | *per memoria* |
| 95 | Quota spettante alla Regione sui diritti riscossi dai Comuni per la macellazione dei bovini, di cui allo art. 4 della legge 6 luglio 1912, n. 832, e successive modificazioni | 600.000 |
| 96 | Quota spettante alla Regione, giusta l'art. 1 del r. decreto-legge 15 aprile 1920, n. 577, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sul contributo fisso riscosso dai Comuni per ogni bovino sottoposto a macellazione | 350.000 |
| 97 | Diritti per visita sanitaria del bestiame e dei prodotti ed avanzi animali in importazione od in esportazione (a t. 32 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con r. decreto 27 luglio 1934, n. 1265) | 100.000 |
| 98 | Provento della vendita di sieri e vaccini | 50.000 |
| 99 | Versamenti eseguiti per le analisi di revisione dei campioni di farina e di pane, previsti dell'art. 15 della legge 17 marzo 1932, n. 368 e dagli artt. 21 e 29 del regolamento approvato con r. decreto 23 giugno 1932, n. 904, per l'applicazione della legge medesima | *per memoria* |
| 100 | Diritto dovuto sulla seta tratta semplice, presentata agli stabilimenti di stagionatura ed assaggio (art. 18 del r. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1956, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1158) | *per memoria* |
| 101 | Tasse annue d'ispezione sulle farmacie e le officine di prodotti chimici e di preparati galenici (artt. 128 e 145 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con r. decreto 27 luglio 1934, n. 1265) e sui gabinetti medici e gli ambulatori dove si applicano la radioterapia e la radiumterapia, ovvero dovute da possessori di apparecchi radiologici usati anche a scopo diverso da quello terapeutico (art. 196 del testo unico predetto e art. 18 del r. decreto 28 gennaio 1935, n. 145) | 50.000 |
| 102 | Contributo delle farmacie, escluse quelle rurali, per la costituzione del fondo previsto dall'art. 2 del r. decreto 14 febbraio 1935, n. 344, e destinato al rimborso ai Comuni di parte della spesa sostenuta per l'indennità di residenza ai farmacisti nominati in seguito a concorso (art. 115, III comma, del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265). | 100.000 |
| 103 | Provento della tassa per la costituzione delle riserve aperte di caccia (art. 61 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con r. decreto 5 giugno 1939, n. 1016) | 30.000 |
| 104 | Indennità di mora e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte e tasse, escluse quelle riguardanti le imposte dirette versate direttamente dai debitori | *per memoria* |
| 105 | Indennità di mora e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte dirette | 300.000 |
| 106 | Diritto fisso a carico dei trasporti per ferrovia o tramvia e degli scarichi nei porti, di carbon fossile (articolo 1 della legge 27 giugno 1929, n. 1108 e art. 1 del r. decreto-legge 16 giugno 1932, n. 726, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1857). | 300.000 |
| 107 | Tassa progressiva per l'esportazione di cose di interesse artistico o storico, escluse le opere di artisti viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre 50 anni (art. 37 della legge 1º giugno 1939, n. 1089). | *per memoria* |
| 108 | Tassa a titolo cauzionale per l'esportazione temporanea di cose di interesse artistico o storico, escluse le opere di artisti viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre 50 anni (art. 40 della legge 1º giugno 1939, n. 1089) | *per memoria* |
| 109 | Proventi derivanti dalla vendita di oggetti fuori uso. | 150.000 |
| 110 | Ricupero di crediti verso funzionari e contabili e loro corresponsabili, derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei Conti ed iscritti nei campioni de- | |

| Num. | CAPITOLI<br>Denominazione | COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1948-49 |
|---|---|---|
| | maniali (art. 10 del testo unico delle norme per l'esecuzione delle decisioni di condanne pronunciate dalla Corte dei Conti in giudizi di responsabilità a carico di funzionari pubblici o di agenti contabili, approvato con r. decreto 5 settembre 1909, n. 776) | *per memoria* |
| 111 | Ricupero di crediti verso funzionari e contabili e loro corresponsabili, derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei Conti e non iscritti nei campioni demaniali (art. 10 del testo unico delle norme per l'esecuzione delle decisioni di condanne pronunciate dalla Corte dei Conti in giudizi di responsabilità a carico di funzionari pubblici o di agenti contabili, approvato con r. decreto 5 settembre 1909, n. 776) | *per memoria* |
| 112 | Versamenti da parte di Associazioni sindacali e di altri Enti delle economie realizzate ai termini dell'art. 4 del r. decreto-legge 30 novembre 1930, n. 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 18. . | *per memoria* |
| 113 | Entrate eventuali diverse dell'Amministrazione del demanio e dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari . . . . . | 11.000.000 |
| 114 | Entrate eventuali e diverse degli Assessori. . . . . . | 5.500.000 |
| | Totale delle entrate diverse (parte ordinaria). . | 19.530.000 |
| | TITOLO II — ENTRATA STRAORDINARIA | |
| | CATEGORIA I — *Entrate effettive* | |
| | IMPOSTE TRANSITORIE | |
| 115 | Imposta straordinaria progressiva sul patrimonio (articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 143). . . | 2.700.000.000 |
| 116 | Imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio (artt. 68 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 143). . | 1.450.000.000 |
| 117 | Imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare (art. 10 del r. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 151). | 31.000.000 |
| 118 | Imposta straordinaria sul capitale delle Società per azioni (r. decreto-legge 19 ottobre 1937, n. 1729, convertito, con modificazioni, nella legge 13 gennaio 1938, n. 19) . . . . . . . . . . | 750.000 |

| Num. | CAPITOLI<br>Denominazione | COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1948-49 |
|---|---|---|
| 119 | Imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali o commerciali gestite da ditte individuali ovvero da società non azionarie (r. decreto-legge 9 novembre 1938, n. 1720, convertito, con modificazioni, nella legge 19 gennaio 1939, n. 250). | 250.000 |
| 120 | Contributi erariali di guerra sui canoni di locazione non assoggettati alle norme del blocco (art. 8 del r. decreto 12 aprile 1943, n. 205). . | *per memoria* |
| 121 | Imposta speciale sui redditi di capitali delle imprese commerciali e industriali esenti dal tributo mobiliare (art. 12 del r. decreto 12 aprile 1943, n. 205, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384). | 5.500.000 |
| 122 | Contributo straordinario del 2 % sui salari ed ogni altro compenso, corrisposti agli operai addetti alle aziende, officine o stabilimenti (legge 25 giugno 1940, n. 870) . . | *per memoria* |
| 123 | Imposta straordinaria sui compensi degli amministratori e dirigenti delle società commerciali (legge 1º luglio 1940, n. 803) | 100.000 |
| 124 | Imposta straordinaria sui profitti di guerra ed avocazione alla Regione delle quote indisponibili dei profitti di guerra (testo unico approvato con r. decreto 3 giugno 1943, n. 598 e art. 1 del r. decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436) | 212.000.000 |
| 125 | Entrate derivanti dall'avocazione alla Regione dei profitti eccezionali di speculazione (r. decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436). | 40.000.000 |
| 126 | Entrate di qualsiasi natura derivanti da provvedimenti aventi carattere straordinario e transitorio. | *per memoria* |
| | **Totale delle imposte transitorie** . . | 4.439.600.000 |
| | RIMBORSI E CONCORSI NELLE SPESE | |
| 127 | Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie . . . . . . . . . . | *per memoria* |
| 128 | Rimborsi e concorsi di spese straordinarie. . . . . | *per memoria* |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1948-49 |
|---|---|---|
| 129 | Rimborso dallo Stato di quota parte delle spese straordinarie di funzionamento degli Uffici che svolgono nella Regione attività statale e regionale (stipendi, premio giornaliero di presenza, compensi speciali, sussidi, cancelleria, ecc.) | *per memoria* |
| 130 | Entrate diverse per ricupero eventuale di fondi riferibili a capitoli di spesa inscritti nella parte straordinaria del bilancio | 1.000.000 |
| | Totale dei rimborsi e concorsi nelle spese (parte straordinaria) | 1.000.000 |
| | PROVENTI E CONTRIBUTI SPECIALI | |
| 131 | Versamenti effettuati dagli esattori delle imposte dirette per l'addizionale di aggio ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424 e successive modificazioni. | 500.000 |
| 132 | Somme versate da Amministrazioni, da Enti pubblici e da privati per spese di escavazione di porti e di spiagge (art. 2 del r. decreto-legge 17 gennaio 1935' n. 105, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 563' modificato dall'art. 31 del r. decreto-legge 28 giugno 1937, n. 943, convertito nella legge 30 dicembre, 1937, n. 2531) | *per memoria* |
| 133 | Contributo obbligatorio dell'uno per cento sul prezzo dei biglietti di viaggio su autolinee pubbliche extraurbane esercite nella Regione da Enti pubblici e da imprese private, da devolversi a favore dell'Associazione famiglie caduti in guerra (decreto legislativo Presidenziale 26 giugno 1946, n. 34). | *per memoria* |
| 134 | Proventi e contributi speciali aventi carattere straordinario | *per memoria* |
| | Totale dei proventi e contributi speciali (parte straordinaria) | 500.000 |
| | ENTRATE DIVERSE | |
| 135 | Tasse ed altri corrispettivi derivanti dall'applicazione delle leggi eversive dell'asse ecclesiastico. | *per memoria* |
| 136 | Indennità di mora per pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte straordinarie (art. 19 del r. decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436). | 50.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1948-49 |
|---|---|---|
| 137 | Entrate di ogni genere concernenti l'avocazione dei profitti di regime (decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 134). | 51.000.000 |
| 138 | Devoluzione alla Regione del 25 % dei saldi attivi di rivalutazione monetaria degli impianti trasferiti a capitale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 241). | *per memoria* |
| 139 | Sovraimposta erariale sui redditi dei terreni e dei fabbricati (art. 2 del r. decreto-legge 19 agosto 1943, n. 737, ed a t. 20 del dec eto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141). | 5.000.000 |
| 140 | Entrate per fitti, canoni, censi, livelli attivi, per realizzo di attività e per entrate varie concernenti i beni di pertinenza del partito nazionale fascista e delle organizzazioni fasciste, soppressi col r. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704 (decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159). | *per memoria* |
| 141 | Proventi derivanti dall'applicazione di un diritto fisso imposto a carico dei produttori di combustibili nazionali fossili e vegetali, giusta il 2° comma dell'art. 8 del decreto-legge luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 261, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 574, e decreto luogotenenziale 3 ottobre 1918, n. 1468 (art. 10 del r. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1605, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473) | *per memoria* |
| 142 | Partecipazione della Regione ai profitti delle imprese che utilizzano i residui della raffinazione degli oli minerali (art. 2, lettera *c*, del r. decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2159, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1131) | *per memoria* |
| 143 | Versamento alla Regione del maggior provento sulle vendite di prodotti e materie ammessi all'importazione a speciali condizioni | *per memoria* |
| 144 | Versamento alla Regione dei maggiori utili sulle esportazioni dei prodotti e materie prime, disciplinate dal r. decreto-legge 13 gennaio 1941, n. 33, convertito nella legge 19 luglio 1941, n. 967. | *per memoria* |
| 145 | Somme spettanti alla Regione in relazione al funzionamento delle gestioni degli ammassi obbligatori dei prodotti agricoli | 2.000.000 |

| Num. | CAPITOLI – Denominazione | COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1948-49 |
|---|---|---|
| 146 | Tassa di sbarco sulle merci provenienti dall'estero e scaricate nei porti e nelle spiagge della Regione (art. 1 del r. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1592, convertito nella legge 6 giugno 1932, n. 891, modificato dall'art. 2 della legge 14 marzo 1940, n. 240). | 500.000 |
| 147 | Canoni per l'uso delle baracche di proprietà della Regione esistenti nelle località danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908. | *per memoria* |
| 148 | Proventi derivanti dall'alienazione dei materiali di demolizione delle baracche in Messina e dall'alienazione di aree nella zona industriale di detta città (artt. 19 e 25 del r. decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 86, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562). | *per memoria* |
| 149 | Ritenuta straordinaria sulle paghe degli operai e degli incaricati stabili, a norma dell'art. 3 del r. decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383, convertito nella legge 2 maggio 1926, n. 898. | 250.000 |
| 150 | Entrate eventuali diverse | *per memoria* |
| | Totale delle entrate diverse (parte straordinaria). | 58.800.000 |
| | FONDO DI SOLIDARIETÀ NAZIONALE | |
| 151 | Fondo di solidarietà nazionale da versarsi dallo Stato, di cui all'art. 38 dello Statuto della Regione Siciliana, approvato con r. decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 | *per memoria* |
| | CATEGORIA II — *Movimento di capitali* | |
| | VENDITA DI BENI E AFFRANCAZIONE DI CANONI | |
| 152 | Vendita di beni immobili. | 200.000 |
| 153 | Ricavo derivante dall'alienazione di immobili di proprietà demaniale, già destinati ad uffici governativi sistemati in altre sedi . . . | *per memoria* |
| 154 | Ricavo dall'alienazione di titoli di proprietà della Regione | *per memoria* |
| 155 | Affrancazioni e alienazioni di prestazioni perpetue e ricupero di mutui ed altri capitali ripetibili. | 500.000 |
| 156 | Entrate derivanti da alienazioni di qualsiasi natura. | *per memoria* |
| | Totale dei proventi per vendita di beni ed affrancazione di canoni | 700.000 |
| | RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI | |
| 157 | Rimborsi di anticipazioni varie | *per memoria* |
| | PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA | |
| 158 | Depositi per spese d'asta ed altri che per le vigenti disposizioni si eseguiscono negli Uffici contabili demaniali | 1.000.000 |
| 159 | Entrate varie che si compensano con partite della spesa | *per memoria* |
| | Torale delle partite che si compensano nella spesa. | 1.000.000 |
| | RICUPERI DIVERSI | |
| 160 | Ricavo dalla vendita delle merci e dal noleggio dei materiali forniti dalle Nazioni Alleate | 2.000.000 |
| 161 | Ricavo dalla vendita dei materiali residuati di guerra. | *per memoria* |
| 162 | Rimborso delle anticipazioni concesse al personale del Corpo delle Foreste per acquisto di cavalli. | *per memoria* |
| 163 | Riscossione di anticipazioni e ricuperi vari. | *per memoria* |
| | Totale dei ricuperi diversi. | 2.000.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | Competenza per l'esercizio finanziario 1948-49 |
|---|---|---|
| | **RIASSUNTO PER TITOLI** | |
| | TITOLO I — ENTRATA ORDINARIA | |
| | CATEGORIA I — *Entrate effettive* | |
| | Redditi patrimoniali della Regione | 23 250.000 |
| | Proventi della *Gazzetta Ufficiale* | 5.000.000 |
| | Tributi: | |
| | Imposte dirette | 2.658.950.000 |
| | Tasse ed imposte indirette sugli affari | 8.721.530.000 |
| | Dogane e imposte indirette sui consumi | 829.000.000 |
| | Proventi di servizi pubblici minori | 155.400.000 |
| | Rimborsi e concorsi nelle spese | 2.630.000 |
| | Proventi e contributi speciali | 300.525.000 |
| | Entrate diverse | 19.530.000 |
| | Totali della categoria I, parte ordinaria. | 12.715.815.000 |
| | TITOLO II — ENTRATA STRAORDINARIA | |
| | CATEGORIA I — *Entrate effettive* | |
| | Imposte transitorie | 4.439.600.000 |
| | Rimborsi e concorsi nelle spese | 1.000.000 |
| | Proventi e contributi speciali. | 500.000 |
| | Entrate diverse | 58.800.000 |
| | Fondo di solidarietà nazionale | — |
| | Totali della categoria I, parte straordinaria. | 4.499 900.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | Competenza per l'esercizio finanziario 1948-49 |
|---|---|---|
| | CATEGORIA II — *Movimento di capitali* | |
| | Vendita di beni ed affrancazione di canoni. | 700.000 |
| | Rimborsi di anticipazioni | — |
| | Partite che si compensano nella spesa. | 1.000.000 |
| | Ricuperi diversi | 2.000.000 |
| | **Totali della categoria II** | 3.700.000 |
| | **Totali del titolo — Entrata straordinaria.** | 4.503.600.000 |
| | **Totale generale** | 17.219.415.000 |
| | **RIASSUNTO PER CATEGORIE** | |
| | CATEGORIA I — *Entrate effettive* | |
| | Parte ordinaria | 12.715.815.000 |
| | Parte straordinaria | 4.499.900.000 |
| | Totali delle entrate effettive | 17.215.715.000 |
| | CATEGORIA II — *Movimento di capitali* | |
| | Parte straordinaria | 3.700 000 |
| | Totale generale | 17.219 415.000 |

TABELLA *B*

**Stato di previsione della spesa della Regione Siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949**

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1948-49 |
|---|---|---|
| | TITOLO I — SPESA ORDINARIA | |
| | CATEGORIA I — *Spese effettive* | |
| | *Spese per gli organi e per i servizi generali della Regione* | |
| | ASSEMBLEA REGIONALE | |
| 1 | Spese per l'Assemblea Regionale | 150 000 000 |
| | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ALTA CORTE | |
| 2 | Quota a carico della Regione delle spese per i servizi dell'Alta Corte, prevista dall'art. 24 dello Statuto della Regione Siciliana, approvato con il r. decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455. | 5.000.000 |
| | PRESIDENZA DELLA REGIONE E SERVIZI DIPENDENTI | |
| | *Presidenza della Regione* | |
| 3 | Indennità di carica al Presidente della Regione e agli Assessori | 11.500.000 |
| 4 | Spese per viaggi del Presidente della Regione e degli Assessori | 4.000.000 |
| 5 | Personale di ruolo — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo (Spese fisse) | 12.600.000 |
| 6 | Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo al personale non di ruolo e a quello salariato — Assicurazioni sociali (artt. 19 e 20 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 e decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142) e indennità di licenziamento per cessazione dal servizio per diminuite esigenze o per obblighi di leva (r. decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; art. 14 del r. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, e art. 7 del r. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108). | 15.600.000 |
| 7 | Assegni ed indennità al personale addetto al Gabinetto ed alla Segreteria particolare del Presidente della Regione. (Spese fisse). | 10.400.000 |
| 8 | Premio giornaliero di presenza al personale di ruolo e non di ruolo, al personale addetto al Gabinetto e alla Segreteria particolare del Presidente della Regione (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585). | 1.700.000 |
| 9 | Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585. | 2.700.000 |
| 10 | Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale di ruolo e non di ruolo ed al personale addetto al Gabinetto ed alla Segreteria particolare del Presidente della Regione (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19). | 300.000 |
| 11 | Indennità e rimborsi di spese per missioni al personale di ruolo e non di ruolo ed al personale addetto al Gabinetto ed alla Segreteria particolare del Presidente della Regione | 700.000 |
| 12 | Indennità e rimborsi di spese per trasferimenti al personale di ruolo e non di ruolo ed al personale addetto al Gabinetto ed alla Segreteria particolare del Presidente della Regione | 400.000 |
| 13 | Compensi ad estranei all'Amministrazione per studi, servizi e prestazioni speciali resi nell'interesse della Presidenza della Regione | 600.000 |
| 14 | Sussidi al personale di ruolo e non di ruolo ed al personale addetto al Gabinetto ed alla Segreteria particolare del Presidente della Regione. | 200.000 |
| 15 | Spese casuali della Presidenza della Regione. | 300.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1948-49 |
|---|---|---|
| 16 | Commissioni — Gettoni di presenza e spese di funzionamento | 1.000.000 |
| 17 | Fondo a disposizione del Presidente della Regione per spese di carattere riservato, per spese di rappresentanza, per spese relative ad avvenimenti eccezionali e per spese di beneficenza | 30.000.000 |
| 18 | Spese postali, telegrafiche e telefoniche (Spesa obbligatoria) | 4.000.000 |
| 19 | Manutenzione, riparazione ed adattamenti di locali della Presidenza, Uffici e Servizi dipendenti | 500.000 |
| 20 | Biblioteca — Spesa per acquisto di libri, riviste e giornali | 300.000 |
| 21 | Spese per i giudizi, l'assistenza e la consulenza legale (Spesa obbligatoria) | 10.000.000 |
| 22 | Spese (escluse quelle di personale) per la stampa, lo spettacolo e il turismo | 40.000 000 |
| | Totale delle spese per la Presidenza della Regione. | 146.800.000 |
| | *Amministrazione degli Enti locali* | |
| | Spese generali | |
| 23 | Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale degli Enti locali (Spese fisse) | 7 500.000 |
| 24 | Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo delle Prefetture. (Spese fisse). | 162.000.000 |
| 25 | Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo al personale non di ruolo ed a quello salariato. Assicurazioni sociali (artt. 19 e 20 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142) ed indennità di licenziamento per cessazione dal servizio per diminuite esigenze o per obblighi di leva (r. decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; art. 14 del r. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, e art. 7 del r. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108) | 33.500.000 |
| 26 | Premio giornaliero di presenza al personale di ruolo e non di ruolo (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585). | 10.300.000 |
| 27 | Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585). | 14.000 000 |
| 28 | Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale di ruolo e non di ruolo (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19). | 1.000.000 |
| 29 | Sussidi al personale in attività di servizio, a quello cessato e relative famiglie | 1 500.000 |
| 30 | Assegnazioni per spese di rappresentanza ai Prefetti in carica (Spese fisse) | 1.000.000 |
| 31 | Indennità e rimborsi di spese per missioni | 14.000.000 |
| 32 | Indennità e rimborsi di spese per trasferimenti. | 4.000.000 |
| 33 | Compensi ad estranei all'Amministrazione per studi, servizi e prestazioni speciali | 300.000 |
| 34 | Spese postali, telegrafiche e telefoniche (Spesa obbligatoria) | 10.000.000 |
| 35 | Spese di liti. (Spesa obbligatoria) | 100.000 |
| 36 | Commissioni. Gettoni di presenza e spese di funzionamento | 800 000 |
| 37 | Biblioteca. Acquisto di libri e abbonamenti a riviste e giornali | 300.000 |
| 38 | Spese casuali | 200.000 |
| | Totale del paragrafo « Spese generali » dell'Amministrazione degli Enti locali | 260.500.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1948-49 |
|---|---|---|
| | Spese per l'Amministrazione civile | |
| 39 | Vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati curati in case private. Indennità ai membri delle commissioni provinciali. Ispezioni ordinarie e straordinarie | *per memoria* |
| | Totale delle spese per l'Amministrazione degli Enti locali | 260.500.000 |
| | *Servizi dell'alimentazione* | |
| 40 | Stipendi e altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo. (Spese fisse). | 5.500.000 |
| 41 | Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo al personale non di ruolo ed a quello salariato. Assicurazioni sociali (artt. 19 e 20 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142) ed indennità di licenziamento per cessazione dal servizio per diminuite esigenze o per obblighi di leva (r. decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; art. 14 del r. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, e art. 7 del r. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108). | 5.000.000 |
| 42 | Premio giornaliero di presenza al personale di ruolo e non di ruolo (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585) | 620.000 |
| 43 | Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585) | 1.000.000 |
| 44 | Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale di ruolo e non di ruolo (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19). | 100.000 |
| 45 | Sussidi al personale in attività di servizio, a quello cessato e relative famiglie. | 90.000 |
| 46 | Indennità e rimborsi di spese per missioni al personale di ruolo e non di ruolo | 240.000 |
| 47 | Indennità e rimborsi di spese per trasferimenti al personale di ruolo e non di ruolo. | 120.000 |
| 48 | Manutenzione, riparazione ed adattamenti di locali. | 100.000 |
| 49 | Biblioteca Acquisto di libri e abbonamenti a riviste e giornali | 80.000 |
| 50 | Spese postali, telegrafiche e telefoniche (Spesa obbligatoria) | 450.000 |
| 51 | Commissioni Gettoni di presenza e spese di funzionamento | 200.000 |
| 52 | Spese casuali | 80 000 |
| | Totale delle spese per i « Servizi dell'Alimentazione » | 13.580.000 |
| | *Spese per la* Gazzetta Ufficiale | |
| 53 | Spesa di carta e stampa per la *Gazzetta Ufficiale* della Regione e per pubblicazioni speciali. | 3.000.000 |
| | Totale della rubrica « Presidenza della Regione e servizi dipendenti » (parte ordinaria) | 423 880.000 |
| | ASSESSORATO DELLE FINANZE | |
| | *Spese comuni a tutte le Amministrazioni centrali e periferiche della Regione* | |
| | ECONOMATO DELLA REGIONE | |
| 54 | Spese d'ufficio, di cancelleria, illuminazione, fornitura e manutenzione di mobili e suppellettili, di macchine da scrivere e calcolatrici e materiali speciali — Assegnazioni fisse per spese d'ufficio — Spese per pubblicazioni e fornitura di carta bianca e da lettere, degli stampati, delle pubblicazioni, dei materiali di legatoria e rilegature — Spese per acquisto di valori bollati in genere. | 175.000.000 |
| 55 | Fitto di locali e canoni di acqua. (Spese fisse). | 30.000.000 |
| 56 | Impianti telefonici e manutenzione telefoni. | 4.000.000 |

| Num. | CAPITOLI – Denominazione | COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1948-49 |
|---|---|---|
| 57 | Spese di acquisto, esercizio, manutenzione e riparazione di automobili, motocicletta e mezzi in genere di locomozione . . . . . . . . . . . . | 50.000.000 |
| 58 | Spese inerenti alla fornitura delle uniformi al personale subalterno (art. 117 del r. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960) . . . . . | 5.000.000 |
| 59 | Stipendi, salari e paghe al personale adibito al magazzino dell'Economato della Regione — Assicurazioni sociali (artt. 19 e 20 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142 e indennità di licenziamento per cessazione dal servizio per diminuite esigenze o per obblighi di leva (r. decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; art. 14 del r. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, e art. 7 del r. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100; convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108). | 5.000.000 |
| 60 | Premio giornaliero di presenza al personale adibito al magazzino dell'Economato della Regione (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585). | 170.000 |
| 61 | Compensi per lavoro straordinario al personale adibito al magazzino dell'Economato della Regione (articolo 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12. dicembre 1946, n. 585) . . . . . . . . | 230.000 |
| | Totale della sottorubrica « Spese comuni a tutte le Amministrazioni centrali e periferiche della Regione-Economato » della rubrica dell'Assessorato delle finanze | 269.400.000 |
| | SPESE DIVERSE | |
| 62 | Concorso della Regione nel trattamento di quiescenza dovuto al personale che ha prestato servizio alle dipendenze della Regione (Spesa obbligatoria). | 1.000.000 |
| | Totale della sottorubrica « Spese comuni a tutte le Amministrazioni centrali e periferiche della Regione » della rubrica dell'Assessorato delle finanze.. | 270 400.000 |

| Num. | CAPITOLI – Denominazione | COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1948-49 |
|---|---|---|
| | *Spese generali dei servizi delle finanze* | |
| | SPESE COMUNI AI VARI SERVIZI | |
| 63 | Compensi ad estranei all'Amministrazione per studi, servizi e prestazioni speciali resi nell'interesse dell'Assessorato . | 500.000 |
| 64 | Spese postali, telegrafiche e telefoniche (Spesa obbligatoria) . | 15.000.000 |
| 65 | Manutenzione, riparazione ed adattamenti dei locali adibiti a sede dell'Assessorato e degli Uffici dipendenti | 4.000.000 |
| 66 | Spese di liti (Spesa obbligatoria). | 1.500.000 |
| 67 | Spese casuali . | 100.000 |
| 68 | Biblioteca — Spesa per acquisto di libri, riviste e giornali . | 1.000.000 |
| 69 | Commissione del 0,10 % sul movimento generale da liquidare a favore del Banco di Sicilia quale compenso e rimborso di spese per il servizio di cassa della Regione Siciliana (art. 2 della Convenzione per il servizio di Cassa della Regione Siciliana, approvata con il decreto del Presidente della Regione 3 dicembre 1947, n. 22-A). | 35.000.000 |
| | Totale della sottorubrica « Spese generali dei servizi delle finanze. - Spese comuni ai vari servizi » della rubrica dell'Assessorato delle finanze. | 57.100.000 |
| | SERVIZI DELLE FINANZE | |
| 70 | Personale di ruolo amministrativo e d'ordine in servizio presso la Direzione Regionale delle Finanze, presso l'Ufficio Studi e presso le Intendenze di Finanza.- Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo (Spese fisse) | 120.000.000 |
| 71 | Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo al personale non di ruolo ed a quello salariato in servizio presso la Direzione Regionale delle Finanze, l'Ufficio studi e presso le Intendenze di Finanza. — Assicurazioni sociali (articoli 19 e 20 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 e decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142) e indennità di licenziamento per cessazione dal servizio per diminuite esigenze o per | |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1948-49 |
|---|---|---|
| | obblighi di leva (r. decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; art. 14 del r. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, e art. 7 del r. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108) . | 38.500.000 |
| 72 | Assegni ed indennità al personale addetto al Gabinetto ed alla Segreteria particolare dell'Assessore. (Spese fisse) . . . | 4.900.000 |
| 73 | Premio giornaliero di presenza al personale di ruolo e non di ruolo, al personale addetto al Gabinetto ed alla Segreteria particolare dell'Assessore (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585) . . . | 8.700.000 |
| 74 | Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585). | 10.500.000 |
| 75 | Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale di ruolo e non di ruolo ed al personale addetto al Gabinetto ed alla Segreteria particolare dell'Assessore (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19). | 1.200.000 |
| 76 | Indennità e rimborsi di spese per missioni al personale di ruolo e non di ruolo ed al personale addetto al Gabinetto ed alla Segreteria particolare dell'Assessore . | 2.000.000 |
| 77 | Indennità e rimborsi di spese per *trasferimenti* al personale di ruolo e non di ruolo ed al personale addetto al Gabinetto ed alla Segreteria particolare dell'Assessore | 800.000 |
| 78 | Sussidi al personale in attività di servizio, a quello cessato e relative famiglie nonchè al personale addetto al Gabinetto dell'Assessore | 700.000 |
| 79 | Commissioni — Gettoni di presenza e spese di funzionamento. | 800.000 |
| | **Totale della sottorubrica « Servizi delle Finanze » della rubrica dell'Assessorato delle Finanze.** | 188.100.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1948-49 |
|---|---|---|
| | RAGIONERIA REGIONALE E RAGIONERIE DELLE INTENDENZE DI FINANZA | |
| 80 | Personale di ruolo — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo (Spese fisse) . . . . . . | 17.000.000 |
| 81 | Personale di ragioneria e d'ordine delle Ragionerie delle Intendenze di Finanza — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo. (Spese fisse). | 54.000.000 |
| 82 | Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo al personale non di ruolo ed a quello salariato in servizio presso la Ragioneria Regionale e le Ragionerie delle Intendenze di Finanza — Assicurazioni sociali (articoli 19 e 20 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142) e indennità di licenziamento per cessazione dal servizio per diminuite esigenze o per obblighi di leva (r. decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; art. 14 del r. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, e art. 7 del r. decreto-legge 5 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108) . | 14.500.000 |
| 83 | Premio giornaliero di presenza al personale di ruolo e non di ruolo (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585). | 4.200.000 |
| 84 | Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585). | 7.800.000 |
| 85 | Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale di ruolo e non di ruolo (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19). | 500.000 |
| 86 | Commissioni — Gettoni di presenza e spese di funzionamento . | 100.000 |
| 87 | Indennità e rimborsi di spese per missioni. | 800.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1948-49 |
|---|---|---|
| 88 | Indennità e rimborsi di spese per trasferimenti. | 200.000 |
| 89 | Sussidi al personale in attività di servizio, a quello cessato e relative famiglie | 400 000 |
| | Totale della sottorubrica « Ragioneria Regionale e Ragionerie delle Intendenze di finanza » della rubrica dell'Assessorato delle finanze | 99.500.000 |
| | Totale delle « Spese generali dei servizi delle Finanze » della rubrica dell'Assessorato delle finanze. | 344.700.000 |
| | *Spese per i servizi speciali e uffici periferici* | |
| | SERVIZI DEL TESORO | |
| 90 | Personale degli Uffici provinciali del Tesoro — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo (Spese fisse) | 30.000.000 |
| 91 | Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo ai giornalieri degli Uffici provinciali del Tesoro — Assicurazioni sociali (articoli 19 e 20 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142) e indennità di licenziamento per cessazione dal servizio per diminuite esigenze o per obblighi di leva (r. decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; art. 14 del r. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, e art. 7 del r. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108). | 18.000.000 |
| 92 | Premio giornaliero di presenza agli impiegati ed agenti degli Uffici provinciali del Tesoro (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585). | 3.500.000 |
| 93 | Compensi per lavoro straordinario agli impiegati e agenti degli Uffici provinciali del Tesoro (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585). | 4.000.000 |
| 94 | Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, agli impiegati e agenti (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19). | 250.000 |
| 95 | Indennità e rimborsi di spese per missioni. | 800.000 |
| 96 | Indennità e rimborsi di spese per trasferimenti. | 500.000 |
| 97 | Restituzioni di somme indebitamente acquisite all'entrata (Spesa d'ordine) | 1.000.000 |
| | Totale delle spese per i « Servizi del Tesoro » della sottorubrica « Spese per i servizi speciali e uffici periferici » della rubrica dell'Assessorato delle finanze. | 58.050.000 |
| | AMMINISTRAZIONE DEI SERVIZI PER LA FINANZA LOCALE | |
| 98 | Personale ispettivo per i servizi della finanza locale. Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo (Spese fisse) | 1.000.000 |
| 99 | Indennità e rimborsi di spese per missioni e per ispezioni nell'interesse della finanza locale. | 150.000 |
| 100 | Indennità e rimborsi di spese per trasferimenti. | 50.000 |
| 101 | Commissioni. Gettoni di presenza e spese di funzionamento. (Spesa d'ordine) | 100.000 |
| 102 | Spese inerenti alla formazione e alla tenuta dell'albo regionale degli appaltatori delle imposte di consumo, ed alla Commissione esaminatrice delle domande d'iscrizione all'albo (legge 30 novembre 1939, n. 1886) | 50.000 |
| 103 | Contributi e rimborsi in relazione ai proventi della tassa unica di circolazione sugli autoveicoli industriali | 5.000.000 |
| 104 | Somma da corrispondersi alle provincie in relazione al provento dell'addizionale di cinquanta centesimi per ogni lira delle tasse automobilistiche dovute a norma del decreto legislativo luogotenenziale 1º marzo 1945, n. 88 (art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100). (Spesa d'ordine) | *per memoria* |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1948-49 |
|---|---|---|
| 105 | Fondo corrispondente ai tre quinti del preventivo per addizionale del cinque per cento dei vari tributi erariali, da devolvere ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100 (Spesa d'ordine) | 180.000.000 |
| 106 | Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine). | 1.000.000 |
| | Totale delle spese dell'Amministrazione dei servizi per la finanza locale della sottorubrica « Spese per i servizi speciali e Uffici periferici » della rubrica dell'Assessorato delle finanze. | 187.000.000 |
| | AMMINISTRAZIONE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI | |
| 107 | Personale di ruolo. Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo (Spese fisse) | 120.000.000 |
| 108 | Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo al personale non di ruolo e a quello salariato. Assicurazioni sociali (articoli 19 e 20 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142) e indennità di licenziamento per diminuite esigenze o per obblighi di leva (r. decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; art. 14 del r. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898 e art. 7 del r. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108). | 148.000.000 |
| 109 | Premio giornaliero di presenza al personale di ruolo e non di ruolo (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585). | 17.500.000 |
| 110 | Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1946, n. 585). | 16.000.000 |
| 111 | Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale di ruolo e non di ruolo (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19). | 600.000 |
| 112 | Spese per lavori a cottimo eseguiti dal personale estraneo all'Amministrazione e indennità di cancelleria al personale di ruolo, provvisorio, avventizio e giornaliero, per la conservazione dei catasti terreni. Paghe ai canneggiatori | 8.000.000 |
| 113 | Indennità e rimborsi di spese per missioni | 31.000.000 |
| 114 | Indennità e rimborsi di spese per trasferimenti. | 2.000.000 |
| 115 | Indennità e spese per la Commissione censuaria. | 500.000 |
| 116 | Somme da corrispondere al personale del catasto e dei servizi tecnici erariali per diritti di scritturazione, di visura ed altri sugli atti dei catasti terreni (Spese obbligatorie e d'ordine) | 10.000.000 |
| 117 | Contributo alla Cassa di previdenza per il personale tecnico, d'ordine e di servizio del catasto e dei servizi tecnici erariali (Spesa obbligatoria). | *per memoria* |
| 118 | Indennità agli impiegati dei ruoli del già personale aggiunto, tecnico, d'ordine e di servizio in caso di cessazione dal servizio o in caso di morte alle loro vedove ed ai loro figli (Spesa obbligatoria). | *per memoria* |
| 119 | Spese per la notificazione di atti concernenti la conservazione dei catasti terreni | 300.000 |
| 120 | Acquisto, manutenzione e riparazione di strumenti. Acquisto di carta da disegno e di oggetti tecnici diversi. Trasporto di strumenti e di altro materiale tecnico. Spesa per la riproduzione di mappe in conservazione | 1.000.000 |
| 121 | Spese per la formazione ed il rilascio di planimetrie relative al nuovo catasto edilizio urbano. | 400.000 |
| 122 | Anticipazione delle spese occorrenti per la esecuzione d'ufficio delle volture relative ai catasti dei terreni. (Spesa obbligatoria) | 100.000 |
| | Totale delle spese della « Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali » della sottorubrica « Spese per i servizi speciali e Uffici periferici » della rubrica dell'Assessorato delle Finanze. | 355.400.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1948-49 |
|---|---|---|
| | AMMINISTRAZIONE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI | |
| 123 | Personale di ruolo. Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo. (Spese fisse) . . . . . | 150.000.000 |
| 124 | Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo al personale non di ruolo e a quello salariato. Assicurazioni sociali (articoli 19 e 20 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142) e indennità di licenziamento per cessazione dal servizio per diminuite esigenze o per obblighi di leva (r. decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; art. 14 del r. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, e art. 7 del r. decreto legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108). . . . | 100.000.000 |
| 125 | Premio giornaliero di presenza al personale di ruolo e non di ruolo (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585). | 15.000.000 |
| 126 | Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585). | 14.000.000 |
| 127 | Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale di ruolo e non di ruolo (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19). | 500.000 |
| 128 | Indennità e rimborsi di spese per missioni. Indennità per reggenze di uffici. . . | 14.000.000 |
| 129 | Indennità e rimborsi di spese per trasferimenti. | 2.000.000 |
| 130 | Spese per il personale addetto alla vigilanza fiduciaria permanente istituita presso gli Uffici del registro | 7.000.000 |
| 131 | Spese varie inerenti all'esecuzione della vigilanza fiduciaria permanente istituita presso gli Uffici del registro, alla custodia dei valori bollati e spese per acquisto di casseforti e armadi di sicurezza. | 1.500.000 |
| 132 | Spese generali di esercizio, funzionamento e gestione del deposito generale dei valori bollati e dei magazzini. Indennità speciale di maneggio di valori ai funzionari incaricati. Sussidi di malattia agli operai di detti depositi. Spese di trasporto dei valori bollati dai depositi e dalle cartiere alle Intendenze di Finanza, sedi di economato, ai magazzini del bollo e degli Uffici esecutivi. Spese di ogni genere necessarie per l'impianto ed il regolare funzionamento delle macchine bollatrici e per il trasporto, la riparazione e la sostituzione delle medesime. Rimborso delle spese di viaggio e indennità di missione ai funzionari che accompagnano le spedizioni di valori bollati ed ai funzionari ed operai che curano il servizio delle macchine bollatrici. | 6.000.000 |
| 133 | Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, escluso quello per l'imposta generale sull'entrata; quota parte, ai funzionari delle cancellerie ed agli ufficiali giudiziari, sulle somme ricuperate sui crediti inscritti nei campioni civili e penali delle cancellerie; rimborso allo Stato della spesa per vaglia di servizio per il versamento dei proventi; indennità di cassa e per maneggio di valori; spese per visite medico fiscali e spese di assicurazione. (Spesa obbligatoria) . . . . . . | 32.000.000 |
| 134 | Aggio ai distributori secondari di marche per l'imposta generale sull'entrata (Spesa obbligatoria). . | 6.000.000 |
| 135 | Spese per l'accertamento, la riscossione ed il riscontro dei diritti erariali sui biglietti d'ingresso ai cinematografi e sugli spettacoli e trattenimenti pubblici; per la bollatura delle carte da giuoco; per l'accertamento e la riscossione delle tasse e dei proventi relativi ai servizi della radiofonia; spese per l'accertamento, la riscossione ed il riscontro dell'imposta generale sull'entrata, compreso l'aggio agli industriali, commercianti ed esercenti, ed in genere per le tasse ed imposte indirette sugli affari, nonchè premi sulla scoperta delle relative violazioni. Spese generali per il funzionamento delle commissioni speciali previste dalla legge 12 giugno 1930, n. 742. (Spesa obbligatoria) | 10.000.000 |
| 136 | Spese per lavori di sicurezza, di ordinaria manutenzione e di adattamento dei locali degli uffici esecutivi e spese per il trasloco dei detti uffici. | 1.500.000 |

| Num. | CAPITOLI – Denominazione | COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1948-49 |
|---|---|---|
| 137 | Contributi e rimborsi in relazione ai proventi della tassa di bollo sulle inserzioni e gli abbonamenti sui giornali, riviste ed altre stampe (*b*). | 200.000 |
| 138 | Contributi e rimborsi in relazione ai proventi delle tasse dovute sugli apparecchi e accessori radioelettrici e sui canoni che i Comuni e gli altri Enti sono tenuti a corrispondere in luogo dell'abbonamento ai sensi dei regi decreti-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1355 (*b*) | 9.000.000 |
| 139 | Contributi e rimborsi in relazione ai proventi dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari spettante allo Stato (*b*). | 70.000.000 |
| 140 | Contributi e rimborsi in relazione ai proventi dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari corrisposti a tariffa ridotta dagli Enti di cui all'art. 3 del r. decreto-legge 9 settembre 1937, n. 2041, convertito nella legge 31 marzo 1938, n. 706 (*b*). | *per memoria* |
| 141 | Contributi e rimborsi in relazione ai proventi sulle tasse di licenza ai costruttori ed ai rivenditori di materiali radioelettrici (decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 399) (*b*) | 60.000 |
| 142 | Contributi e rimborsi in relazione al provento dei diritti erariali sui biglietti di ingresso ai teatri, ai cinematografi, agli spettacoli di varietà, caffè concerto e simili (art. 33 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3276) | 192.000 000 |
| 143 | Restituzioni e rimborsi. (Spesa d'ordine). | 10.000.000 |
| 144 | Restituzioni e rimborsi di addizionale alle imposte di registro, successione, manomorta e ipotecaria istituita con r. decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614. (Spesa d'ordine) . . | 1.000.000 |
| | Totale delle spese della « Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari » della sottorubrica « Spese per i servizi speciali e Uffici periferici » della rubrica dell'Assessorato delle Finanze. . . | 641.760.000 |

| Num. | CAPITOLI – Denominazione | COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1948-49 |
|---|---|---|
| | AMMINISTRAZIONE DEL DEMANIO | |
| 145 | Stipendi, salari ed altri assegni di carattere continuativo al personale addetto alle proprietà immobiliari del Demanio. Assicurazioni sociali (articoli 19 e 20 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142) e indennità di licenziamento per cessazione dal servizio per diminuite esigenze o per obblighi di leva (r. decreto-legge 2 marzo 1924, numero 319 convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; art. 14 del r. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, e art. 7 del r. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108). (Spese fisse) | 2.300.000 |
| 146 | Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali, legna ed orto per le speciali gestioni patrimoniali dell'antico demanio (Spese fisse) . | 3.000.000 |
| 147 | Premio giornaliero di presenza al personale di ruolo e non di ruolo (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585). . | 280.000 |
| 148 | Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585). | 100.000 |
| 149 | Sussidi al personale in attività di servizio, a quello cessato e relative famiglie . . . | 10 000 |
| 150 | Indennità e rimborsi di spese per missioni (*b*). | 100.000 |
| 151 | Indennità e rimborsi di spese per trasferimenti (*c*). | 25.000 |
| 152 | Spese di verifiche e delimitazioni dei terreni di demanio pubblico | 50.000 |
| 153 | Spese e passività relative ai beni provenienti da donazioni e da eredità passate o devolute alla Regione. Spese per i servizi della « Magione » di Palermo. | 100.000 |
| 154 | Contribuzioni fondiarie sui beni dell'antico demanio e del demanio pubblico. Imposta erariale e sovrimposte. Imposta ordinaria sul patrimonio. Imposte consorziali. Contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura. (Spesa obbligatoria) . . . . | 4.000.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | Competenza per l'esercizio finanziario 1948-49 |
|---|---|---|
| 155 | Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria delle proprietà demaniali, comprese quelle dei canali demaniali dell'antico demanio. Assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro (*e*). | 3.500.000 |
| 156 | Annualità e prestazioni diverse comprese quelle relative ai beni provenienti dall'Asse ecclesiastico (Spese fisse ed obbligatorie) | 100.000 |
| 157 | Canoni e annualità passive. (Spesa obbligatoria). | 10.000 |
| 158 | Restituzioni e rimborsi. (Spesa d'ordine). | 250.000 |
| | Totale delle spese dell'Amministrazione del demanio della sottorubrica spese per i servizi speciali e Uffici periferici della rubrica dell'Assessorato delle Finanze | 13.825.000 |
| | AMMINISTRAZIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE | |
| 159 | Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo addetto agli Uffici periferici. (Spese fisse) | 200.000.000 |
| 160 | Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo al personale provinciale non di ruolo ed a quello salariato. Assicurazioni sociali (articoli 19 e 20 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142) e indennità di licenziamento per cessazione dal servizio per diminuite esigenze o per obblighi di leva (r. decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; art. 14 del r. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, e art. 7 del r. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108). | 80.000.000 |
| 161 | Premio giornaliero di presenza al personale di ruolo e non di ruolo (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585) | 15.000.000 |
| 162 | Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) e a quello salariato (art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585). | 16.000.000 |
| 163 | Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale di ruolo e non di ruolo (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19). | 800.000 |
| 164 | Somme da corrispondere al personale degli uffici distrettuali delle imposte dirette per diritti di scritturazione, di visura ed altri, ai sensi dell'art. 3 del r. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 2011, convertito nella legge 4 aprile 1938, n. 545 e dell'art. 2 del r. decreto-legge 10 maggio 1938, n. 664, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 9 (Spesa obbligatoria e d'ordine) | 10.000.000 |
| 165 | Spese e premi per la ricerca di materia imponibile nell'applicazione delle diverse imposte ordinarie. | 1.700.000 |
| 166 | Compensi e spese per i messi notificatori, informatori e indicatori (art. 3 del r. decreto 14 aprile 1927, n. 617, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 259, e legge 29 maggio 1939, n. 817). (Spesa obbligatoria) | 3.000.000 |
| 167 | Spese per il funzionamento delle Commissioni per la risoluzione dei reclami inerenti all'applicazione delle imposte dirette e delle imposte indirette sugli affari. (Spesa obbligatoria) | 15.000.000 |
| 168 | Spese per il funzionamento delle Commissioni per l'esame e la decisione sulle domande degli esattori delle imposte dirette per rimborsi a titolo di inesigibilità (art. 26 della legge 16 giugno 1939, n. 942). (Spesa obbligatoria) | 300.000 |
| 169 | Spese inerenti alla composizione, formazione e tenuta degli albi degli esattori e dei collettori delle imposte dirette. Spese per il funzionamento delle Commissioni relative (art. 6, ultimo comma, della legge 16 giugno 1939, n. 942) | 80.000 |
| 170 | Indennità e rimborsi di spese per missioni. | 6 500.000 |
| 171 | Indennità e rimborsi di spese per trasferimenti. | 2 000.000 |
| 172 | Spese ed indennità per la gestione delle esattorie vacanti e per le verifiche delle esattorie comunali e delle ricevitorie provinciali. (Spesa obbligatoria). | 800.000 |
| 173 | Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali. Spese d'indole amministrativa riflettenti la conservazione del catasto presso gli Uffici distrettuali delle imposte dirette. (Spesa d'ordine e obbligatoria). | 1.500.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1948-49 |
|---|---|---|
| 174 | Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti alla Regione in forza dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette del 17 ottobre 1922, n. 1401. (Spesa obbligatoria) (*a*) | *per memoria* |
| 175 | Restituzioni e rimborsi di addizionale alle imposte dirette, istituite con r. decreto-legge 3 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614. (Spesa d'ordine) | 10.000.000 |
| 176 | Restituzioni e rimborsi. (Spesa d'ordine) | 100.000.000 |
| | Totale delle spese della « Amministrazione delle imposte dirette » della sottorubrica « Spese per i servizi speciali e Uffici periferici » della rubrica dell'Assessorato delle Finanze | 462.680.000 |
| | AMMINISTRAZIONE DELLE DOGANE | |
| 177 | Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo addetto agli uffici periferici delle dogane. (Spese fisse) | 70.000.000 |
| 178 | Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo al personale non di ruolo ed a quello salariato. Assicurazioni sociali (articoli 19 e 20 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142) e indennità di licenziamento per cessazione dal servizio per diminuite esigenze o per obblighi di leva (r. decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; art. 14 del r. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, e art. 7 del r. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108) | 8.000.000 |
| 179 | Premio giornaliero di presenza al personale di ruolo e non di ruolo (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585). | 5.000.000 |
| 180 | Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585). | 3.000.000 |
| 181 | Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale di ruolo e non di ruolo (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19). | 300.000 |
| 182 | Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando; prelevamento di campioni; indennità di trasferta; premi per la scoperta delle contravvenzioni; trasporto dei corpi di reato. | 100.000 |
| 183 | Indennità e rimborsi di spese per missioni. | 3.500.000 |
| 184 | Indennità e rimborsi di spese per trasferimenti. | 1.500.000 |
| 185 | Indennità ai sottufficiali della Guardia di Finanza per la reggenza delle piccole dogane. | 150.000 |
| 186 | Sussidi al personale in attività di servizio, a quello cessato e relative famiglie | 50.000 |
| 187 | Acquisto di materiale e pubblicazioni scientifiche e altre spese per i laboratori chimici delle dogane. | 150.000 |
| 188 | Costruzioni di caselli doganali, piccola manutenzione dei fabbricati ed impianti in uso per i servizi periferici dell'Amministrazione delle dogane | 250.000 |
| 189 | Mercedi alle visitatrici doganali; acquisto di marche per l'assicurazione obbligatoria delle visitatrici doganali contro l'invalidità, la vecchiaia e la disoccupazione involontaria. (Spese fisse) | 1.800.000 |
| 190 | Indennità di giro per ispezioni ed indennità per maneggio di denaro | 250.000 |
| 191 | Indennità agli impiegati ed agenti doganali per servizio notturno, per trasferte, servizi disagiati e per protrazione di orario ordinata nell'interesse del servizio | 1.200.000 |
| 192 | Acquisto delle materie prime per la fabbricazione dei contrassegni doganali e di materiale speciale ad uso delle dogane e loro trasporto; illuminazione delle barriere doganali; noleggio ed acquisto di barche ed altri mezzi di trasporto per uso dei direttori di dogane; mercedi al personale operaio. | 300.000 |
| 193 | Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi ed indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali. (Spesa obbligatoria). | 30.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1948-49 |
|---|---|---|
| 194 | Restituzione di diritti all'esportazione; restituzione di diritti indebitamente riscossi. (Spesa obbligatoria). | 600.000 |
| | Totale della spesa della Amministrazione delle dogane della sottorubrica « Spese per i servizi speciali e Uffici periferici » della rubrica dell'Assessorato delle finanze. | 96.180.000 |
| | Totale della sottorubrica « Spese per i servizi speciali e Uffici periferici » della rubrica dell'Assessorato delle finanze . . . . | 1.815.245.000 |
| | INTEGRAZIONI | |
| 195 | Integrazioni varie dovute per legge. . | *per memoria* |
| | FONDI DI RISERVA | |
| 196 | Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine (art. 40 del r. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato). | 70.000.000 |
| 197 | Fondo di riserva per le spese impreviste (art. 42 del r. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato). | 30.000.000 |
| | Totale della sottorubrica « Fondi di riserva » della rubrica dell'Assessorato delle finanze . | 100 000.000 |
| | FONDI SPECIALI | |
| 198 | Fondo occorrente per l'integrazione dei vari capitoli riguardanti assegni e competenze accessorie al personale (esclusi i compensi per lavoro straordinario e i compensi speciali) in dipendenza di aumento di assegni, dell'adeguamento dell'indennità di carovita alle variazioni dell'indice base del costo dell'alimentazione, dell'abolizione del prezzo politico del pane e per accertata insufficienza degli stanziamenti riguardanti assegni, retribuzioni e salari in genere, dovuti al personale | 800.000.000 |
| 199 | Fondo a disposizione per far fronte ad oneri di qualsiasi genere dipendenti da disposizioni legislative. | 1.700.000.000 |
| | Totale della sottorubrica « Fondi speciali » della rubrica dell'Assessorato delle finanze. | 2 500.000.000 |
| | Totale della rubrica dell'Assessorato delle finanze (parte ordinaria) . | 5 609 225.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1948-49 |
|---|---|---|
| | ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE | |
| | SPESE GENERALI | |
| | (*Ufficio regionale e Uffici periferici*) | |
| 200 | Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo. (Spese fisse) . | 80.000.000 |
| 201 | Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo al personale non di ruolo ed a quello salariato. Assicurazioni sociali (articoli 19 e 20 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142) e indennità di licenziamento per cessazione dal servizio per diminuite esigenze o per obblighi di leva (r. decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; art. 14 del r. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, e art. 7 del r. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108). . . . | 52.000.000 |
| 202 | Assegni ed indennità al personale addetto al Gabinetto ed alla Segreteria particolare dell'Assessore. (Spese fisse) . . . | 4.900.000 |
| 203 | Premio giornaliero di presenza al personale di ruolo e non di ruolo, al personale addetto al Gabinetto ed alla Segreteria particolare dell'Assessore (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585) . . . . . . | 6.200.000 |
| 204 | Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585). | 8.000.000 |
| 205 | Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale di ruolo e non di ruolo ed al personale addetto al Gabinetto ed alla Segreteria particolare dell'Assessore (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19. . . . . . | 350.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | Competenza per l'esercizio finanziario 1948-49 |
|---|---|---|
| 206 | Indennità e rimborsi di spese per missioni al personale di ruolo e non di ruolo ed al personale addetto al Gabinetto ed alla Segreteria particolare dell'Assessore | 7.500.000 |
| 207 | Indennità e rimborsi di spese per trasferimenti al personale di ruolo e non di ruolo ed al personale addetto al Gabinetto ed alla Segreteria particolare dell'Assessore | 1.500.000 |
| 208 | Commissioni. Gettoni di presenza e spese di funzionamento | 600.000 |
| 209 | Compensi ad estranei all'Amministrazione per studi, servizi e prestazioni speciali resi nell'interesse dell'Assessorato | 300.000 |
| 210 | Sussidi al personale in attività di servizio, a quello cessato e relative famiglie. | 350.000 |
| 211 | Manutenzione, riparazione ed adattamenti di locali dell'Assessorato e degli Uffici periferici. | 350.000 |
| 212 | Biblioteca. Spese per acquisto di libri, riviste e giornali | 350.000 |
| 213 | Spese postali, telegrafiche e telefoniche. (Spesa obbligatoria) | 500.000 |
| 214 | Spese casuali | 80.000 |
| 215 | Spese di funzionamento degli organi compartimentali e periferici | 11.000.000 |
| | Totale della sottorubrica « Spese generali » della rubrica dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste. | 173 980.000 |
| | AGRICOLTURA | |
| | *Coltivazioni, industrie e difese agrarie* | |
| 216 | Contributi ad Enti ed Uffici che svolgono attività interessanti, in genere, l'agricoltura. | 400.000 |
| 217 | Contributi e spese per l'esecuzione dei provvedimenti intesi a combattere le frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari a norma del r. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni, e della legge 26 settembre 1920, n. 1363 . | 400.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | Competenza per l'esercizio finanziario 1948-49 |
|---|---|---|
| 218 | Sperimentazione agrarie, acclimazione di semi di piante erbacee e legnose | 4.000.000 |
| 219 | Uffici enologici. Cantine sperimentali. Istituti sperimentali di olivicoltura ed oleifici | 2.000 000 |
| 220 | Spese per l'incremento dell'olivicoltura e per le esperienze volte al progresso dell'elaiotecnica (r. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1754, convertito nella legge 18 novembre 1928, n. 2690, e r. decreto-legge 2 gennaio 1936, n. 59, convertito nella legge 2 aprile 1936, n. 617) | 3.000.000 |
| 221 | Spese per incoraggiare i perfezionamenti della meccanica agraria e la diffusione della più utile applicazione di essi (r. decreto 6 settembre 1923, n. 2125). | 1.000.000 |
| 222 | Spese per la distruzione dei nemici e dei parassiti delle piante. Servizio fitopatologico. Osservatori per le malattie delle piante. Studi ed esperienze sulle malattie e nemici delle piante e sui mezzi per combatterli (legge 18 giugno 1931, n. 987). (Spesa obbligatoria) . . | 2.000.000 |
| 223 | Contributi e spese per il progresso della viticoltura e dell'enologia (r. decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1225, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1701) | 200.000 |
| 224 | Spese concernenti la disciplina della coltivazione, della raccolta e del commercio delle piante officinali (legge 6 gennaio 1931, n. 99) | 500.000 |
| | Totale della sottorubrica « Agricoltura » (Coltivazioni, industrie e difese agrarie) della rubrica dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste. | 13 500.000 |
| | *Sperimentazione pratica e propaganda agraria* | |
| 225 | Spese per il funzionamento delle stazioni agrarie sperimentali (r. decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, convertito nella legge 5 giugno 1936, n. 951); borse e sussidi di tirocinio e di perfezionamento presso stazioni agrarie per la sperimentazione agraria; studi ed esperienze relative al servizio di meteorologia applicata all'agricoltura . . . . | 5.000.000 |
| 226 | Contributi e spese per i corsi temporanei per contadini (legge 16 giugno 1932, n. 826, e r. decreto-legge 17 maggio 1938, n. 1149, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 361) . . . . . . . . . . | 10.000.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1948-49 |
|---|---|---|
| 227 | Spese, concorsi e sussidi per Istituti sperimentali consorziali, laboratori, colonie agricole, erbari e associazioni agrarie | 1.500.000 |
| 228 | Contributi e sussidi a favore di Enti ed Associazioni, per cinematografia e altre forme di propaganda e di istruzione agraria | 200.000 |
| | Totale della sottorubrica « Agricoltura » (Sperimentazione pratica e propaganda agraria) della rubrica dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste | 16.700.000 |
| | *Meteorologia ed ecologia agraria* | |
| 229 | Studi sui fenomeni atmosferici. Spese e concorsi per il servizio della metereologia ed ecologia agraria. Contributi ad Istituti, Società e privati che svolgono opere per il progresso della metereologia ed ecologia agraria | 400.000 |
| | *Zootecnia e caccia* | |
| 230 | Spese per incoraggiare, aumentare, migliorare e tutelare la produzione zootecnica di ogni specie (leggi 29 giugno 1929, n. 1366, e 27 maggio 1940, n. 627). Industria lattifera, alimentazione del bestiame, ricoveri e concimaie, sperimentazione, libri geneologici. Contributi ed altre spese per istituti zootecnici (legge 6 luglio 1912, n. 832, e successive modificazioni e aggiunte) | 15.000.000 |
| 231 | Spese e contributi per il funzionamento di depositi cavalli stalloni, comprese le spese di manutenzione e di sistemazione dei locali | 10.000.000 |
| 232 | Spese e contributi per l'applicazione della legge sulla caccia, per il coordinamento della vigilanza e per le zone di ripopolamento e di cattura e relativa vigilanza tecnica. Contributi e sussidi ad Enti e privati per attività svolte nell'interesse della caccia. Studi e pubblicazioni. Sussidi per infortuni nell'esercizio della vigilanza agli agenti e loro famiglie (art. 93 del testo unico approvato con r. decreto 5 giugno 1939, n. 1016) | 1.000.000 |
| 233 | Contributi ad Enti vari per i servizi attinenti la zootecnia e la caccia | *per memoria* |
| 234 | Premi alle riserve di caccia per l'intensivo allevamento della selvaggina (art. 61 del testo unico approvato con r. decreto 5 giugno 1939, n. 1016) | *per memoria* |
| 235 | Somma da erogare per il mantenimento dei guardiacaccia e per premi agli agenti che si distinguono maggiormente nel servizio di vigilanza ai sensi dell'art. 80 del testo unico approvato con r. decreto 5 giugno 1939, n. 1016 | *per memoria* |
| | Totale della sottorubrica « Agricoltura » (Zootecnia e caccia), della rubrica dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste | 26.000.000 |
| | Totale della sottorubrica « Agricoltura » della rubrica dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste | 56.600.000 |
| | FORESTE | |
| | *Spese per i servizi* | |
| 236 | Spese per incoraggiamento alla silvicoltura ed alle piccole industrie forestali; concorso nelle spese per la lotta contro i parassiti delle piante forestali; contributi per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni ed altri Enti (r. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267) | 10.000.000 |
| 237 | Delimitazione delle zone da assoggettare al regime dei vincoli forestali e formazione d'ufficio dei piani economici dei boschi (r. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267) | 3.000.000 |
| | Totale della sottorubrica «Foreste» (Spese per i servizi) della rubrica dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste | 13.000.000 |
| | *Spese generali* | |
| 238 | Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale del Corpo delle foreste (r. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B). (Spese fisse). | 72.500.000 |
| 239 | Premio giornaliero di presenza al personale del Corpo delle foreste (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19). | 2.700.000 |

| Num. | CAPITOLI – Denominazione | COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1948-49 |
|---|---|---|
| 240 | Compensi per lavoro straordinario al personale del Corpo delle Foreste (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19). | 1.000.000 |
| 241 | Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale del Corpo delle foreste (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) | 25.000 |
| 242 | Indennità e rimborsi di spese per missioni, pernottazioni e dislocamenti al personale del Corpo delle foreste | 1.700.000 |
| 243 | Indennità e rimborsi di spese per trasferimenti al personale del Corpo delle foreste | 500.000 |
| 244 | Commissioni. Gettoni di presenza e spese di funzionamento | 75.000 |
| 245 | Spese e concorsi per fitto locali, per equipaggiamento e varie | 3.000.000 |
| | Totale della sottorubrica « Foreste » (Spese generali) della rubrica dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste | 81.500.000 |
| | Totale della sottorubrica « Foreste » della rubrica dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste. | 94.500.000 |
| | BONIFICA INTEGRALE | |
| 246 | Spese per il servizio delle trazzere (r. decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, e successive modificazioni ed aggiunte) | 1.200.000 |
| 247 | Manutenzione delle opere comprese nei bacini montani | 5.000.000 |
| | Totale della sottorubrica « Bonifica integrale » della rubrica dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste | 6.200.000 |
| | Totale della rubrica dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste (parte ordinaria). | 331.280.000 |

| Num. | CAPITOLI – Denominazione | COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1948-49 |
|---|---|---|
| | ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI | |
| | SPESE GENERALI | |
| 248 | Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo. (Spese fisse). | 3.800.000 |
| 249 | Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo al personale non di ruolo ed a quello salariato. Assicurazioni sociali (articoli 19 e 20 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142) e indennità di licenziamento per cessazione dal servizio per diminuite esigenze o per obblighi di leva (r. decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; art. 14 del r. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, e art. 7 del r. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108). | 1.600.000 |
| 250 | Assegni ed indennità al personale addetto al Gabinetto ed alla Segreteria particolare dell'Assessore. (Spese fisse) | 4 900 000 |
| 251 | Premio giornaliero di presenza al personale di ruolo e non di ruolo, al personale addetto al Gabinetto ed alla Segreteria particolare dell'Assessore (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585) | 450.000 |
| 252 | Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585). | 500.000 |
| 253 | Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale di ruolo e non di ruolo e al personale addetto al Gabinetto e alla Segreteria particolare dell'Assessore (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) | 125.000 |
| 254 | Indennità e rimborsi di spese per missioni al personale di ruolo e non di ruolo ed al personale addetto al Gabinetto e alla Segreteria particolare dell'Assessore | 1.000.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1948-49 |
|---|---|---|
| 255 | Indennità e rimborsi di spese per *trasferimenti* al personale di ruolo e non di ruolo ed al personale addetto al Gabinetto e alla Segreteria particolare dell'Assessore | 250.000 |
| 256 | Sussidi al personale in attività di servizio, a quello cessato e relative famiglie ed al personale addetto al Gabinetto e alla Segreteria particolare dell'Assessore | 75.000 |
| 257 | Premi da corrispondere all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per gli operai che prestano l'opera propria alle dipendenze del servizio dei lavori pubblici, in lavori soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (regi decreti 17 agosto 1935, n. 1765; 15 dicembre 1936, n. 2276; 25 gennaio 1937, n. 200). (Spesa obbligatoria) | *per memoria* |
| 258 | Compensi ad estranei all'Amministrazione per servizi, studi e prestazioni speciali resi nell'interesse dell'Assessorato | 600.000 |
| 259 | Spese postali, telegrafiche e telefoniche. (Spesa obbligatoria) | 1.000.000 |
| 260 | Manutenzione, riparazione ed adattamenti di locali. Provvista, riparazione, manutenzione di mobili e strumenti geodetici. Materiali speciali per progetti. Trasporti, esclusi quelli di persone. | 2.500.000 |
| 261 | Spese per il controllo delle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche e della trasmissione e distribuzione di energia elettrica (art. 225 del testo unico approvato con r. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775) e spese relative al funzionamento dei servizi per l'applicazione del r. decreto-legge 16 aprile 1936, n. 886, convertito nella legge 25 marzo 1937, n. 436. | 1.000.000 |
| 262 | Spese inerenti alla formazione ed alla tenuta dell'albo degli appaltatori di opere pubbliche. | *per memoria* |
| 263 | Commissioni. Gettoni di presenza e spese di funzionamento | 1.000.000 |
| 264 | Spese casuali | 250.000 |
| | Totale della sottorubrica « Spese generali » della rubrica dell'Assessorato dei lavori pubblici. | 19.050.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1948-49 |
|---|---|---|
| | OPERE EDILIZIE | |
| 265 | Manutenzione e riparazioni ordinarie di edifici pubblici | 80.000.000 |
| | Totale della sottorubrica « Opere edilizie » della rubrica dell'Assessorato dei lavori pubblici | 80.000 000 |
| | Totale della rubrica dell'Assessorato dei lavori pubblici (parte ordinaria) . | 99.050.000 |
| | ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE | |
| | SPESE GENERALI | |
| 266 | Stipendi e altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo dell'Ufficio regionale. (Spese fisse) | 12.000.000 |
| 267 | Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo al personale non di ruolo ed a quello salariato dell'Ufficio Regionale. Assicurazioni sociali (articoli 19 e 20 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142) ed indennità di licenziamento per cessazione dal servizio per diminuite esigenze o per obblighi di leva (r. decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; art. 14 del r. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, e art. 7 del r. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108). | 13.200.000 |
| 268 | Assegni ed indennità al personale addetto al Gabinetto ed alla Segreteria particolare dell'Assessore. (Spese fisse) . | 4.900.000 |
| 269 | Premio giornaliero di presenza al personale di ruolo e non di ruolo, al personale addetto al Gabinetto ed alla Segreteria particolare dell'Assessore (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585) . | 1.350.000 |
| 270 | Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585). | 2.250.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1948-49 |
|---|---|---|
| 271 | Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale di ruolo e non di ruolo ed al personale addetto al Gabinetto ed alla Segreteria particolare dell'Assessore (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19). | 250.000 |
| 272 | Indennità e rimborsi di spese per missioni al personale di ruolo e non di ruolo ed al personale addetto al Gabinetto ed alla Segreteria particolare dell'Assessore | 1.400.000 |
| 273 | Indennità e rimborsi di spese per trasferimenti al personale di ruolo e non di ruolo ed al personale addetto al Gabinetto ed alla Segreteria particolare dell'Assessore | 400.000 |
| 274 | Commissioni. Gettoni di presenza e spese di funzionamento | 700.000 |
| 275 | Sussidi al personale dell'Ufficio Regionale in attività di servizio, a quello cessato e relative famiglie nonchè al personale addetto al Gabinetto dell'Assessore. | 150.000 |
| 276 | Sussidi al personale femminile insegnante e non insegnante in caso di parto o di aborto. | 100.000 |
| 277 | Spese postali, telegrafiche e telefoniche dell'Assessorato, dei Provveditorati, ecc. (Spesa obbligatoria) | 800.000 |
| 278 | Manutenzione, riparazione ed adattamenti di locali. | 50.000 |
| 279 | Compensi ad estranei all'Amministrazione per studi, servizi e prestazioni speciali resi nell'interesse dell'Assessorato. | 70 000 |
| 280 | Spese casuali | 60.000 |
| | Totale della sottorubrica « Spese generali » della rubrica dell'Assessorato della pubblica istruzione. | 37.680.000 |
| | SPESE PER I PROVVEDITORATI AGLI STUDI E PER L'ISTRUZIONE ELEMENTARE | |
| 281 | Personale dei Provveditorati agli Studi. Personale ispettivo e direttivo. Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche ed altre competenze di carattere generale (Spese fisse) | 118.000.000 |
| 282 | Premio giornaliero di presenza al personale che presta servizio ai Provveditorati agli Studi, al personale ispettivo e direttivo delle scuole elementari e agli insegnanti elementari (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585). | 173.000.000 |
| 283 | Compensi per lavoro straordinario al personale che presta servizio presso i Provveditorati agli Studi e al personale ispettivo e direttivo delle scuole elementari (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585) | 6.000.000 |
| 284 | Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale che presta servizio presso i Provveditorati agli Studi e al personale ispettivo e direttivo delle scuole elementari (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19). | 100.000 |
| 285 | Sussidi al personale ispettivo e direttivo in attività di servizio, a quello cessato e relative famiglie. | 200.000 |
| 286 | Trasporti (esclusi quelli di persone) e spese per i concorsi magistrali. Indennità ai componenti delle Commissioni esaminatrici, ai segretari ed ai commissari di vigilanza | 8.500.000 |
| 287 | Spese di locomozione | 800 000 |
| 288 | Stipendi, assegni ed altre competenze di carattere generale al personale insegnante delle scuole elementari. Compensi dovuti ai maestri delle scuole per soldati e di quelle sussidiate. (Spese fisse). | 4.580 000.000 |
| 289 | Indennità e rimborsi di spese per ispezioni e missioni | 5.000.000 |
| 290 | Indennità e rimborsi di spese per trasferimenti. | 1.500.000 |
| 291 | Indennità alle Commissioni per gli esami nelle scuole elementari | 1 200.000 |
| 292 | Sussidi al personale insegnante delle scuole elementari. Sussidi a ex insegnanti ed alle loro famiglie. | 980.000 |
| 293 | Visite medico-fiscali agli insegnanti delle scuole elementari | 80.000 |

| Num. | CAPITOLI<br>Denominazione | COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1948-49 |
|---|---|---|
| 294 | Concorso della Regione nelle spese da sostenersi dai Comuni e Corpi morali per l'arredamento di scuole elementari | 1 100.000 |
| 295 | Assegni, premi, sussidi e contributi per il mantenimento e la diffusione delle scuole materne, degli asili e dei giardini d'infanzia.. | 10 000.000 |
| 296 | Spese per il funzionamento delle scuole magistrali nonchè di quelle dipendenti da Enti morali destinate alla formazione delle maestre del grado preparatorio | 400.000 |
| 297 | Contributi per i Patronati scolastici | 8.000.000 |
| 298 | Sussidi, premi ed assegni ad istituzioni ausiliarie, integrative della scuola elementare. | 700.000 |
| 299 | Spesa per l'assistenza educativa anormali (r. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126) | 200.000 |
| 300 | Mostre, gare, congressi didattici riguardanti l'insegnamento elementare e l'educazione infantile. Sussidi e spese per la propaganda igienica nelle scuole elementari e nelle scuole materne. Spese per l'assistenza educativa agli anormali | 500.000 |
| 301 | Spese per il funzionamento delle scuole e dei corsi di cui all'art. 85 del testo unico approvato con r. decreto 5 febbraio 1928, n. 577 | 12 000 000 |
| | Totale della sottorubrica « Spese per i Provveditorati agli studi e per l'istruzione elementare » della rubrica dell'Assessorato della pubblica istruzione | 4.928 260.000 |
| | SPESE PER LE ACCADEMIE E LE BIBLIOTECHE | |
| 302 | Biblioteche governative e Soprintendenze bibliografiche. Stipendi, assegni contemplati dalle leggi organiche ed altre competenze di carattere generale al personale di ruolo. (Spese fisse) | 13.000.000 |
| 303 | Biblioteche governative e Soprintendenze bibliografiche. Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo al personale non di ruolo ed a quello salariato (articoli 19 e 20 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142) ed indennità di licenziamento per cessazione dal servizio per diminuite esigenze o per obblighi di leva (r. decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; art. 14 del r. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, e art. 7 del r. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108) | 12.500.000 |
| 304 | Premio giornaliero di presenza al personale delle Biblioteche e delle Soprintendenze bibliografiche (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585). | 1.050.000 |
| 305 | Compensi per lavoro straordinario al personale delle Biblioteche governative e delle Soprintendenze bibliografiche (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585). . | 1 700.000 |
| 306 | Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale delle Biblioteche governative e delle Soprintendenze bibliografiche (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19). | 15.000 |
| 307 | Biblioteche governative e Soprintendenze bibliografiche. Spese per gli Uffici per i locali e le mostre bibliografiche. Acquisto, conservazione e rilegatura di libri, manoscritti e pubblicazioni periodiche. Stampa di bollettini delle opere moderne italiane e straniere. Scambi internazionali. | 6.000.000 |
| 308 | Assegni, sussidi e contributi ad Accademie, Enti culturali e alla Società di Storia Patria. | 1 500.000 |
| 309 | Spese per restauri di materiale bibliografico raro e di pregio e per provvidenze necessarie ad impedire il deterioramento del materiale stesso. Spese per incoraggiamenti per riproduzioni fotografiche di cimeli e di manoscritti di gran pregio. Espropriazioni, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso o raro ed esercizio del diritto di prelazione, giusta l'art. 31 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del diritto di acquisto della cosa denunciata per l'espropriazione, giusta l'art. 39 della legge medesima. | 1.000.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1948-49 |
|---|---|---|
| 310 | Assegnazioni a biblioteche non governative, assegnazioni a biblioteche popolari e ad Enti che promuovono l'incremento delle biblioteche stesse e i corsi di preparazione del relativo personale nonchè la diffusione del libro. Concorsi e premi per pubblicazioni di interesse regionale. | 2.500.000 |
| 311 | Indennità e rimborsi di spese per missioni. | 400 000 |
| 312 | Indennità e rimborsi di spese per trasferimenti. | 100.000 |
| | Totale della sottorubrica « Spese per le Accademie e le biblioteche » della rubrica dell'Assessorato della pubblica istruzione | 39.765.000 |
| | SPESE PER LE ANTICHITÀ E BELLE ARTI | |
| 313 | Soprintendenze alle antichità, ai monumenti e alle gallerie. Stipendi ed assegni contemplati dalle leggi organiche. (Spese fisse) | 19.500.000 |
| 314 | Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo ed altre competenze di carattere generale al personale non di ruolo assunto ai sensi del r. decreto 6 febbraio 1941, n. 180, e del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, e successive integrazioni | 12.000.000 |
| 315 | Premio giornaliero di presenza al personale di ruolo e non di ruolo (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19). | 1.350.000 |
| 316 | Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo (art. 1 del decreto legislativo Presidenzale 27 giugno 1946, n. 19). | 2.400.000 |
| 317 | Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale di ruolo e non di ruolo (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19). | 30.000 |
| 318 | Sussidi al personale in attività di servizio, a quello cessato e relative famiglie . | 50.000 |
| 319 | Indennità e rimborsi di spese per missioni. | 1.300.000 |
| 320 | Indennità e rimborsi di spese per trasferimenti. | 150.000 |
| 321 | Manutenzione, riparazione ed adattamenti di locali. . | 250.000 |
| 322 | Spese per la conservazione, il restauro ed il trasporto di opere d'arte di proprietà pubblica. Contributi per la conservazione, il restauro ed il trasporto di opere d'arte di proprietà privata. Sussidi a musei e pinacoteche non governative | 2.000.000 |
| 323 | Scavi, lavori di scavo e sistemazione degli edifici e monumenti scoperti. Trasporto, restauro e conservazione degli oggetti scavati. Sussidi per scavi non governativi. Indennità di espropriazione in genere | 3.000.000 |
| 324 | Spese per la manutenzione e la conservazione dei monumenti | 2.000.000 |
| 325 | Spese inerenti alla tutela paesistica (legge 29 giugno 1939, n. 1947). . | 300.000 |
| 326 | Compensi per indicazioni e rinvenimenti di oggetti d'arte | 30.000 |
| 327 | Paghe, mercedi ed altre competenze di carattere generale al personale salariato (operai, custodi straordinari e giardinieri) in servizio nei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità. Assicurazioni sociali (artt. 19 e 20 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142) . | 26.500.000 |
| 328 | Premio giornaliero di presenza al personale salariato in servizio dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità (art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585). | 1.000.000 |
| 329 | Compensi per lavoro straordinario al personale salariato in servizio dei monumenti, musei, gallerie e scavi (art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585). | 600.000 |
| 330 | Indennità e rimborsi di spese per missioni al personale salariato in servizio dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità. . | 400.000 |
| 331 | Sussidi al personale salariato in servizio dei monumenti, gallerie e scavi di antichità | 50.000 |
| 332 | Manutenzione mobili e suppellettili. Trasporti (esclusi quelli di persone) e facchinaggi | 500.000 |
| | Totale della sottorubrica « Spese per le Antichità e belle arti » della rubrica dell'Assessorato della pubblica istruzione . | 73.410.000 |
| | Totale della rubrica dell'Assessorato della pubblica istruzione (parte ordinaria) | 5.079.115.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | Competenza per l'esercizio finanziario 1948-49 |
|---|---|---|
| | ASSESSORATO DEI TRASPORTI E DELLE COMUNICAZIONI | |
| | SPESE GENERALI | |
| 333 | Stipendi ed altri assegni di carattere *continuativo* al personale di ruolo. (Spese fisse) | 3.700.000 |
| 334 | Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo al personale non di ruolo ed a quello salariato. Assicurazioni sociali (artt. 19 e 20 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142) ed indennità di licenziamento per cessazione dal servizio per diminuite esigenze o per obblighi di leva (r. decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; art. 14 del r. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898 e art. 7 del r. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108). | 3.400.000 |
| 335 | Assegni ed indennità al personale addetto al Gabinetto e alla Segreteria particolare dell'Assessore, (Spese fisse) | 4.900.000 |
| 336 | Premio giornaliero di presenza al personale di ruolo e non di ruolo, al personale addetto al Gabinetto e alla Segreteria particolare dell'Assessore (art. 8 dei dec eto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585). . | 510.000 |
| 337 | Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585) | 710.000 |
| 338 | Compensi speciali in eccedenza *ai limiti stabiliti* per il lavoro straordinario da corrispondersi in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale di ruolo e non di ruolo ed al personale addetto al Gabinetto ed alla Segreteria particolare dell'Assessore (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) | 100.000 |
| 339 | Sussidi al personale in attività di servizio, a quello cessato e relative famiglie. | 80.000 |
| 340 | Indennità e rimborsi di spese per *missioni* al personale di ruolo e non di ruolo ed al personale addetto al Gabinetto ed alla Segreteria particolare dell'Assessore | 220.000 |
| 341 | Indennità e rimborsi di spese per trasferimenti al personale di ruolo e non di ruolo ed al personale addetto al Gabinetto ed alla Segreteria particolare dell'Assessore. . . . | 120.000 |
| 342 | Manutenzione, riparazione ed adattamenti di locali dell'Assessorato e degli Uffici dipendenti (*c*). | 80.000 |
| 343 | Biblioteca. Acquisto di libri e abbonamenti a riviste e giornali . . | 50.000 |
| 344 | Compensi ad estranei all'Amministrazione per studi, servizi e prestazioni speciali resi nell'interesse dell'Assessorato . . . . | 200.000 |
| 345 | Spese postali, telegrafiche e telefoniche. (Spesa obbligatoria) . . . . . . . . | 400.000 |
| 346 | Commissioni. Gettoni di presenza e spese di funzionamento | 250 000 |
| 347 | Spese casuali. | 60.000 |
| | Totale della rubrica dell'Assessorato dei Trasporti e delle Comunicazioni (parte ordinaria). | 14.780.000 |
| | ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO | |
| | UFFICIO REGIONALE | |
| | *Spese generali* | |
| 348 | *Stipendi* e *altri assegni di carattere* continuativo al personale di ruolo addetto all'Ufficio Regionale dell'industria e del Commercio. (Spese fisse) | 9.500 000 |
| 349 | Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo al personale non di ruolo ed a quello salariato dell'Ufficio Regionale. Assicurazioni sociali (artt. 19 e 20 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142) ed indennità di licenzia- | |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1948-49 |
|---|---|---|
| | mento per cessazione dal servizio per diminuite esigenze o per obblighi di leva (r. decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; art. 14 del r. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, e art. 7 del r. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108) | 9.500.000 |
| 350 | Assegni ed indennità al personale addetto al Gabinetto ed alla Segreteria particolare dell'Assessore (Spese fisse) | 4.900.000 |
| 351 | Premio giornaliero di presenza al personale di ruolo e non di ruolo, al personale addetto al Gabinetto ed alla Segreteria particolare dell'Assessore (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) e salariato dell'Ufficio regionale (art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585). . . | 1.030.000 |
| 352 | Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo non di ruolo (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) e salariato dell'Ufficio regionale (art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585). | 1.700.000 |
| 353 | Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale di ruolo e non di ruolo dell'Ufficio Regionale ed al personale addetto al Gabinetto ed alla Segreteria particolare dell'Assessore (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) | 140.000 |
| 354 | Sussidi al personale in attività di servizio, a quello cessato e relative famiglie dell'Ufficio regionale ed al personale addetto al Gabinetto dell'Assessore. | 250.000 |
| 355 | Indennità e rimborsi di spese per missioni al personale di ruolo e non di ruolo dell'Ufficio regionale ed al personale addetto al Gabinetto ed alla Segreteria particolare dell'Assessore | 1.000.000 |
| 356 | Indennità e rimborsi di spese per trasferimenti al personale di ruolo e non di ruolo dell'Ufficio regionale ed al personale addetto al Gabinetto ed alla Segreteria particolare dell'Assessore. | 500.000 |
| 357 | Commissioni. Gettoni di presenza e spese di funzionamento | 400.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1948-49 |
|---|---|---|
| 358 | Spese per il funzionamento del Consiglio economico regionale | 1.000.000 |
| 359 | Spese per il funzionamento del Comitato regionale dei prezzi (decreto del Presidente della regione 15 ottobre 1947, n. 86, artt. 4 e 7) | 1.000.000 |
| 360 | Compensi ad estranei all'Amministrazione per studi, servizi e prestazioni speciali resi nell'interesse dell'Assessorato | 350.000 |
| 361 | Manutenzione, riparazione ed adattamenti di locali dell'Assessorato e degli Uffici dipendenti | 500.000 |
| 362 | Biblioteca — acquisto di libri e abbonamento a riviste e giornali | 180.000 |
| 363 | Spese postali, telegrafiche e telefoniche. (Spesa obbligatoria) | 600.000 |
| 364 | Spese casuali. | 50.000 |
| | Totale della sottorubrica « Spese generali » dell'Ufficio regionale dell'Assessorato dell'industria e del commercio. | 32.600.000 |
| | UFFICI PROVINCIALI E PERIFERICI | |
| | *Spese generali* | |
| 365 | Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo degli Uffici provinciali e periferici (spese fisse) | 33.000.000 |
| 366 | Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo al personale non di ruolo ed a quello salariato degli Uffici provinciali e periferici. Assicurazioni sociali (artt. 19 e 20 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142), ed indennità di licenziamento per cessazione dal servizio per diminuite esigenze o per obblighi di leva (r. decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; art. 14 del r. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, e art. 7 del r. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108) | 42.000.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1948-49 |
|---|---|---|
| 367 | Premio giornaliero di presenza al personale di ruolo, non di ruolo (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) e salariato (art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585) degli Uffici provinciali e periferici. . | 3.600.000 |
| 368 | Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo, non di ruolo (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) e salariato (art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585) degli Uffici provinciali e periferici. | 4.500.000 |
| 369 | Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondere, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale di ruolo e non di ruolo degli Uffici provinciali periferici (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) . | 100.000 |
| 370 | Sussidi al personale in attività di servizio a quello cessato e relative famiglie degli Uffici provinciali e periferici | 230.000 |
| 371 | Indennità e rimborsi di spese per missioni al personale degli Uffici provinciali e periferici . | 3.000.000 |
| 372 | Indennità e rimborsi di spese per trasferimenti al personale degli Uffici provinciali e periferici | 600.000 |
| 373 | Commissioni — Gettoni di presenza e spese di funzionamento | 100.000 |
| 374 | Manutenzione, riparazione ed adattamenti di locali degli Uffici provinciali e periferici | 600.000 |
| 375 | Spese per l'acquisto di materiale tecnico degli Uffici provinciali e periferici | 500.000 |
| 376 | Spese postali, telegrafiche e telefoniche degli Uffici provinciali e periferici. (Spesa obbligatoria). | 600.000 |
| 377 | Indennità di trasferta e rimborso di spese a carico di privati, dovuti a funzionari minerari ed agli Ispettori dell'Industria e del Commercio per missioni compiute ai sensi dei rr. decreti-legge 26 febbraio 1924, n. 346, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; 20 marzo 1927, n. 527, convertito nella legge 8 marzo 1928, n. 519 e 27 dicembre 1930, n. 1835, convertito nella legge 18 maggio 1931, n. 658, nonchè dei rr. decreti 29 luglio 1927, n. 1443, e 20 luglio 1934, n. 1303. Rimborso ai privati di eventuali eccedenze sulle somme versate. (Spesa d'ordine). | 300.000 |
| | Totale delle « Spese generali » della sottorubrica Uffici provinciali e periferici dello Assessorato dell'industria e del commercio. . | 89.130.000 |
| | **INDUSTRIA, ARTIGIANATO, MINIERE, COMMERCIO E PESCA** | |
| | *Industria* | |
| 378 | Spese per incoraggiamento e sussidi per studi; stazioni sperimentali, iniziative e ricerche intese a promuovere ed a favorire il progresso scientifico, tecnico ed economico in materia industriale e per contributi a riunioni aventi per fine il progresso economico e sociale. | 2.000.000 |
| | *Artigianato* | |
| 379 | Spese e sussidi per favorire, incoraggiare e promuovere l'artigianato . . | 1.000.000 |
| | *Miniere* | |
| 380 | Spese per l'impianto, mantenimento e funzionamento degli Uffici minerari. . . | 200.000 |
| 381 | Spese e sussidi per studi, iniziative e ricerche intese a favorire, incoraggiare e promuovere il progresso scientifico-tecnico ed economico in materia mineraria. . | 1.200.000 |
| 382 | Ufficio geologico — Sussidi per incoraggiamento ad Enti privati che si occupano di studi e pubblicazioni geologiche . | 150.000 |
| | Totale delle spese per le « Miniere » della sottorubrica « Industria, Artigianato, Miniere, Commercio e Pesca » della rubrica dell'Assessorato dell'industria e del commercio . | 1.550.000 |

| Num. | CAPITOLI<br>Denominazione | COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1948-49 |
|---|---|---|
| | *Commercio* | |
| 383 | Spese per incoraggiare, promuovere e favorire le organizzazioni del commercio interno e internazionale, Spese per le informazioni commerciali | 1.200.000 |
| 384 | Spese e contributi per la partecipazione della Regione a fiere, mostre e mercati nazionali ed esteri | 500.000 |
| 385 | Spese per studi e rilevazioni di carattere statistico-economico concernenti l'importazione e l'esportazione | 350.000 |
| 386 | Spese relative ai servizi di contingentamento ed approvvigionamento dall'estero. | 200.000 |
| | Totale delle spese per il « Commercio » della sottorubrica « Industria, Artigianato, Miniere, Commercio e Pesca » della rubrica dell'Assessorato dell'industria e del commercio | 2.250.000 |
| | *Pesca* | |
| 387 | Spese per l'incremento e la disciplina della pesca (art. 5 della legge 21 maggio 1940, n. 626). | 2.000.000 |
| | Totale della sottorubrica « Industria, Artigianato, Miniere, Commercio e Pesca » dell'Assessorato dell'industria e del commercio | 8.800.000 |
| | Totale della rubrica dell'Assessorato dell'industria e del commercio (parte ordinaria) | 130.[illegible]30.000 |
| | ASSESSORATO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE | |
| | *Spese generali* | |
| 388 | Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo personale di ruolo. (Spese fisse) | 6.500.000 |
| 389 | Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo al personale non di ruolo ed a quello salariato. Assicurazioni sociali (artt. 19 e 20 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142) ed indennità di licenziamento per cessazione dal servizio per diminuite esigenze o per obblighi di leva (r. decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; art. 14 del r. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, e art. 7 del decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108) | 5.500.000 |
| 390 | Assegni ed indennità al personale addetto al Gabinetto e alla Segreteria particolare dell'Assessore. (Spese fisse) . . | 4.900.000 |
| 391 | Premio giornaliero di presenza al personale di ruolo e non di ruolo, al personale addetto al Gabinetto e alla Segreteria particolare dell'Assessore (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585). | 730.000 |
| 392 | Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585) | 1 150.000 |
| 393 | Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale di ruolo e non di ruolo ed al personale addetto al Gabinetto ed alla Segreteria particolare dell'Assessore (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) . | 120.000 |
| 394 | Sussidi al personale in attività di servizio, a quello cessato e relative famiglie | 90.000 |
| 395 | Indennità e rimborsi di spese per missioni al personale di ruolo e non di ruolo ed al personale addetto al Gabinetto ed alla Segreteria particolare dell'Assessore . | 280.000 |
| 396 | Indennità e rimborsi di spese per trasferimenti al personale di ruolo e non di ruolo ed al personale addetto al Gabinetto ed alla Segreteria particolare dell'Assessore. | 150.000 |
| 397 | Compensi ad estranei all'Amministrazione per studi, servizi e prestazioni speciali resi nell'interesse dell'Assessorato | 200.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1948-49 |
|---|---|---|
| 398 | Manutenzione, riparazione ed adattamenti di locali dell'Assessorato. . . | 130.000 |
| 399 | Spese postali, telegrafiche e telefoniche (Spesa obbligatoria) | 400.000 |
| 400 | Commissioni. Gettoni di presenza e spese di funzionamento. | 200.000 |
| 401 | Biblioteca. Acquisto di libri e abbonamenti a riviste e giornali | 130.000 |
| 402 | Spese casuali. | 80.000 |
| | Totale della rubrica dell'Assessorato del lavoro, della previdenza ed assistenza sociale (parte ordinaria) | 20.560.000 |
| | ASSESSORATO DELL'IGIENE E DELLA SANITÀ | |
| | *Spese generali* | |
| 403 | Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo. (Spese fisse) | 6.500.000 |
| 404 | Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo al personale non di ruolo ed a quello salariato. Assicurazioni sociali (artt. 19 e 20 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142) ed indennità di licenziamento per cessazione dal servizio per diminuite esigenze o per obblighi di leva ( . decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; art. 14 del r. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, e art. 7 del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108) | 5.500.000 |
| 405 | Assegni ed indennità al personale addetto al Gabinetto e alla Segreteria particolare dell'Assessore. (Spese fisse) | 4.900.000 |
| 406 | Premio giornaliero di presenza al personale di ruolo e non di ruolo, al personale addetto al Gabinetto e alla Segreteria particolare dell'Assessore (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585) | 730.000 |
| 407 | Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585) | 1.150.000 |
| 408 | Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale di ruolo e non di ruolo ed al personale addetto al Gabinetto ed alla Segreteria particolare dell'Assessore (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) | 120.000 |
| 409 | Sussidi al personale in attività di servizio, a quello cessato e relative famiglie. | 90.000 |
| 410 | Indennità e rimborsi di spese per missioni al personale di ruolo e non di ruolo ed al personale addetto al Gabinetto ed alla Segreteria particolare dell'Assessore | 280.000 |
| 411 | Indennità e rimborsi di spese per trasferimenti al personale di ruolo e non di ruolo ed al personale addetto al Gabinetto ed alla Segreteria particolare dell'Assessore. | 150.000 |
| 412 | Manutenzione, riparazione, ed adattamenti di locali dell'Assessorato e degli Uffici dipendenti | 130.000 |
| 413 | Biblioteca. Acquisto di libri e abbonamento a riviste e giornali | 130.000 |
| 414 | Compensi ad estranei all'Amministrazione per studi, servizi e prestazioni speciali resi nell'interesse dell'Assessorato | 200.000 |
| 415 | Spese postali, telegrafiche e telefoniche, (Spesa obbligatoria) | 400.000 |
| 16 | Commissioni. Gettoni di presenza e spese di funzionamento. | 200.000 |
| 417 | Spese casuali. | 80.000 |
| | Totale della rubrica dell'Assessorato dell'Igiene e della Sanità (parte ordinaria) | 20.560.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1948-49 |
|---|---|---|
| | TITOLO II — SPESA STRAORDINARIA | |
| | CATEGORIA I — *Spese effettive* | |
| | ASSESSORATO DELLE FINANZE | |
| | PRESIDENZA DELLA REGIONE E SERVIZI DIPENDENTI | |
| | *Presidenza della Regione* | |
| 418 | Contributi straordinari per lo spettacolo e il turismo | 80.000.000 |
| | *Amministrazioni degli Enti locali* | |
| 419 | Spese straordinarie per la beneficenza, ad integrazione di quella a cui provvede direttamente lo Stato. | 350.000.000 |
| 420 | Spese, contributi e concorsi per colonie marine e montane e per l'assistenza all'infanzia in genere. | *per memoria* |
| 421 | Sussidi straordinari ad Istituzioni pubbliche di beneficenza. | *per memoria* |
| 422 | Sussidi straordinari ad Istituzioni private di beneficenza | *per memoria* |
| 423 | Sussidi ad Istituzioni per la lotta contro l'istigazione, l'incitamento e l'adescamento alla corruzione, alla immoralità e alla delinquenza | *per memoria* |
| 424 | Soccorsi e sussidi ai dimessi dagli Istituti di prevenzione e di pena, da avviare ai centri di rieducazione morale, materiale e professionale. | *per memoria* |
| 425 | Sussidi e contributi per provvidenze eccezionali in dipendenza di pubbliche calamità | *per memoria* |
| 426 | Sussidi e concorsi straordinari a favore di ospedali per comprovate esigenze di carattere economico-finanziarie | *per memoria* |
| 427 | Spese straordinarie per l'assistenza alle popolazioni e beneficenza in genere e particolarmente per prevenire l'accattonaggio, da erogarsi mediante assegnazione agli organi periferici | *per memoria* |
| 428 | Sussidi e concorsi ad Istituti anche d'istruzione od Enti che abbiano finalità sociali ovvero di prevalente interesse regionale . | *per memoria* |
| | Totale delle spese per l'Amministrazione degli Enti locali . . | 350.000.000 |
| | *Servizi dell'alimentazione* | |
| 429 | Sovvenzioni ad Enti ed Associazioni per l'impianto ed il funzionamento di mense popolari e cucine economiche, ad integrazione di quelle a cui provvede direttamente lo Stato | 100.000.000 |
| 430 | Sovvenzioni ad Enti, Associazioni e privati per l'impianto ed il funzionamento di mense popolari | *per memoria* |
| 431 | Sovvenzioni ad Enti, Associazioni e privati per l'impianto ed il funzionamento di cucine economiche. | *per memoria* |
| | Totale delle spese per i Servizi dell'alimentazione | 100.000.000 |
| | Totale della rubrica « Presidenza della Regione e servizi dipendenti » (parte straordinaria - Categoria I) | 530.000.000 |
| | *Oneri generali della regione* | |
| | CONTRIBUTI, CONCORSI, RIMBORSI, SUSSIDI E ASSEGNAZIONI VARIE | |
| 432 | Contributi, concorsi, rimborsi e sussidi vari dovuti per legge. (Spesa obbligatoria). | 1.000.000 |
| | *Spese comuni a tutte le Amministrazioni centrali e periferiche della Regione* | |
| | ECONOMATO DELLA REGIONE | |
| 433 | Spese relative alla devoluzione alla Regione dei beni del cessato partito nazionale fascista (decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159) | 200.000 |
| | Totale della sottorubrica « Spese comuni a tutte le Amministrazioni centrali e periferiche della Regione - Economato della Regione » compresa nella rubrica dell'Assessorato delle finanze | 200.000 |

| Num. | CAPITOLI Denominazione | COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1948-49 |
|---|---|---|
| | *Spese per i servizi speciali e Uffici periferici* | |
| | AMMINISTRAZIONE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI | |
| 434 | Indennità di viaggio e di soggiorno al personale di ruolo e non di ruolo per missioni compiute per la formazione del nuovo catasto per i terreni, per l'accertamento generale dei fabbricati urbani, la rivalutazione del relativo reddito e la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, per l'applicazione della legge 6 aprile 1933, n. 427, riguardante i contributi di miglioria, per la revisione generale degli estimi | 25.000.000 |
| 435 | Spese (escluse le retribuzioni al personale non di ruolo, i compensi di qualsiasi natura e le indennità di missione) per la formazione del nuovo catasto dei terreni nelle provincie che ne sono sprovviste e per la esecuzione, mediante appalto, delle operazioni inerenti alla formazione delle mappe | 25.000.000 |
| 436 | Spese (escluse le retribuzioni al personale non di ruolo, i compensi di qualsiasi natura e le indennità di missione) per l'applicazione della legge 6 aprile 1933, n. 427, riguardante i contributi di miglioria per le opere eseguite dalla Regione o con il concorso della Regione | 450.000 |
| 437 | Spese (escluse le retribuzioni al personale non di ruolo, i compensi di qualsiasi natura e le indennità di missione) per la revisione generale degli estimi e del classamento dei terreni (r. decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito con modificazioni, nella legge 29 giugno 1939, n. 976) | 400.000 |
| 438 | Spese (escluse le retribuzioni al personale non di ruolo, i compensi di qualsiasi natura e le indennità di missione) per l'accertamento generale dei fabbricati urbani, la rivalutazione del relativo reddito e la formazione del nuovo catasto edilizio urbano (r. decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1939, n. 1249) | 7.000.000 |
| | Totale delle spese della « Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali » della sottorubrica « Spese per i servizi speciali ed Uffici periferici » della rubrica dell'Assessorato delle finanze | 57.850.000 |
| | AMMINISTRAZIONE DEL DEMANIO | |
| 439 | Spese e contributi per l'esecuzione di lavori concernenti miglioramenti patrimoniali; per l'acquisto di immobili, indennità di esproprio, per manutenzione straordinaria e forniture e spese varie occorrenti nell'interesse delle aziende patrimoniali | 50.000.000 |
| 440 | Spese inerenti alla vendita dei beni | 50.000 |
| | Totale delle spese della « Amministrazione del demanio » della sottorubrica « Spese per i servizi speciali ed Uffici periferici » della rubrica dell'Assessorato delle finanze | 50.050.000 |
| | AMMINISTRAZIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE | |
| 441 | Spese varie (escluse le retribuzioni al personale non di ruolo e i compensi di qualsiasi natura) per l'impianto ed il funzionamento dell' anagrafe tributaria (art. 12 del r. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016) | 1.500.000 |
| 442 | Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo al personale non di ruolo assunto per l'impianto e il primo funzionamento dell'anagrafe tributaria | 60.000.000 |
| 443 | Premio giornaliero di presenza al personale addetto ai lavori inerenti all'impianto ed al primo funzionamento dell'anagrafe tributaria (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19). | 5.000.000 |
| 444 | Compensi per lavoro straordinario al personale addetto ai lavori inerenti all'impianto ed al primo funzionamento dell'anagrafe tributaria (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) | 5.500.000 |
| 445 | Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio al personale addetto ai lavori dell'anagrafe tributaria (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) | 60.000 |
| 446 | Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione d'ufficio delle volture catastali arretrate | 1.500.000 |
| 447 | Spese per le matricole fondiarie per il decennio 1943-52 | 800.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | Competenza per l'esercizio finanziario 1948-49 |
|---|---|---|
| 448 | Aggio agli esattori delle imposte dirette per la riscossione dell'imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali e commerciali gestite da ditte individuali o da Società non azionarie (art. 23 del r. decreto-legge 9 novembre 1938, n. 1720, convertito, con modificazioni, nella legge 19 gennaio 1939, n. 250 (Spesa d'ordine) | 250.000 |
| 449 | Restituzioni e rimborsi di quote d'imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali e commerciali gestite da ditte individuali, o da Società non azionarie, nonchè delle indennità di mora. (r. decreto-legge 9 novembre 1938, n. 1720, convèrtito, con modificazioni, nella legge 19 gennaio 1939, n. 250). (Spesa d'ordine) | 150.000 |
| 450 | Integrazione d'aggio da corrispondere agli esattori delle imposte dirette per maggiori spese di riscossione ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424 | 30.000.000 |
| | Totale delle spese della « Amministrazione delle imposte dirette » della sottorubrica « Spese per i servizi speciali ed Uffici periferici » della rubrica dell'Assessorato delle finanze | 104.760.000 |
| | **Amministrazione della finanza straordinaria** | |
| 451 | Spesa per la risoluzione delle vertenze relative all'accertamento dei profitti di regime. | 1.500.000 |
| 452 | Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo al personale non di ruolo | 9.000.000 |
| 453 | Premio giornaliero di presenza al personale non di ruolo (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19). | 520.000 |
| 454 | Compensi per lavoro straordinario al personale non di ruolo (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) | 700.000 |
| 455 | Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale non di ruolo (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) | 30.000 |
| 456 | Spese e premi per la ricerca della materia imponibile nell'applicazione delle imposte straordinarie. | 2.500.000 |
| 457 | Compensi e spese per i messi notificatori, informatori e indicatori | 800.000 |
| 458 | Indennità e rimborsi di spese per missioni | 500.000 |
| 459 | Restituzioni e rimborsi. (Spesa d'ordine) | 18.255.000 |
| | Totale delle spese della « Amministrazione della finanza straordinaria » della sottorubrica « Spese per i servizi speciali ed Uffici periferici » della rubrica dell'Assessorato delle finanze | 33.805.000 |
| | Totale della sottorubrica « Spese per i servizi speciali ed Uffici periferici » della rubrica dell'Assessorato delle finanze | 246.465.000 |
| | **Fondo di solidarietà Nazionale** | |
| 460 | Fondo da ripartire ai sensi dell'art. 38 dello Statuto della Regione approvato con r. decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 | *per memoria* |
| | Totale della rubrica dell'Assessorato delle finanze (parte straordinaria Categoria I). | 777.669.000 |
| | **ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE** | |
| | **Spese generali** | |
| | *(Ufficio regionale e Uffici periferici)* | |
| 461 | Indennità e rimborsi di spese per missioni inerenti ad opere straordinarie di bonifica integrale | 4.500.000 |
| 462 | Commissioni per la concessione ai contadini delle terre incolte. Gettoni di presenza, indennità e rimborsi di spese per missioni e spese di funzionamento. | 6.500.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1948-49 |
|---|---|---|
| 463 | Commissioni per l'applicazione delle norme riguardanti contratti di colonia parziaria, di compartecipazione e di mezzadria impropria. Gettoni di presenza, indennità e rimborsi di spese per missioni e spese di funzionamento | 6.000.000 |
| | Totale della sottorubrica « Spese generali » della rubrica dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste. | 17.000.000 |
| | AGRICOLTURA | |
| | *Coltivazioni, industrie e difese agrarie* | |
| 464 | Contributi e concorsi per incoraggiare l'incremento della coltivazione dell'ulivo | 4.000.000 |
| 465 | Contributi e concorsi nelle spese nella lotta contro le cocciniglie ed altri parassiti animali e vegetali delle piante e dei frutti | 10.000.000 |
| 466 | Spese inerenti alla difesa, al miglioramento e all'incremento della produzione agricola | 2.500.000 |
| | Totale della sottorubrica « Agricoltura » (Coltivazioni, industrie e difese agrarie) della rubrica dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste. | 16.500.000 |
| | *Zootecnia* | |
| 467 | Contributi e premi alle stazioni selezionate per la produzione mulattiera e cavallina. Contributi e premi per incoraggiare la trasformazione dei pascoli e dei prati stabili in prati artificiali e l'impianto di questi, nonchè per promuovere l'incremento della produttività dei prati artificiali e la diffusione degli erbai e per favorire, in genere, la maggiore valorizzazione della produzione foraggiera | 3.500.000 |
| | Totale della sottorubrica « Agricoltura » della rubrica dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste | 20.000.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1948-49 |
|---|---|---|
| | FORESTE | |
| | *Spese per i servizi* | |
| 468 | Acquisto di terreni e spese di impianto ed ampliamento di vivai forestali | 1.000.000 |
| 469 | Premi per incoraggiare l'attuazione di opere intese al miglioramento dei pascoli montani (r. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267). | *per memoria* |
| | Totale della sottorubrica « Foreste » della rubrica dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste | 1.000.000 |
| | INIZIATIVE | |
| 470 | Fondo a disposizione da ripartire, per opere e spese concernenti la difesa e l'incremento dell'agricoltura, le foreste e la bonifica integrale | 1.210.650.000 |
| | Totale della sottorubrica « Iniziative » della rubrica dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste | 1.210.650.000 |
| | Totale della rubrica dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste (Parte straordinaria Categoria I). | 1.248.650.000 |
| | ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI | |
| | OPERE PUBBLICHE | |
| 471 | Fondo a disposizione da ripartire, per l'esecuzione di opere pubbliche nella Regione | 2.500.000.000 |
| 472 | Spese per l'esecuzione di opere pubbliche stradali di carattere straordinario urgente ed indifferibile e di interesse degli Enti locali della Regione. | *per memoria* |
| 473 | Spese per l'esecuzione di acquedotti, fognature ed opere igieniche in genere di carattere straordinario, urgente ed indifferibile e di interesse degli Enti locali della Regione | *per memoria* |
| 474 | Spese per l'esecuzione di opere pubbliche edili di carattere straordinario, urgente ed indifferibile e di interesse degli Enti della Regione | *per memoria* |
| | Totale della rubrica « Opere pubbliche » dell'Assessorato dei lavori pubblici (parte straordinaria - Categoria I) | 2.500.000.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1948-49 |
|---|---|---|
| | ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE | |
| | SPESE PER I PROVVEDITORATI AGLI STUDI E PER L'ISTRUZIONE ELEMENTARE | |
| 475 | Concorso della Regione nelle spese da sostenersi da Comuni e Enti morali per la riparazione e la ricostruzione dell'arredamento e del materiale didattico delle scuole elementari | 10.000.000 |
| | SPESE PER LE ACCADEMIE E LE BIBLIOTECHE | |
| 476 | Spese, contributi e premi relativi ad iniziative culturali ed artistiche varie aventi carattere regionale | 2.000.000 |
| | SPESE VARIE | |
| 477 | Spese per interventi riconosciuti urgenti per la rimozione e il recupero del patrimonio artistico, archeologico e bibliografico custodito in ricoveri. Spese di trasporto e spese per il collocamento del materiale stesso nella sede originaria. . . . . . | 5.000.000 |
| 478 | Restauri e riparazioni di danni e cose mobili ed immobili di interesse artistico, archeologico e bibliografico ed a uffici e locali delle Soprintendenze, dei musei, delle gallerie e delle biblioteche | 4.000.000 |
| 479 | Spese per scuole differenziate — Assistenza degli alunni predisposti e menomati, durante l'anno scolastico e, nel periodo estivo, in colonie marine e montane | 150.000.000 |
| 480 | Spese per scuole professionali e di artigianato | *per memoria* |
| 481 | Spese per scuole post-elementari | *per memoria* |
| | Totale della sottorubrica « Spese varie » della rubrica dell'Assessorato della pubblica istruzione | 159.000.000 |
| | Totale della rubrica dell'Assessorato della pubblica istruzione (parte straordinaria Categoria I) | 171.000.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1948-49 |
|---|---|---|
| | ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO | |
| | INDUSTRIA | |
| 482 | Spesa straordinaria per l'incremento dell'industria | 300.000.000 |
| | ARTIGIANATO | |
| 483 | Spese straordinarie concernenti l'artigianato | 5.000.000 |
| | COMMERCIO | |
| 484 | Spesa straordinaria per l'incremento del commercio | 50.000.000 |
| 485 | Spese per la partecipazione a fiere, mostre e mercati. Spese per la produzione di modelli artistici a carattere a tigiano. Spese per l'organizzazione di conco:si e premi relativi | *per memoria* |
| 486 | Contributi, concorsi e sussidi ad organizzazioni ed Enti che svolgono attività intese a p omuovere, sviluppare ed incrementare l'attività commerciale della Regione | *per memoria* |
| | Totale della sottorubrica « Commercio » della rubrica dell'Assessorato dell'industria e del commercio | 50.000.000 |
| | MINIERE | |
| 487 | Spese varie di carattere straordinario intese a favorire, incoraggiare e sviluppare l'industria mineraria della Regione | 100.000.000 |
| 488 | Spese varie (escluse quelle comunque inerenti al personale) occorrenti per sperimentazioni dirette a conseguire l'applicazione industriale di processi chimici di laboratorio relativi alla trasformazione in anidride solforosa liquida del gas che si sprigiona dai forni di fusione dello zolfo . . | *per memoria* |
| 489 | Spese straordinarie per l'acquisto e l'installazione di apparecchi geofisici . . . . . . . | *per memoria* |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1948-49 |
|---|---|---|
| 490 | Contributi, sussidi, concorsi e premi per incoraggiare e promuovere gli studi, gli esperimenti e le ricerche intesi a migliorare ed agevolare l'industria mineraria dello zolfo, e la coltivazione delle miniere zolfifere e le ricerche minerarie. . . | *per memoria* |
| 491 | Spesa per il miglioramento delle condizioni sociali, igieniche e sanitarie degli operai addetti alle miniere di zolfo . | *per memoria* |
| | Totale della sottorubrica « Miniere » della rubrica dell'Assessorato della industria e del commercio | 100.000.000 |
| | **PESCA** | |
| 492 | Spese per promuovere e sussidiare l' incremento e la migliore organizzazione della pesca e delle industrie accessorie | 10.000.000 |
| | Totale della rubrica dell'Assessorato dell'industria e del commercio (parte straordinaria - Categoria I) | 465.000.000 |
| | ASSESSORATO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE | |
| | **PREVIDENZA E ASSISTENZA** | |
| 493 | Spese straordinarie per l'assistenza e la previdenza ad integrazione di quelle a cui provvede direttamente lo Stato | 200.000.000 |
| 494 | Spese straordinarie per l'assistenza a reduci disoccupati e bisognosi e a famiglie di mililari o civili caduti o dispersi per cause di guerra | *per memoria* |
| 495 | Spese straordinarie per l'assistenza a disoccupati bisognosi | *per memoria* |
| 496 | Spese straordinarie per l'assistenza a lavoratori italiani destinati all'estero e al e famiglie che vanno a raggiungere i lavoratori emigrati | *per memoria* |
| 497 | Spese straordinarie per corsi di addestramento e avviamento al lavoro ad appartenenti a categorie assistibili. Contributi a favori di Enti, Fondazioni, Associazioni, Istituti e Comitati che curano l'addestramento e l'avviamento professionale dei reduci | *per memoria* |
| 498 | Spese straordinarie per la previdenza sociale. | *per memoria* |
| 499 | Contributi, concorsi e sussidi a Comitati, Patronati ed Enti in genere che svolgono attività assistenziale a favore di lavoratori . . . . . . | *per memoria* |
| | Totale della sottorubrica « Previdenza e assistenza » dell' Assessorato del lavoro e della previdenza e assistenza sociale | 200.000.000 |
| | **COOPERAZIONE** | |
| 500 | Spese straordinarie per la cooperazione, ad integrazione di quelle a cui provvede direttamente lo Stato. | 50.000.000 |
| 501 | Contributi a favore di cooperative di lavoro e di produzione legalmente costituite fra reduci e combattenti . . | *per memoria* |
| 502 | Contributi a favore di Cooperative di consumo legalmente costituite . | *per memoria* |
| 503 | Contributi a favore di Enti, Istituti, Associazioni e Comitati che svolgono corsi per dirigenti di cooperative e per dirigenti e funzionari di casse rurali e banche popolari | *per memoria* |
| | Totale della sottorubrica « Cooperazione » dell'Assessorato del lavoro e della previdenza e assistenza sociale. | 50.000.000 |
| | Totale della rubrica dell'Assessorato del lavoro e della previdenza e assistenza sociale (parte straordinaria Categoria I). . | 250.000.000 |
| | ASSESSORATO DELL'IGIENE E DELLA SANITA' | |
| | **IGIENE E SANITÀ** | |
| 504 | Spese straordinarie per l'igiene e la sanità pubblica, ad integrazione di quelle a cui provvede direttamente lo Stato. | 500.000.000 |
| 505 | Contributi straordinari nelle spese di attrezzatura e di ampliamento da corrispondersi a favore di ospedali della Regione | *per memoria* |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1948-49 |
|---|---|---|
| 506 | Spese straordinarie per la lotta contro la tubercolosi, la malaria e il tracoma | *per memoria* |
| 507 | Spese straordinarie concernenti la veterinaria. | *per memoria* |
| 508 | Spese e contributi straordinari per interventi di emergenza in caso di epidemie, di malattie infettive e di pubbliche calamità in genere, concernenti la sanità | *per memoria* |
| | Totale della rubrica dell'Assessorato dell'igiene e della sanità (parte straordinaria Categoria I) | 500.000.000 |
| | TITOLO II — SPESA STRAORDINARIA | |
| | CATEGORIA II — *Movimento di capitali* | |
| | ASSESSORATO DELLE FINANZE | |
| | ANTICIPAZIONI | |
| 509 | Anticipazioni varie | *per memoria* |
| | PARTITE CHE SI COMPENSANO CON L'ENTRATA | |
| 510 | Spese di ogni genere che si compensano con l'entrata | *per memoria* |
| 511 | Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc. (Spesa d'ordine). | 1.000.000 |
| | Totale della rubrica Assessorato delle finanze (parte straordinaria Categoria II). | 1.000.000 |
| | ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE | |
| | ACCENSIONE DI CREDITI | |
| 512 | Anticipazioni per acquisto di cavalli per il Corpo delle Foreste | 1.000.000 |
| | Totale della sottorubrica «Accensione di crediti» della rubrica dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste (parte straordinaria Categoria II). | 1.000.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1948-49 |
|---|---|---|
| | RIASSUNTO PER TITOLI | |
| | TITOLO I — SPESA ORDINARIA | |
| | CATEGORIA I — *Spese effettive* | |
| | ASSESSORATO DELLE FINANZE | |
| | *Spese per gli organi e per i servizi generali della Regione* | |
| | Assemblea regionale. | 150.000.000 |
| | Spese per il funzionamento dell'Alta Corte | 5.000.000 |
| | Presidenza della Regione e servizi dipendenti: | |
| | Presidenza della Regione | 146.800.000 |
| | Amministrazione degli Enti locali | 260.500.000 |
| | Servizi dell'alimentazione | 13.580.000 |
| | Spese per la Gazzetta Ufficiale. | 3.000.000 |
| | | 423.880.000 |
| | *Spese comuni a tutte le Amministrazioni centrali e periferiche della Regione* | |
| | Economato della Regione | 269.400.000 |
| | Spese diverse. | 1.000.000 |
| | | 270.400.000 |
| | *Spese generali dei servizi delle finanze* | |
| | Spese comuni ai vari servizi | 57.100.000 |
| | Servizi delle Finanze | 188.100.000 |
| | Ragioneria regionale e Ragionerie delle Intendenze di finanza | 99.500.000 |
| | | 344.700.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1948-49 |
|---|---|---|
| | *Spese per i servizi speciali e Uffici periferici* | |
| | Servizi del Tesoro | 58.050.000 |
| | Amministrazione dei servizi per la finanza locale. | 187.350.000 |
| | Amministrazioni del catasto e dei servizi tecnici erariali | 355.400.000 |
| | Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari | 641.760.000 |
| | Amministrazione del demanio | 13.825.000 |
| | Amministrazione delle imposte dirette | 462.680.000 |
| | Amministrazione delle dogane | 96.180.000 |
| | | 1.815.245.000 |
| | Integrazioni | — |
| | Fondi di riserva | 100.000.000 |
| | Fondi speciali | 2.500.000.000 |
| | Totale della rubrica dell'Assessorato delle finanze | 5.609.225.000 |
| | ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE | |
| | Spese generali (Ufficio regionale e Uffici periferici). | 173.980.000 |
| | Agricoltura: | |
| | Coltivazioni, industrie e difese agrarie | 13.500.000 |
| | Sperimentazione pratica e propaganda agraria. | 16.700.000 |
| | Meteorologia ed ecologia agraria | 400.000 |
| | Zootecnia e caccia | 26.000.000 |
| | | 56.600.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1948-49 |
|---|---|---|
| | Foreste: | |
| | Spese per i servizi | 13.000.000 |
| | Spese generali | 81.500.000 |
| | | 94.500.000 |
| | Bonifica integrale | 6.200.000 |
| | Totale della rubrica dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste | 331.280.000 |
| | ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI | |
| | Spese generali | 19.050.000 |
| | Opere edilizie. | 80.000.000 |
| | Totale della rubrica dell'Assessorato dei Lavori pubblici | 99.050.000 |
| | ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE | |
| | Spese generali | 37.680.000 |
| | Spese per i Provveditorati agli Studi e per l'istruzione elementare | 4.928.260.000 |
| | Spese per le Accademie e le Biblioteche | 39.765.000 |
| | Spese per le Antichità e belle arti | 73.410.000 |
| | Totale della rubrica dell'Assessorato della pubblica istruzione | 5.079.115.000 |
| | ASSESSORATO DEI TRASPORTI E DELLE COMUNICAZIONI | |
| | Spese generali | 14.780.000 |
| | Totale della rubrica dell'Assessorato dei trasporti e delle comunicazioni | 14.780.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1948-49 |
|---|---|---|
| | ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO | |
| | Ufficio regionale Spese generali | 32.600.000 |
| | Uffici provinciali e periferici Spese generali | 89.130.000 |
| | Industria, Artigianato, Miniere, Commercio e Pesca: | |
| | Industria. | 2.000.000 |
| | Artigianato. | 1.000.000 |
| | Miniere | 1.550.000 |
| | Commercio | 2.250.000 |
| | Pesca | 2.000.000 |
| | | 8.800.000 |
| | Totale della rubrica dell'Assessorato dell'industria e del commercio | 130.530.000 |
| | ASSESSORATO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE | |
| | Spese generali | 20.560.000 |
| | Totale della rubrica dell'Assessorato del Lavoro e della Previdenza e Assistenza Sociale | 20.560.000 |
| | ASSESSORATO DELL'IGIENE E DELLA SANITÀ | |
| | Spese generali | 20.560.000 |
| | Totale della rubrica dell'Assessorato dell'igiene e della sanità . | 20.560.000 |
| | Totale della Categoria I, parte ordinaria | 11.305.100.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1948-49 |
|---|---|---|
| | TITOLO II — SPESA STRAORDINARIA | |
| | CATEGORIA I — *Spese effettive* | |
| | ASSESSORATO DELLE FINANZE | |
| | Presidenza della Regione e servizi dipendenti: | |
| | Presidenza della Regione | 80.000.000 |
| | Amministrazione degli Enti locali | 350.000.000 |
| | Servizi dell'alimentazione | 100.000.000 |
| | | 530.000.000 |
| | *Oneri generali della Regione* | |
| | Contributi, concorsi, rimborsi, sussidi e assegnazioni varie | 1.000.000 |
| | *Spese comuni a tutte le amministrazioni Centrali e periferiche della Regione* | |
| | Economato della Regione | 200.000 |
| | *Spese per i servizi speciali e Uffici periferici* | |
| | Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali | 57.850.000 |
| | Amministrazione del demaio. | 50.050.000 |
| | Amministrazione delle imposte dirette | 104.760.000 |
| | Amministrazione della finanza straordinaria | 33.805.000 |
| | | 246.465.000 |
| | Fondo di solidarietà nazionale . | — |
| | Totale della rubrica dell'Assessorato delle finanze. | 777.665.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1948-49 |
|---|---|---|
| | ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE | |
| | Spese generali (Ufficio regionale e Uffici periferici) | 17.000.000 |
| | Agricoltura : | |
| | Coltivazioni, industrie e difese agrarie. | 16.500.000 |
| | Zootecnia | 3.500.000 |
| | | 20.000.000 |
| | Foreste: | |
| | Spese per i servizi | 1.000.000 |
| | Iniziative | 1.210.650.000 |
| | Totale della rubrica dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste | 1.248.650.000 |
| | ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI | |
| | Opere pubbliche | 2.500.000.000 |
| | Totale della rubrica dell'Assessorato dei lavori pubblici. | 2.500.000.000 |
| | ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE | |
| | Spese per i Provveditorati agli Studi e per l'istruzione elementare | 10.000.000 |
| | Spese per le Accademie e le biblioteche. | 2.000.000 |
| | Spese varie. | 159.000.000 |
| | Totale della rubrica dell'Assessorato della pubblica istruzione | 171.000.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1948-49 |
|---|---|---|
| | ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO | |
| | Industria. | 300.000.000 |
| | Artigianato. | 5.000.000 |
| | Commercio. | 50.00.000 |
| | Miniere | 100.000.000 |
| | Pesca | 10.000.000 |
| | Totale della rubrica dell'Assessorato dell'industria e del commercio | 465.000.000 |
| | ASSESSORATO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE | |
| | Previdenza e Assistenza. | 200.000.000 |
| | Cooperazione | 50.000.000 |
| | Totale della rubrica dell'Assessorato del lavoro e della previdenza e assistenza sociale | 250.000.000 |
| | ASSESSORATO DELL'IGIENE E DELLA SANITA' | |
| | Igiene e Sanità. | 500.000.000 |
| | Totale della rubrica dell' Assessorato dell' igiene e sanità | 500.000.000 |
| | Totale della Categoria I, Parte straordinaria | 5.912.315.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1948-49 |
|---|---|---|
| | CATEGORIA II — *Movimento di capitali* | |
| | ASSESSORATO DELLE FINANZE | |
| | Anticipazioni. | — |
| | Partite che si compensano con l'entrata | 1.000.000 |
| | Totale della rubrica dell'Assessorato delle finanze. | 1.000.000 |
| | ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE | |
| | Accensione di crediti | 1.000.000 |
| | Totale della rubrica dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste | 1.000.000 |
| | Totale della categoria II — Movimento di capitali | 2.000.000 |
| | Totale della parte straordinaria, Categoria I e II | 5.914.315.000 |
| | TOTALE GENERALE . . . . . | 17.219.415.000 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1948-49 |
|---|---|---|
| | RIASSUNTO PER CATEGORIE | |
| | CATEGORIA I — *Spese effettive* | |
| | Assessorato delle finanze. | 6.386.890.000 |
| | Assessorato dell'agricoltura e delle foreste | 1.579.930.000 |
| | Assessorato dei lavori pubblici. | 2.599.050.000 |
| | Assessorato della pubblica istruzione | 5.250.115.000 |
| | Assessorato dei trasporti e delle comunicazioni. | 14.780.000 |
| | Assessorato dell'industria e del commercio . | 595.530.000 |
| | Assessorato del lavoro e della previdenza e assistenza sociale. . | 270.560.000 |
| | Assessorato dell'igiene e della sanità | 520.560.000 |
| | Totale della Categoria I (parte ordinaria e straordinaria) . | 17.217.415.000 |
| | CATEGORIA II — *Movimento di capitali* | |
| | Assessorato delle finanze. . | 1.000.000 |
| | Assessorato dell'agricoltura e delle foreste. | 1.000.000 |
| | Totale della Categoria II (parte straordinaria). | 2.000.000 |
| | TOTALE GENERALE | 17.219.415.000 |

ELENCO N. 1

**Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949, ai termini dell'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.**

## PARTE ORDINARIA

### ASSESSORATO DELLE FINANZE

Cap. n. 18 — Spese postali, telegrafiche e telefoniche.
Cap. n. 21 — Spese per i giudizi, l'assistenza, ecc.
Cap. n. 34 — Spese postali, telegrafiche e telefoniche.
Cap. n. 35 — Spese di liti.
Cap. n. 50 — Spese postali, telegrafiche e telefoniche.
Cap. n. 62 — Concorso della Regione nel trattamento di quiescenza, ecc.
Cap. n. 64 — Spese postali, telegrafiche e telefoniche.
Cap. n. 66 — Spese di liti.
Cap. n. 97 — Restituzioni di somme ecc.
Cap. n. 104 — Somma da considerarsi alle provincie ecc.
Cap. n. 105 — Fondo corrispondente ai tre quinti ecc.
Cap. n. 106 — Restituzioni e rimborsi.
Cap. n. 116 — Somme da corrispondere al personale del catasto ecc.
Cap. n. 117 — Contributo alla Cassa di previdenza, ecc.
Cap. n. 118 — Indennità agli impiegati ecc.
Cap. n. 122 — Anticipazione delle spese ecc.
Cap. n. 133 — Aggio ai distributori ecc.
Cap. n. 134 — Aggio ai distributori secondari di marche per l'imp. gen. sull'entrata.
Cap. n. 135 — Spese per l'accertamento ecc.
Cap. n. 143 — Restituzioni e rimborsi.
Cap. n. 144 — Restituzioni e rimborsi di addizionali, ecc.
Cap. n. 154 — Contribuzioni fondiarie ecc.
Cap. n. 156 — Annualità e prestazioni diverse ecc.
Cap. n. 157 — Canoni e annualità passive.
Cap. n. 158 — Restituzioni e rimborsi.
Cap. n. 164 — Somme da corrispondere ecc.
Cap. n. 166 — Compensi e spese ecc.
Cap. n. 167 — Spese per il funzionamento ecc.
Cap. n. 168 — Spese per il funzionamento delle Commissioni ecc.
Cap. n. 172 — Spese ed indennità ecc.
Cap. n. 173 — Anticipazione delle spese ecc.
Cap. n. 174 — Prezzo di beni immobili ecc.
Cap. n. 175 — Restituzioni e rimborsi ecc.
Cap. n. 176 — Restituzioni e rimborsi.
Cap. n. 193 — Tasse postali ecc.
Cap. n. 194 — Restituzione di diritti ecc.

### ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Cap. n. 213 — Spese postali ecc.
Cap. n. 222 — Spese per la distruzione dei nemici e dei parassiti delle piante ecc.

### ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Cap. n. 257 — Premi da corrispondere ecc.
Cap. n. 259 — Spese postali ecc.

### ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Cap. n. 277 — Spese postali, telegrafiche e telefoniche ecc.

### ASSESSORATO DEI TRASPORTI E DELLE COMUNICAZIONI

Cap. n. 345 — Spese postali, telegrafiche e telefoniche.

### ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Cap. n. 363 — Spese postali, telegrafiche e telefoniche.
Cap. n. 376 — Spese postali, telegrafiche e telefoniche ecc.
Cap. n. 377 — Indennità di trasferta e rimborso di spese ecc.

### ASSESSORATO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE

Cap. n. 399 — Spese postali telegrafiche e telefoniche.

### ASSESSORATO DELL'IGIENE E DELLA SANITA'

Cap. n. 415 — Spese postali, telegrafiche e telefoniche.

## PARTE STRAORDINARIA

### ASSESSORATO DELLE FINANZE

Cap. n. 432 — Contributi, concorsi, rimborsi e sussidi vari ecc.
Cap. n. 448 — Aggio agli esattori delle imposte dirette per la riscossione ecc.
Cap. n. 449 — Restituzioni e rimborsi di quote d'imp. straordinaria sul capitale ecc.
Cap. n. 459 — Restituzioni e rimborsi.
Cap. n. 511 — Restituzioni di deposito per adire agli incanti, per spese d'asta, ecc

ELENCO N. 2

**Spese di riscossione delle entrate, per le quali possono essere autorizzate aperture di credito a favore di funzionari delegati, ai termini dell'art. 56 del regio decreto 18 novembree 1923, n. 2440.**

ASSESSORATO DELLE FINANZE

Cap. n. 66 — Spese di liti.
Cap. n. 71 — Retribuzioni ed altri assegni ecc.
Cap. n. 91 — Retribuzioni ed altri assegni ecc.
Cap. n. 108 — Retribuzioni ed altri assegni ecc.
Cap. n. 124 — Retribuzioni ed altri assegni ecc.
Cap. n. 133 — Aggio ai distributori ecc.
Cap. n. 134 — Aggio ai distributori ecc.
Cap. n. 135 — Spese per l'accertamento ecc.
Cap. n. 143 — Restituzioni e rimborsi.
Cap. n. 144 — Restituzioni e rimborsi di addizionali ecc.
Cap. n. 158 — Restituzioni e rimborsi.
Cap. n. 160 — Retribuzioni ed altri assegni ecc.
Cap. n. 165 — Spese e premi ecc.
Cap. n. 174 — Prezzo di beni immobili ecc.
Cap. n. 175 — Restituzioni e rimborsi ecc.
Cap. n. 176 — Restituzioni e rimborsi.
Cap. n. 178 — Retribuzioni ed altri assegni ecc.
Cap. n. 185 — Indennità ai sottufficiali ecc.
Cap. n. 193 — Tasse postali ecc.

ELENCO N. 3

**Capitoli per i quali è concessa al Governo la facoltà di cui all'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.**

ASSESSORATO DELLE FINANZE

Cap. n. 5 — Personale di ruolo - Stipendi ecc.
Cap. n. 7 — Assegni ed indennità al personale ecc.
Cap. n. 23 — Stipendi ed altri assegni ecc.
Cap. n. 24 — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo ecc.
Cap. n. 30 — Assegnazioni per spese di rappresentanza ai Prefetti in carica.
Cap. n. 40 — Stipendi ed altri assegni ecc.
Cap. n. 70 — Personale di ruolo amministrativo e d'ordine ecc.
Cap. n. 71 — Retribuzioni ed altri assegni ecc.
Cap. n. 72 — Assegni ed indennità al personale addetto ecc.
Cap. n. 80 — Personale di ruolo. Stipendi ecc.
Cap. n. 81 — Persnnale di ragioneria e d'ordine ecc.
Cap. n. 82 — Retribuzioni ed altri assegni ecc.
Cap. n. 90 — Personale degli uffici provinciali del tesoro. Stipendi ecc.
Cap. n. 91 — Retribuzioni ed altri assegni ecc.
Cap. n. 97 — Restituzioni di somme ecc.
Cap. n. 98 — Personale ispettivo ecc.
Cap. n. 106 — Restituzioni e rimborsi.
Cap. n. 107 — Personale di ruolo. Stipendi ecc.
Cap. n. 108 — Retribuzioni ed altri assegni ecc.
Cap. n. 123 — Personale di ruolo. Stipendi ecc.
Cap. n. 124 — Retribuzioni ed altri assegni ecc.
Cap. n. 143 — Restituzioni e rimborsi.
Cap. n. 144 — Restituzioni e rimborsi di addizionale ecc.
Cap. n. 145 — Stipendi, salari ecc.
Cap. n. 146 — Spese di personale ecc.
Cap. n. 156 — Annualità e prestazioni diverse ecc.
Cap. n. 158 — Restituzioni e rimborsi.
Cap. n. 159 — Stipendi ed altri assegni ecc.
Cap. n. 160 — Retribuzioni ed altri assegni ecc.
Cap. n. 175 — Restituzioni e rimborsi ecc.
Cap. n. 176 — Restituzioni e rimborsi.
Cap. n. 177 — Stipendi ed altri assegni ecc.
Cap. n. 178 — Retribuzioni ed altri assegni ecc.
Cap. n. 189 — Mercedi alle visitatrici doganali ecc.
Cap. n. 194 — Restituzioni di diritti ecc.

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Cap. n. 200 — Stipendi ed altri assegni ecc.
Cap. n. 202 — Assegni ed indennità ecc.
Cap. n. 238 — Stipendi ed altri assegni ecc.

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Cap. n. 248 — Stipendi ed altri assegni ecc.
Cap. n. 250 — Assegni ed indennità ecc.

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Cap. n. 266 — Stipendi e altri assegni di carattere continuativo ecc.
Cap. n. 268 — Assegni ed indennità al personale addetto al Gabinetto, ecc.
Cap. n. 281 — Personale dei Provveditorati agli Studi. Personale ecc.

Cap. n. 288 — Stipendi, assegni ed altre competenze di carattere generale al personale insegnante ecc.

Cap. n. 302 — Biblioteche governative e Soprintend. bibliografiche. Stipendi ecc.

Cap. n. 313 — Soprintendenze alle antichità, ai monumenti e alle gallerie. Stipendi, ecc.

ASSESSORATO DEI TRASPORTI E DELLE COMUNICAZIONI

Cap. n. 333 — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo ecc.
Cap. n. 335 — Assegni ed indennità al personale addetto al Gabinetto, ecc.

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Cap. n. 348 — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo, ecc.
Cap. n. 350 — Assegni ed indennità al personale addetto al Gabinetto ecc.
Cap. n. 365 — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo ecc.

ASSESSORATO DEL LAVORO
E DELLA PREVID. ED ASSISTENZA SOCIALE

Cap. n. 388 — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo ecc.
Cap. n. 390 — Assegni ed indennità al personale addetto al Gabinetto ecc.

ASSESSORATO DELL'IGIENE E DELLA SANITA'

Cap. n. 403 — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo ecc.
Cap. n. 405 — Assegni ed indennità al personale addetto al Gabinetto ecc.

ELENCO n. 4

**Capitoli per i quali è concessa all'Assessore per le finanze la facoltà di cui all'art. 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.**

ASSESSORATO DELLE FINANZE

Cap. n. 101 — Commissioni. Gettoni di presenza ecc.
Cap. n. 104 — Somma da corrispondersi alle provincie ecc.
Cap. n. 105 — Fondo corrispondente ai tre quinti ecc.
Cap. n. 116 — Somme da corrispondere al personale del catasto ecc.
Cap. n. 164 — Somme da corrispondere ecc.

*L'Assessore per le finanze:* LA LOGGIA

LEGGE 21 aprile 1949, n. 12.
**Variazioni di bilancio per l'anno finanziario 1948-49.**

(*Pubblicata nel supplemento ordinario alla* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n.* 18 *del* 23 *aprile* 1949).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Nello stato di p evisione della spesa del bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1948-49, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*) firmata dall'Assessore per le finanze.

Art. 2.

All'elenco n. 1 allegato al bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1948-49, concernente i capitoli per i quali è concessa al Governo la facoltà di cui all'articolo 40 del regio decreto-legge 18 novembre 1923, n. 2440, sull'Amministrazione e contabilità generale dello Stato, sono aggiunti i seguenti:

*Assessorato delle finanze*

Cap. n. 22 XIII. Spese postali, telegr. e telefoniche.
Cap. n. 22 XXV. Spese postali, telegr. e telefoniche.
Cap. n. 52 XIII. Spese postali, telegr. e telefoniche.
Cap. n. 53 XIII. Spese postali, telegr. e telefoniche.
Cap. n. 53 XXVI. Spese postali, telegr. e telefoniche.

*Assessorato dei lavori pubblici*

Cap. n. 263-*bis* - Spese di liti.

*Assessorato del turismo e dello spettacolo*

Cap. n. 417 XIV - Spese postali, telegr. e telefoniche.

Art. 3.

All'elenco n. 3 allegato al bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1948-49, concernente i capitoli per i quali è concessa al Governo la facoltà di cui all'art. 41, primo comma, del regio decreto-legge 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione e contabilità generale dello Stato, sono aggiunti i seguenti:

*Assessorato delle finanze*

Cap. n. 22-*bis* – Stipendi ed altri assegni, ecc.;
Cap. n. 22 XIV – Stipendi ed altri assegni, ecc.;
Cap. n. 52-*bis* – Stipendi ed altri assegni, ecc.;
Cap. n. 53-*bis* – Stipendi ed altri assegni, ecc.;
Cap. n. 53 XV – Stipendi ed altri assegni.

*Assessorato del turismo e dello spettacolo*

Cap. n. 417-*bis*. – Personale di ruolo Stipendi, ecc.

Art. 4.

Ferma restando l'autorizzazione complessiva di L. 465 milioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 6 della legge di approvazione del bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1948-49, la relativa ripartizione, per quanto concerne i capitoli riguardanti l'incremento della industria e dell'artigianato, viene modificata come segue: per l'incremento dell'industria L. 285.000.000 e dell'artigianato L. 20.000.000.

Art. 5.

L'autorizzazione di spesa di cui alla lettera *f*) dell'articolo 6 della legge di approvazione del bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1948-49 è aumentata di L. 48.500.000 che si iscrivono al capitolo n. 493 del relativo stato di previsione della spesa, concernente « Spese straordinarie per l'assistenza e la previdenza, ad integrazione di quello a cui provvede direttamente lo Stato ».

Art. 6.

È autorizzata la spesa complessiva di L. 180.000.000 per spese straordinarie concernenti il turismo e lo spettacolo. La somma stessa viene attribuita ai capitoli seguenti di nuova istituzione:

n. 508-*quinquies*. – « Fondo a disposizione da ripartire per contributi straordinari per il turismo. L. 100.000.000

n. 508-*sexies*. – « Fondo a disposizione da ripartire per contributi straordinari per lo spettacolo. L. 50.000.000

n. 508-*septies*. – « Fondo a disposizione da ripartire per contributi straordinari per lo sport . L. 30.000.000

Tali somme saranno iscritte nella rubrica dell'Assessorato del turismo, sia a capitoli già istituiti, modificandone, se necessario, la denominazione, sia a capitoli da istituire con decreti dell'Assessore per le finanze da emanarsi su parere conforme della Commissione legislativa permanente « Finanza e Patrimonio » integrata da due componenti della Commissione legislativa permanente competente.

Art. 7.

L'autorizzazione di spesa di cui alla lettera *a*) dell'articolo 6 della legge di approvazione del bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1948-49 è ridotta di 32.000.000 di lire che si portano in diminuzione del capitolo n. 419 del relativo stato di previsione della spesa.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 21 aprile 1949.

RESTIVO

LA LOGGIA

TABELLA A

**Tabella di variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949.**

CONTO DELLA COMPETENZA

a) *In aumento.*

PARTE ORDINARIA

ASSESSORATO DELLE FINANZE

*Assemblea Regionale*

Cap. n. 1. – « Spese per l'Assemblea Regionale » L. 76.000.000

PRESIDENZA DELLA REGIONE E SERVIZI DIPENDENTI

*Presidenza della Regione*

Cap. n. 11. – « Indenn. e rimborsi di spese per missioni al personale ecc. ». L. 900.000

Cap. n. 20. – « Biblioteca Spese per acquisto, libri ecc. » L. 200.000

UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE

SPESE GENERALI

Cap. n. 22 *bis* (di nuova istituzione). Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo (spese fisse) L. 500.000

Cap. n. 22 *ter* (di nuova istituzione). Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo al personale non di ruolo ed a quello salariato. Assicurazioni sociali (artt. 19 e 20 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142) ed indennità di licenziamento per cessazione del servizio per diminuite esigenze o per obblighi di leva. (R. decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319 convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 14 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella Legge 24 maggio 1926, n. 898 e art. 7 del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108) L. 750.000

Cap. n. 22 *quater* (di nuova istituzione). Indennità di Gabinetto al personale in servizio presso la Segreteria della Giunta, Regionale (art. 13, ultimo comma, del decreto legislativo presidenziale 31 ottobre 1948, n. 30) . . L. 280.000

Cap. n. 22 *quinques* (di nuova istituzione). Premio giornaliero di presenza al personale di ruolo e non di ruolo (art. 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585) L. 85.000

Cap. n. 22-*sexies* (di nuova istituzione). Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo (art. 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 4 del decreto legislativo del Capo p ovvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585 L. 50.000

Cap. n. 22-*septies* (di nuova istituzione). Compensi speciali in eccedenza dei limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale di ruolo e non di uolo (art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 ) L. 25.000

Cap. n. 22-*octies* (di nuova istituzione). Sussidi al personale in attività di servizio, a quello cessato e relative famiglie L. 20.000

Cap. n. 22-*nonies* (di nuova istituzione). Indennità e rimborsi, di spese per missioni al personale di ruolo e non di ruolo. L. 300.000

Cap. n. 22-*decies* (di nuova istituzione). Indennità e rimborsi di spese per trasferimenti al personale di ruolo e non di ruolo .L. 50.000

Cap. n. 22-*undecies* (di nuova istituzione). Manutenzione, riparazione ed adattamenti di locali L. 20.000

Cap. n. 22-*duodecies* (di nuova istituzione). Biblioteca, acquisto di libri e abbonamento a riviste e giornali L. 30.000

Cap. n. 22 XIII (di nuova istituzione). Spese postali, telegrafiche e telefoniche (spesa obbligatoria) L. 80.000

## SERVIZI DELLA STAMPA

### Spese generali

Cap. n. 22 XIV (di nuova istituzione). Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo (spese fisse) L. 500.000

Cap. n. 22 XV (di nuova istituzione). Retribuzione ed altri assegni di carattere continuativo al personale non di ruolo ed a quello salariato. Assicurazioni sociali (art. 19 e 20 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142) ed indennità di licenziamento per cessazione del servizio per diminuite esigenze o per obblighi di leva (regio decreto legge 2 marzo 1924, n. 319, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 14 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, e art. 7 del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108) L. 650.000

Cap. n. 22 XIV (di nuova istituzione). Premio giornaliero di presenza al personale di ruolo e non di ruolo (art. 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585) L. 76.000

Cap. n. 22 XVIII (di nuova istituzione). Compensi speciali in eccenario al personale di ruolo e non di ruolo (art. 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585) L. 160.000

Cap. n. 22 XVIII (di nuova istituzione). Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale di ruolo e non di ruolo (art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) L. 20.000

Cap. n. 22 XIX (di nuova istituzione). Sussidi al personale in attività di servizio, a quello cessato e relative famiglie L. 15.000

Cap. n. 22 XX (di nuova istituzione). Indennità e rimborsi di spese per missioni al personale di ruolo e non di ruolo. L. 300.000

Cap. n. 22 XXI (di nuova istituzione). Indennità e rimborsi di spese per trasferimenti al personale di ruolo e non di ruolo. L. 50.000

Cap. n. 22 XXII (di nuova istituzione). Manutenzione, riparazione ed adattamenti di locali) L. 20.000

Cap. n. 22 XXIII (di nuova istituzione). Biblioteca, acquisto di libri e abbonamento e riviste e giornali. L. 50.000

Cap. n. 22 XXIV (di nuova istituzione). Compensi ad estranei all'Amministrazione per studi, servizi e prestazioni speciali resi nell'interesse dei servizi della Stampa L. 100.000

Cap. n. 22 XXV (di nuova istituzione). Spese postali, telegrafiche e telefoniche (Spese obbligatorie) L. 250.000

Cap. n. 22 XXVI (di nuova istituzione). Commissioni - Gettoni di presenza e spese di funzionamento L. 50.000

### Spese per i servizi

Cap. n. 22 XXVII (di nuova istituzione). Spese per la stampa L. 4.000.000

## SERVIZI DEI TRASPORTI E DELLE COMUNICAZIONI

### Spese generali

Cap. n. 52-*bis* (di nuova istituzione). Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo (Spese fisse). L. 1.000.000

Cap. n. 52-*ter* (di nuova istituzione). Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo al personale non di ruolo ed a quello salariato. Assicurazioni sociali (artt. 19 e 20 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946,

n. 142) ed indennità di licenziamento per cessazione del servizio per diminuite esigenze o per obblighi di leva. (R. decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; art. 14 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, e art. 7 del regio decreto legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108) L. 1.280.000

Cap. n. 52-*quater* (di nuova istituzione). Premio giornaliero di presenza al personale di ruolo e non di ruolo (art. 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585 L. 150.000

Cap. n. 52-*quinquies* (di nuova istituzione). Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo (art. 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585) L. 300.000

Cap. n. 52-*sexies* (di nuova istituzione). Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi in relazione a particolari esigenze di servizio al personale di ruolo e non di ruolo (art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19). L. 90.000

Cap. n. 52-*septies* (di nuova istituzione). Sussidi al personale in attività di servizio a quello cessato e relative famiglie L. 35.000

Cap. n. 52-*octies* (di nuova istituzione). Indennità e rimborsi di spese per missioni al personale di ruolo e non di ruolo. L. 35.000

Cap. n. 52-*nonies* (di nuova istituzione). Indennità e rimborsi di spese per trasferimenti al personale di ruolo e non di ruolo. L. 60.000

Cap. n. 52-*decies* (di nuova istituzione). Manutenzione e riparazioni ed adattamenti di locali) L. 60.000

Cap. n. 52-*undicies* (di nuova istituzione). Biblioteca, acquisto di libri e abbonamento e riviste di giornali L. 50.000

Cap. n. 52-*duodecies* (di nuova istituzione). Compensi ad estranei all'Amministrazione per studi, servizi e prestazioni speciali resi nell'interesse di servizi dei trasporti e delle comunicazioni L. 60.000

Cap. n. 52 XIII (di nuova istituzione). Spese postali, telegrafiche e telefoniche (Spese obbligatorie) L. 60.000

Cap. n. 52 XIV (di nuova istituzione). Commissioni. Gettoni di presenza e spese di funzionamento L. 50.000

## UFFICIO LEGISLATIVO E GAZZETTA UFFICIALE

### Spese generali

Cap. n. 53-*bis* (di nuova istituzione). Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo. (Spese fisse). L. 1.100.000

Cap. n. 53-*ter* (di nuova istituzione). Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo al personale non di ruolo ed a quello salariato. Assicurazioni sociali (artt. 19 e 20 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142) ed indennità di licenziamento per cessazione dal servizio per diminuite esigenze o per obblighi di leva (Regio decreto-legge 2 ma zo 1924, n. 319, conve tito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 14 del regio decreto legge 10 gennaio 1946, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, e art. 7 del regio decreto legge 4 febbraio 1937 n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108). L. 1.400.000

Cap. n. 53-*quater* (di nuova istituzione). Premio giornaliero di presenza al personale di ruolo e non di ruolo (art. 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585) L. 170.000

Cap. n. 53-*quinques* (di nuova istituzione). Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo, e non di ruolo (art. 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585) L. 350.000

Cap. n. 53-*sexies* (di nuova istituzione). Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale di ruolo e non di ruolo (art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19). L. 50.000

Cap. n. 53-*septies* (di nuova istituzione). Sussidi al personale in attività di servizio, a quello cessato e relative famiglie. L. 50.000

Cap. n. 53-*octies* (di nuova istituzione). Indennità e rimborsi di spese per missioni al personale di ruolo e non di ruolo. L. 400.000

Cap. n. 53 *nonies* (di nuova istituzione). Indennità e rimborsi di spese per trasferimenti al personale di ruolo e non di ruolo. L. 100.000

Cap. n. 53-*decies* (di nuova istituzione). Manutenzione, riparazione ed adattamenti di locali L. 60.000

Cap. n. 53-*undecies* (di nuova istituzione). Biblioteca Acquisto di libri e abbonamento a riviste e giornali L. 80.000

Cap. n. 53-*duodecies* (di nuova istituzione). Compensi ed estranei alla Amministrazione per studi, servizi e prestazioni speciali resi nell'interesse dell'Ufficio legislativo L. 100.000

Cap. n. 53 XIII (di nuova istituzione). Spese postali telegrafiche e telefoniche. (Spese obbligatorie) L. 200.000

Cap. n. 53 XIV (di nuova istituzione). Commissioni. Gettoni di presenza e spese di funzionamento . L. 90.000

## SERVIZI DELLA PESCA MARITTIMA ED ATTIVITA' MARINARE

### Spese generali

Cap. n. 53 XV (di nuova istituzione). Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo (Spese fisse) L. 1.000.000

Cap. n. 53 XVI (di nuova istituzione). Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo al personale non di ruolo ed a quello salariato. Assicurazioni sociali (artt. 19 e 20 del decreto legislativo 21 novembre 1945, n. 722, e decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142) ed indennità di licenziamento per cessazione dal servizio per diminuite esigenze o per obblighi di leva (regio decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 14 del regio decreto-legge 10 gennaio 1946, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, e art. 7 del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108) L. 1.280.000

Cap. 53 XVII (di nuova istituzione). Premio giornaliero di presenza al personale di ruolo e non di ruolo (art. 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585) L. 150.000

Cap. n. 53 XVIII (di nuova istituzione). Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo (art. 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585) L. 300.000

Cap. n.53 XIX (di nuova istituzione). Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale di ruolo e non di ruolo (art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) L. 40.000

Cap. n. 53 XX (di nuova istituzione). Sussidi al personale in attività di servizio, a quello cessato e relative famiglie. L. 35.000

Cap. n. 53 XXI (di nuova istituzione). Indennità e rimborsi di spese per missioni al personale di ruolo e non di ruolo. L. 350.000

Cap. n. 53 XXII (di nuova istituzione). Indennità e rimborsi di spese per trasferimenti al personale di ruolo e non di ruolo. L. 56.000

Cap. n. 53 XXIII (di nuova istituzione). Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali L. 40.000

Cap. n. 53 XXIV (di nuova istituzione). Biblioteca. Acquisto di libri e abbonamento a riviste e giornali. L. 40.000

Cap. n. 53 XXV (di nuova istituzione). Compensi ad estranei all'Amministrazione per studi, servizi e prestazioni speciali resi nell'interesse dei servizi della pesca marittima e delle attività marinare. L. 60.000

Cap. n. 53 XXVI (di nuova istituzione). – Spese postali, telegrafiche e telefoniche (Spesa obbligatoria) L. 60.000

Cap. n. 53 XXVII (di nuova istituzione). Commissioni. Gettoni di presenza e spese di funzionamento L. 30.000

*Pesca*

Cap. n. 53 XXVIII (di nuova istituzione). Contributi e sussidi per l'incremento e la disciplina della pesca (art. 5 della legge 21 maggio 1940, n. 626) L. 2.000.000

*Attività marinare*

Cap. n. 53 XXIX (di nuova istituzione). Spese, concorsi e sussidi intesi a promuovere e sviluppare le attività marinare L. 1.000.000

*Ragioneria Regionale e Ragionerie delle Intendenze di Finanza*

Cap. n. 85 « Compensi speciali in eccedenza, ecc. L. 250.000

## ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Cap. n. 224 « Spese concernenti la disciplina della coltivazione della raccolta e del commercio, delle piante officinali (legge 6 gennaio 1931, n. 99 ») L. 1.000.000

Cap. n. 225 « Spese per il funzionamento delle stazioni agrarie, ecc. » L. 3.000.000

Cap. n. 229 « Studi sui fenomeni atmosferici. Spese e concorsi, ecc... » L. 4.600.000

Cap. n. 233 « Contributi ad Enti vari per i servizi attinenti alla zootecnia e alla caccia » L. 1.165.000

## ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Cap. n. 260-*bis* (di nuova istituzione). Biblioteca. Acquisto di libri e abbonamenti a riviste e giornali L. 200.000

Cap. n. 263 *bis* (di nuova istituzione). « Spese di liti » (Spesa obbligat.). L. 200.000

## ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Cap. n. 272 « Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc. » L. 1.200.000

Cap. n. 278-*bis* (di nuova istituzione). Biblioteca. Acquisto di libri e abbonamenti a riviste e giornali L. 150.000

## ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Cap. n. 355 « Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc. » L. 400.000

Cap. n. 361 (modificata la denominazione) Manutenzione, riparazione ed adattamenti dei locali dell'Assessorato L. 4.200.000

Cap. n. 362 « Biblioteca. Acquisto di libri, ecc. » L. 120.000

## ASSESSORATO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Cap. n. 395. – « Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc. » L. 800.000

## ASSESSORATO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

### Spese generali

Cap. n. 417.-*bis* (di nuova istituzione). Personale di ruolo. Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo. (Spese fisse) L. 2.500.000

Cap. n. 417-*ter* (di nuova istituzione). « Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo al personale non di ruolo ed a quello salariato. Assicurazioni sociali (artt. 19 e 20 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142) ed indennità di licenziamento per cessazione dal servizio per diminuite esigenze o per obblighi di leva (regio decreto legge 2 marzo 1924, n. 319, convertito nella legge 17 aprile 925, n. 473, art. 14 del regio decreto legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 893, e art. 7 del regio decreto legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108) » L. 2.600.000

Cap. n. 417-*quater* (di nuova istituzione). Indennità al personale addetto al Gabinetto e alla Segreteria particolare dell'Assessore L. 470.000

Cap. n. 417-*quinquies* (di nuova istituzione). Premio giornaliero di presenza al personale di ruolo e non di ruolo (art. 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585) L. 400.000

Cap. n. 417-*sexies* (di nuova istituzione). « Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo (art. 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585) L. 700.000

Cap. n. 417-*septies* (di nuova istituzione). « Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per lavoro straordinario da corrispondersi in relazione a particolari esigenze di servizio al personale di ruolo e non di ruolo (art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) » L. 100.000

Cap. n. 417-*octies* (di nuova istituzione). « Indennità e rimborsi di spese per missioni al personale di ruolo e non di ruolo » L. 3.000.000

Cap. n. 417-*nonies* (di nuova istituzione) « Indennità e rimborsi di spese per trasferimenti al personale di ruolo e non di ruolo .. L. 80.000

Cap. n. 417 *decies* (di nuova istituzione). « Compensi ad estranei alla Amministrazione per studi, servizi e prestazioni speciali, resi nell'interesse dell'Assessorato» L. 120.000

Cap. n. 417-*undecies* (di nuova istituzione). « Sussidi al personale di ruolo e non di ruolo L. 60,000

Cap. n. 417-*duodecies* (di nuova istituzione). « Commissioni. Gettoni di presenza e spese di funzionamento » L. 80.000

Cap. n. 417 XIII (di nuova istituzione). « Biblioteca. Spese per acquisto di libri, giornali e riviste ». L. 300.000

Cap. n. 417 XIV (di nuova istituzione). « Spese postali, telegrafiche e telefoniche » (Spesa obbligatoria) L. 1.000.000

Cap. n. 417 XV (di nuova istituzione) « Manutenzione, riparazioni ed adattamenti di locali dell'Assessorato » L. 500.000

Cap. n. 417 XVI (di nuova istituzione). « Spese casuali . L. 30.000

### Spese per i servizi

Cap. n. 417 XVII (di nuova istituzione). « Concorsi agli Enti Provinciali del Turismo e alle Aziende autonome di cure, soggiorno e turismo per spese di ospitalità connesse a manifestazioni di carattere regionale L. 3.000.000

Cap. n. 417 XVIII (di nuova istituzione). « Spese inerenti ai servizi tecnici del turismo e dello spettacolo. L. 500.000

Cap. n. 417 XIX (di nuova istituzione). « Spese e contributi inerenti ad attività culturali connesse al turismo » L. 5.000.000

Cap. n. 417 XX (di nuova istituzione) « Spese varie per propaganda ed informazioni per l'incremento turistico. Spese di stampa e diffusione di materiale di propaganda. Contributi, concorsi e sussidi per iniziative attinenti » L. 25.000.000

Cap. n. 417 XXI (di nuova istituzione). « Sussidi e concorsi per pellicole cinematografiche in genere e per altre iniziative propagandistiche che interessano direttamente il turismo in Sicilia » L. 8.000.000

Cap. n. 417 XXII (di nuova istituzione). « Spese per la produzione di materiale artistico a carattere di propaganda turistica e per la organizzazione di concorsi e premi relativi » L. 5.000.000

Cap. n. 417 XXIII (di nuova istituzione). « Spese per il funzionamento e lo svolgimento di attività concernenti il turismo (regio decreto legge 23 marzo 1931, n. 371, convertito nella legge 28 dicembre 1931, n. 1631 »). L. 30.000.000

Cap. n. 417 XXIV (di nuova istituzione). « Spese di propaganda turistica a mezzo della radio-diffusione e televisione ». L. 5.000.000

Cap. n. 417 XXV (di nuova istituzione). « Indennità e rimborsi di spese di viaggio a persone estranee all'Amministrazione per speciali missioni dirette allo sviluppo turistico » L. 2.000.000

Cap. n. 417 XXVI (di nuova istituzione). « Spese per la partecipazione a fiere, mostre ed altre iniziative ai fini di propaganda turistica » L. 8.000.000

Cap. n. 417 XXVII (di nuova istituzione). « Spese, contributi e sussidi per lo spettacolo L. 15.000.000

Cap. n. 417 XXVIII (di nuova istituzione). « Spese, contributi, e sussidi per lo sport ». L. 15.000.000

PARTE STRAORDINARIA

*Presidenza della Regione e servizi dipendenti*

SERVIZI DELLA STAMPA

Cap. n. 418-*quater* (di nuova istituzione). « Spese e contributi straordinari per la stampa e la propaganda dell'autonomia ». L. 10.000.000

SERVIZI DEI TRASPORTI E DELLE COMUNICAZIONI

Cap. n. 431-*bis* (di nuova istituzione). « Spese per la Commissione d'inchiesta di cui all'art. 4 della legge regionale 22 agosto 1947, n. 7 . L. 1.135.000

SERVIZI DELLA PESCA MARITTIMA E ATTIVITA' MARINARE

*Pesca*

Cap. n. 431-*ter* (di nuova istituzione). « Spese per promuovere e sussidiare l'incremento e la migliore organizzazione della pesca e delle industrie accessorie » L. 7.000.000

Cap. n. 431-*quater* (di nuova istituzione). « Contributi, sovvenzioni e sussidi per il potenziamento dell'industria ittica » L. 1.000.000

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Cap. n. 466-*bis* (di nuova istituzione). « Spese straordinarie per sperimentazioni agrarie, acclimazioni di semi, di piante erbacee e legnose » L. 20.000.000

Cap. n. 466-*ter* (di nuova istituzione). « Spese e contributi straordinari per uffici enologici, cantine sperim. di olivicoltura ed oleifici » L. 18.000.000

Cap. n. 466-*quater* (di nuova istituzione). « Spese straordinarie per incoraggiare, aumentare, migliorare e tutelare la produzione zootecnica di ogni specie. Contributi straord. per istituti zootecnici . L. 30.000.000

Cap. n. 417. « Contributi e premi alle stazioni selezionate per la produzione mulattiera e cavallina. Contributi e premi, ecc.» L. 1.500.000

ASSESSORATO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

*Turismo e spettacolo*

Cap. n. 508-*octies* (di nuova istituzione). « Contributi straordinari per lo spettacolo e il turismo » *per memoria*

Totale degli aumenti L. 339.127.000

b) *In diminuzione*

PARTE ORDINARIA

ASSESSORATO DELLE FINANZE

*Presidenza della Regione e servizi dipendenti*

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Cap. n. 22. « Spese (escluse quelle di personale) per la stampa, ecc. ». L. 39.000.000

AMMINISTRAZIONI ENTI LOCALI

Cap. n. 38. « Spese casuali » L. 200.000

SERVIZI DELL'ALIMENTAZIONE

Cap. n. 52. « Spese casuali ». L. 80.000

*Fondi speciali*

Cap. n. 199. « Fondo a disposizione per far fronte ad oneri di qualsiasi genere derivanti da disposizioni legislative » L. 392.490.000

SERVIZI DEI TRASPORTI E DELLE COMUNICAZIONI

Cap. n. 333. « Stipendi ed altri assegni, ecc. » L. 3.700.000

Cap. n. 334. « Retribuzione ed altri assegni, ecc. » L. 2.044.000

Cap. n. 335. « Assegni ed indennità al pers. addetto al Gabinetto, ecc. ». L. 4.215.000

Cap. n. 336. « Premio giornaliero di presenza, ecc. » L. 421.000

Cap. n. 337. « Compensi per lavoro straordinario, ecc. » L. 628.000

Cap. n. 338. « Compensi speciali in eccedenza, ecc. » L. 100.000

Cap. n. 339. « Sussidi al personale, ecc. » L. 50.000

Cap. n. 340. « Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc. » L. 61.000

Cap. n. 341. « Indennità e rimborsi di spese per trasferimenti, ecc. » . L. 120.000

Cap. n. 342. « Manutenzione, ecc. » L. 80.000

Cap. n. 343. « Biblioteche. Acquisto di libri, ecc. » L. 17.000

Cap. n. 344. « Compensi ad estranei all'Amministrazione per studi, ecc. ». L. 200.000

Cap. n. 345. « Spese postali, telegrafiche, ecc. » . L. 121.000

Cap. n. 346. « Commissioni. Gettoni di presenza, ecc. ». L. 250.000

Cap. n. 347. « Spese casuali » . . L. 60.000

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Cap. n. 375. « Spese per l'acquisto di materiale tecnico, ecc. L. 120.000

Cap. n. 387. « Spese per l'incremento e la disciplina della pesca (art. 5 della legge 21 maggio 1940, n. 626) ». L. 2.000.000

ASSESSORATO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Cap. n. 396. « Indennità e rimborsi di spese per trasferimenti, ecc. » . . L. 120.000

Cap. n. 398. « Manutenzione, riparazione, ecc. » . . L. 30.000

Cap. n. 402. « Spese casuali » . . . L. 20.000

PARTE STRAORDINARIA

*Presidenza della Regione e servizi dipendenti*

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Cap. n. 418. « Contributi straordinari per lo spettacolo, ecc. » L. 65.000.000

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Cap. n. 492. « Spese per promuovere e sussidiare l'incremento e la migliore organizzazione della pesca, ecc. » . . L. 7.000.000

Cap. n. 492-*bis*. « Contributi, sovvenzioni, e sussidi, ecc. ». . L. 1.000.000

ASSESSORATO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Cap. n. 499-*sexies*. « Spese straordinarie per il funzionamento nei capoluoghi della Regione, di mense, ecc. » . . . . . L. 16.500.000

Totale in diminuzione L. 535.627.000

c) *Modifiche di denominazione.*

Cap. n. 15. « **Spese casuali della Presidenza della Regione e degli Uffici, servizi e amministrazioni dipendenti** ».

CONTO DEI RESIDUI

a) *In aumento.*

PARTE ORDINARIA

*Assessorato delle finanze*

*Presidenza della Regione e servizi dipendenti*

SERVIZI DEI TRASPORTI E DELLE COMUNICAZIONI

Cap. n. 52-*ter*. « Retribuzione ed altri assegni, ecc. » . . L. 26.168

Cap. n. 52-*quater*. « Premio giornaliero di presenza, ecc. » L. 2.140

PARTE STRAORDINARIA

ASSESSORATO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Cap. n. 508-*octies*. « Contributi straord. per lo spettacolo e il turismo » L. 10.500.000

Totale degli aumenti L. 10.528.308

b) *In diminuzione.*

PARTE ORDINARIA

ASSESSORATO DEI TRASPORTI E DELLE COMUNICAZIONI

Cap. n. 334. « Retribuzione ed altri assegni, ecc. ». L. 26.168

Cap. n. 336. « Premio giornaliero di presenza, ecc. » . L. 2.140

PARTE STRAORDINARIA

*Presidenza della Regione e servizi dipendenti*

*Presidenza della Regione*

Cap. n. 418. « Contributi straordinari per lo spettacolo e il turismo » . . . . . . . . L. 10.500.000

Totale delle diminuzioni. . . L. 10.528.308

***L'Assessore per le finanze:*** LA LOGGIA

LEGGE 21 marzo 1949, n. 13.

**Approvazione del bilancio della Azienda delle foreste demaniali per l'anno finanziario 1948-49.**

(*Pubblicata nel supplemento ordinario alla* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana, n.* 18 *del* 23 *aprile* 1949).

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

È approvato il bilancio della Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana per l'anno finanziario dal 1°, luglio 1948 al 30 giugno 1949 di cui all'annessa tabella *A*) firmata dall'Assessore per le finanze e dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste. Il suddetto bilancio è inserito sotto l'appendice n. 1 al bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal 1° luglio 1948.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 21 aprile 1949.

RESTIVO

LA LOGGIA — MILAZZO

**Stato di previsione dell'entrata dell'« Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana » per l'anno finanziario da 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949.**

| Num. | ARTICOLI — Denominazione | COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1948-49 |
|---|---|---|
| | TITOLO I — ENTRATA ORDINARIA | |
| | CATEGORIA I — *Entrate effettive* | |
| 1 | Reddito delle foreste e di eventuali donazioni o lasciti | 7.000.000 |
| 2 | Entrate ordinarie diverse | 50.000 |
| | Totale delle entrate effettive ordinarie | 7.050.000 |
| | TITOLO II — ENTRATA STRAORDINARIA | |
| | CATEGORIA I — *Entrate effettive* | |
| 3 | Indennità annue da corrispondersi dall'Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste per sospensioni di godimento di terreni di proprietà dell'Azienda ai termini dell'art. 50 del testo unico approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 | *per memoria* |
| 4 | Reddito dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e di altri Enti, assunti in gestione dall'Azienda, a norma dell'art. 168 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 | *per memoria* |
| 5 | Contributi per costruzioni di strade interpoderali ed altre opere di miglioramento dei terreni della Azienda (regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215) | *per memoria* |
| 6 | Entrate straordinarie diverse ed eventuali | 200.000 |
| 7 | Indennità da percepire dallo Stato in conseguenza di danni di guerra subiti dai beni dell'Azienda. | *per memoria* |
| 8 | Contributo straordinario a pareggio a carico della Regione | 10.650.000 |
| | Totale delle entrate effettive straordinarie | 10.850.000 |

| Num. | ARTICOLI — Denominazione | Competenza per l'esercizio finanziario 1948-49 |
|---|---|---|
| | CATEGORIA II — *Movimento di capitali* | |
| 9 | Vendita di terreni di proprietà dell'Azienda da destinarsi all'acquisto di fondi meglio adatti all'ampliamento del demanio forestale (art. 121 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267) | *per memoria* |
| 10 | Prelevamento di disponibilità accantonate per investimenti patrimoniali . | *per memoria* |
| | Totale delle entrate per movimento di capitali. | — |
| | CATEGORIA III — *Operazioni per conto di terzi* | |
| 11 | Ricupero delle spese anticipate dall'Azienda per la Amministrazione dei patrimoni silvo-pastorali di Comuni e di altri Enti | *per memoria* |
| 12 | Reddito di lasciti e fondazioni aventi per scopo l'incremento della silvicoltura (art. 2 della legge 5 gennaio 1933, n. 30). | *per memoria* |
| | Totale delle operazioni per conto di terzi | — |
| | RIASSUNTO DELLE ENTRATE | |
| | TITOLO I — ENTRATA ORDINARIA | |
| | CATEGORIA I — *Entrate effettive* | |
| | Entrate ordinarie. | 7.050.000 |
| | TITOLO II — ENTRATA STRAORDINARIA | |
| | Capegoria I — Entrate effettive . . | 10.850.000 |
| | Categoria II — Movimento di capitali. | — |
| | Categoria III — Operazioni per conto di terzi | — |
| | Totale delle entrate straordinarie | 10.850.000 |
| | Totale generale | 17.900.000 |

**Stato di previsione della spesa dell'« Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana » per l'anno finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949.**

| Num. | ARTICOLI — Denominazione | Competenza per l'esercizio finanziario 1948-49 |
|---|---|---|
| | TITOLO I — SPESA ORDINARIA | |
| | CATEGORIA I — *Spese effettive* | |
| | *Servizi* | |
| 1 | Amministrazione, coltivazione e governo delle foreste e terreni di proprietà dell'Azienda. | 4.000.000 |
| 2 | Spese per l'allestimento e l'utilizzazione in economia dei prodotti delle foreste demaniali | 1.500.000 |
| 3 | Imposte e sovrimposte, canoni e censi gravanti le foreste. . | 500.000 |
| 4 | Rimborso degli stipendi e degli assegni fissi spettanti al personale del Corpo delle Foreste comandato presso l'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione Siciliana (art. 1 e 14 della legge 5 gennaio 1933, n. 30) | 5.000.000 |
| 5 | Rimborso della indennità complementare corrisposta alle Guardie del Corpo delle Foreste (art. 2 del regio decreto-legge 9 novembre 1928, n. 2627, convertito nella legge 24 dicembre 1928, n. 3207) . | 20.000 |
| 6 | Stipendi al personale dell'Azienda | 2.000.000 |
| 7 | Spese ed indennità per viaggi di servizio, ispezioni e missioni nell'interesse dell'Azienda . | 150.000 |
| 8 | Indennità di tramutamento al personale | 150.000 |
| 9 | Indennità di malaria ed altre indennità al personale | *per memoria* |
| 10 | Medaglie di presenza ai componenti di consigli, commissioni e comitati | 30.000 |
| 11 | Premio giornaliero di presenza al personale della Azienda . . | 120.000 |
| 12 | Compensi per lavoro straordinario al personale dell'Azienda. . . . | 100.000 |

| Num. | ARTICOLI — Denominazione | COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1948-49 |
|---|---|---|
| 13 | Indennità per operazioni ed accertamenti eseguiti allo scopo di utilizzazione delle foreste, i cui progetti non ebbero corso per diserzione d'asta e per altre cause e spese relative incontrate. | 10.000 |
| 14 | Sussidi a funzionari, salariati ed operai dell'Azienda nonchè a funzionari bisognosi già appartenenti alla Amministrazione forestale e relative famiglie | 30.000 |
| 15 | Contributi per pensioni degli agenti forestali | 5.000 |
| 16 | Fitto locali. | 100.000 |
| 17 | Spese postali, telegrafiche, telefoniche ed altre spese di Ufficio; acquisto e riparazioni di mobili; riscaldamento ed illuminazione; oggetti di cancelleria e rilegature; mantenimento di locali; spese per assistenza sanitaria. | 150.000 |
| 18 | Spese di liti | *per memoria* |
| 19 | Restituzione di somme indebitamente acquisite alla entrata | 30.000 |
| | Totale delle spese per i servizi. . . | 13.900.000 |
| | *Avanzo di gestione* | |
| 20 | Avanzo effettivo della gestione da versare alla Regione | *per memoria* |
| | Totale delle spese effettive ordinarie. | — |
| | TITOLO II — SPESA STRAORDINARIA | |
| | CATEGORIA I — *Spese effettive* | |
| 21 | Costruzione e riparazione di strade e di fabbricati; impianti di linee telegrafiche e telefoniche e di vie aeree per il trasporto dei prodotti boschivi; impianto opifici, acquisto di scorte vive e morte dei poderi dell'Azienda. Spese per automezzi . . | 4.000.000 |
| 22 | Lavori di rimboschimento; rinsaldamento e sistemazione di terreni e dei boschi di proprietà dell'Azienda ed impianto ed ampliamento di vivai forestali occorrenti ai lavori stessi | *per memoria* |
| 23 | Accantonamento di disponibilità destinate ad investimenti patrimoniali | *per memoria* |
| 24 | Fondo di riserva per le nuove e maggiori spese inerenti all'acquisto di terreni per l'ampliamento del Demanio Forestale della Regione | *per memoria* |
| | Totale spese effettive straordinarie . | 4.000.000 |
| | CATEGORIA II — *Movimento di capitali* | |
| 25 | Acquisto dei terreni per l'impianto del Demanio Forestale della Regione da effettuarsi col provento della vendita dei terreni non adatti a far parte del Demanio Forestale suddetto (art. 121 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267) . . | *per memoria* |
| | CATEGORIA III — *Operazioni per conto terzi* | |
| 26 | Spese di gestione di patrimoni silvo-pastorali di Comuni e di altri Enti (art. 166 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267) | *per memoria* |
| 27 | Somme da corrispondere ai Comuni ed altri Enti per addebito netto della gestione dei loro patrimoni silvo-pastorali | *per memoria* |
| 28 | Spese per la gestione di fondazioni e lasciti aventi per scopo l'incremento della silvicoltura (legge 5 gennaio 1933, n. 30). | *per memoria* |
| | Totale delle spese per operazioni per conto di terzi | — |

| ARTICOLI | | Competenza per l'esercizio finanziario 1948-49 |
|---|---|---|
| Num. | Denominazione | |
| | RIASSUNTO DELLE SPESE | |
| | TITOLO I — Spesa straordinaria | |
| | Categoria I — *Spese effettive* | |
| | Servizi . . . . . . . . . . | 13.900.000 |
| | Avanzo di gestione . . . . . . . . | — |
| | Totale delle spese effettive (parte ordinaria) . . . | 13.900.000 |
| | TITOLO II — Spesa straordinaria | |
| | Categoria I — Spese effettive . . . . . . . . | 4.000.000 |
| | Categoria II — Movimento di capitali . . . . . . | — |
| | Categoria III — Operazioni per conto di terzi . . . . | — |
| | Totale delle spese straordinarie . . . . . . | 4.000.000 |
| | Totale generale . . . . . . . . | 17.900.000 |

*L'Assessore per l'agricoltura e foreste*
MILAZZO

*L'Assessore per le finanze*
LA LOGGIA

DECRETO PRESIDENZIALE 26 aprile 1949, n. **10.**

**Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge regionale 18 gennaio 1949, n. 2, riguardante sgravi fiscali per le nuove costruzioni edilizie.**

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n.* 20, *del* 4 *maggio* 1949).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la legge regionale 18 gennaio 1949, n. 2, concernente sgravi fiscali per le nuove costruzioni edilizie;
Sulla proposta dell'Assessore per le finanze, di concerto con l'Assessore per i lavori pubblici;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 22 aprile 1949.

Decreta:

*Articolo unico.*

È approvato il regolamento per l'esecuzione della legge regionale 18 gennaio 1949, n. 2, concernente sgravi fiscali per le nuove costruzioni edilizie, nel testo annesso al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 26 aprile 1949.

RESTIVO

LA LOGGIA — FRANCO

*Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo Atti del Governo - Palermo, 3 maggio* 1949, *registro n.* 1, *foglio n.* 61. — MAURO.

**Regolamento per l'esecuzione della legge regionale 18 gennaio 1949, n. 2, concernente sgravi fiscali per le nuove costruzioni edilizie.**

Art. 1.

Agli effetti delle agevolazioni, previste dalla legge regionale 18 gennaio 1949, n. 2, la costruzione si considera inziata con l'effettivo inizio delle opere murarie, anche nelle fondazioni, e condotta a termine quando sia riconosciuta abitabile dal competente ufficio comunale o effettivamente abitata.

Art. 2.

Le agevolazioni previste dall'art. 2 della legge sono limitate ad una superficie pari al doppio di quella destinata ad essere coperta dalla progettata costruzione.

Le agevolazioni si applicano anche agli atti di acquisto di diritti di superficie e di edifici da sopraelevare, limitatamente, in questo secondo caso, al valore dell'area soprastante agli edifici stessi.

Art. 3.

Le agevolazioni previste dall'art. 2 della legge si applicano ai casi di rivendita, prima del compimento delle opere di costruzione, di aree, di diritti di superficie od edifici da sopraelevare relativamente ai quali siano state applicate tali agevolazioni in occasione di precedente trasferimento.

In tali casi debbono essere recuperate le imposte normali dovute sul precedente atto.

Si siano state iniziate opere di costruzione, le agevolazioni si applicano escludendo il valore delle opere stesse.

Art. 4.

Gli atti sottoposti alle formalità di registrazione, trascrizione ed iscrizione, ai sensi dell'art. 2 della legge, debbono contenere la dichiarazione che sono stati stipulati per i fini della legge stessa, ed essere corredati dall'attestazione dell'Ufficio tecnico comunale competente, in carta libera, che il trasferimento concerne area edificabile, senza costruzioni iniziate anteriormente al 21 gennaio 1949, ovvero con edific suscettibili di sopraelevazione od ampliamento.

Per gli atti stipulati dal 21 gennaio 1949 sino alla data di entrata in vigore del presente regolamento e registrati in termini utili, la dichiarazione ed i documenti prescritti dal precedente comma potranno essere presentati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento.

Art. 5.

Sugli atti di trasferimento saranno dovute le imposte normali, qualora l'area non sia effettivamente destinata alle opere contemplate nell'art. 1 della legge o queste non siano condotte a termine entro il 31 dicembre 1953.

Saranno dovute, in ogni caso, le imposte normali in proporzione al valore dell'area eccedente il doppio della superficie effettivamente coperta dalle costruzioni.

Art. 6.

Ai fini del recupero delle imposte normali che saranno eventualmente dovute a norma del precedente articolo, gli uffici finanziari, le annoteranno a campione, e gli interessati dovranno presentare all'ufficio del registro competente, non oltre il 28 febbraio 1954, la dichiarazione di abitabilità o la prova dell'effettiva abitazione dell'edificio o parte di edificio costruita, nonchè l'attestazione dell'Ufficio tecnico comunale competente, in carta libera, che le costruzioni effettuate occupano almeno la metà dell'area che ha beneficiato delle agevolazioni. Dalla data di tale presentazione, o in mancanza dal 28 febbraio 1954, decorrerà il termine fissato dal decreto legislativo Presidenziale 21 gennaio 1947, n. 25, per l'accertamento del valore totale o parziale dell'area o del diritto di superficie trasferiti.

Art. 7.

Le agevolazioni tributarie previste dall'art. 10 della legge si applicano anche agli atti di primo trasferimento posti in essere anteriormente alla dichiarazione di abitabilità ma dopo che l'appartamento sia stato effettivamente abitato.

Art. 8.

La riduzione dell'imposta di consumo sui materiali impiegati nelle opere edilizie contemplati dalla legge iniziate ed ultimate nei previsti termini, è subordinata alla presentazione di preventiva denunzia al competente ufficio delle imposte di consumo, ai sensi dell'art. 44 del regolamento approvato con regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138, ed in aggiunta, se del caso, alla denuncia prescritta dall'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62.

La denuncia, per le opere iniziate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, potrà essere presentata entro 60 giorni da tale data, corredata dall'attestazione dell'impresa costruttrice, confermata dalla autorità comunale, che la costruzione ha avuto inizio dopo il 21 gennaio 1949.

Gli interessati che non presentino all'Ufficio delle imposte di consumo entro il 28 febbraio 1954, la dichiarazione di abitabilità o la prova dell'effettiva abitazione, saranno tenuti al pagamento integrale dell'imposta.

Art. 9.

Per fruire dell'esenzione prevista dall'art. 9 della legge le opere dovranno essere denunciate al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette entro 60 giorni dal loro inizio, ovvero, se iniziate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, dalla data di questa. Alla denuncia saranno allegate la licenza di costruzione e l'attestazione dell'impresa costruttrice, confermata dalla autorità comunale, che la costruzione è stata iniziata posteriormente al 21 gennaio 1949. Nel termine di 60 giorni dalla ultimazione delle opere, gli interessati dovranno inoltre presentare allo stesso ufficio apposita domanda di esenzione, corredata dalla dichiarazione di abitabilità o dalla prova della effettiva abitazione, e dall'attestazione del competente Ufficio tecnico comunale, in carta libera, che le opere sono state eseguite in conformità al regolamento edilizio comunale ed al piano regolatore applicabile.

L'inosservanza del termine fissato nel comma precedente determina la perdita dell'esenzione per il periodo trascorso anteriormente alla domanda.

Art. 10.

La successiva destinazione totale o parziale dell'edificio o parte di edificio di nuova costruzione ad usi diversi da quelli indicati nell'art. 1 della legge determina per la sua effettiva durata, la perdita dell'esenzione dall'imposta sui fabbricati, limitatamente al reddito derivante dalla diversa destinazione.

Art. 11.

L'esenzione dall'imposta sui fabbricati non esonera dall'obbligo di presentazione della dichiarazione del reddito.

Art. 12.

Gli uffici finanziari, con l'ausilio degli uffici tecnici erariali accertano e controllano la effettiva sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per la concessione delle agevolazioni, indipendentemente dalle risultanze della documentazione prescritta dal presente decreto.

RESTIVO

LA LOGGIA — FRANCO

---

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 5 giugno 1949, n. 12.

**Disciplina dell'ammasso per contingente del frumento per il raccolto del 1949.**

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n.* 26 *del* 15 *giugno* 1949).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo statuto della Regione Siciliana.

Vista la legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, successivamente prorogata con la legge regionale 21 aprile 1949, n. 16;

Considerata la necessità e l'urgenza di emanare norme per la disciplina dell'ammasso per contingente del frumento per il raccolto del 1949.

Su proposta dell'Assessore per l'agricoltura e per le foreste;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale del 24 marzo e del 28 maggio 1949;

Su conforme parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale per l'agricoltura e l'alimentazione;

Decreta:

Art. 1.

Il frumento prodotto nella campagna agricola 1948-49 è soggetto all'ammasso per contingente.

I conduttori di aziende agricole sono tenuti a conferire ai « Granai del popolo » le quantità di prodotto che verranno stabilite a norma delle disposizioni contenute nel presente decreto.

Le quantità di prodotto non soggette all'obbligo del conferimento rimangono, non appena consegnato il prodotto vincolato, ai sensi del precedente comma, nella disponibilità dei produttori.

I quantitativi di cereali liberi da vincolo, da chiunque detenuti, sono, però, soggetti al divieto di esportazione, fuori del territorio dello Stato, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 888 (art. 1).

Art. 2.

L'Assessore per l'agricoltura e per le foreste, sulla base della media della produzione ammassata dall'annata agraria 1936-37 all'annata agraria 1946-47, determina i contingenti di frumento da conferire ai « Granai dei popolo » per ogni provincia dell'Isola nell'annata agraria 1948-49, entro i limiti del contingente assegnato alla Sicilia.

Allo stesso Assessore per l'agricoltura e per le foreste è data facoltà di emanare le norme atte a disciplina e la produzione il commercio e la vendita del frumento da seme.

Art. 3.

In ogni provincia è istituito un Comitato per l'ammasso per contingente presieduto dal prefetto e composto dall'ispettore provinciale dell'agricoltura, dal direttore dell'Ufficio provinciale statistico-economico dell'agricoltura (Upsea), dal Direttore della « Sepral », dal direttore del Consorzio agrario, dal presidente dell'Associazione provinciale degli agricoltori, dal presidente della Federazione provinciale dei coltivatori diretti, dal segretario provinciale della Confederterra, dal segretario provinciale della libera Federazione, dei lavoratori della terra, nonchè da un dottore in agraria nominato dal prefetto, sentite le organizzazioni della categoria. Funzionerà da segretario un tecnico agricolo dell'« Upsea ».

Detto Comitato, in base alle disposizioni emanate dall'Assessore per l'agricoltura e per le foreste ai sensi dell'art. 2, stabilisce, entro il termine massimo di 10 giorni dalla data di comunicazione del contingente provinciale di ammasso, i criteri in base ai quali si deve procedere alla ripartizione di esso nell'ambito provinciale e comunale, avvalendosi dei dati in possesso degli uffici tecnici circa la superficie normalmente investita a frumento sul totale della superficie seminativa e circa la produzione media, dedotte le trattenute previste dalle vigenti disposizioni.

Se il Comitato non provvede nel termine suindicato, una Commissione, presieduta dal prefetto e composta dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, e dal direttore dell'« Upsea », provvede alla fissazione ed alle conseguenti *ripartizioni.*

Art. 4.

Il prefetto, con suo decreto, rende immediatamente esecutive nella provincia le deliberazioni adottate per l'ammasso, ai sensi del precedente articolo, in ordine:

*a)* alla ripartizione fra i singoli comuni dei contingenti attribuiti alla provincia;

*b)* ai criteri in base ai quali l'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura deve provvedere alla ripartizione dei contingenti comunali fra i produttori.

Art. 5.

Sono esonerati dall'obbligo del conferimento i conduttori nonchè i coloni e piccoli coltivatori diretti a qualsiasi titolo che, nel complesso, siano tenuti a rispondere di una quota conferibile di grano di rispettiva spettanza non superiore a quintali 5 al netto delle trattenute previste dal decreto legislativo provinciale 30 maggio 1947, n. 439.

Gli esentati dall'obbligo del conferimento a norma del precedente comma ed i componenti le loro famiglie non avranno diritto al rilascio delle carte annonarie per i generi di minestra e per il pane, salvo che non rinuncino all'esen*zione anzidetta, notificando agli « Ucsea », infra 10 giorni* dalla data di pubblicazione del presente decreto, di volersi sottoporre alle norme comuni.

Agli effetti del presente articolo e del conseguente esonero, sarà tenuto conto delle conduzioni accertate dai competenti « Ucsea » per l'annata agraria 1947-48.

Art. 6.

I produttori i quali godano della esenzione prevista dal precedente articolo e siano in possesso di carte annonarie per il pane e per i generi da minestra per sè ed i componenti la propria famiglia, hanno l'obbligo di restituirle, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, all'Ufficio razionamento che ne ha effettuato il rilascio.

Gli inadempienti saranno passibili delle sanzioni previste dalle leggi annonarie vigenti.

Art. 7.

L'Ufficio provinciale statistico-economico dell'agricoltura a mezzo dei suoi organi periferici, in esecuzione alle disposizioni emanate dal prefetto a norma dell'art. 4, ed avvalendosi dei dati tecnici in suo possesso, provvede, alla determi*nazione per i singoli obbligati al conferimento, delle quantità* di frumento che gli stessi sono tenuti a conferire ai « Granai del popolo ».

Il quantitativo di frumento da conferire è notificato ai singoli obbligati a cura degli « Upsea » mediante affissione di apposito elenco all'albo del Comune ove è situato il fondo.

Gli interessati hanno facoltà di ricorrere al Comitato provinciale per l'ammasso entro dieci giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco, all'albo, se l'accertamento che li riguarda sia viziato da errore materiale o da errata intestazione della ditta.

*Sui ricorsi il Comitato provinciale per l'ammasso si pronuncia* inappellabilmente entro dieci giorni dalla data di presentazione. I ricorsi non definiti in tale termine saranno decisi dalla Commissione prevista dall'ultimo comma del precedente art. 3 entro dieci giorni dalla scadenza del termine precedente.

Art. 8.

La notifica del contingente da conferire complessivamente dall'azienda ai « Granai del popolo » viene fatta al conduttore che è tenuto, sotto la propria responsabilità, a compilare e presentare all'« Ucsea » competente per territorio, entro quindici giorni dall'avvenuta pubblicazione all'albo comunale dell'elenco di cui al precedente articolo, il piano riparto aziendale comprendente, oltre al conduttore stesso, tutti i coloni, compartecipanti ed assimilati aventi diritto ad una quota parte di frumento del raccolto 1949. A tal fine il conduttore dovrà preliminarmente determinare gli imponibili individuali di produzione, che andanno calcolati moltiplicando gli imponibili aziendali di produzione per la percentuale di prodotto spettante ad ogni avente diritto ad una parte di produzione e per l'estensione del terreno da esso avente diritto coltivato e dividendo il prodotto ottenuto *per l'estensione seminativa totale dell'Azienda, Il contin*gente di conferimento individuale verrà così fissato.

1) pel conduttore, detraendo dal suo imponibile di produzione le trattenute per fabbisogno aziendale e familiare;

2) per ciascun mezzadro, colono o compartecipante, detraendo dal relativo imponibile di produzione individuale le sole trattenute per uso familiare.

La detrazione delle sementi sarà comunque riconosciuto in favore di chi le appronta.

In caso di mancata o ritardata presentazione del piano di riparto, il conduttore rimane responsabile per il conferimento dell'intero contingente di ammasso imputato all'azienda, salvo rivalsa verso i cointeressati.

Sulla base del piano di riparto di cui al comma primo, l'« Ucsea », a mezzo degli organi periferici notifica con le modalità previste dal comma secondo dell'art. 7 ai singoli obbligati le quote da conferire.

Gli interessati hanno facoltà di ricorrere, tramite gli « Ucsea», al Comitato provinciale per l'ammasso previsto dall'art. 3, avverso le notifiche individuali di cui al comma precedente, entro dieci giorni dalla data di affissione dell'elenco all'albo comunale.

Il Comitato deve decidere entro 30 giorni dalla data di presentazione dei ricorsi stessi; in caso diverso la decisione *spetta alla Commissione prevista dall'ultimo comma dell'ar*ticolo 3, che deve provvedere entro 10 giorni della scadenza del termine precedente.

Art. 9.

In ogni Comune è istituita una Commissione presieduta dal sindaco ed avente per membri un rappresentante della Associazione agricoltori, dei coltivatori diretti, della Confederterra, della libera Federazione dei coltivatori della terra e dell'« Ucsea ».

Detta Commissione ha il compito di conciliare le vertenze inerenti all'applicazione del presente decreto nei rapporti tra conduttori, concedenti o mezzadri.

I reclami di cui al comma quarto dell'art. 7 debbono essere preventivamente trasmessi alla Commissione comunale per il tentativo di conciliazione, fermo restando il contingente complessivo, imputato all'azienda.

Art. 10.

I proprietari, gli usufruttuari e gli enfiteuti sono tenuti a denunciare agli « Ucsea » competenti per territorio, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto i nominativi dei conduttori di terreno di loro pertinenza, specificando per ognuno di essi la superficie concessa ed ogni altro elemento necessario per la notifica dei contingenti di frumento da conferire da parte degli obbligati ai « Granai del popolo ».

Art. 11.

Nel caso di inadempienza all'obbligo del conferimento, il prefetto, con suo decreto, ordina la totale requisizione del frumento prodotto.

Il produttore che non assolve agli obblighi di conferimento, deve corrispondere all'Erario una somma pari a dieci volte il valore del frumento non conferito, se lo stesso è recuperato a mezzo di requisizione. La somma è pari a 20 volte se il frumento non è recuperato.

Un Comitato, composto dal direttore dell'« Upsea » che lo presiede, da un funzionario dell'Ispettorato agrario provinciale e da un funzionario dell'Intendenza di finanza, compila, per ciascun Comune della provincia, i ruoli dei produttori inadempienti all'obbligo di conferimento, indicando per ognuno di essi la somma dovuta ai sensi del comma precedente.

I ruoli sono trasmessi all'Intendente di finanza, il quale, con suo decreto, li rende immediatamente esecutivi e quindi li invia al competente esattore comunale per la riscossione nei modi e con i privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette.

Avverso l'iscrizione al ruolo previsto nel comma precedente è ammesso — nei soli casi di errore materiale o di erronea intestazione di ditta — reclamo in prima istanza al Comitato previsto dall'art. 3, e, in grado di appello, all'Assessore per l'agricoltura e per le foreste.

Il reclamo deve essere proposto in prima istanza entro trenta giorni dalla notifica delle cartellle esattoriali e, in seconda istanza, entro quindici giorni dalla notifica della decisione di 1° grado.

Il reclamo non sospende il pagamento.

Per i produttori che si rendano inadempienti al pagamento della somma iscritta al ruolo restano ferme le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 888.

Art. 12.

Con provvedimento del prefetto, sentito il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, può essere affidata a cooperative di lavoratori agricoli regolarmente costituite ovvero ad altro ente idoneo la conduzione del fondo, il cui conduttore si sia reso gravemente inadempiente all'obbligo di conferimento stabilito dal presente decreto.

Se l'obbligo del conferimento sia a carico di un affittuario o concessionario a qualsiasi titolo e questi non vi abbia ottemperato, il proprietario del fondo può chiedere la rescissione del contratto.

Decadono, altresì, dal diritto di proroga del contratto di affitto, mezzadria, colonia e compartecipazione a qualsiasi titolo i concessionari, gli affittuari, i mezzadri, coloni e compartecipanti, nonchè le cooperative, nel caso di mancato conferimento delle quote dovute.

Art. 13.

L'Assessore per l'agricoltura e per le foreste provvederà, con proprio decreto, a disciplinare i controlli atti ad assicurare l'adempimento dell'obbligo di conferimento da parte dell'azienda, nonchè a disciplinare le modalità ed i termini per la consegna del prodotto vincolato.

Art. 14.

Il conduttore coltivatore diretto, le cooperative composte da soli coltivatori diretti, a sensi di legge obbligati a corrispondere il canone in uno dei cereali sottoposti a disciplina, possono chiedere la conversione in denaro del canone in natura al prezzo di ammasso al netto degli eventuali premi di coltivazione.

La conversione dell'estaglio in denaro può essere fatta con il consenso del proprietario nel caso in cui questi non possegga complessivamente più di 20 ettari di terreno e sempre che il conduttore abbia prodotto in quella o in altre aziende più del fabbisogno alimentare ed aziendale.

Per i conduttori non coltivatori diretti tale facoltà è limitata alla quota di prodotto effettivamente conferita ai « Granai del popolo » nonchè alle trattenute per fabbisogno familiare ed aziendale, ed in base al prezzo di conferimento corrisposto dall'Ente ammassatore, senza detrazione di premi di coltivazione.

L'esistenza dell'obbligo di corrispondere il canone in natura non esonera il conduttore dal conferimento del quantitativo notificatogli per l'ammasso.

Resta salva a ciascuna delle parti la facoltà di adire le sezioni specializzate del tribunale competente per territorio istituite con l'art. 4 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, se ritenga che il canone di affitto, stabilito a norma del 1° comma risulti sperequato ai sensi del predetto decreto.

Art. 15.

Le disposizioni contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 maggio 1947, n. 439, si applicano per il raccolto 1949, in quanto non siano in contrasto con il presente decreto.

Art. 16.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica ai termini e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, successivamente prorogata con la legge regionale 21 aprile 1949, n. 16.

Art. 17.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 5 giugno 1949.

RESTIVO

MILAZZO — D'ANGELO

*Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo Atti del Governo - Palermo 15 giugno 1949, registro n. 1, foglio n. 65* — MAURO.

---

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 6 giugno 1949, n. **13**.

**Istituzione di posti di assistenza sanitaria e sociale.**

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n. 26 del 15 giugno* 1949).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, successivamente prorogata con la legge regionale 21 aprile 1949, n. 16;

Considerata l'opportunità di provvedere con urgenza, in rapporto alle esigenze della sanità pubblica nella Regione, alla istituzione di posti di assistenza sanitaria e sociale;

Su proposta dell'Assessore per l'igiene e sanità, di concerto con l'Assessore per le finanze;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale dell'11 marzo e del 31 maggio 1949;

Su conforme parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale per il lavoro, previdenza, cooperazione, assistenza sociale, igiene e sanità;

Decreta:

Art. 1.

Nei Comuni della Regione Siciliana che non dispongano di servizi sanitari adeguatamente efficienti, sono istituiti posti di assistenza sanitaria e sociale per il coordinato svolgimento dei relativi servizi di competenza dei Comuni, di quelli generici di pronto soccorso, di quelli afferenti alla assistenza mutualistica e di ogni altra attività sanitaria, nell'ambito delle disposizioni di legge in vigore.

Art. 2.

Gli edifici necessari per il funzionamento di tali posti, costruiti a spese della Regione, fanno parte del suo patrimonio.

Art. 3.

È autorizzata a carico del bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1948-49 la spesa di L. 12.000.000 per provvedere inizialmente alla costruzione, a norma delle vigenti disposizioni sulla esecuzione delle opere pubbliche, di dodici edifici da destinare al funzionamento dei posti nei Comuni che saranno designati, con decreto dell'Assessore regionale per la sanità, in ragione di due per ciascuna delle provincie di Palermo, Catania e Messina e uno per ognuna delle altre provincie, su parere dei rispettivi Consigli provinciali di sanità.

Art. 4.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica ai termini e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, successivamente prorogata con la legge regionale 21 aprile 1949, n. 16.

Art. 6.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 6 giugno 1949.

RESTIVO

LA LOGGIA – PETROTTA

*Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo Atti del Governo - Palermo,* 13 *giugno* 1949, *registro n.* 1, *foglio n.* 64. — MAURO.

---

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 5 giugno 1949, n. 14.

**Agevolazioni per l'incremento delle macchine agricole in Sicilia.**

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n.* 27 *del* 18 *giugno* 1949).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, successivamente prorogata con la legge regionale del 21 aprile 1949, n. 16;

Ritenuta la necessità di incrementare la meccanizzazione agricola nel territorio della Regione;

Sulla proposta dell'Assessore per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per le finanze;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale del 29 marzo 1949 e del 28 maggio 1949;

Su conforme parere della Commissione legislativa della Assemblea regionale per l'agricoltura e per l'alimentazione;

Decreta:

Art. 1.

L'Assessore per l'agricoltura e per le foreste è autorizzato, fino al 30 giugno 1951, a concedere a cooperative o associazioni di cooperative agricole, a consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario e a privati conduttori di aziende agricole, nonchè gestori per conto terzi, i quali, dopo la pubblicazione del presente decreto, acquistano trattrici agricole, aratri per aratura meccanica e trebbiatrici di nuova produzione, un contributo sul prezzo di acquisto.

Al fine della istituzione di centri di motoaratura e di officine di riparazione fisse o mobili e limitatamente ai trattori, agli aratri ed ai relativi pezzi di ricambio, il contributo può essere concesso anche ad enti che svolgono attività inerente l'agricoltura, previo riconoscimento da parte dell'Assessorato per l'agricoltura e per le foreste.

Art. 2.

Nei casi in cui gli acquirenti siano privati conduttori, il contributo previsto dall'articolo precedente non può superare il 15 % del prezzo di acquisto.

Qualora gli acquirenti siano cooperative, associazioni di cooperative, consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario o enti che svolgano attività inerenti l'agricoltura, il contributo previsto dall'art. 1 non può superare il 20 % del prezzo di acquisto.

Nel caso di acquisto rateale il contributo verrà corrisposto, maggiorato del 2 %, in rate annuali anticipate proporzionate alla rateizzazione.

Art. 3.

Per un periodo di 5 anni a partire dalla data della concessione dei benefici di cui al presente decreto legislativo, il proprietario non può cedere nè vendere le macchine acquistate, senza il preventivo assenso dell'Assessorato per l'agricoltura e per le foreste, nè comunque distoglierle dal previsto impiego. In nessun caso le macchine acquistate con i benefici previsti dal presente decreto legislativo possono essere trasferite fuori dal territorio della Regione, tranne che il proprietario non restituisca l'ammontare del contributo percepito.

La restituzione del contributo è altresì dovuta nei casi di inadempimento a quanto disposto dal primo comma del presente articolo.

A garanzia della restituzione nei casi previsti dai precedenti comma, i beneficiari, per ottenere il pagamento del contributo, devono consentire la costituzione di un privilegio sulle macchine a favore della Regione.

Tale privilegio ha la durata di cinque anni dalla data della concessione del contributo stesso. Per la costituzione e l'efficacia di tale privilegio si osservano, in quanto applicabili, le norme degli articoli 9 e 21 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, sull'ordinamento del credito agrario.

Art. 4.

Le domande per la concessione del contributo di cui al presente decreto legislativo debbono essere inoltrate all'Assessorato per l'agricoltura e per le foreste, corredate dalle fatture di acquisto regolarmente quietanzate, tramite i competenti Ispettorati agrari provinciali i quali, previo accertamento della idoneità tecnica delle macchine stesse in riferimento alle esigenze dell'azienda ed all'uso cui vengono destinate, nonchè, nella ipotesi di cui all'ultimo comma dell'art. 1, della idoneità tecnica ed organizzativa del centro di motoaratura e delle officine di riparazione, esprimeranno motivato parere sulla ammissibilità alla concessione del contributo.

Art. 5.

Per la concessione dei benefici previsti dal presente decreto è autorizzata la spesa di L. 150.000.000 ripartita in sei esercizi a partire da quello in corso.

La somma da inscrivere per gli esercizi 1948-49 e 1949-50 è fissata in L. 40.000.000 per ciascun esercizio.

Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per le finanze, sarà provveduto alla ripartizione del saldo dell'autorizzazione di spesa per i rimanenti quattro esercizi successivi a quello 1949-50.

Art. 6.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica nei termini e per gli effetti della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, prorogata con la legge regionale 21 aprile 1949, n. 16.

Art. 7.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 5 giugno 1949.

RESTIVO

MILAZZO – LA LOGGIA

*Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo Atti del Governo Palermo,* 13 *giugno* 1949, *registro n.* 1, *foglio n.* 63. — MAURO.

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 15 giugno 1949, n. 15.

**Provvedimenti per l'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano.**

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n.* 28 *del* 24 *giugno* 1949).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789;
Vista la legge regionale 8 luglio 1948, n. 35;
Vista la legge 2 gennaio 1940, n. 1;
Visto il regio decreto 26 febbraio 1940, n. 247;
Visto il decreto legislativo Presidenziale 22 giugno 1946, n. 40.
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, recepito con decreto legislativo del Presidente della Regione in data 26 giugno 1948, n. 14;
Vista la legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, successivamente prorogata con la legge regionale 21 aprile 1949, n. 16;
Considerato urgente ed indifferibile il riordinamento degli organi dell'Amministrazione dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano;
Sulla proposta dell'Assessore per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con l'Assesso e per le finanze;
Viste le deliberazioni della Giunta regionale del 24 marzo e del 28 maggio 1949;
Su conforme parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale per l'agricoltura e per l'alimentazione;

Decreta:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 4 della legge 2 gennaio 1940, n. 1, è sostituito dal seguente:

« Sono organi dell'Amministrazione dell'Ente:
il Presidente;
il Consiglio di amministrazione;
il direttore generale;
il Collegio dei sindaci ».

Art. 2.

L'art. 4 del regio decreto 26 febbraio 1940, n. 247, è sostituito dal seguente:

« Il presidente è nominato con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e per le foreste.

Egli ha la rappresentanza e la firma dell'Ente e sovraintende all'efficace svolgimento dell'attività dell'Ente stesso ».

Art. 3.

L'art. 5 del regio decreto 26 febbraio 1940, n. 247, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e per le foreste ed è composto:

dal presidente;
da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
da un rappresentante dell'Assessorato per l'agricoltura e per le foreste;
da un rappresentante dell'Assessorato per le finanze;
dal Provveditore alle opere pubbliche per la Sicilia;
dall'ispettore agrario compartimentale per la Sicilia;
da un rappresentante degli Istituti di credito partecipanti;
da un rappresentante dei Consorzi di bonifica, da due rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura, da due rappresentanti degli agricoltori, da un rappresentante dei coltivatori diretti, scelti dall'Assessore per l'agricoltura e per le foreste su designazione delle rispettive organizzazioni regionali;
dal direttore generale, che ha voto consultivo.

I membri del Consiglio, che non vi appartengono per ragioni del loro ufficio, durano in carica tre anni ma possono essere riconfermati.

Il Consiglio può nominare un Comitato amministrativo, al quale ha facoltà di delegare parte dei propri poteri, e che è composto dal presidente e da due membri scelti tra i consiglieri.

Alle sedute del Comitato interviene il direttore generale, con voto consultivo.

I membri del Comitato durano in carica tre anni, ma possono essere riconfermati.

Il Consiglio nomina un segretario, con il compito di redigere i verbali delle sedute del Consiglio stesso e del Comitato e di rilasciarne estratti e copie. Verbali ed estratti debbono recare il visto del presidente.

Il Consiglio delibera:

*a*) sulle direttive dell'azione dell'Ente;
*b*) sui bilanci preventivi e consuntivi;
*c*) sul regolamento organico del personale;
*d*) sulle operazioni di valore superiore a due milioni di lire;
*e*) su quant'altro gli venga demandato dalla legge, ovvero dai regolamenti, o gli venga comunque sottoposto dal presidente.

Le deliberazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), sono soggette ad approvazione da parte dell'Assessorato per l'agricoltura e per le foreste.

Tutte le altre deliberazioni sono comunicate in copia allo Assessorato per l'agricoltura e per le foreste, il quale, entro cinque giorni, può sospenderne l'esecuzione ».

Art. 4.

All'art. 6 del suddetto regio decreto 26 febbraio 1940, n. 247, è sostituito il seguente:

« Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte che egli lo reputi opportuno, e almeno una volta ogni tre mesi.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Per la validità delle deliberazioni è necessario l'intervento della maggioranza dei membri in carica.

Di ogni convocazione del Consiglio è data contemporanea comunicazione ai sindaci, i quali hanno diritto di assaistere alle sedute ».

Art. 5.

Il direttore generale è nominato dall'Assessore per l'agricoltura e per le foreste, su proposta del Consiglio di amministrazione.

Il direttore generale, conformemente alle direttive del presidente, sovraintende al funzionamento dell'Ente, con l'osservanza delle disposizioni di legge, dei regolamenti e delle norme deliberate dal Consiglio di amministrazione.

È nei compiti del direttore generale dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e proporre le misure amministrative e tecniche utili al pieno conseguimento delle finalità dell'Ente.

Art. 6.

Il presidente può delegare al direttore generale la firma degli atti e della corrispondenza inerente agli affari di ordinaria amministrazione.

Art. 7.

Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'art. 9 del regio decreto 26 febbraio 1940, n. 247.

Art. 8.

Salvo quanto disposto dall'art. 3 del regio decreto 26 febbraio 1940, n. 247, e dall'art. 35 dello Statuto della Regione Siciliana, è stanziata in favore dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano la somma di L. 500.000.000 da erogarsi per L. 100.000.000 nel corrente esercizio finanziario, per lire 200.000.000 nell'esercizio 1949-50 e per L. 200.000.000 nell'esercizio 1950-51.

Con decreti dell'Assessore per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con l'Assessore per le finanze, saranno determinate, per ciascun esercizio, le quote da attribuire rispettivamente ad incremento del capitale ed alle spese di funzionamento dell'Ente.

Le quote annualmente destinate alle spese di funzionamento dell'Ente hanno carattere di anticipazione e saranno rimborsate dall'Ente alla Regione allorchè avrà luogo da parte dello Stato l'adeguamento dei propri impegni, in conformità a quanto previsto dal sopracitato art. 35 dello Statuto della Regione.

Art. 9.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad introdurre le variazioni di bilancio, occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 10.

Il presente decreto, che dovrà essere sottoposto alla approvazione dell'Assemblea regionale per la ratifica ai termini e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, successivamente prorogata con la legge regionale 21 aprile 1949, n. 16, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 15 giugno 1949.

RESTIVO

MILAZZO LA LOGGIA

*Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo Atti del Governo Palermo,* 21 *giugno* 1949, *registro n.* 1, *foglio n.* 66. — MAURO.

---

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 11 giugno 1949, n. 16.

**Impiego dei fondi autorizzati per lavori pubblici nell'esercizio 1948-49.**

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana* n. 29 *del* 27 *giugno* 1949).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Viste le leggi regionali 1º luglio 1947, n. 3 e 26 gennaio 1949, n. 4, prorogata con la legge regionale 21 aprile 1949, n. 16;

Riconosciuta la necessità e l'urgenza di autorizzare un adeguato impiego di fondi destinati a lavori pubblici nell'esercizio 1948-49 per l'esecuzione di opere pubbliche stradali di interesse degli Enti locali;

Su proposta dell'Assessore per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 29 marzo 1949 e del 10 giugno 1949;

Su conforme parere delle Commissioni legislative dell'Assemblea regionale per i lavori pubblici e per la finanza e patrimonio;

Decreta:

Art. 1.

La legge regionale 31 dicembre 1948, n. 51, è integrata e modificata secondo le norme di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Sulle autorizzazioni di spese straordinarie relative ai lavori pubblici concesse nell'anno finanziario 1948-49 la quota di lire un miliardo e seicentomilioni di cui alla legge 31 dicembre 1948, n. 51, è aumentata a complessive lire due miliardi trecentotrentacinque milioni.

Detta somma è destinata in misura non inferiore al 75 % del suo ammontare alla esecuzione di opere pubbliche stradali di competenza degli Enti locali con precedenza per le opere di completamento di tronchi già iniziati, e, per quanto riguarda opere di competenza comunale, per i tratti di collegamento con strade nazionali o di interesse regionale.

La somma restante di detto fondo potrà essere impiegata per la esecuzione di altre opere pubbliche di interesse regionale anche se di competenza degli Enti locali.

Art. 3.

Per la esecuzione delle opere, di cui al precedente art. 2, il Governo regionale si avvale degli uffici statali, nonchè delle Amministrazioni provinciali e di quelle comunali ovvero di altri enti, sempre che possiedano già una adeguata e stabile attrezzatura tecnica propria.

L'Assessorato dei lavori pubblici predispone la programmazione delle opere, procede alla approvazione dei progetti e provvede alla gestione amministrativa e contabile, alla vigilanza ed al collaudo dei lavori.

Per i collaudi si applicano le disposizioni contenute nel regolamento 25 maggio 1895, n. 350, dando facoltà all'Assessore dei lavori pubblici di affidarne l'incarico anche ad ingegneri di enti locali o liberi professionisti.

Art. 4.

I lavori di cui al presente decreto sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Art. 5.

Nei progetti delle opere può includersi tra le somme a disposizione dell'Amministrazione una aliquota non superiore al 2 % dell'importo lordo dei lavori, da destinare: per metà, agli uffici tecnici incaricati della progettazione, della direzione, della sorveglianza e della contabilizzazione dei lavori e, per l'altra metà, all'Assessorato dei lavori pubblici per la programmazione, la gestione, la vigilanza ed il collaudo.

La parte di aliquota destinata agli uffici di cui sopra è corrisposta proporzionalmente allo stato di avanzamento dei lavori, mentre quella a disposizione dell'Assessorato dei lavori pubblici è utilizzata per la liquidazione ed il pagamento di spese, di compensi ed, eventualmente, di indennità e gratifiche relative alle attribuzioni demandate all'Assessorato stesso.

Le eventuali economie sulla parte di aliquota riservata all'Assessorato dei lavori pubblici, potranno essere destinate per la esecuzione di nuove opere e per gli eventuali maggiori oneri inerenti il completamento di quelle già approvate.

Art. 6.

Il presente decreto legislativo sarà trasmesso alla Assemblea per la ratifica, ai sensi e nei termini di cui alla legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, prorogata con la legge regionale 21 aprile 1949, n. 16.

Art. 7.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal 1º luglio 1948.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 11 giugno 1949.

RESTIVO

FRANCO LA LOGGIA

*Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo Atti del Governo Palermo,* 23 *giugno* 1949, *registro n.* 1, *foglio n.* 69. — MAURO.

---

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 14 giugno 1949, n. 17.

**Autorizzazione della spesa di L. 1.500.000.000 per la costruzione di edifici scolastici.**

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n.* 29 *del* 27 *giugno* 1949).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Viste le leggi regionali 1º luglio 1947, n. 3 e 26 gennaio 1949, n. 4, prorogata con la legge regionale 21 aprile 1949, n. 16;

Riconosciuta la necessità e l'urgenza di autorizzare spese straordinarie per la costruzione, nella Regione, di edifici scolastici a pagamento non differito nell'interesse dei Comuni della Sicilia;

Su proposta dell'Assessore per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per i lavori pubblici e per le finanze;
Viste le deliberazioni della Giunta regionale del 24 marzo e del 10 giugno 1949;
Su conforme parere delle Commissioni legislative dell'Assemblea regionale per i lavori pubblici, per la pubblica istruzione e per la finanza e patrimonio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di L. 1.500.000.000 per la costruzione a cura della Regione nell'interesse dei Comuni della Sicilia di edifici scolastici a pagamento non differito la cui costruzione sia ritenuta urgente ed improrogabile, tenuto conto del rapporto tra la popolazione scolastica e la disponibilità di aule, nonchè di altre condizioni locali.

Art. 2.

La programmazione delle opere da finanziare con la spesa autorizzata con l'art. 1 è predisposta dall'Assessore regionale per i lavori pubblici, di intesa con quello per la pubblica istruzione, ed è sottoposta alla approvazione del Governo della Regione, il quale la renderà nota all'Assemblea regionale entro il 31 ottobre.

Art. 3.

I Comuni inclusi nella programmazione di cui all'articolo precedente, per ottenere il finanziamento delle opere, debbono inoltrare richiesta all'Assessorato regionale dei lavori pubblici, per il tramite dell'Assessorato della pubblica istruzione, corredata da:

*a*) deliberazione dell'Amministrazione comunale, approvata dalla G.P.A. dalla quale risulti la impossibilità da parte del Comune di provvedere al loro immediato finanziamento, nonchè l'impegno di assumere nei confronti della Regione, l'onere del rimborso della metà della relativa spesa, a norma del successivo art. 4);

*b*) il progetto tecnico esecutivo ovvero i progetti che abbiano già conseguita l'approvazione da parte del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche, la relativa relazione di aggiornamento in quanto necessaria.

Art. 4.

La spesa sostenuta dalla Regione per l'esecuzione dei lavori di cui al precedente articolo, resta per metà a carico dei Comuni interessati.
Il ricupero di detta quota, anticipata dalla Regione, sarà effettuato in trenta rate annuali costanti, senza interessi, decorrenti dal terzo anno successivo a quello in cui viene redatto il verbale di collaudo.
Le spese di manutenzione delle opere eseguite sono a carico degli enti interessati, a partire dalla data di consegna delle opere stesse.

Art. 5.

L'Assessorato dei lavori pubblici provvede, avvalendosi del Provveditorato per le opere pubbliche e degli uffici del Genio civile, all'approvazione dei progetti, nonchè alla gestione amministrativa contabile, alla vigilanza ed al collaudo dei lavori.
È però in facoltà dell'Assessorato dei lavori pubblici di delegare la esecuzione dei lavori ai Comuni che dispongano di un'adeguata attrezzatura tecnica propria, nonchè, se ne facciano richiesta, a quei Comuni che in mancanza di propri uffici tecnici si avvalgono dell'opera di liberi professionisti, la cui nomina dovrà essere sottoposta all'approvazione dell'Assessorato ai lavori pubblici.
In tal caso l'Assessorato ai lavori pubblici, a mezzo degli uffici del Genio civile, limita il proprio compito all'alta vigilanza, alla conferma e pagamento dei certificati di acconto ed al collaudo dei lavori.
Per i collaudi si applicano le disposizioni contenute nel regolamento 25 maggio 1895, n. 350, dando facoltà all'Assessore dei lavori pubblici di affidarne l'incarico anche ad ingegneri di Enti locali o liberi professionisti.
Nei progetti dei lavori potrà essere inclusa in rapporto alle effettive esigenze una somma non superiore al 5 % dell'importo dei lavori per progettazione, direzione, sorveglianza e contabilizzazione dei lavori, nonchè per spese di collaudo.

Art. 6.

Le opere di cui al presente decreto legislativo sono dichiarate urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Art. 7.

La spesa autorizzata con l'art. 1 del presente decreto legislativo è ripartita:

*a*) per L. 500.000.000 a carico dell'esercizio 1948-49;
*b*) per L. 1.000.000.000 a carico dell'esercizio 1949-50.

Per l'iscrizione in bilancio della quota a carico dello esercizio 1948-49, l'Assessore per le finanze, può utilizzare il saldo disponibile sulle autorizzazioni di spese straordinarie relative ai lavori pubblici concesse nell'esercizio medesimo.

Art. 8.

Il presente decreto legislativo sarà trasmesso all'Assemblea per la ratifica, ai sensi e nei termini di cui alla legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, prorogata con la legge regionale 21 aprile 1949, n. 16.

Art. 9.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 14 giugno 1949.

RESTIVO

ROMANO FRANCO LA LOGGIA

*Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo Atti del Governo – Palermo,* 23 *giugno* 1949, *registro n.* 1, *foglio n.* 68. — MAURO.

---

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 13 giugno 1949, n. 18.

**Concessione di un contributo annuo all'Istituto di vulcanologia dell'Università degli studi di Catania.**

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n.* 29 *del* 27 *giugno* 1949).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, successivamente prorogata con la legge regionale 21 aprile 1949, n. 16;
Visto il decreto 11 agosto 1933, n. 1179, che approva la convenzione 8 agosto 1932 inerente la istituzione ed il funzionamento dell'Istituto di vulcanologia della Università di Catania e dell'Osservatorio Etneo ad esso aggregato;
Considerata la situazione economica e finanziaria dell'Istituto nella quale è venuto a trovarsi sia in dipendenza dei danni causati dalla guerra sia in dipendenza della svalutazione della moneta in confronto agli aumentati oneri per stipendi ed altro;
Riconosciuto che è preminente interesse della Regione di impedire che in conseguenza della insostenibile pesantezza delle spese, l'Istituto abbia a troncare del tutto la sua attività, attività che si manifesta non soltanto di alto interesse scientifico per le osservazioni, quanto di necessaria registrazione dei fenomeni sismici allo scopo di trarne ammaestramento per la tempestiva difesa nelle eruzioni vulcaniche, nonchè di studio per l'adozione dei mezzi più adatti alla utilizzazione dei materiali e dei terreni lavici;
Ritenuto, per tutto quanto precede, urgente ed indilazionabile l'intervento della Regione;
Su proposta dell'Assessore della pubblica istruzione;
Di concerto con l'Assessore delle finanze;
Viste le deliberazioni della Giunta regionale in data 24 marzo 1949 e 11 giugno 1949;
Su conforme parere delle Commissioni legislative riunite dell'Assemblea regionale per la pubblica istruzione e per la finanza e patrimonio;

Decreta:

Art. 1.

A partire dall'esercizio 1948-49 è autorizzata la concessione di un contributo annuo all'Istituto di vulcanologia della Università di Catania istituito con decreto 17 agosto 1933, n. 1179, quale concorso nelle spese di funzionamento e di potenziamento dell'Istituto e dell'Osservatorio Etneo ad esso aggregato.

Art. 2.

Il contributo annuo di cui al precedente art. 1 non può eccedere la somma di L. 2.000.000.

Art. 3.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica, nei termini e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, prorogata con la legge regionale 21 aprile 1949, n. 16.

Art. 4.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 13 giugno 1949.

RESTIVO

ROMANO - LA LOGGIA

*Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo Atti del Governo Palermo, 24 giugno* 1949, *registro n.* 1, *foglio n.* 70. — MAURO.

---

DECRETO PRESIDENZIALE, 31 maggio 1949, n. 19.

**Proroga del termine di cui all'art. 2 del regolamento per l'esecuzione della legge regionale 18 gennaio 1949, n. 1, approvato con decreto Presidenziale 20 febbraio 1949, n. 6.**

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n.* 29 *del* 27 *giugno* 1949).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto il proprio decreto 20 febbraio 1949, n. 6, con il quale ha approvato il regolamento per l'esecuzione della legge regionale 18 gennaio 1949, n. 1, istitutiva dell'Ente siciliano per le case ai lavoratori;

Considerata l'opportunità di prorogare il termine di cui all'art. 2 del regolamento approvato con il decreto Presidenziale di cui sopra;

Sentita la Giunta regionale;

Decreta:

*Articolo unico.*

Il termine di cui all'art. 2 del regolamento per l'esecuzione della legge regionale 18 gennaio 1949, n. 1, approvato con decreto Presidenziale 20 febbraio 1949, n. 6, è prorogato di trenta giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 31 maggio 1949.

RESTIVO

FRANCO - LA LOGGIA

*Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo Atti del Governo - Palermo,* 23 *giugno* 1949, *Registro n.* 1, *foglio n.* 67. — MAURO.

---

LEGGE 30 giugno 1949, n. 17.

**Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 26 giugno 1948, n. 14, riguardante l'applicazione nel territorio della Regione Siciliana del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, recante provvidenze a favore della piccola proprietà contadina.**

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n.* 30 *del* 30 *giugno* 1949).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

È ratificato il decreto legislativo Presidenziale 26 giugno 1948, n. 14, riguardante l'applicazione nel territorio della Regione Siciliana del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, recante provvidenze a favore della piccola proprietà contadina.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 giugno 1949.

RESTIVO

MILAZZO - PELLEGRINO
LA LOGGIA

---

LEGGE 30 giugno 1949, n. 18.

**Esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1949-50.**

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n.* 30 *del* 30 *giugno* 1949).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente e non oltre il 31 ottobre 1949, il bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1949-50, secondo lo stato di previsione dell'entrata e quello della spesa ed il relativo disegno di legge, presentato alla Presidenza dell'Assemblea regionale in data 13 giugno 1949.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 giugno 1949.

RESTIVO

LA LOGGIA

---

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 14 giugno 1949, n. 20.

**Agevolazioni per l'incremento delle industrie minerarie.**

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n.* 30 *del* 30 *giugno* 1949).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, prorogata con la legge regionale 21 aprile 1949, n. 16;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare norme per la concessione di concorsi nel pagamento degli interessi sui mutui contratti per l'incremento dell'industria mineraria della Regione;

Su proposta dell'Assessore per l'industria ed il commercio, di concerto con quello per le finanze;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale dell'11 marzo e 13 giugno 1949;

Su conforme parere delle Commissioni legislative dell'Assemblea regionale per l'industria e commercio e per la finanza e patrimonio;

Decreta :

Art. 1.

A favore delle aziende minerarie che, allo scopo di conseguire l'adozione di più idonei e redditizi sistemi di coltivazione nonchè più proficui processi di produzione, contraggono mutui con istituti di credito per l'esecuzione di opere, l'acquisto di macchinari e per la trasformazione o l'ampliamento degli impianti, può essere concesso un concorso nel pagamento degli interessi.

Art. 2.

La misura normale del concorso previsto dall'articolo precedente è determinata nel 2 % annuo dell'ammontare effettivo del debito riferito a ciascun anno e per la durata massima di anni dieci.

Il contributo della Regione, entro il limite del 2 % di cui al precedente comma, sarà determinato in una misura tale che, cumulandosi con gli altri contributi deliberati allo stesso fine a favore dell'impresa da parte dello Stato o di altri Enti pubblici, lasci a carico dell'impresa un interesse annuo non inferiore al 3 %.

Tale limite viene ridotto al 2 % quando per speciali condizioni od eccezionali circostanze, come la bassa resa del minerale, o la riattivazione di miniere che abbiano subito inondazioni e incendi, la esecuzione delle opere, l'acquisto dei materiali e la trasformazione o l'ampliamento degli impianti si manifestino particolarmente onerosi.

Art. 3.

I benefici previsti dal presente decreto legislativo hanno carattere aggiuntivo rispetto ai concorsi o contributi nel pagamento di interessi che siano già stati deliberati a favore delle imprese minerarie della Regione da parte dello Stato o di altri Enti pubblici.

Art. 4.

La concessione del concorso nella misura prevista dai primi comma dell'art. 2 del presente decreto legislativo, è autorizzata con decreto dell'Assessore per l'industria e il commercio, sentito il Consiglio regionale delle miniere, mentre la concessione del concorso, previsto dall'ultimo comma dell'articolo stesso, è autorizzata con decreto del Presidente della Regione.

Al decreto che autorizza la concessioone dei benefici previsti dal presente decreto legislativo, deve essere allegato, oltre all'istanza prodotta dall'azienda mineraria e al parere del Consiglio regionale delle miniere, il piano di ammortamento del mutuo contratto dal quale risulti il debito residuo alla fine di ciascun anno.

Dal decreto che autorizza la concessione del concorso deve risultare l'ammontare complessivo del concorso concesso e la relativa incidenza su ciascuno degli anni finanziari in cui il concorso stesso è dovuto.

L'incidenza del concorso di cui al comma precedente può anche essere riferita ad anni finanziari successivi a quello 1956-57 ma non oltrepassare quello 1966-67, purchè il relativo ammontare sia coperto da corrispondenti minori impegni assunti a carico degli stanziamenti autorizzati con il successivo art. 7.

Art. 5.

Il concorso della Regione per ciascun mutuo è corrisposto direttamente dall'Assessorato dell'industria e del commercio all'Istituto mutuante alla scadenza delle annualità relative.

Conseguentemente il mutuatario corrisponde all'Istituto mutuante la differenza fra l'annualità dovuta per l'estinzione del debito e l'ammontare del concorso della Regione.

Art. 6.

Il contributo per pagamento di interessi di cui agli articoli precedenti, previamente deliberato ai sensi dell'art. 4, sarà effettivamente erogato a collaudo delle opere e degli impianti previsti nella domanda e negli allegati progetti.

Art. 7.

Per il conseguimento dei fini di cui al presente decreto legislativo è autorizzata la spesa di L. 600.000.000 ripartita in dieci esercizi a partire da quello 1947-48.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio utilizzando, per le quote relative agli esercizi 1947-48 e 1948-49, i fondi comunque inscritti nella parte straordinaria del bilancio della Regione relativi all'Assessorato dell'industria e del commercio per gli esercizi medesimi.

Art. 8.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica, nei termini e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, prorogata con la legge regionale 21 aprile 1949, n. 16.

Art. 9.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 14 giugno 1949.

RESTIVO

BORSELLINO CASTELLANA
LA LOGGIA

*Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo Atti del Governo Palermo,* 30 *giugno* 1949, *registro n.* 1, *foglio n.* 71. — MAURO.

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(6101911) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C

PREZZO L. 500 —